



Università
Ca' Foscari
Venezia

Corso di Laurea Magistrale in Amministrazione, Finanza e Controllo

Tesi di Laurea

L'applicazione del principio di derivazione rafforzata ai soggetti OIC adopter

Relatore

Ch. Prof. Ernesto Marco Bagarotto

Correlatore

Ch. Prof. Antonio Viotto

Laureando

Matteo Nacinovi
Matricola 840702

Anno Accademico

2017 / 2018

A Bea, Mamma e Papà.

A Davide.

Al tutto.

Indice

Introduzione.....	1
Capitolo 1. Dalla direttiva n. 34/2013 al D.M. 3 agosto 2017:	
il quadro normativo attuale.....	6
1 La riforma contabile.....	6
1.1 La direttiva n. 2013/34/UE.....	6
1.2 Il D.Lgs. n. 139/2015.....	7
1.3 Il ruolo dei principi contabili nazionali.....	11
2 Il coordinamento fiscale.....	13
2.1 La problematica del doppio binario.....	13
2.2 L'estensione del principio di derivazione rafforzata.....	14
2.3 Il D.M. 3 agosto 2017.....	17
3 Panoramica sulla classificazione delle imprese.....	20
3.1 Rapporti fra soggetti che applicano principi contabili diversi.....	23
Capitolo 2. Principio di rilevanza, di prevalenza della sostanza sulla forma e di derivazione rafforzata.....	25
1 Il principio di rilevanza.....	25
2 Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma.....	29
3 Il principio di derivazione rafforzata.....	38
3.1 Gli effetti del D.Lgs. n. 139/2015 sull'IRAP e sull'ACE.....	48
3.2 I limiti al principio di derivazione rafforzata.....	50
Capitolo 3. Derivazione rafforzata: impatto sulle principali voci di Conto Economico.....	53
1 La disattivazione della competenza fiscale.....	53
1.1 La rilevazione dei ricavi.....	59
1.2 Il caso del <i>sale and lease-back</i>	65
1.3 La valutazione delle rimanenze.....	71
2 Le variazioni specifiche apportate al testo del TUIR.....	74
2.1 Il trattamento fiscale dei costi non più capitalizzabili.....	74
2.2 I componenti imputati direttamente a Patrimonio Netto.....	76

Capitolo 4. Il trattamento delle azioni proprie e altre novità	
Dello Stato Patrimoniale	78
1 Il nuovo trattamento contabile delle azioni proprie e profili fiscali.....	78
2 Le novità in materia di fondi per rischi ed oneri.....	88
3 Il trattamento fiscale degli immobili.....	91
Capitolo 5. L'attualizzazione e il costo ammortizzato	94
1 L'attualizzazione dei crediti e dei debiti.....	94
1.1 L'attualizzazione dei crediti e dei debiti commerciali.....	99
1.2 L'attualizzazione dei crediti e dei debiti finanziari.....	102
2 Il criterio del costo ammortizzato.....	105
3 Le implicazioni fiscali dell'attualizzazione e del costo ammortizzato	111
3.1 Il trattamento fiscale delle differenze di prima iscrizione.....	122
3.2 Il caso dei finanziamenti infruttiferi infragruppo.....	124
Capitolo 6. Gli strumenti finanziari derivati	131
1 La disciplina contabile degli strumenti finanziari derivati.....	131
2 Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari derivati.....	142
2.1 Rilevanza fiscale dei contratti derivati incorporati.....	151
Considerazioni conclusive	157
Bibliografia	167

Introduzione

Con la pubblicazione del D.lgs. n. 139/2015, il quale ha recepito la Direttiva n. 2013/34/UE, sono state introdotte numerose novità di rilievo all'interno dell'ordinamento contabile italiano, a partire dal pieno riconoscimento fra i postulati generali di bilancio del principio di rilevanza e del principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Tale intervento ha impattato significativamente sull'intera filosofia sottostante la disciplina del bilancio d'esercizio, tanto da variarne radicalmente la logica delle sottostanti regole portanti: nell'impianto tradizionalmente informato al principio di rappresentazione prudentiale e alla conseguente esclusiva valorizzazione contabile delle operazioni aziendali sulla base del dato giuridico-formale, l'istituzione della *substance over form* di derivazione internazionale quale regola sovraordinata di bilancio ha determinato un rilevante cambio di passo rispetto a quanto disciplinato in passato. In tal modo, oltre alle modifiche apportate a livello dei postulati generali, il bilancio d'esercizio di derivazione civilistica è stato innovato da alcuni criteri di rappresentazione ispirati alla rappresentazione sostanziale, come quello sull'esposizione a Patrimonio Netto delle azioni proprie, del trasferimento sostanziale e non più formale nell'imputazione temporale delle componenti reddituali e i metodi di valutazione dell'attualizzazione e del costo ammortizzato per i crediti ed i debiti.

Le novità introdotte dal D. Lgs. n. 139/2015 e dalla sua effettiva declinazione fornita dai principi contabili nazionali ha presentato delle notevoli criticità sul versante fiscale, a causa dell'impostazione adottata in merito dal TUIR, la quale pur adottando il principio di necessaria derivazione dalle risultanze del bilancio d'esercizio della base imponibile IRES non riconosceva la valenza delle novellate determinazioni in tale ambito tributario a causa del palese contrasto con i requisiti di certezza ed oggettiva determinabilità disciplinati dall'art. 109. L'assetto assunto dal TUIR, perciò, era basato sui criteri giuridico-formali di accezione dell'ordinamento contabile *ante* D.lgs. n. 139/2015 ed in caso di contrasto prevaleva sulle regole di bilancio ispirate alla *substance over form*: a causa di tale situazione si è venuto a creare un doppio binario nella gestione civilistico-fiscale, il quale si pose a danno delle imprese, che si ritrovarono sostanzialmente obbligate a dover disapplicare le novità in materia contabile allo scopo di ripristinare i valori secondo quanto disciplinato in precedenza, al solo fine del calcolo delle imposte a proprio carico. In considerazione della

problematica, che ha esplicitato i suoi effetti per un considerevole periodo, il legislatore ha deciso di intervenire in sede di conversione del D.L. n. 244/2016, estendendo la soluzione già adottata nell'analogo caso delle imprese IAS/IFRS, ovvero procedendo all'estensione del regime di derivazione rafforzata anche ai soggetti OIC *adopter*, a norma di cui vengono riconosciute a fini fiscali le qualificazioni, le classificazioni e le imputazioni temporali derivanti dalla corretta applicazione dei principi contabili di riferimento anche in deroga a quanto espresso dal TUIR. In tal modo, la divergenza creatasi fra le logiche dell'ordinamento tributario e quelle del sistema contabile viene parzialmente rimossa attraverso l'adozione delle determinazioni di bilancio in ambito fiscale, restaurando la significatività precedentemente attribuita al principio di derivazione riportato all'art. 83 TUIR.

L'obiettivo del presente elaborato risiede nell'effettuare un'analisi approfondita dell'impatto che hanno avuto le maggiori novità derivanti dalla stagione delle riforme civilistico-fiscali iniziata con il D.lgs. n. 139/2015 sulla determinazione del reddito d'impresa utile a fini delle imposte sul reddito societario. A tal fine, verrà adottato un metodo espositivo che approfondirà sia i profili contabili delle regole novellate, sia le conseguenti implicazioni nell'ambito prettamente tributario in funzione della valenza del principio di derivazione rafforzata. In particolare, verrà dato rilievo al confronto con l'impostazione precedentemente adottata dal legislatore, affrontando sia gli aspetti di natura puramente teorica che quelli attinenti all'applicazione effettiva delle disposizioni. Inoltre, si cercherà di analizzare compiutamente le problematiche sorte in merito all'interpretazione delle varie normative interessate, esponendo le varie tesi riportate dalla dottrina ed indicando le soluzioni più coerenti sulla base dell'orientamento del legislatore e della prassi amministrativa. Nel complesso, l'elaborato fornirà una trattazione che vuole essere esaustiva con riguardo al complessivo effetto generato dalle novità apportate dal D.Lgs. n. 139/2015 e dal loro riconoscimento ai fini fiscali sulla base dell'applicazione del principio di derivazione rafforzata.⁷

Il primo capitolo sarà dedicato all'illustrazione dell'*iter* legislativo che si è prolungato nella regolamentazione delle tematiche analizzate. In particolare, verranno analizzati per i loro punti salienti tutti gli interventi che si sono succeduti, a partire dalla Direttiva n. 2013/34/UE e il relativo recepimento a livello nazionale attraverso il D.Lgs. n. 139/2015, passando per il coordinamento con la normativa fiscale operato in sede di conversione del D.L. n. 244/2016, per arrivare alla decretazione sulla compatibilità dei Decreti Attuativi IAS ai soggetti OIC *adopter* di cui al D.M 3 agosto 2017. Esaurito tale

riassunto, verrà esaminata la classificazione delle imprese che il legislatore ha declinato attraverso tali interventi, la quale diverge a seconda che si guardi alla disciplina di bilancio o alla normativa fiscale. Infine, verranno illustrate le regole che disciplinano il trattamento tributario delle operazioni fra soggetti che applicano un diverso set di norme contabili nella redazione del bilancio d'esercizio.

Nel secondo capitolo verranno approfonditi i postulati generali di bilancio che sono stati istituiti o razionalizzati attraverso la riforma contabile, ovvero il principio di rilevanza e il principio di rappresentazione sostanziale. Ognuna di queste regole sovraordinate verrà accuratamente indagata nel suo significato sia da un punto di vista teorico sia guardando all'effettiva portata che hanno assunto attraverso la concreta disciplina prevista dal legislatore, con un occhio particolare verso i vari dubbi interpretativi che sono emersi. Successivamente, verranno poi analizzate le specifiche teoriche del principio di derivazione rafforzata, esponendone le generali implicazioni sulla situazione dei soggetti OIC *adopter*. Infine, verranno illustrati gli effetti che si sono determinati in materia di IRAP e deduzione ACE a seguito dell'introduzione del D.Lgs. n. 139/2015, per poi riportare le specifiche disposizioni del TUIR che restano comunque applicabili nella determinazione dell'imponibile IRES su specifica disciplina del D.M. n.48/2009.

Nel terzo capitolo verranno affrontate le principali implicazioni, sia di carattere contabile che di carattere fiscale, derivanti dall'applicazione delle novità contabili apportate su alcune specifiche tematiche afferenti le voci di Conto Economico. La trattazione verterà, innanzitutto, sull'ampia disattivazione delle regole sulla competenza adottati dalla normativa fiscale *ex art. 109 TUIR* a beneficio dei criteri di imputazione temporale rideterminati dai principi contabili nazionali, i quali hanno recepito l'impostazione basata sul trasferimento sostanziale e non più formale modellato dagli IAS/IFRS. In particolare, verranno analizzati gli effetti della novellata logica contabile per quanto riguarda la rilevazione iniziale dei ricavi, approfondendo il discusso caso del contratto di *sale and lease-back*, e delle rimanenze. Infine, verranno illustrati due interventi direttamente operati dal legislatore fiscale sul testo del TUIR, concernenti il trattamento tributario dei costi ad utilità pluriennale non più capitalizzabili e dei componenti reddituali imputati direttamente a Patrimonio Netto senza previa imputazione a Conto Economico.

Nel quarto capitolo comincerà l'approfondimento sulle maggiori novità contabili influenzanti direttamente le voci di Stato Patrimoniale. In questa sezione verrà illustrata

ampiamente la novellata disciplina di bilancio sulla rappresentazione delle azioni proprie tarata su quanto disposto in merito dagli IAS/IFRS. A seguito di un'approfondita analisi sulla nuova logica e sulla conseguente modalità seguita nell'esposizione contabile, verranno analizzati gli effetti che tali novità apportano sul calcolo del reddito d'impresa utilizzato ai fini fiscali. Esaurita la trattazione delle azioni proprie, verranno poi riportati due casi in cui il Legislatore fiscale disattiva espressamente l'operare del regime di derivazione rafforzata a favore delle norme riportate nel TUIR, ovvero quelli inerenti gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri e i requisiti di strumentalità richiesti per la deduzione degli oneri connessi ai beni immobili.

Nel quinto capitolo verranno approfondite le implicazioni derivanti dall'introduzione dell'attualizzazione e del criterio del costo ammortizzato all'interno dell'ordinamento contabile nazionale. Anche se sovente si suole inglobare i due profili all'interno dell'unica terminologia della tecnica di ammortizzazione del costo, in verità si tratta di due metodi valutativi diversi, pur se profondamente interconnessi. Verranno, perciò, separatamente illustrate le modalità con cui i principi contabili prescrivono l'apprezzamento del fattore temporale nella rilevazione iniziale dei crediti e dei debiti, discernendo poi le concrete modalità rappresentative declinate diversamente a seconda della natura dell'operazione affrontata. Di seguito, verrà poi affrontato il criterio del costo ammortizzato in sé, decantandone le specifiche teoriche e gli impatti sulle risultanze del bilancio d'esercizio. Completata la disamina sul versante contabile, verranno analizzate le ricadute fiscali, in ottemperanza al regime di derivazione rafforzata: in particolare, saranno approfondite le criticità riguardanti il trattamento delle differenze di prima iscrizione e la fattispecie dei finanziamenti infruttiferi *intercompany*. Nel sesto capitolo verrà affrontato quello che rappresenta l'ultimo importante profilo di novità introdotto dal D.lgs. n. 139/2015, ovvero la configurazione di una compiuta disciplina sulla rappresentazione contabile degli strumenti finanziari derivati. Stante che precedentemente a questo intervento non era rinvenibile alcuna indicazione per i soggetti OIC *adopter*, verrà delineata a grandi linee la disciplina applicabile a tali titoli seguendo l'impostazione adottata dal codice civile, interpretata ed integrata con quanto poi disposto dal neo introdotto principio OIC 32. A seguito di questo, verranno illustrate le modifiche riportate nell'ispirazione del principio di derivazione rafforzata all'art. 112 del TUIR, il quale, unitamente alle disposizioni dei Decreti Attuativi IAS, individua la il trattamento tributario specificatamente riservato agli strumenti derivati. Infine, verrà, poi, data separata esposizione alla questione del riconoscimento fiscale

contratti derivati incorporati, i quali come si vedrà, fanno sorgere tutt'oggi alcuni dubbi interpretativi.

In ultima istanza, saranno riportate delle brevi considerazioni di chi scrive sull'assetto che ha effettivamente assunto l'ordinamento civilistico-tributario a seguito delle riforme iniziate con la Direttiva n. 2013/34/UE, in particolare sull'opportunità di procedere alla razionalizzazione e all'innovazione di un sistema fiscale societario segnato da numerose incertezze e incoerenze strutturali.

Capitolo 1

Dalla direttiva n. 34/2013 al D. M. 3 agosto 2017: il quadro normativo attuale

1 La riforma contabile

1.1 La direttiva n. 2013/34/UE

Sin dalla fine degli anni '70, a partire dall'emanazione delle Direttive 78/660/CEE e 83/49/CEE (maggiormente conosciute come IV Direttiva e VII Direttiva), l'obiettivo di raggiungere una maggiore armonizzazione fra i sistemi di bilancio dei Paesi Membri ha avuto una posizione di primaria importanza nelle politiche contabili comunitarie, al fine di garantire una maggiore comparabilità fra i bilanci d'esercizio, condizione considerata essenziale per perseguire un pieno sviluppo economico della futura Unione Europea. S'è innestato, così, un processo volto all'omogeneizzazione delle normative contabili, il quale ha inizialmente mostrato i suoi limiti nella spiccata tendenza verso la concessione di svariate opzioni per l'effettivo recepimento delle disposizioni, soluzione che ha lasciato la situazione sostanzialmente immutata stante la preferenza dei vari ordinamenti ad evitare lo stravolgimento delle proprie filosofie portanti. Ciò ha portato, negli anni successivi, alla necessaria implementazione di una nuova strategia basata sull'uniformazione dei comportamenti attraverso l'introduzione¹ di un set condiviso di principi contabili, ovvero gli IAS/IFRS², di applicazione obbligatoria per le maggiori società di capitali e facoltativa per le restanti.

S'inserisce nel processo in questione, e segna sicuramente una notevole svolta, l'emanazione della Direttiva n. 2013/34/UE³. Attraverso di essa, il legislatore Europeo

¹ D.Lgs. 25 febbraio 2005, n.38, *Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali.*

² Le direttive contabili furono prima denominate IAS (*International Accounting Standards*) ed emesse dall'ente IASC (*International Accounting Standard Committee*) Foundation. Dal 2001 sono emesse dallo IASB (*International Accounting Standards Board*), organo interno della IASC Foundation, e denominate come IFRS (*International Financial Reporting Standards*).

³ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, *relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva*

ha inteso innovare e, allo stesso tempo, razionalizzare la precedente normativa in materia contabile: sono state, infatti, abrogate la IV e la VII Direttiva, il cui contenuto è stato totalmente riportato o riformato nel nuovo testo. La *ratio* principale di tale intervento, destinato primariamente alle società di capitali, risiede nella volontà di raggiungere un livello più profondo di armonizzazione delle norme nazionali destinate al bilancio d'esercizio per rendere ulteriormente confrontabili i rendiconti e tutelare l'interesse degli *stakeholders* a una corretta rappresentazione nell'informativa contabile. Per giungere a tale risultato si è scelto di compiere un ulteriore passaggio metodologico, estendendo il campo di intervento della normativa attraverso una modalità maggiormente incisiva rispetto al passato: vi è stata, così, un'ampia ingerenza nei sistemi contabili nazionali (in quasi tutti i profili essenziali della materia) al fine di avvicinarli notevolmente ai principi fondanti degli IAS/IFRS. Accanto a questo obiettivo, però, si è temperata l'esigenza di ridurre il carico degli oneri amministrativi a carico delle piccole e medie imprese (PMI), istanza resasi particolarmente urgente a seguito della crisi finanziaria che ha profondamente colpito il tessuto economico-sociale europeo a partire dal 2008.

1.2 Il D.Lgs. n. 139/2015

La Direttiva analizzata in precedenza è stata recepita nell'ordinamento giuridico italiano attraverso la pubblicazione del D.Lgs. n. 139/2015⁴: con tale provvedimento il legislatore nazionale ha introdotto rilevanti novità in materia di bilancio, derivanti non solo dalle più recenti indicazioni comunitarie ma anche da opzioni concesse precedentemente ma non ancora esercitate⁵. Il Decreto ha fatto, così, propria la *ratio* espressa a livello sovranazionale, ovvero l'alleggerimento del carico dei costi amministrativi gravanti sulle PMI e la modifica dell'ordinamento civilistico al fine di conseguire un maggiore avvicinamento all'impostazione dei principi contabili internazionali e quindi una comparabilità informativa di livello superiore, oltre

2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE.

⁴ Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 139, *Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge.*

⁵ A titolo di esempio, la valutazione al *fair value* dei contratti derivati e il criterio del costo ammortizzato per i crediti e i debiti.

all'aumento della trasparenza nella rappresentazione degli accadimenti gestionali nell'ottica di una più facile fruizione da parte degli utilizzatori del bilancio d'esercizio. Molti sono stati i profili investiti dal D.Lgs. n.139/2015, tanto che la filosofia di fondo della disciplina civilistica, tradizionalmente legata al criterio di prudenza e a criteri di valutazione di derivazione giuridico-formale, ne è uscita profondamente modificata rispetto alla sua conformazione previgente. Infatti, il legislatore è intervenuto primariamente sui principi generali di redazione di bilancio, con la razionalizzazione di due postulati che divergono notevolmente dallo storico assetto contabile nazionale. Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma ha trovato, così, la sua definitiva ed esplicita definizione all'interno del codice civile attraverso la dicitura per cui *“la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto”*⁶. Al criterio di rappresentazione sostanziale era già stata riservata una timida, quanto infelice, apertura con il previgente testo dell'art. 2423-bis del codice civile, il quale prevedeva che nelle valutazioni e nelle rappresentazioni di bilancio si dovesse tenere conto della funzione economica: con la nuova versione il principio raggiunge finalmente un'accoglienza integrale all'interno del dettato civilistico, mentre la precedente impostazione, di carattere ambiguo e fonte di continue dispute interpretative, è stata rimossa. Inoltre, il Decreto trattato ha rappresentato l'occasione per tradurre il principio della rilevanza, secondo cui *“non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta”*⁷. Gli indicati postulati generali ricadono nel novero dei pilastri portanti nella filosofia di fondo degli IAS/IFRS, perciò, tramite il loro riconoscimento anche all'interno del panorama italiano si avvera un notevole avvicinamento allo *standard setter* internazionale.

A seguito della conformazione di tali norme di portata generale, il legislatore ha voluto operare un intervento in alcune tematiche allo scopo di fornire direttamente una declinazione pratica del principio di rappresentazione sostanziale, sulla linea di quanto disposto dagli IAS/IFRS in merito. Sono riconducibili a tal fine, principalmente, le novità nei metodi di valutazione e rappresentazione delle poste del bilancio di seguito riassunte:

⁶ N. 1-bis) dell'art. 2423-bis del codice civile, così come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. n. 139/2015.

⁷ Art. 2423 del codice civile, quarto comma, così come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. n. 139/2015.

- viene introdotto l'utilizzo del metodo del costo ammortizzato per i crediti, i debiti e i titoli immobilizzati, attraverso cui si tiene conto di tutti i costi connessi all'attività o passività, i quali verranno ripartiti lungo la loro durata sulla base del criterio dell'interesse effettivo;
- viene introdotta la regola di attualizzazione per i crediti e i debiti, secondo cui si deve tenere conto del fattore temporale nella valutazione degli stessi qualora siano conclusi a condizioni significativamente diverse da quelle solitamente previste dal mercato;
- cambia il trattamento delle azioni proprie, che non devono più iscritte nell'Attivo dello Stato Patrimoniale, bensì all'interno di un'apposita riserva negativa collocata nel Patrimonio Netto;
- viene introdotta la valutazione con il metodo del *fair value* per gli strumenti finanziari derivati, con diverso trattamento contabile a seconda che essi siano designati a finalità di copertura o meno;
- viene configurato un divieto di capitalizzazione per i costi di pubblicità e ricerca, che andranno totalmente spesi nell'esercizio di sostenimento della relativa spesa;
- viene rimosso il limite vigente all'ammortamento dell'avviamento, che viene ora collegato a una ripartizione da operarsi sulla vita utile del cespite.

Oltre a queste novità, sono state apportate delle variazioni agli schemi di Stato Patrimoniale e di Conto Economico: in particolare, è stata eliminata la voce E) del Conto Economico, ovvero la sezione riguardante i componenti straordinari, i quali vanno ora riclassificati sulla base alla loro natura all'interno delle sezioni inerenti la gestione caratteristica o quella finanziaria. Inoltre, vengono eliminati i conti d'ordine, ovvero le informazioni riguardanti i pegni, le garanzie e i beni di terzi da riportare in calce allo Stato Patrimoniale. Infine, vi è da segnalare che il Rendiconto Finanziario, ovvero il prospetto in cui vengono esposti i movimenti che sono intervenuti nella composizione della liquidità aziendale, diventa documento obbligatorio e parte integrante dei documenti informativi che compongono il bilancio d'esercizio.

Osservando nel complesso l'impatto della riforma, si può notare come il bilancio d'esercizio così come configurato dall'applicazione delle regole civilistiche giunga ad

assumere un'impostazione maggiormente in linea con quello del tipo finanziario derivante dalla declinazione dei principi contabili internazionali, di modo che lo stesso risulti maggiormente affine con quello utilizzato nei mercati internazionali e quindi più comprensibile agli investitori e agli operatori del settore⁸.

Per quanto riguardante l'obiettivo di alleggerire gli obblighi a carico delle piccole e medie imprese, le quali rappresentano segnatamente la maggioranza delle società appartenenti al tessuto economico italiano, è stata implementata una stratificazione delle informazioni di bilancio tarata sulle dimensioni dei soggetti interessati. Le imprese vengono, così, suddivise sulla base di tre parametri, ovvero il totale dell'attivo di Stato Patrimoniale, il totale dei ricavi per vendite e prestazioni e il numero medio di dipendenti. Tali requisiti devono essere rispettati almeno per i due terzi nel primo esercizio sociale oppure, successivamente, per due esercizi consecutivi. In ottemperanza a tale suddivisione si viene a creare, così, un sistema informativo di bilancio che diversifica gli obblighi sulla base dell'appartenenza a una delle seguenti tre categorie:

- medio/grandi imprese, ovvero quelle che superano i parametri previsti dall'art. 2435-*bis*, le quali dovranno adempiere integralmente agli obblighi in materia contabile del codice civile e redigeranno il bilancio in forma ordinaria;
- piccole imprese, ovvero quelle che rispettano i requisiti richiesti dall'art. 2435-*bis* (totale dell'attivo di Stato Patrimoniale inferiore a 4,4 milioni di euro, totale dei ricavi per vendite e prestazioni inferiore a 8,8 milioni di euro, numero medio di dipendenti inferiore a 50 unità). Esse redigono il bilancio in forma abbreviata e sono esentate dalla predisposizione del Rendiconto Finanziario e dall'applicazione del metodo del costo ammortizzato;
- micro-imprese, ovvero le imprese che rispondono ai requisiti previsti dall'art. 2435-*ter* (totale dell'attivo di Stato Patrimoniale inferiore a 175mila euro, totale dei ricavi per vendite e prestazioni inferiori a 350mila euro, numero medio di dipendenti inferiore a 5 unità). Tale categoria predispone il bilancio cosiddetto ultra-semplificato, redatto in forma abbreviata e con le ulteriori esenzioni, oltre a quelle previste per le piccole imprese, dalla redazione della Nota Integrativa

⁸ Russo R., *Bilanci 2016 più trasparenti e allineati alle norme europee*, in *Amministrazione e Finanza*, 2017, n.5, 47 ss.

e della Relazione sulla Gestione qualora risultino le indicazioni richieste in tema di impegni, garanzie e rapporti con parti correlate in calce allo Stato Patrimoniale. Infine, viene configurato un vero e proprio divieto (e non una facoltà, come le precedenti) di valutazione degli strumenti finanziari derivati al *fair value*.

Tale classificazione opera, perciò, una suddivisione sulla base del parametro dimensionale delle imprese, la quale viene correlata all'assegnazione di esenzioni che opera in linea discendente, nell'ottica di riservare l'obbligo di applicazione della normativa più complessa (soprattutto per quanto riguardante le regole di nuova introduzione) alle sole società di maggiori dimensioni. La categorizzazione non è, però, da intendersi rigidamente, in quanto risulta funzionale alla configurazione di benefici facoltativi e non di veri e propri obblighi di natura contabile: resta ferma, infatti, la facoltà per un'impresa di classe inferiore di redigere un bilancio di ordine superiore (condizione che viene normalmente richiesta dal settore bancario per l'accesso al credito).

Le novità previste dal D.Lgs. n. 139/2015 sono vincolanti a partire dall'esercizio che ha inizio alla data successiva al 31 dicembre 2015. Sulla base di quanto disposto dal Decreto, le nuove regole devono essere applicate ai valori già presenti negli schemi di bilancio, iscritti sulla base dei criteri precedentemente indicati dal dettato civilistico. Il legislatore, tuttavia, ha previsto delle deroghe, stante la difficoltà in tali casi nel ricostruire retrospettivamente i relativi saldi, per le casistiche del costo ammortizzato, della regola di attualizzazione e dell'ammortamento dell'avviamento: in ottemperanza alle stesse vi è l'obbligo di seguire tali nuove disposizioni solamente per le operazioni che emergono a partire dal primo esercizio di applicazione, mentre per quelle già in essere vi è la facoltà di continuare a utilizzare i criteri previgenti.

1.3 Il ruolo dei principi contabili nazionali

I principi contabili nazionali hanno assunto una posizione sempre più importante nell'ordinamento italiano, grazie ad un crescente riconoscimento da parte del legislatore. Tali documenti rappresentano le regole derivanti dalla migliore prassi per sulla redazione dei bilanci e contengono le disposizioni di carattere tecnico-contabile aventi la funzione di interpretare e integrare la disciplina prevista dal codice civile. I

principi contabili italiani sono emessi dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), una fondazione appositamente creata dalle organizzazioni che rappresentano le principali categorie di soggetti interessati ai temi in questione (per esempio, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Confindustria). Con il D.L. 24 giugno 2014, n.91⁹, il legislatore ha definitivamente sancito il ruolo e le funzioni dell'OIC, stabilendo che le stesse consistono principalmente *“nell’emanazione dei principi contabili nazionali per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile¹⁰”*, ma anche nel fornire supporto al Parlamento e al Governo in materia di normativa contabile e nella partecipazione, collaborando con lo IASB, al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali.

L'importanza in ambito giuridico dei principi contabili è, poi, cresciuta ulteriormente a seguito del D.Lgs. 18 agosto 2015, n.139. Come si può leggere nella Relazione Ministeriale al Decreto, l'Organismo viene incaricato del compito di aggiornare le disposizioni tecnico-contabili di propria produzione in ottemperanza alle novità apportate con il Decreto e di declinare praticamente i principi di portata generale neo-introdotti, anche attraverso la disciplina di specifiche fattispecie. L'OIC, seguendo tali indicazioni, ha proceduto alla revisione dei documenti contabili (e all'abrogazione di due di questi, riguardanti rispettivamente i conti d'ordine e le informazioni sugli strumenti finanziari da illustrare in Nota Integrativa) in data 22 dicembre 2016, limitandosi, però, per la maggior parte delle modifiche alla declinazione degli ambiti direttamente disciplinati dal legislatore¹¹.

A seguito di tale *iter*, perciò, i principi contabili OIC ottengono un significativo riconoscimento della loro autorevolezza ed utilità, ma nonostante questo passo significativo vi è comunque da ritenere che la loro collocazione nell'ambito delle fonti di diritto resti all'interno delle prassi e delle consuetudini. Su questo lato, il legislatore, pur operando un'affermazione della loro valenza, relega le disposizioni di derivazione professionale al ruolo di *soft law* all'interno dell'ordinamento contabile, a differenza di

⁹ Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, *“Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”*, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n.116

¹⁰ Art. 9-bis, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n.91.

¹¹ Riservandosi, comunque, *“l'individuazione, in futuro, sulla base delle prassi operative di eventuali ulteriori fattispecie concrete di applicazione”*. Vedasi www.fondazioneoic.eu, *OIC pubblica i principi contabili nazionali aggiornati*, 22 dicembre 2016.

quanto accade con gli IAS/IFRS, che vengono a tutti gli effetti equiparati alla legge e ne assumono lo stesso valore giuridico.

2 Il coordinamento fiscale

2.1 La problematica del doppio binario

A seguito della riforma del 2015, come si è visto, il dettato civilistico è uscito profondamente rinnovato nelle sue caratteristiche fondanti, sia per quanto riguardante i principi generali di redazione che per quanto riguardante le regole di valutazione e classificazione. La disciplina sulla tassazione societaria, invece, è restata ancorata al c.d. principio di derivazione semplice, a norma di cui il reddito imponibile viene determinato a partire dal risultato del bilancio d'esercizio, operando le variazioni incrementative e diminutive previste dalle varie norme del TUIR¹². La normativa fiscale, quindi, veniva tarata sulla precedente filosofia sottostante le regole civilistiche di bilancio, ovvero su di una logica, come osservato, basata sul dato giuridico-formale e non sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Tale difformità ha portato all'emersione del cosiddetto regime del doppio binario, tale per cui i criteri e le valutazioni previste dal TUIR imponevano la tenuta di una extra-contabilità esclusivamente destinata al calcolo del reddito d'impresa a fini fiscali: in ottemperanza a ciò, tutti gli elementi interessati dal D.Lgs. n. 139/2015 e dai novellati documenti OIC, dovevano essere ripresi in considerazione e sottoposti ad un nuovo apprezzamento tarato sulle precedenti disposizioni. Si trattava, evidentemente, di una situazione onerosa per le imprese e contraria allo spirito di semplificazione in ambito contabile: tale situazione è stata anche confermata dall'Agenzia delle Entrate, la quale nel corso di Telefisco 2016¹³ ha dichiarato che le nuove regole non dovevano essere riconosciute in ambito tributario, generando, quindi, la necessità di gestire una doppia contabilità civilistico-fiscale e di sterilizzare gli effetti derivanti dall'applicazione dei nuovi criteri civilistici e professionali. L'orientamento dell'Agenzia si basava su un'interpretazione letterale della clausola di invarianza inserita nel testo della riforma,

¹² Art. 83 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 116.

¹³ Ovvero il convegno annuale tenuto dal Sole 24 Ore con la collaborazione dell'Agenzia delle Entrate, in cui partecipano alcuni funzionari dell'Agenzia per rispondere alle domande poste dai professionisti e dagli operatori.

per cui *“dall’attuazione del Decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*¹⁴.

In considerazione del problema, la dottrina¹⁵ e gli operatori economici sottolinearono la pressante necessità di provvedere a una soluzione. Il legislatore davanti a sé aveva, quindi, due strade: procedere alla riscrittura del TUIR in funzione dei cambiamenti avvenuti nell’ordinamento contabile (opzione che avrebbe sicuramente richiesto un lungo e complesso procedimento legislativo, inadeguato all’urgenza dell’istanza), oppure adottare la soluzione già sperimentata nella simile questione del coordinamento con la normativa fiscale derivante dall’applicazione degli IAS/IFRS.

2.2 L’estensione del principio di derivazione rafforzata

Il legislatore si è finalmente deciso di dirimere la questione, ascoltando la prevalente opinione in dottrina, applicando la soluzione dell’applicazione del cosiddetto principio di derivazione rafforzata anche ai soggetti che redigono il bilancio in osservanza delle regole del codice civile e dei principi contabili nazionali. Tale soluzione riconcilia, in prima battuta, la filosofia sottostante l’ordinamento contabile con quella alla base della tassazione societaria, senza il bisogno di intervenire in una massiccia riscrittura del TUIR sulla base delle novellate regole. A seguito di alcuni tentativi, il provvedimento è arrivato con ingiustificato ritardo rispetto alla riforma contabile (considerando che sarebbe stata opportuna una disciplina contestuale al D.Lgs. 139/2015) ed è stato inserito nel cosiddetto Decreto Milleproroghe¹⁶ di fine 2016.

Con questo intervento, sulla scorta dell’esperienza avuta con i soggetti applicanti i principi contabili internazionali, vengono riconosciuti i rilevanti cambiamenti avvenuti

¹⁴ Art. 11 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139.

¹⁵In merito, Menicacci L., *Il principio di derivazione dopo la riforma del bilancio d’esercizio*, in *Bilancio e reddito d’impresa*, 2016, n. 6, 27 ss: *“Urgono, pertanto, interventi legislativi e/o di prassi che sgombrino il campo dai numerosi dubbi in materia. Solo allora si potrà stabilire se, in nome delle più volte citate esigenze di semplificazione fiscale, il nostro legislatore avrà rafforzato il principio di derivazione o, al contrario, lo avrà attenuato. Il rischio è la creazione del già menzionato “doppio binario”, come di fatto è avvenuto nel 2005, con la prima versione della disciplina tributaria dei principi IAS/IFRS. Esigenze di coerenza sistematica imporrebbero una transizione snella, in cui il TUIR ed il Decreto IRAP andassero a recepire i nuovi criteri valutativi civilistici, contemperando esigenze di gettito con evidenti necessità di alleggerimento degli oneri amministrativi per le imprese. Le stesse imprese che si troveranno, ancora una volta, alle prese con una condizione di incertezza fiscale generata soprattutto dall’interpretazione della clausola di invarianza finanziaria che costituisce, allo stato attuale, il primo nodo da sciogliere per risolvere le criticità fiscali dei nuovi bilanci.”*

¹⁶ Decreto Legge 31 dicembre 2016, n. 244, *Proroga e definizioni di termini*, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19.

nel comparto contabile e considerati valevoli anche nel calcolo del reddito d'impresa. Viene, così, in parte, eliminato il discusso regime del doppio binario, attraverso la modifica operata dall'art. 13-*bis* del D.L. n. 244/2016 (inserito in sede di conversione del Decreto) all'art. 83 del TUIR, il quale ora prevede che anche per chi redige il bilancio secondo le disposizioni del codice civile *“valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili”*¹⁷. Si è venuta a creare, così, una soluzione legislativa totalmente modellata sulla disciplina riservata ai soggetti IAS/IFRS *adopter*: la convergenza avvenuta sul lato contabile ha conseguentemente fatto emergere la necessità di un pari adeguamento anche sul lato fiscale. Tale proposito di assimilazione del trattamento tributario, in ultima analisi, viene sancito definitivamente dall'inserimento del comma 1-*bis* all'art. 83 TUIR, in cui viene dichiarata l'applicabilità anche ai soggetti ITA GAAP¹⁸ delle disposizioni dei cosiddetti Decreti Attuativi IAS¹⁹, in quanto compatibili con la relativa disciplina. Con tale approccio, il legislatore lascia, momentaneamente, all'interprete il compito di stabilire quali di queste norme possono essere operativamente applicabili anche per i soggetti in questione.

Con l'estensione del principio di derivazione rafforzata, perciò, anche per gli OIC *adopter*, ai fini della determinazione fiscale del reddito d'impresa, valgono i componenti reddituali così come elaborati secondo la corretta applicazione dei principi contabili di riferimento. In tal modo, anche in ambito tributario, viene data valenza al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, con tutte le sue implicazioni disciplinate: tale riconoscimento, però, non rileva sul versante valutativo (cui si continueranno ad applicare le regole previste dal TUIR), ma solo nell'ambito dei criteri di classificazione, qualificazione e competenza temporale. A seguito di ciò, la base imponibile torna ad avere, in linea teorica, una stretta correlazione con le risultanze di bilancio e torna così

¹⁷ Art. 83 del TUIR, così come modificato dal D.L. 31 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n.19.

¹⁸ Sigla utilizzata per indicare i soggetti che applicano i principi contabili nazionali, stante per *General Accepted Accounting Principles*.

¹⁹ Ovvero Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 aprile 2009, n. 48, *Disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59 dell'articolo 1 della Legge 24 Dicembre 2007, n. 244 in materia di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali*, e del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 8 giugno 2011, *Disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali, di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 giugno 2002, adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP, previste dall'articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.38*.

a realizzarsi conformemente l'intento di derivare fiscalmente il reddito dal risultato d'esercizio contabile, come espresso dall'art. 83 del TUIR. Nel razionalizzare la questione, però, si è deciso di escludere dal novero dei soggetti beneficiari della derivazione rafforzata le cosiddette micro-imprese di cui all'art. 2435-*bis* del codice civile, in considerazione delle loro esigue dimensioni e della conseguente difficoltà nella gestione di regimi fiscali complessi (quindi, per la stessa motivazione alla base delle esenzioni previste nella riforma contabile). Considerando anche i possibili contenziosi che potevano scaturire tra Fisco e contribuenti per la verifica della corretta declinazione contabile del principio di rappresentazione sostanziale, per questo tipo di imprese il legislatore ha preferito mantenere il vigente regime di derivazione semplice e, quindi, la preminenza del contenuto giuridico-formale²⁰.

Pur con l'adozione di un generale approccio di deroga in base alla corretta applicazione dei principi contabili, in sede di conversione del D.L. n. 244/2016 il legislatore ha voluto anche intervenire sul testo del TUIR per regolare direttamente alcune fattispecie riguardanti l'applicazione del principio della *substance over form* e i risvolti derivanti dal D.Lgs. n. 139/2015. I cambiamenti sono stati apportati ai seguenti articoli:

- Art. 96 TUIR: a fronte della soppressione dell'area straordinaria del Conto Economico, i componenti che devono essere riclassificati nelle altre aree concorrono integralmente per i calcoli sul Risultato Operativo Lordo e sulla gestione caratteristica utili ai fini fiscali;
- Art. 108 TUIR: a seguito del divieto di capitalizzazione dei costi di pubblicità e ricerca, viene eliminata la previsione secondo cui gli stessi dovevano continuare a essere dedotti nell'arco di cinque esercizi;
- Art. 109 TUIR: in considerazione del fatto che talune nuove regole contabili implicano una diretta imputazione dei componenti a Patrimonio Netto senza la preventiva transizione a Conto Economico, viene estesa anche ai soggetti OIC

²⁰ Garcea A., *La disciplina fiscale di coordinamento con il bilancio redatto in base alle nuove regole contabili*, in *Corriere Tributario*, 2017, n.11, 819 ss: "Si può ipotizzare che il legislatore abbia valutato che per le microimprese, in ragione delle loro dimensioni ridotte, la verifica della corretta applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma- che spesso implica il ricorso ad atti valutativi- avrebbe potuto essere fonte di contenzioso tra Fisco e contribuente. In quest'ottica, forse, ha ritenuto più opportuno continuare a tenere salda la preminenza del contenuto giuridico dei fatti gestionali".

la disposizione per cui tali operazioni soddisfano comunque il principio di previa imputazione a Conto Economico;

- Art. 112 TUIR: a seguito della modifica della disciplina contabile riguardante il trattamento degli strumenti finanziari derivati, viene ora espressamente previsto che si possano assumere a fini fiscali le valutazioni operate secondo i principi contabili e si dà rilievo alle relazioni di copertura così come risultanti dalla corretta applicazione dei principi contabili, in linea con quanto già previsto per gli IAS/IFRS *adopter*.

L'efficacia delle norme del Decreto Legge n. 244/2016 si esplica a partire dal bilancio riguardante l'esercizio successivo alla data del 31 dicembre 2015: in tal modo, nonostante il ritardo di emanazione, si fanno coincidere gli effetti sul lato contabile con quelli sul lato fiscale. Il legislatore ha previsto, però, un regime transitorio per il passaggio alla nuova disciplina: infatti, il principio di derivazione rafforzata opera solo per le operazioni che vengono in essere a partire dall'esercizio 2016, mentre quelle a bilancio dagli esercizi precedenti devono continuare a essere considerate secondo le norme previgenti (si determina, quindi, uno stato di ultrattività del regime fiscale)²¹. Resta parzialmente in vigore, perciò, fino ad esaurimento delle operazioni a cavallo della riforma, il regime del doppio binario.

Infine, è stato assegnato un termine di sessanta giorni dalla legge di conversione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la preparazione di uno o più Decreti riguardanti la revisione del testo e l'applicabilità dei due Decreti attuativi IAS, per individuare quali disposizioni sono effettivamente compatibili con la disciplina riservata ai soggetti OIC *adopter*.

2.3 Il D.M. 3 agosto 2017

Con notevole ritardo rispetto ai tempi assegnati dal D.L. n. 244/2016, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha finalmente provveduto ad emanare il D.M. 3 agosto

²¹ Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, *La fiscalità delle imprese OIC adopter – versione estesa*, Documento di ricerca, 30 ottobre 2017: “In altri termini, qualora il nuovo principio di derivazione rafforzata per i soggetti OIC, recependo le nuove qualificazioni contabili scaturenti dal rafforzato principio di prevalenza della sostanza sulla forma contenuto nei nuovi principi contabili, possa dar luogo a diverse impostazioni fiscali in relazione alle operazioni pregresse, si dovrà continuare ad applicare alle stesse la previgente disciplina fiscale.”

2017²², recante l'indicazione delle disposizioni dei Decreti attuativi IAS applicabili ai soggetti ITA GAAP. Tale provvedimento consta di tre articoli, dei quali il primo si occupa di apportare alcune modifiche ai suddetti Decreti, il secondo individua le norme considerate effettivamente compatibili alla disciplina degli OIC *adopter*, mentre il terzo disciplina una clausola di salvaguardia al fine di affrancare i comportamenti precedentemente adottati dagli operatori in mancanza di indicazioni in merito, rimediando al ritardo di pubblicazione del documento.

Le innovazioni apportate dal Decreto hanno colpito sostanzialmente il D.M. 8 giugno 2011, mentre il D. M. n. 48/2009 non ha subito rilevanti modificazioni. Con gli interventi effettuati, è stata modificata la disciplina nei seguenti profili:

- viene precisato che il trattamento fiscale di un componente imputato direttamente a Patrimonio Netto che non transita, nemmeno successivamente, attraverso il Conto Economico dipende dall'applicazione dei principi contabili di riferimento;
- viene riallineato il trattamento tributario riservato alla casistica delle obbligazioni convertibili, stabilendo parimenti che gli interessi attivi figurativi tassati precedentemente possono essere successivamente dedotti qualora non sia utilizzata l'opzione di conversione;
- viene stabilita la rilevanza fiscale dei finanziamenti infruttiferi o a tasso inferiore rispetto a quello di mercato effettuati da parte dei soci di maggioranza, disattivando, in questo caso, l'applicazione della derivazione rafforzata;
- vengono estesi i requisiti di riconoscimento della relazione di copertura per gli strumenti finanziari derivati, prevedendo che è sufficiente, in alternativa a quanto già previsto, che essi risultino inseriti nel primo bilancio successivo alla loro acquisizione.

Con il secondo articolo del Decreto vengono poi elencati analiticamente gli articoli dei Decreti Attuativi IAS che devono considerarsi compatibili con la disciplina riservata ai soggetti che redigono il bilancio secondo le direttive del codice civile, risolvendo, così, i dubbi interpretativi sull'effettiva applicabilità di tali disposizioni. In linea generale, sono

²² Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 agosto 2017, *Disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP dei soggetti ITA GAAP e dei soggetti IAS adopter, ai sensi dell'art. 13-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.*

richiamate le norme che trattano fattispecie per cui i principi contabili nazionali hanno previsto esplicitamente una disciplina simile agli IAS/IFRS, mentre sono esclusi gli articoli riguardanti impostazioni contabili diverse o trattamenti fiscali specifici riservati alle sole imprese IAS/IFRS *adopter*. Sinteticamente (verranno approfondite nel corso del testo), le norme richiamate dal D.M. 3 agosto 2017 sono le seguenti:

- Art. 2, comma 1, 2, 3 del D.M. n. 48/2009, che conferma il riconoscimento fiscale degli effetti del principio della prevalenza della sostanza sulla forma ed individua le norme del TUIR che si ritengono comunque applicabili, ovvero quelle che operano una deroga alle regole di rappresentazione civilistiche per ragioni esclusivamente fiscali;
- Art. 3, comma 1, 2, 3, 4 del D.M. n. 48/2009, riguardante il trattamento delle operazioni intercorse fra soggetti applicanti principi contabili diversi e l'esclusione dalla derivazione rafforzata per le operazioni riguardanti i titoli partecipativi e per l'assegnazione dei crediti d'imposta e delle ritenute;
- Art. 2, comma 2, del D.M. 8 giugno 2011, riguardante i componenti imputati direttamente a Patrimonio Netto;
- Art. 3, comma 1, del D.M. 8 giugno 2011, che conferma la necessità della rispondenza ai criteri dell'art. 43 TUIR per il riconoscimento a fini fiscali della strumentalità degli immobili di cui al principio OIC 16;
- Art. 5 del D.M. 8 giugno 2011, disciplinante la qualificazione ai fini fiscali dei titoli finanziari (requisiti affinché possano essere considerati assimilabili alle azioni o alle obbligazioni) e il trattamento delle obbligazioni convertibili;
- Art. 7, comma 2, 3, 4 del D.M. 8 giugno 2011, riguardante il riconoscimento della relazione di copertura degli strumenti finanziari derivati e il relativo trattamento fiscale;
- Art. 9 del D.M. 8 giugno 2011, riguardante il trattamento degli accantonamenti, richiamato dal D. M. 3 agosto 2017 per le passività di scadenza o ammontare incerto aventi i requisiti di cui all'OIC 31.

Come si può notare dall'elencazione appena riportato, il D.M. 3 agosto 2017 si è preoccupato di limitare la compatibilità dei Decreti Attuativi IAS ai soli articoli affini alle fattispecie concretamente declinate dai principi contabili nazionali. Tutto ciò è

confermato dal mancato richiamo operato verso l'art. 6 del D.M. 8 giugno 2011, riguardante il trattamento dei piani di *stock option* verso i lavoratori dipendenti: nel silenzio sulla questione da parte dell'OIC, molti avevano sperato che si potesse legittimare l'adozione di un criterio di rappresentazione simile a quello delineato dall'IFRS 2²³. Il richiamo non è, però, avvenuto, a riprova della tendenza del legislatore al riconoscimento ai fini fiscali ai soli profili della rappresentazione sostanziale direttamente affrontati dagli OIC²⁴.

Infine, all'art. 3 viene riportata una clausola di salvaguardia, volta a sanare i comportamenti adottati precedentemente dalle imprese non in linea con quanto poi stabilito dal Decreto Ministeriale. In merito, è disposto che per i periodi d'imposta pregressi per cui, nel momento di effettiva entrata in vigore del Decreto, si sia già raggiunta la scadenza di versamento a saldo delle imposte sui redditi, sono fatti salvi gli effetti delle scelte applicate, anche se non coerenti con quanto poi previsto nella novellata disciplina. La norma, in considerazione del notevole ritardo di emanazione, esenta chi ha già provveduto alla liquidazione definitiva della dichiarazione dei redditi dall'applicazione successiva delle revisioni apportate (valido sia per le imprese IAS *adopter* che ITA GAAP). La clausola in questione legittima, quindi, sia gli approcci adottati antecedentemente che risultano conformi alla novella, che quelli non conformi.

3 Panoramica sulla classificazione delle imprese

A seguito della dirompente riforma attuata a partire dalla Direttiva n. 34/2013/UE si è arrivati, dunque, a un sistema di categorizzazione delle società sulla base del profilo dimensionale, scaturente dall'applicazione degli artt. 2435-*bis* e 2435-*ter* del codice civile. Tale impostazione risponde al contemperamento di una duplice esigenza: sul versante contabile, serve ad operare una declinazione degli obblighi riguardanti

²³ IFRS 2, *Share-based payment*, versione del 3 novembre 2008, il quale prevede l'iscrizione di un costo in Conto Economico per le prestazioni rese dai destinatari del piano, da quantificare in base al *fair value* delle azioni assegnate e da ripartire lungo tutta la durata del piano, in contropartita dell'incremento di Patrimonio Netto dell'emittente.

²⁴ Garcea A., *Ambito applicativo del principio di derivazione per le imprese OIC e clausola di salvaguardia*, in *Corriere Tributario*, 2017, n. 39, 3003 ss: "Il fatto che il D.M. 3 agosto 2017 non consideri compatibile con il principio di derivazione OIC l'art. 6 del D.M. 8 giugno 2011 induce a ritenere che questo criterio di rappresentazione, anche se eventualmente adottato dal redattore del bilancio, non possa assumere rilevanza fiscale, ponendosi al di fuori di quelli desumibili dai principi contabili nazionali. Ciò a conferma del fatto che il legislatore fiscale intende prendere in considerazione le sole scelte di bilancio previste o consentite dagli OIC."

l'informativa di bilancio, mentre su quello fiscale viene utilizzato per la corretta individuazione del relativo regime di determinazione del reddito d'impresa.

Come visto, in ambito civilistico i soggetti ITA GAAP vengono suddivisi sulla base di tre parametri al fine di attuare una stratificazione informativa, la quale è di carattere facoltativo e opera attraverso la concessione di esenzioni che crescono al diminuire della dimensione aziendale. Le classi individuate sono quelle delle medio-grandi, delle piccole e delle micro-impresе, le quali possono optare, rispettivamente, per il bilancio ordinario, quello abbreviato o quello cosiddetto ultra-semplificato. Per completare il quadro soggettivo riguardante gli obblighi contabili vi è da ricordare che esiste anche una quarta categoria, pur esterna al novero dei soggetti OIC *adopter*, ovvero le imprese applicanti i principi contabili IAS/IFRS, obbligatoriamente o facoltativamente, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 38/2005²⁵.

Il legislatore fiscale, nella disciplina dei regimi di determinazione della base imponibile societaria ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES), si è sostanzialmente rifatto alla classificazione operata nel codice civile. A seguito delle novità apportate nell'ordinamento tributario, si è venuta, così, a creare una tripartizione dei soggetti contribuenti e della conseguente normativa applicabile. La suddivisione in questione, in cui non si è data autonoma rilevanza alla classe delle piccole imprese che vengono assimilate alle medio-grandi, viene, così, delineata:

- soggetti che applicano i principi contabili internazionali secondo il D.Lgs. n. 38/2005, determinanti il proprio reddito d'impresa sulla base del principio di derivazione rafforzata;
- soggetti che applicano i principi contabili nazionali, ovvero le imprese che superano i limiti di cui all'art. 2435-*bis* del codice civile, che determinano il proprio reddito d'impresa sulla base del principio di derivazione rafforzata;
- micro-impresе, ovvero le imprese che rientrano nei limiti dimensionali previsti dall'art. 2435-*bis*, le quali determinano il proprio reddito d'impresa sulla base del principio di derivazione semplice.

²⁵ Devono seguire obbligatoriamente i dettati normativi degli IAS/IFRS nella redazione del bilancio d'esercizio le società quotate, le banche e gli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza, le società emittenti strumenti finanziari diffusi e le società assicurative quotate. Possono optare alternativamente per l'utilizzo degli IAS/IFRS o dei principi contabili nazionali (a partire dal D.L. n. 91/2014) tutte le altre società di capitali, ad esclusione di quelle che possono usufruire dell'esenzione del bilancio in forma abbreviata.

Le prime due categorie si differenziano per una diversa portata dei documenti di derivazione professionale sottostanti: la più ampia regolamentazione prevista dagli IAS/IFRS, la quale tratta molte più fattispecie di applicazione del principio di rappresentazione sostanziale rispetto allo scarno novero dei documenti OIC, comporta un conseguente raggio d'azione del principio di derivazione rafforzata molto più vasto, anche se la norma di base risulta identica. Per quanto riguardante le micro-imprese, per le ragioni prima riportate, esse sono state escluse dall'applicazione della deroga di cui all'art. 83 TUIR e continueranno, perciò, ad essere sottoposte al regime del doppio binario, operando sulle risultanze di bilancio tutte le variazioni previste dalla legislazione tributaria anche se optano per la facoltà di redigere un bilancio di rango informativo superiore. Su tal punto, dal dettato del Testo Unico si deve interpretare una classificazione totalmente rigida, in quanto non si sono da considerarsi ammissibili le transizioni al principio di derivazione rafforzata delle micro-imprese se non quando cambiano gli obblighi (e non le opzioni) informativi a loro carico al crescere delle dimensioni aziendali.

Per quanto inerente l'individuazione sulla base del profilo soggettivo delle imprese beneficiarie del regime della derivazione rafforzata, è pacifico che esso risulta applicabile ai soli soggetti IRES, escluse le micro-imprese: la tesi sostenuta dalla dottrina maggioritaria²⁶, secondo cui le società di persone e le imprese individuali (soggetti IRPEF) risultano escluse da tale beneficio a prescindere dalla dimensione e dal tipo di contabilità adottata, è stata confermata dall'Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2018²⁷.

Si collocano in una particolare posizione, invece, le cosiddette stabili organizzazioni delle società estere collocate sul territorio italiano. Esse, infatti, non sono tenute alla redazione di un bilancio d'esercizio e, quindi, ricadono fra i soggetti che applicano i principi contabili nazionali nella predisposizione del bilancio. Secondo la normativa fiscale, però, le stabili organizzazioni sul territorio sono a tutti gli effetti soggetti passivi

²⁶ Si veda Assonime, *Il nuovo bilancio d'esercizio delle imprese che adottano i principi contabili nazionali: profili civilistici e fiscali*, circolare n. 14 del 21 giugno 2017, per cui il chiaro riferimento ai soli soggetti IRES nella concessione di una proroga per la presentazione dei redditi nella disciplina del regime transitorio nel D.L. 244/2016 esclude i soggetti IRPEF dall'applicazione del principio di derivazione rafforzata.

²⁷ Ceppellini P., *TELEFISCO/1 Società di persone escluse dalla derivazione rafforzata*, Il Sole 24 Ore – Quotidiano del Fisco, 2 febbraio 2018: "L'Agenzia ha confermato infatti la tesi che la dottrina maggioritaria riteneva più in linea con le disposizioni normative, e cioè che il principio di derivazione rafforzata non si applica alla determinazione della base imponibile Irpef delle società di persone. La risposta si limita a rispondere in modo sintetico alla domanda, ma si ritiene che la stessa conclusione debba valere anche per gli altri soggetti Irpef che redigono il bilancio, ad esempio per le imprese individuali, in contabilità ordinaria."

IRES e, nella determinazione del proprio reddito d'impresa a fini dell'imposta sui redditi, devono basarsi su *“di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche”*²⁸. Questi soggetti, quindi, devono utilizzare un apposito prospetto contabile per il calcolo della base imponibile IRES, in base alle stesse regole che utilizzerebbe la società madre qualora essa sia residente in Italia. In ottemperanza a questa disciplina, si ritiene, quindi, condiviso²⁹ che se la stabile organizzazione calcoli la propria posizione tributaria utilizzando i principi contabili nazionali o internazionali, essa possa parimenti beneficiare del principio di derivazione rafforzata.

3.1 Rapporti fra soggetti che applicano principi contabili diversi

Il D.M. 3 agosto 2017 conferma il richiamo e la compatibilità ai soggetti ITA GAAP dell'art. 3 del D.M. n. 48/2009, il quale disciplina, fra le altre cose, il comportamento da adottare nel caso di rapporti fra società che non applicano le stesse regole contabili. Può capitare, segnatamente, in un'operazione fra una micro-impresa e un soggetto OIC *adopter* (il D.M. era inizialmente tarato sui rapporti fra i principi contabili nazionali e internazionali, ma poi è stato esteso alle altre casistiche per effetto del richiamo), che la differente applicazione delle regole contabili porti a una situazione asimmetrica sul lato fiscale, in cui un costo viene dedotto o un ricavo viene tassato in entrambe le società. Per risolvere questo problema, il legislatore dispone che la rilevazione e il trattamento delle operazioni fra soggetti adottanti principi contabili differenti vengano determinate sulla base della corretta applicazione dei principi contabili di riferimento di ciascun soggetto. Viene, così, configurato ed esplicito il principio di non necessaria simmetria nella rilevazione contabile di una stessa operazione da parte di più soggetti: secondo il D.M. n. 48/2009, il principio di derivazione rafforzata non deve comportare in nessun caso in capo allo stesso soggetto d'imposta doppia deduzione o nessuna deduzione di componenti negativi oppure doppia tassazione o nessuna tassazione di

²⁸ Art. 152, comma 1 del TUIR, così come modificato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244.

²⁹ Assonime, *Il nuovo bilancio d'esercizio delle imprese che adottano i principi contabili nazionali: profili civilistici e fiscali*, cit.: *“In altri termini, ai fini fiscali le stabili organizzazioni devono attenersi agli stessi criteri di rappresentazione contabile che sarebbero stati adottati qualora la “casa madre” fosse stata residente in Italia e avesse dovuto predisporre formalmente un bilancio di esercizio in relazione all'attività svolta dalla stabile organizzazione. Per questo motivo sembrerebbe logico ritenere che le stabili organizzazioni, nelle ipotesi in cui siano tenute, in base all'art. 152 TUIR, a determinare l'imponibile in base ai nuovi OIC, possano anch'esse avvalersi del regime di derivazione rafforzata dai principi contabili applicati.”*

componenti positivi. Emerge, in tal modo, la volontà di non accollare alle imprese l'onere di complessi calcoli di disapplicazione o meno del principio di derivazione rafforzata in caso di relazione negoziale con un'impresa adottante una filosofia contabile differente, per un'esigenza di necessaria semplificazione. Perciò, un soggetto OIC *adopter* procederà al calcolo delle proprie imposte sul reddito considerando gli importi di bilancio secondo l'impianto normativo tecnico-contabile applicabile, senza che assuma rilevanza il fatto che la controparte sia una micro-impresa o un soggetto IAS *adopter*. Infine, con il richiamo del D.M. 3 agosto 2017 viene stabilito che il principio di non necessaria simmetria è valevole anche in caso di operazioni fra soggetti applicanti gli stessi principi contabili, ma optanti per una configurazione di rilevazione diversa dei medesimi eventi gestionali (ad esempio, nel caso in cui una società applichi il criterio del costo ammortizzato, mentre l'altra non si avvale di tale facoltà)³⁰.

³⁰ Relazione Illustrativa al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 3 agosto 2017.

Capitolo 2

Principio di rilevanza, di prevalenza della sostanza sulla forma e di derivazione rafforzata

1 Il principio di rilevanza

“Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione a tale disposizione³¹.”

Con tale disposizione, il legislatore ha introdotto nell'ordinamento contabile nazionale il cosiddetto principio di rilevanza (o di irrilevanza). In verità, non si tratta di una novità assoluta, in quanto già precedentemente si potevano ravvisare all'interno dell'articolato civilistico alcune norme riconducibili a tale impostazione: basti menzionare, ad esempio, la facoltà di disapplicazione delle regole di valutazione normalmente applicate per talune categorie di attività riguardanti le immobilizzazioni e le rimanenze al fine di utilizzare in alternativa il metodo del valore costante³², qualora le stesse siano continuamente rinnovate nel patrimonio e il loro valore risulti di scarsa importanza in rapporto al totale dell'Attivo di Stato Patrimoniale. I principi contabili OIC, dal loro canto, erano già giunti ad una prima formulazione del principio di rilevanza attraverso la disciplina del postulato della significatività³³, il quale fu traslato dal concetto di *materiality* adottato dagli IAS/IFRS, a norma di cui vanno esposte nel bilancio le sole informazioni che risultano significative rispetto al volume e alla qualità dei dati rendicontati, tenendo conto dell'impatto che le stesse producono nel processo decisionale dei fruitori finali. Oltre a ciò, l'Organismo aveva disposto anche la regolamentazione di alcune casistiche pratiche rifacendosi a tale logica: per esempio, è riconducibile all'impostazione della significatività la disposizione che consente la

³¹ Art. 2423 del codice civile, comma quarto, così come introdotto dall'art. 6, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139.

³² Ex numero 12, art. 2426 del Codice civile, abrogato dall'art. 6, D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139.

³³ OIC 11, *Bilancio d'esercizio, finalità e postulati*, postulato della "Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio", versione del 30 maggio 2005.

valutazione dell'ammortamento di competenza alla metà della normale aliquota per i cespiti acquisiti durante l'esercizio, qualora il risultato non sia significativamente diverso rispetto a quello derivante dal calcolo sulla base del periodo di effettivo possesso³⁴.

Su questo lato, pertanto, il D.Lgs. n. 139/2015 non ha apportato una modifica che ha stravolto la basilare filosofia della normativa contabile, bensì ha attribuito una specifica importanza ad una regola già indirettamente presente: nel farlo, ha proceduto attraverso il suo inserimento all'interno dei postulati generali sulla redazione del bilancio d'esercizio. La scelta è stata ispirata dalla Direttiva n. 34/2013/UE, anche se si è andati ben oltre le sue indicazioni, le quali concedevano l'opzione di circoscriverne l'impatto alle tematiche inerenti l'informativa e la presentazione³⁵. Il legislatore ha voluto, invece, dare al principio di rilevanza la valenza di norma di carattere generale, la quale per sua natura colpisce, oltre all'ambito informativo, anche tutti gli altri profili, dai criteri di valutazione alla modalità di esposizione delle voci. Contestualmente a tale previsione, sono state abrogate tutte le disposizioni afferenti tale impostazione, in quanto ritenute assorbite dalla nuova modulazione sovraordinata del principio in questione.

La *ratio* fondamentale dell'intervento si può ricondurre all'esigenza di semplificazione del bilancio d'esercizio, derivante dal riconoscimento a livello legislativo che i costi collegati all'esposizione e alla valutazione di una determinata informazione non possono soverchiare il beneficio informativo che ne viene all'utilizzatore finale. Attraverso tale novità, si mira anche a soddisfare l'obiettivo della depurazione dagli schemi di bilancio dei dati che ne appesantiscono il globale contenuto informativo, in modo da giungere ad un miglioramento della sua leggibilità e della sua chiarezza. Inoltre, il principio di rilevanza rappresenta una necessaria norma di chiusura dell'intero D.Lgs. n. 139/2015, posto che in un sistema contabile novellato da complessi criteri come quello del costo ammortizzato era di primaria importanza l'individuazione di un'attenuante che ne limitasse l'applicazione alle sole fattispecie producenti un importante impatto informativo sulle poste interessate. Qualora non si fosse operato in tale modalità, lo spirito generale di semplificazione sottostante il Decreto ne sarebbe uscito sicuramente ridimensionato e le disposizioni recanti le

³⁴ OIC 16, *Immobilizzazioni immateriali*, paragrafo 53, versione del 5 agosto 2014.

³⁵ Considerando n. 17 della Direttiva n. 34/2013/UE.

esenzioni a favore delle piccole e medie imprese sarebbero state in parte contrastate dall'obbligo di seguire complicati istituti contabili di scarsa utilità in contesti dimensionalmente minori³⁶.

Il principio di rilevanza, così come conformato, legittima il redattore del bilancio alla disapplicazione delle norme del codice civile qualora esso ritenga che la loro inosservanza non abbia significativi effetti rispetto al generale postulato della rappresentazione veritiera e corretta. La disposizione si attribuisce, così, il ruolo di criterio guida nella selezione delle regole che possono non essere seguite, purché ciò abbia un impatto considerato irrilevante. La rilevanza, dunque, rappresenta il concetto fondamentale utile al fine dell'individuazione di quali omissioni o modifiche possano essere considerate accettabili dall'impostazione civilistica. Ma in base a quale definizione si deve valutare la rilevanza o l'irrilevanza di un determinato comportamento assunto a livello contabile? Il legislatore non ha riportato alcuna puntualizzazione sulla questione, limitandosi all'introduzione della norma sopracitata. Nel contesto di tale silenzio, risulta opportuno indagare su tale significato facendo riferimento alle indicazioni fornite dalla Direttiva n. 34/2013/UE. Secondo le disposizioni comunitarie, la rilevanza si deve apprezzare intercalandosi necessariamente nell'ottica degli *stakeholders* d'impresa: infatti, un'informazione va considerata rilevante se la sua mancata o errata esposizione può *“ragionevolmente influenzare le decisioni prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio dell'impresa”*³⁷, valutandone l'impatto tenendo conto delle altre voci analoghe. Viene, così, fornita una prima formulazione del principio, posto che dalle precedenti Direttive contabili era ricavabile solamente una disciplina di talune fattispecie (similmente alla situazione presente a livello nazionale) cui si poteva solo implicitamente dedurre una previsione di carattere generale. La formula prescelta a livello europeo appare, tuttavia, incerta e segnata da contorni sfuocati, soprattutto a causa della modalità utilizzata nello circoscriverne l'applicabilità. In particolare, non emerge a quale conformazione mira la Direttiva, stante la citazione delle altre voci di bilancio: infatti, sembra errato parlare di eventuale similitudine fra le stesse poste, in quanto il bilancio d'esercizio, ai fini di chiarezza, non dovrebbe presentare voci sostanzialmente analoghe fra di loro. Dal

³⁶ Assonime, *Il nuovo bilancio d'esercizio delle imprese che adottano i principi contabili nazionali: profili civilistici e fiscali*, cit.

³⁷ Art. 2, punto 16, *Definizioni*, Direttiva n. 34/2013/UE.

canto loro, i principi contabili internazionali³⁸, anche se forniscono una definizione simile a quella comunitaria, prevedono una procedura di valutazione della rilevanza maggiormente chiara ed articolata. Segnatamente, gli IAS/IFRS indicano che la stessa vada apprezzata sia sul piano quantitativo, in considerazione dell'impatto numerico dell'informazione omessa o rappresentata non correttamente rispetto alle voci di bilancio, che sul piano qualitativo, valutandone l'importanza informativa e altri fattori che trascendono dai puri aspetti quantitativi, sempre in un'ottica di utilità agli *stakeholders*. Con la pubblicazione dell'OIC 11³⁹, anche i principi contabili nazionali si sono conformati alle indicazioni dello *standard setter* internazionale, attraverso una definizione di principio di rilevanza che ne ricalca appieno il testo, salva la specificazione secondo cui nel relativo apprezzamento si devono considerare i soli interessi dei destinatari primari del bilancio.

Alla luce dell'indagine appena condotta, si può notare come sia difficile giungere a una definizione rigida del principio, la quale possa oggettivamente guidare l'applicazione pratica dello stesso. Infatti, la valutazione della rilevanza sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo risulta necessariamente un'operazione che va effettuata caso per caso, sulla base delle specifiche operative e contabili delle varie realtà aziendali⁴⁰. Constatato ciò, la corretta declinazione pratica del postulato di cui si discute non può che essere demandata al redattore del bilancio, in considerazione della sua conoscenza delle caratteristiche dell'impresa e, quindi, della conseguente ponderazione delle varie casistiche. Ciononostante, il legislatore si è comunque preoccupato di delimitare il campo discrezionale riservato alle imprese, sottolineando che il principio di rilevanza non comporta una variazione degli obblighi afferenti la regolare tenuta della contabilità: non deve, perciò, ritenersi corretta la tesi per cui non sarebbe necessaria la rilevazione di accadimenti gestionali ritenuti irrilevanti. Infatti, si deve intendere che la concreta attuazione del principio sia operazione da effettuarsi non al momento della prima registrazione, bensì contestualmente alle scritture di assestamento finalizzate alla chiusura dei conti⁴¹. Ciò viene confermato anche dalla regola per cui la rilevanza va valutata, come indicato dal legislatore comunitario⁴²,

³⁸ *Conceptual Framework for Financial Reporting 2010 (the IFRS framework)*, versione del 1 settembre 2010.

³⁹ OIC 11, *Finalità e postulati di bilancio*, versione del 22 marzo 2018.

⁴⁰ Sesana T., *Il principio della rilevanza e le modifiche ai principi di redazione del bilancio*, Documento ODCEC della Sezione di Milano, 5 aprile 2016.

⁴¹ Quattrocchio L. M., Omegna B. M., *La rilevanza nelle valutazioni di bilancio*, in *Il nuovo diritto delle società*, 2016, n. 12, 7 ss.

⁴² Considerando n. 17 della Direttiva n. 34/2013/UE.

anche in riferimento all'impatto complessivo delle omissioni o variazioni apportate: infatti, la somma di tante piccole informazioni considerate irrilevanti può portare ad un effetto globalmente rilevante. Si tratta, evidentemente, di una situazione che viola il postulato della rappresentazione veritiera e corretta ed essa può essere apprezzata solamente in sede di chiusura dei saldi di bilancio. Infine, nell'art. 2423 c.c. viene specificato che deve essere segnalata in Nota Integrativa la modalità con cui la società ha dato attuazione al principio di rilevanza: tale disposizione appare indubbiamente gravosa dal punto di vista informativo e potrebbe di fatto limitare la stessa applicazione del postulato, ma si rende necessaria per contemperare l'esigenza di prevenire eventuali abusi e mantenere la correttezza di fondo della rendicontazione.

Come previsto dal D.Lgs. n. 139/2015, l'OIC si è occupata della concreta declinazione di alcune fattispecie inerenti il concetto della rilevanza. Mentre sono state interamente confermate quelle precedentemente previste nella filosofia del principio di significatività, sono state apportate alcune novità in tal senso, in particolare per quanto riguardante i seguenti profili⁴³: è stata disciplinata la possibilità di non applicare il criterio del costo ammortizzato per un credito, un debito o un titolo immobilizzato che abbia scadenza inferiore a 12 mesi o il cui tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia significativamente diverso da quello di mercato (in OIC 19 *Debiti*, OIC 15 *Crediti*, OIC 20 *Titoli di debito*) e la possibilità di utilizzare dei metodi alternativi a quelli del FIFO o del LIFO nella valutazione del costo delle rimanenze, quali il criterio dei costi standard, dei prezzi al dettaglio e del valore costante (in OIC 13 *Rimanenze*).

2 Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma

“La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto.”⁴⁴

Il secondo, e di maggiore impatto, postulato generale di bilancio interessato dal D. Lgs. n. 139/2015 è rappresentato dal principio di prevalenza della sostanza sulla forma. Similarmente al caso della rilevanza, non si tratta di un tema completamente ignoto al panorama italiano. Tale principio, infatti, ha rappresentato storicamente uno dei campi

⁴³ www.fondazioneoic.eu, *OIC pubblica i principi contabili nazionali aggiornati*, 22 dicembre 2016.

⁴⁴ Articolo 2423-bis del codice civile, *Principi di redazione del bilancio*, comma 1-bis, introdotto dall'art. 6 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139.

principali dello “scontro” fra l’impostazione contabile tipica degli IAS/IFRS e quella tipica dell’assetto civilistico: mentre quest’ultimo risultava tradizionalmente basato su una visione prudentiale dell’impresa avente lo scopo di tutelare i creditori sociali, i principi contabili internazionali preferivano guardare alla stessa in un’ottica spiccatamente prospettica formulata a favore di una maggiore tutela informativa degli *stakeholders* e degli investitori. Da tale diversa impostazione emerse una differente filosofia sottostante la rilevazione degli accadimenti gestionali: infatti, il principio della rappresentazione sostanziale si pone come una delle più importanti regole ispiratrici in ambito internazionale (*substance over form*), diversamente da quanto accadeva nella legislazione italiana che risultava (e lo è per ampi versi anche tuttora) ancorata a criteri di qualificazione basati sul dato giuridico-formale. Sulla base di tali divergenze, il legislatore italiano si è sempre dimostrato restio all’idea di procedere a un’applicazione totale del principio della prevalenza della sostanza sulla forma per le imprese cosiddette ITA GAAP. Nonostante tale approccio, con la riforma del diritto societario avvenuta nel 2003⁴⁵ si è tentato un primo timido avvicinamento alla tematica in questione: attraverso tale provvedimento vide, così, la luce l’infelice riferimento alla funzione economica nell’ambito della valutazione degli elementi di bilancio. Anche se il legislatore si premurò di specificare nella Relazione Illustrativa che l’obiettivo era quello di giungere ad un effettivo riconoscimento del discusso postulato, la locuzione ha rappresentato un fertile terreno di discussione per la dottrina circa il reale significato da attribuirvi: in molti hanno ravvisato, infatti, un riferimento alla sostanza da intendersi come destinazione dell’elemento negli schemi di bilancio, piuttosto che dell’evento sottostante in sé. Nella questione intervenne anche l’OIC⁴⁶, il quale confermò sì che nella dicitura “funzione economica” andava ravvisata effettivamente la volontà di introdurre la regola esaminata, tuttavia, in considerazione dei dubbi in merito, suggerì l’adozione di una definizione più rispondente a quanto previsto dalla Direttiva n. 51/2003/CE⁴⁷. Fu proposta, così, una modificazione all’art. 2423-*bis* c.c. per limitare l’applicazione della *substance over form* ai casi in cui non la stessa non fosse contraria ad altre disposizioni di legge, in modo da giungere a una sua degradazione *soft*, alla

⁴⁵ Art. 1 del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, *Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della Legge 3 ottobre 2001, n. 366.*

⁴⁶ www.fondazioneoic.eu, *Ipotesi di attuazione direttive UE 2001/65, 2003/51, e 2006/46 con modifiche c.c.*, 8 maggio 2008.

⁴⁷ Art. 1, Direttiva n. 51/2003/CE del 18 giugno 2003, *che modifica le direttive 78/660/CEE 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.*

stregua di regola di chiusura per quanto non diversamente disciplinato (è evidente che ciò non avrebbe nella maniera più assoluta risolto il problema).

La sistemazione del principio analizzato, il quale è restato per più di 10 anni ad aleggiare fra i postulati generali di bilancio senza mai ricevere una reale e concreta applicazione, è stata finalmente risolta per effetto del D.Lgs. n.139/2015. Sulla scia di quanto disposto dalla Direttiva n. 34/2013/UE, viene introdotto il comma 1-*bis* nell'art. 2423-*bis* c.c., il quale assegna una conformazione chiara al concetto di *substance over form*, in ottemperanza all'obiettivo principale di raggiungere una migliore comparabilità nel contesto internazionale dei bilanci d'esercizio delle società applicanti i principi contabili nazionali. Contestualmente a tale previsione, è stato abrogato il comma riportante il riferimento alla funzione economica: come riportato dal legislatore⁴⁸, la modificazione letterale è stata effettuata per risolvere gli annosi dubbi emersi sulla tematica e per disconoscere esplicitamente la tesi interpretativa che imperniava l'applicazione del postulato sulla base della destinazione dell'elemento negli schemi civilistici. Viene, così, chiarito una volta per tutte, attraverso una definizione sostanzialmente identica a quella fornita a livello europeo⁴⁹, che un accadimento gestionale va contabilmente rilevato prendendo a riferimento la sostanza dell'operazione o del contratto sottostante.

Al principio, pur essendo novellato rispetto alla sua versione precedente, non viene comunque assegnata una diversa destinazione nel sistema normativo italiano: resta, infatti, inserito all'interno dei postulati generali e risulta, pertanto, applicabile a tutte le imprese, senza che venga fornita alcuna declinazione diversificata dell'obbligo. Tale scelta sembra incoerente rispetto alla complessiva *ratio* di semplificazione ed esenzione del D.Lgs. n. 139/2015, in quanto l'applicazione di determinate prassi ispirate alla rappresentazione sostanziale può portare a situazioni particolarmente onerose per le imprese di minori dimensioni, dotate di impianti amministrativi meno strutturati ed inadeguati ad affrontare procedure complesse. Nonostante queste evidenze, l'approccio di stratificazione degli obblighi informativi su base dimensionale adottato dal legislatore viene in questo caso abbandonato, a discapito dell'opzione consentita dalla Direttiva n. 34/2013/UE di esentare le imprese dall'applicazione del principio e degli accorati appelli degli operatori economici, i quali ne consigliarono una

⁴⁸ Relazione Illustrativa al D. Lgs. 18 agosto 2015, n. 139.

⁴⁹ Articolo 6, punto h, della Direttiva n. 34/2013/UE.

limitazione alle sole società di grandi dimensioni in considerazione della complessità derivante da determinate casistiche⁵⁰. Gli effetti sulle micro-imprese dell'estensione generalizzata sono, comunque sia, circoscritti per effetto del rimedio insito nel principio della rilevanza e dell'intervento diretto del legislatore e dei principi contabili nazionali tramite la previsione di esenzioni operata direttamente per determinate fattispecie afferenti la *substance over form* (ad esempio, la facoltà di non applicare il criterio del costo ammortizzato e il divieto di utilizzo del *fair value* nella valutazione degli strumenti finanziari derivati).

Passando ad un'analisi maggiormente incentrata su di un'ottica esclusivamente teorica, il principio di prevalenza della sostanza sulla forma detta la regola secondo cui nella rilevazione contabile le operazioni aziendali vanno considerate preminentemente sulla base della realtà economica sottostante (la sostanza) e non sulla base del puro dato giuridico-formale (la forma). Nella maggior parte delle casistiche il problema non si pone, in quanto solitamente la forma risulta coincidente con la sostanza, ma nel caso in cui vi sia un conflitto fra di esse, dovrà essere data ora importanza all'aspetto sostanziale, operando una lettura che deve necessariamente andare oltre a quanto stabilito dal relativo dato documentale. Per l'applicazione della *substance over form* il redattore del bilancio dovrà, perciò, effettuare un'indagine preliminare al primo inserimento in contabilità, allo scopo di individuare i diritti, gli obblighi e le condizioni ricavabili dal contratto e procedere, poi, sulla base di tali indicatori nello stabilire quale fattispecie economica si è venuta nella sostanza a creare.

Per analizzare al meglio la questione, giova riportare l'esempio della locazione finanziaria, altrimenti detta contratto di *leasing*. Il *leasing* rappresenta un accordo in cui un bene viene acquistato da un soggetto e utilizzato da un secondo contro la corresponsione di canoni periodici, unitamente, nella norma, alla possibilità di acquistarne la proprietà tramite il pagamento di un prezzo di riscatto al termine della relativa durata. Assumendo il punto di vista formale la fattispecie va qualificata come un contratto di affitto, in quanto il locatore finanziario utilizza un bene senza però esserne proprietario, mentre intercalandosi in un'ottica sostanziale la casistica va trattata come un'operazione di finanziamento, la quale permette il differimento dell'onere d'acquisto nel tempo. L'impostazione seguita dai principi contabili nazionali,

⁵⁰ Vedasi il contributo del CNDCEC alla consultazione pubblica del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del tesoro, Divisione IV, Ufficio IV, 29 giugno 2014, per l'attuazione della Direttiva n. 34/2013/UE, domanda n. 2.

imperniata sulla prevalenza della lettura formale, imporrebbe l'utilizzo del metodo patrimoniale, il quale prevede la contabilizzazione dei canoni di competenza per ogni esercizio e la finale rilevazione del cespite fra le immobilizzazioni nel caso in cui sia esercitata la clausola di riscatto. In base al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, invece, il contratto in questione andrebbe inteso come forma di finanziamento e rilevato secondo il metodo finanziario, registrando inizialmente il bene fra le immobilizzazioni con la contestuale iscrizione di un debito nel passivo pari alla quota capitale del finanziamento, che verrà mano a mano stornato al procedere dei pagamenti.

In linea teorica, per effetto dell'esplicitazione del principio di rappresentazione sostanziale, dovrebbe essere applicato al caso precedente il metodo finanziario, in quanto maggiormente aderente alla sostanza del contratto. Dal punto di vista effettivo, però, lo spazio in cui opera il principio si restringe notevolmente rispetto alla sua portata teorica, per effetto della disciplina declinata a livello normativo e dai principi contabili nazionali. Molto s'è dibattuto, infatti, su quale debbano considerarsi i reali limiti del campo di applicazione della *substance over form* nell'ambito dell'ordinamento contabile italiano. In particolare, a seguito dell'emanazione della riforma contabile, sono emersi tre orientamenti in dottrina⁵¹:

1. secondo alcuni, ricadrebbe sul redattore del bilancio il compito di applicare il principio, in quanto lo stesso rappresenta a tutti gli effetti un postulato generale di bilancio. Per questo, andrebbero utilizzate le soluzioni contabili maggiormente conformi a quanto dettato dalla norma, a prescindere da quanto espresso in merito dai documenti OIC;
2. secondo altri, invece, l'effettiva declinazione della disposizione deve avvenire forzatamente attraverso la mediazione dei principi contabili. In base a ciò, non sarebbero considerate valide le applicazioni basate sulla sostanza non conformi a quanto stabilito dalle norme tecnico-contabili di riferimento;
3. un'ultima tesi, inoltre, sostiene che per quanto disciplinato dai principi contabili si debba fare necessariamente riferimento ad essi, mentre per quanto non

⁵¹ Assonime, *Il nuovo bilancio d'esercizio delle imprese che adottano i principi contabili nazionali: profili civilistici e fiscali*, cit.

trattato il redattore del bilancio avrebbe libertà di applicare la qualificazione maggiormente adeguata alla sostanza economica.

La prima di queste opinioni è da ritenere senza ombra di dubbio errata.: il principio di rappresentazione sostanziale non comporta certo, infatti, la concessione di una piena discrezione a favore del redattore del bilancio, attraverso una libertà nella valutazione e nella rappresentazione delle poste contabili che andrebbe anche oltre quanto stabilito dalla normativa di riferimento e dai principi di derivazione professionale. La *substance over form*, infatti, rappresenta un concetto a contenuto indeterminato, capace di permeare qualunque ambito dell'ordinamento contabile: qualora si ritenesse applicabile secondo tale orientamento, ne risulterebbe totalmente inficiata la comparabilità a livello generale dei bilanci. Per questo motivo, risulta indispensabile la mediazione valida *erga omnes* dei principi contabili di riferimento, altrimenti si avrebbe una situazione di sostanziale impossibilità di lettura del bilancio d'esercizio e verrebbe a mancare, così, l'obiettivo stesso dello strumento dal punto di vista informativo.

Sulla base di quanto fornito dal legislatore e rifacendosi alla filosofia di fondo dell'intero ordinamento si riteneva maggiormente corretta la seconda tesi sopra espressa, secondo cui il principio analizzato sarebbe applicabile solo ed unicamente alle casistiche concretamente disciplinate dai principi contabili. La condivisa opinione si posava prevalentemente su quanto espresso dal D.Lgs. n. 139/2015⁵², il quale affida all'OIC il compito di declinare concretamente la disciplina delle fattispecie afferenti i postulati di carattere generale introdotti, che per loro natura e per il fatto che non riportano descrizioni di dettaglio non sono esaustivi nella regolamentazione della loro applicazione. Con tale previsione, il legislatore implicitamente dichiara che al redattore del bilancio non è concessa nessuna libertà di scelta delle forme che esso ritiene maggiormente adeguate alla sostanza dell'operazione, bensì che esso deve forzatamente rifarsi a quanto viene effettivamente stabilito dallo *standard setter* nazionale. Si riteneva, inoltre, che non era data nemmeno l'opportunità di rifarsi a quanto previsto dagli altri ordini di norme tecnico-contabili, in quanto ci si doveva necessariamente sempre rivolgere ai principi contabili di riferimento: un soggetto ITA GAAP non poteva, perciò, utilizzare le fattispecie disciplinate dagli IAS/IFRS se non nel limite di quanto effettivamente recepito dai documenti OIC. Nell'esplicitazione di

⁵² Relazione Illustrativa al D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139.

tale orientamento, il legislatore si riferisce testualmente anche al principio di rilevanza, a norma di cui anch'esso necessiterebbe di una concreta declinazione da parte delle disposizioni professionali. Nonostante tale profilo, si considera corretto che la regola vada applicata a relativa discrezione del redattore di bilancio, in quanto necessita di una conseguente valutazione sul caso che si presenta di volta in volta. A differenza del caso della rappresentazione sostanziale, comunque, non viene concessa alcuna eccessiva forma di libertà nella redazione del bilancio, in quanto opera l'effettivo limite dell'irrilevanza dell'omissione o della diversa valutazione operata. L'opinione sopra esposta, come si vedrà, veniva ulteriormente confermata da quanto disposto in ambito fiscale attraverso l'emanazione del D.M. 3 agosto 2017, il quale nell'elencare quali norme dei Decreti Attuativi IAS possano essere considerate compatibili con la disciplina dei soggetti OIC *adopter* opera un richiamo limitato ai soli articoli riguardanti le fattispecie concretamente affrontate dai principi contabili nazionali sulla linea con quanto previsto dagli IAS/IFRS.

Per quanto riguarda la terza ed ultima tesi riportata, la stessa parrebbe essere l'interpretazione teoricamente più corretta nella disciplina pratica del principio analizzato. Infatti, rifacendosi alla filosofia con cui è stata formalizzata la *substance over form*, essa dovrebbe rappresentare una regola sovraordinata rispetto a tutte le altre e dovrebbe venire applicata a prescindere dall'avvenuta o mancata trattazione da parte delle norme di derivazione tecnico-professionale. A partire da ciò, la migliore soluzione al dilemma sembrerebbe senza dubbio imporre l'applicazione pratica della rappresentazione sostanziale secondo i principi contabili, pur consentendo la selezione della forma di rappresentazione e valutazione maggiormente adeguata qualora lo *standard setter* non tratti la tematica che si presenta nel caso concreto. In tal maniera, il principio assumerebbe l'effettiva portata legislativa di cui è stato investito e sarebbe contemporaneamente soddisfatta l'esigenza di non svilire la necessaria funzione integrativa e interpretativa dei documenti OIC. In particolare, non sono comprensibili le paure espresse dai più sul rischio che, operando in tal modo, ne risulterebbe compromessa la capacità comparativa dei bilanci per effetto di una eccessiva discrezionalità concessa alle società. Infatti, non va dimenticato che le imprese godono già di un'ampia libertà nella scelta delle stime e delle congetture alla base delle valutazioni contabili, da qui l'irrazionalità del timore espresso. Inoltre, vi sarebbe, comunque, l'obbligo di riferimento alla effettiva sostanza economica

dell'operazione o del contratto, il che non implica per certo una discrezione contabile assoluta⁵³.

Quanto appena illustrato rappresentava la situazione vigente in dottrina, in cui l'auspicio espresso da molti verso l'applicazione del terzo orientamento veniva di fatto screditato da quanto interpretabile sulla base del dettato dei provvedimenti del legislatore, i quali andavano ad evidente favore dell'opinione secondo cui la rappresentazione sostanziale risulterebbe operativa solo per quanto effettivamente disciplinato dai principi contabili. Tale assetto viene, però, ora ribaltato per effetto dell'intervento dell'OIC attraverso la pubblicazione del principio OIC 11-*Finalità e postulati del bilancio d'esercizio*, il quale segna una decisiva e definitiva svolta a favore della terza tesi sopracitata. Il documento in questione, infatti, individua ora tale corretto percorso da seguire nella concreta declinazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma⁵⁴:

- innanzitutto vanno prima presi in considerazione i diritti, gli obblighi e le condizioni ricavabili, per porli in confronto con i principi contabili e determinare, quindi, se si è proceduto a una corretta contabilizzazione (l'OIC ricorda che tali documenti sono emessi in conformità con il principio della *substance over form*);
- qualora una specifica fattispecie aziendale non venga direttamente trattata, si devono prendere a riferimento le disposizioni dei principi contabili nazionali che investono un caso simile, tenendo conto delle previsioni riguardanti le definizioni, la presentazione, la rilevazione, la valutazione e l'informativa;
- qualora nemmeno dalla fase precedente emerga una concreta disciplina della fattispecie, il redattore di bilancio dovrà fare riferimento alle finalità e ai postulati di bilancio.

Con l'esplicitazione di tale procedura, si assiste, così, all'adozione totale da parte dell'OIC del terzo orientamento espresso dalla dottrina. La *substance over form*, in tal modo, si ritrova finalmente ad assumere l'effettiva portata di postulato generale di bilancio: infatti, l'Organismo, dopo aver stabilito l'inderogabilità dei principi contabili per

⁵³ Andreani G., Tubelli A., *L'estensione del principio di derivazione rafforzata alle imprese OIC: una riforma a metà?* in *Il Fisco*, 2017, n.30, 2907 ss.

⁵⁴ OIC 11, *Finalità e postulati del bilancio d'esercizio*, 22 marzo 2018.

quanto concretamente declinato dagli stessi nella filosofia della rappresentazione sostanziale, dispone che il redattore del bilancio che si trovi di fronte a una fattispecie non disciplinata dallo *standard setter* dovrà qualificarla in base ai postulati di bilancio, fra cui rientra anche il principio in questione. Pur in assenza di un'espressa disposizione, l'OIC ha, inoltre, implicitamente ricompreso all'interno del procedimento sopraesposto l'applicazione della disciplina degli IAS/IFRS, qualora la stessa risulti accettabile secondo le regole generali di bilancio, per le casistiche non direttamente trattate dai documenti OIC⁵⁵.

Con la definitiva esplicitazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, perciò, si realizza un ulteriore e notevole avvicinamento allo schema concettuale dei principi contabili internazionali: la portata dell'istituzione della *substance over form* come principio generale di bilancio, infatti, si doveva considerare in precedenza solo teorica, in quanto nella declinazione pratica si aveva in realtà un suo diverso significato effettivo a seconda che fosse applicata dai soggetti IAS *adopter* o dai soggetti ITA GAAP. A conferma di ciò, nonostante il legislatore abbia voluto sostanzialmente introdurre definitivamente il principio sulla base di quanto modellato dagli IAS/IFRS, la necessaria mediazione che doveva essere operata da parte dello *standard setter* contabile di riferimento comportava una diversa impostazione nell'applicazione della stessa rappresentazione sostanziale. Ciò era dovuto, essenzialmente, dalla diversa produzione documentale espressa dagli organismi tecnico-professionali: mentre lo IASB ha da sempre applicato la regola come principio ispiratore primario, l'OIC ha ricevuto delle direttive vincolanti in tal senso solo dal D.Lgs. n. 139/2015. Stante il poco tempo a disposizione, i principi contabili nazionali si erano limitati a disciplinare le fattispecie specificatamente introdotte con la riforma contabile⁵⁶. A seguito della pubblicazione dell'OIC 11, per effetto del riconoscimento che il principio di prevalenza della sostanza sulla forma va comunque applicato come postulato generale di bilancio anche in mancanza di una specifica disciplina in merito sulla specifica fattispecie, le differenze nella conformazione effettiva del principio per i due diversi tipi di soggetti si sono notevolmente ridotte, soprattutto considerando l'implicita autorizzazione dell'OIC all'applicazione della disciplina internazionale in caso di mancata trattazione a livello nazionale. Nonostante il notevole abbattimento delle differenze, però, la *substance*

⁵⁵ Roscini Vitali F., *Bilanci, con l'OIC 11 prevale la sostanza*, in *Quotidiano del Fisco-Sole 24 Ore* del 22 marzo 2018.

⁵⁶ www.fondazioneoic.eu, *OIC pubblica i principi contabili aggiornati*, 22 dicembre 2016.

over form conserva comunque un diverso significato pratico per effetto della differente disciplina declinata dai due ordini di norme tecnico-contabili.

3 Il principio di derivazione rafforzata

“... per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili.”⁵⁷

Attraverso l'inserimento di tale dicitura nel TUIR, viene finalmente realizzato il tanto evocato coordinamento fra la riforma operata in ambito contabile e la normativa sulla determinazione del reddito societario. Come già visto, la convergenza voluta dal legislatore sul versante delle regole di redazione di bilancio verso la filosofia dei principi contabili internazionali, viene, così, attuata anche sul piano tributario, in un'ottica preminentemente mirata alla semplificazione e al raggiungimento della coerenza dell'intero sistema legislativo⁵⁸. Infatti, la soluzione praticata è stata interamente ripresa dall'esperienza già avutasi nel panorama italiano con l'introduzione dell'applicazione degli IAS/IFRS. Anche il processo di trattamento della problematica si è posto sullo stesso piano: a seguito di un'iniziale situazione in cui una novellata filosofia contabile differente dall'impostazione di fondo del TUIR ha portato ad un regime di doppio binario fra il calcolo dell'utile civilistico e quello della base imponibile, si è risposto con un limitato riconoscimento delle regole applicabili nella redazione del bilancio d'esercizio in deroga a quanto stabilito dallo stesso TUIR. In tal modo, la normativa fiscale applicabile ai soggetti ITA GAAP si è adeguata dal punto di vista letterale a quella applicabile ai soggetti IAS *adopter* (il metodo prescelto è stato, per l'appunto l'estensione della formulazione riservata ai soggetti applicanti le disposizioni internazionali), anche se dal punto di vista sostanziale continuano a resistere rilevanti

⁵⁷ Art. 83, comma 1, del TUIR, così come modificato dall'art. 13-bis del D.L. 31 dicembre 2016, n.244, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19.

⁵⁸ Come indicato nella Relazione Illustrativa alla L. 24 dicembre 2007, n. 244, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*, sede dell'originaria introduzione del principio di derivazione rafforzata: “... conseguire l'obiettivo di rendere meno incerta l'interpretazione delle norme specifiche e più gestibile il processo di determinazione del reddito imponibile, senza però pregiudicare gli interessi del fisco”.

divergenze dovute, come si vedrà, dal diverso grado di penetrazione che ha avuto il principio della *substance over form* nei due diversi *standard setter* applicabili.

Il principio di derivazione rafforzata rappresenta, segnatamente, lo strumento adottato al fine di riconciliare la logica utilizzata nell'ambito tributario con l'obiettivo di derivazione dalle risultanze di bilancio codificato dal legislatore. Infatti, secondo l'art. 83 del TUIR, il reddito complessivo societario da utilizzare come base di calcolo ai fini dell'imposta sul reddito delle società va necessariamente identificato nel risultato d'esercizio così come individuato dalle determinazioni contabili, corretto sulla base delle variazioni incrementative o diminutive previste dagli stessi articoli del Testo Unico. Tale regola cardine, altrimenti detta principio di derivazione semplice, impone che, nonostante i numerosi calcoli imposti dalla normativa fiscale, il punto di partenza per la quantificazione dell'imposizione sul reddito societario sia sempre l'utile (o la perdita) ante imposte, così come risultante dal Conto Economico, il quale dovrà poi successivamente essere rettificato in sede extra-contabile. Anche sulla base di tale enunciato, il TUIR è stato modellato nel corso degli anni in modo da essere quanto più rispondente possibile all'impostazione civilistica, con l'obiettivo di disinquinare le divergenze fra i due testi e diminuire, così, la complessità e l'onerosità nel calcolo delle imposte d'esercizio.

A prescindere dalle considerazioni afferenti il grado di collegamento fra le grandezze prima analizzate, la correlazione fra i due diversi ordini normativi, ovvero sia quello contabile e quello fiscale, rappresenta una caratteristica necessaria dell'impostazione legislativa, utile a consentire un'agevole determinazione del carico impositivo inerente la tassazione sui redditi dell'impresa. In tale contesto, quanto espresso dall'art. 83 del TUIR determina l'adozione da parte della legislazione tributaria dei risultati derivanti dall'applicazione delle regole di un altro settore disciplinare allo scopo di determinare il reddito d'impresa rilevante al fine della tassazione: in tal senso, il rinvio operato da tale norma istituisce automaticamente l'utilizzazione del risultato economico di derivazione civilistica ai fini puramente fiscali, pur non essendovi sostanzialmente la contestuale adozione delle stesse regole sottostanti la produzione del documento informativo⁵⁹. Il collegamento che viene istituito dal legislatore rispetto alle implicazioni

⁵⁹ Grandinetti M., *Il principio di derivazione nell'IRES*, Milano, CEDAM, 2000, 77: "Uno degli effetti che produce il rinvio al documento civilistico è l'automatica utilizzazione dal punto di vista fiscale del risultato reddituale che emerge dal conto economico. Il dato che scaturisce dal bilancio, l'utile o la perdita dell'esercizio, viene in considerazione come mero fatto per determinare il reddito d'impresa, restando estranee a questo procedimento le regole che presiedono all'elaborazione del bilancio d'esercizio".

di ordine civilistico causa un certo grado di dipendenza fra quanto disciplinato dalle norme contabili e quanto disciplinato dall'ordinamento fiscale, determinato dall'esigenza di rendere l'opportuna e necessaria oggettività al calcolo della base imponibile societaria al fine di semplificarne il suo stesso procedimento di determinazione⁶⁰. Nonostante tali profili, resta comunque appurata la vigenza dell'autonomia fra i due diversi ordini di disposizioni, in quanto la normativa tributaria semplicemente utilizza il risultato prodotto dalla legislazione contabile, senza entrare nel merito delle valutazioni, le quali restano estranee dalla tassazione societaria⁶¹. Guardando alla regola di derivazione istituita dall'art. 83 del TUIR, il quale dispone che al risultato di derivazione civilistica vanno apportate le variazioni disposte dal Testo Unico, il legislatore disciplina l'assunzione di un principio di derivazione parziale dal risultato d'esercizio, postulato che viene confermato sia nell'ipotesi di derivazione semplice che di derivazione rafforzata, in quanto in nessuno dei due casi viene istituito un regime di coincidenza della base imponibile con tale grandezza, bensì viene conformata l'adozione della stessa come base di calcolo su cui apporre le variazioni relative⁶². In tal senso, perciò, il principio di derivazione rafforzata non si discosta da quanto precedentemente disciplinato nella sua modalità di tassazione, bensì determina semplicemente un rafforzamento, per l'appunto, del collegamento fra i due diversi ordini in virtù della rilevata variazione nella stessa logica applicata.

Con la pubblicazione del D.Lgs. n. 139/2015, come si è visto, l'impostazione del codice civile sul bilancio d'esercizio ha subito un rilevante stravolgimento, a partire dalla modifica operata sui criteri generali che caratterizzano il sistema stesso attraverso l'introduzione del principio di rilevanza e di prevalenza della sostanza sulla forma. Il sistema civilistico italiano, tradizionalmente imperniato su caratteristiche prudenziali

⁶⁰ Grandinetti M., *ibidem*, 73: "Tale preferenza verso una tecnica di normazione di tipo analitico può comportare l'aumento della dipendenza del diritto tributario dal diritto civile, poiché è frequente nella costruzione della fattispecie impositiva richiamare specifiche categorie e istituti giuridici ritenuti idonei a produrre gli effetti giuridici che si intendono raggiungere ai fini dell'applicazione dell'imposta. Le ragioni alla base di tale scelta possono essere di vario tipo e riconducibili alla volontà da parte del legislatore di dare certezza alle disposizioni tributarie, sia per un maggior garantismo del contribuente nell'applicazione delle medesime, sia per l'amministrazione finanziaria al fine di accertare quanto dichiarato".

⁶¹ Frasoni G., *La categoria dei redditi d'impresa*, in Russo P. (a cura di), *Manuale di Diritto Tributario*, Parte Speciale, Milano, 2009.

⁶² Grandinetti M., *ibidem*, 47: "[...] risulta evidente che la scelta del legislatore italiano sia rappresentata da quello della derivazione parziale, ovvero il modello che individua nel bilancio d'esercizio il punto di partenza per determinare la base imponibile dell'imposta societaria. [...] La preferenza verso questo modello è stata confermata anche recentemente in occasione della revisione di determinazione del reddito d'impresa per alcuni soggetti passivi dell'IRES."

con conseguenti criteri di valutazione assunti sul dato giuridico-formale, si è, così, ritrovato ad assumere dei connotati maggiormente simili al novero dei principi contabili internazionali. I cambiamenti sono stati dirompenti e hanno, quindi, reso obsoleta alcune disposizioni recate dal TUIR, le quali sono restate invece ancorate sul classico *modus operandi* della legislazione contabile. Nonostante questo sfalsamento nei principi ispiratori, il legislatore ha deciso inizialmente di non intervenire nella questione, legittimando una complessa ed onerosa situazione di doppio binario per le società, come confermato dall’Agenzia delle Entrate. Infatti, nonostante i cambiamenti intervenuti nel versante civilistico, le società furono costrette ad operare la classificazione e la valutazione degli elementi di bilancio sulla base di quanto stabilito dall’impostazione precedente, in ottemperanza a quanto stabilito dal TUIR al solo fine di calcolare le imposte di competenza dell’esercizio: in tal modo, si creò la necessità della tenuta di una rilevante extra-contabilità esclusivamente dedicata ai conteggi di natura fiscale. A causa del D.Lgs. n. 139/2015, perciò, è venuta a galla un’incongruenza fra i diversi ordini di norme, che ha reso alquanto flebile il collegamento esistente fra l’utile e il reddito d’esercizio, andando a minare il proposito espresso dal legislatore nel principio di derivazione⁶³.

Dinanzi la situazione che è venuta a crearsi, di indubbia gravosità per il tessuto imprenditoriale, si è deciso di rimediare attraverso l’estensione dell’applicazione del principio di derivazione rafforzata anche ai soggetti OIC *adopter*, sulla base di quanto già modellato per i soggetti che utilizzano i principi contabili internazionali⁶⁴. Stante la sostanziale incompatibilità fra il significato di fondo della disciplina fiscale e quella civilistica, il legislatore, al posto di procedere a una totale riscrittura del TUIR in ottemperanza alle nuove disposizioni, ha preferito l’adozione di una norma di legge volta ad operare un generale riconoscimento delle suddette previsioni. In tal modo, viene ristabilito il legame fra il risultato d’esercizio e il reddito d’esercizio di nozione

⁶³ Andreani G., Tubelli A., *L’estensione del principio di derivazione rafforzata alle imprese OIC: una riforma a metà?*, cit.: “In occasione delle risposte fornite dai rappresentanti dell’Agenzia delle entrate in un incontro tenutosi con la stampa specializzata nel febbraio 2017, è stato quindi osservato come, sulla base dell’assetto normativo all’epoca vigente, la rilevanza fiscale del principio della prevalenza della sostanza sulla forma dovesse considerarsi riservata unicamente alle imprese IAS adopter, restando la determinazione del reddito delle altre imprese ancorata alla rappresentazione giuridico-formale degli eventi aziendali, con conseguente necessità per le stesse di gestire un doppio binario civilistico/fiscale nei casi di divergenza rispetto alla loro rappresentazione economico-sostanziale.”

⁶⁴ L. 24 dicembre 2007, n. 244, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)*.

fiscale, attraverso la previsione per cui valgono le disposizioni riportate dai principi contabili nazionali anche in deroga a quanto stabilito dal TUIR.

Passando ad un'analisi sostanziale del principio, in base alla derivazione rafforzata valgono i metodi di classificazione, qualificazione e imputazione temporale (spesso abbreviati con l'acronimo Qu.I.C.) utilizzati nella redazione del bilancio d'esercizio, così come individuati dalla corretta applicazione dei principi contabili nazionali o internazionali. Attraverso questa previsione viene, così, dato riconoscimento fiscale ai novellati principi generali della rilevanza e di prevalenza della sostanza sulla forma e viene ristabilita una connessione fra la logica sottostante le disposizioni civilistiche e la filosofia della normativa tributaria, eliminando, in parte, il dibattuto regime del doppio binario derivante dal mancato coordinamento fra i due ordini di norme. Il regime di tassazione dei redditi d'impresa così determinato non garantisce la neutralità nel trattamento fiscale del contribuente in quanto, come si vedrà, la sua stessa applicazione può determinare una differenziazione della fiscalità societaria, sia con riguardo alla situazione rispetto a quanto prima disciplinato, sia con riguardo al regime applicabile a soggetti diversi da quelli individuati dalla norma. Con tale previsione, infatti, il legislatore non mira alla neutralità del sistema fiscale, bensì a garantire che, parimenti a quanto previsto per gli IAS/IFRS *adopter*, vi sia un certo grado di derivazione dell'imponibile IRES da quanto predisposto nella determinazione del risultato d'esercizio a livello di bilancio⁶⁵.

In base al principio di derivazione rafforzata, perciò, la base imponibile IRES societaria viene riavvicinata su un profilo concettuale alla logica inerente il risultato economico indicato negli schemi di bilancio civilistici. Nonostante il tenore dell'intervento, come si è visto, la norma intende in verità affermare una maggiore risultanza di una grandezza dall'altra, non l'uguaglianza delle stesse: per l'appunto, si parla di derivazione rafforzata e non di derivazione piena. La soluzione di un'integrale adozione del risultato d'esercizio di derivazione civilistica, infatti, non rappresenterebbe di certo una soluzione ideale: in prima battuta ciò andrebbe a detrimento della certezza del rapporto tributario, in quanto risulterebbero possibile ai contribuenti l'effettuazione di manovre

⁶⁵ Grandinetti M., *Il principio di derivazione nell'IRES*, cit., 169: "Il modello individuato dal legislatore non garantisce la neutralità in relazione all'ammontare del tributo societario, rispetto a situazioni comparabili, bensì una equiparazione dal punto di vista procedurale tra i contribuenti che adottano i criteri contabili nazionali e quelli internazionali. Invero, per tutti i soggetti passivi dell'IRES il punto di partenza per la determinazione dell'imponibile è rappresentato dal dato di conto economico redatto secondo i criteri civilistici e contabili. Il c.d. principio di neutralità assume, quindi, una dimensione di carattere procedurale in luogo di quella sostanziale, vigente prima delle modifiche intervenute con la legge finanziaria 2008."

elusive; oltre a questo, la piena derivazione non consentirebbe il contemperamento degli altri interessi tutelati dalla normativa fiscale⁶⁶. La vigenza della derivazione parziale è dimostrata dal dettaglio del TUIR, il quale limita in varie direzioni l'effettività dell'adozione della disciplina civilistico-professionale in ambito fiscale: il principio, infatti, non opera un annullamento totale delle differenze vigenti fra i valori contabili e fiscali, bensì ne attua una loro notevole riduzione pur garantendo la valenza di alcuni tipi di norme tributarie per garantire le loro specifiche finalità⁶⁷. La prima evidenza in tal senso risiede nella limitazione della valenza a quanto effettivamente disciplinato dai documenti OIC, nelle modalità previste da una corretta applicazione degli stessi. Tale previsione mira a non rilasciare al redattore del bilancio una piena discrezione a livello fiscale, bensì a circoscrivere l'applicazione dei diversi risvolti contabili alla sola declinazione concretamente effettuata dai principi contabili nazionali (tale intento, come si è visto, risolveva anche i dubbi sull'effettiva portata della *substance over form*, con una tendenza verso un'applicazione che va necessariamente declinata con la mediazione delle norme tecnico-contabili). La decisione s'inserisce, così, come ulteriore passo in avanti nell'*iter* di rafforzamento del valore giuridico dei principi contabili nazionali: in fase di accertamento, l'Amministrazione Finanziaria non potrà contestare nessun comportamento qualora lo stesso risulti rispondente alla corretta applicazione degli OIC. Tale impostazione risulta, tuttavia, almeno in linea teorica, attualmente superata per effetto della pubblicazione del nuovo principio contabile OIC 11- *Postulati e finalità di bilancio*: viene ora rilasciata una certa libertà al redattore del bilancio nell'applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma per quanto non concretamente disciplinato dai principi contabili. Per effetto dell'art. 2 del D. M. n. 48/2009, ciò dovrebbe comportare il riconoscimento fiscale anche delle Qu.I.C. come conformate dal redattore di bilancio, in quanto tale comportamento risulta corretto in applicazione delle disposizioni OIC. Si attendono, comunque, delucidazioni

⁶⁶ Zizzo G., *La questione fiscale delle società che adottano i principi contabili internazionali*, in Beghin M. (a cura di), *Saggi sulla riforma dell'IRES*, Milano, Quaderni della Rivista di Diritto Tributario, 2008, 139: "In generale, poi, la soluzione del "binario unico", implicando un rinvio integrale alle regole contabili, è palesemente antitetica all'esigenza di certezza del rapporto tributario che impronta la maggior parte delle norme sulla determinazione dell'imponibile [...] La certezza del rapporto tributario non è l'unico interesse ad essere valorizzato nel sistema delle variazioni al risultato del conto economico. La soppressione di questo sistema implicherebbe la rinuncia a tutelare anche gli altri interessi richiamati."

⁶⁷ Grandinetti M., *Il principio di derivazione nell'IRES*, cit., 167: "Per tali motivi, la filosofia di fondo sulla quale si è incentrato l'intervento del legislatore è stata quella della riduzione delle divergenze tra valori contabili e fiscali, attraverso una più accentuata derivazione del reddito imponibile dal risultato di conto economico, pur non eliminando, in via definitiva, le differenze esistenti tra i due ambiti disciplinari e, in special modo, quando le singole disposizioni del TUIR esprimono esigenze proprie dell'ordinamento tributario".

in merito da parte del legislatore alla luce delle novità apportate: sulla base della facoltà dello stesso di omologare la concreta valenza delle determinazioni di derivazione professionale entro 150 giorni dalla pubblicazione dei documenti OIC, dovrà essere concretamente disciplinato se le determinazioni del redattore di bilancio basate su quanto non disposto dai documenti OIC ma da altri ordini professionali possano risultare vevoli anche in ambito fiscale⁶⁸.

Il campo di applicazione del principio in questione, poi, per quanto riguarda il profilo prettamente contenutistico, viene ristretto ai soli criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale. Appurato che per i soggetti ITA GAAP il coordinamento fiscale della riforma del 2015 si è risolto in un sostanziale richiamo della disciplina già prevista per i soggetti IAS *adopter*, ci si può rivolgere a quanto già dichiarato dall'Agazia delle Entrate per illustrare il significato delle terminologie utilizzate dal legislatore per definire la concreta portata del principio di derivazione rafforzata⁶⁹. Per quanto riguarda i concetti di Qu.I.C., si devono, perciò, intendere le seguenti definizioni:

- Per qualificazione s'intende *“l'esatta individuazione dell'operazione aziendale posta in essere e, conseguentemente, dei relativi effetti che da essa derivano tanto sul piano economico-patrimoniale quanto sul piano strettamente giuridico”*⁷⁰. Nella tematica in questione, perciò, si dovrà individuare i profili caratterizzanti dell'operazione gestionale, al fine di interpretarli e ricondurli all'interno di un modello giuridico-concettuale, sulla base degli effetti economici e della sostanza che gli stessi determinano. In poche parole, si tratta dell'analisi del novero degli accadimenti aziendali al fine di traslarli e rappresentarli all'interno del sistema contabile societario, sulla base del quadro concettuale fornito dai principi contabili. Con la qualificazione, perciò, viene determinata la natura di un evento da contabilizzare, individuando allo stesso tempo il corretto schema di contabilizzazione dei suoi effetti economici. Con il riconoscimento a

⁶⁸ In merito sorgono alcuni dubbi, stante la tendenza in sede di attuazione del principio di derivazione rafforzata a limitare l'impatto delle norme attuative dei Decreti IAS alle sole fattispecie concretamente declinate dagli OIC. Si veda Garcea A., *Le implicazioni fiscali del nuovo OIC 11*, in *Corriere Tributario*, 2018, n. 18, 1371 ss.

⁶⁹ Agazia delle Entrate, *Regole di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS- Parte generale- Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, legge 24 dicembre 2007, n. 244 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1 aprile 2009, n. 48, 28 febbraio 2011, circolare n. 7/E.*

⁷⁰ Agazia delle Entrate, *ibidem*.

livello fiscale delle qualificazioni operate ai sensi dei principi contabili, si attribuisce rilevanza a quanto disposto anche in deroga alle disposizioni del TUIR: accade, così, che un effetto di un'operazione precedentemente contabilizzato a livello reddituale (e, quindi, influente sulla determinazione del reddito d'esercizio), venga ora contabilizzato come elemento patrimoniale a seguito dell'adozione di un diverso modello giuridico-concettuale (ed esca, perciò, dal calcolo della base imponibile). Il riconoscimento delle qualificazioni rappresenta il principale ambito con cui viene data rilevanza fiscale al postulato della *substance over form*⁷¹;

- Per classificazione s'intende la concreta definizione della specifica voce dello Stato Patrimoniale o del Conto Economico in cui inserire gli effetti derivanti dall'accadimento aziendale. Si tratta di un'operazione necessariamente connessa alla qualificazione, ovvero la fase di naturale conseguenza: una volta individuato lo schema concettuale dell'operazione, si procede a definire la voce del bilancio d'esercizio coerentemente allo stesso schema. Le due fasi hanno, perciò, uno stretto legame: una diversa qualificazione conduce solitamente a una diversa classificazione nei rendiconti. Assumono, così, rilevanza a fini fiscali le classificazioni previste dai principi contabili nazionali, sia per quanto riguarda l'assegnazione alle classi di provento o onere per gli elementi reddituali, sia per quanto riguarda l'assegnazione alle classi dell'attivo o del passivo per gli elementi patrimoniali;
- Per imputazione temporale s'intende "*la corretta individuazione del periodo d'imposta in cui i componenti reddituali fiscalmente rilevanti devono concorrere a formare la base imponibile*⁷²". Attraverso il riconoscimento operato dal TUIR, perciò, si considerano gli elementi reddituali ai fini della determinazione della base imponibile così come imputati, dal punto di vista temporale, nel Conto Economico dell'esercizio di riferimento. In tal modo, il criterio di competenza fiscale si adegua al criterio di competenza conformato dalla corretta applicazione dei principi contabili nazionali, salvo, come si vedrà, la previsione nel TUIR di specifiche limitazioni per esigenze di natura prettamente fiscale. Pur

⁷¹ Grandinetti M., *Il principio di derivazione nell'IRES*, cit., 180: "Il rinvio ai criteri di qualificazione comporta, anche dal punto di vista fiscale, la piena rilevanza del principio della sostanza economica sulla forma giuridica. Si tratta di una conclusione supportata (anche) dalle indicazioni emergenti dal decreto ministeriale di attuazione della legge finanziaria."

⁷² Agenzia delle entrate, *ibidem*.

essendo la competenza temporale fondamentale legata alle due fasi precedentemente descritte, si intendono riconosciuti anche in deroga alle disposizioni del TUIR le diverse imputazioni che tuttavia attengono alla stessa qualificazione/classificazione sulla base dei criteri giuridico formali.

Attraverso il dettato dell'art. 83 TUIR, perciò, il legislatore circoscrive il riconoscimento in ambito fiscale delle implicazioni derivanti da una corretta applicazione dei principi contabili, escludendo implicitamente i fenomeni valutativi dal novero delle fattispecie rilevanti. I criteri di valutazione delle poste contabili non aderenti a quelli consentiti dal TUIR, perciò, non hanno valenza fiscale e devono essere disapplicati nel calcolo della base imponibile IRES (su tal punto sarebbe stata auspicabile una estensione anche a tali aspetti)⁷³. Nonostante l'esclusione, in verità alcuni fenomeni inerenti la valutazione rientrano comunque nei confini della derivazione rafforzata. Va, infatti, considerata la dipendenza di tale fenomeno da quelli di qualificazione, classificazione e imputazione temporale: quando quest'ultime risultino uguali al risultato cui si giungerebbe utilizzando criteri giuridico-formali, per il principio in questione non sono riconoscibili conformazioni valutative in deroga alla normativa fiscale. Ma qualora emergano delle differenze nelle precedenti operazioni considerate, il riconoscimento delle stesse in base all'art. 83 TUIR comporta necessariamente l'utilizzo del conseguente criterio valutativo anche se risulta non compatibile con quanto stabilito dal TUIR. Perciò, i fenomeni valutativi rientrano comunque nel campo della derivazione rafforzata qualora siano indissolubilmente legati a una diversa qualificazione, classificazione o imputazione temporale rispetto alla filosofia prudenziale della normativa fiscale⁷⁴.

⁷³Crovato F., *I principi IAS e i loro riflessi tributari*, in Crovato F. (a cura di), *La fiscalità degli IAS*, Milano, Il Sole 24 Ore Pirola, 2009, 5: "Questo risultato poteva però esser raggiunto anche per molte poste valutative, per le quali non si è avuta invece altrettanta decisione nell'intraprendere la svolta, anche se il termine "imputazione temporale" introdotto nell'art. 83 TUIR poteva prestarsi ad includere molte delle regole fiscali sulle valutazioni patrimoniali, trattandosi in genere proprio di regimi fiscali di ripartizione temporale di componenti negative tra più periodi d'imposta. L'utilizzo dei criteri contabili anche ai fini fiscali sarebbe, infatti, ragionevole e sostenibile" dal sistema, dalla valutazione delle rimanenze a molti ammortamenti o accantonamenti, perché gli sfasamenti sono sempre temporalmente limitati e destinati a riassorbirsi a breve. Fino a che è in gioco solo la tempistica della deduzione, circoscritta in tempi ragionevoli, regole fiscali autonome non sono certo indispensabili."

⁷⁴Faienza A.M., Russetti G., *Regole per i soggetti nuovi OIC solo in parte compatibili con quelle delle imprese IAS-IFRS*, in *Corriere Tributario*, 2017, n. 42, 3276 ss: "Inoltre, come per i soggetti IAS, la "triplice dimensione" delle variabili (Qu.I.C.) della derivazione rafforzata non può prescindere, in sede di prima iscrizione, da una "quarta dimensione" (valutazione), solo formalmente esclusa dal riconoscimento fiscale. Atteso che la derivazione rafforzata dà valenza fiscale a rappresentazioni contabili "differenti" da quelle giuridico-ormali, a fronte di diverse qualificazioni/classificazioni di bilancio è innegabile che anche la valutazione (in sede di prima iscrizione) delle poste iscritte avvenga in derivazione rafforzata."

Infine, il legislatore restringe l'ambito soggettivo del principio di derivazione rafforzata, prevedendo che lo stesso non possa essere applicato dalle cosiddette micro-imprese, così come individuate dall'art. 2435-*bis*. Come si è visto, la scelta è motivata da considerazione di semplificazione verso le aziende di minore dimensione, in quanto le stesse non avrebbero le strutture amministrative e fiscali per supportare l'applicazione del principio. La decisione perde, però, di coerenza confrontandola con la mancanza di una simile limitazione soggettiva nell'ambito della *substance over form*: ciò, in sostanza, impone una situazione di doppio binario in capo alle micro-imprese.

Riassumendo il tutto, sulla base del principio di derivazione rafforzata valgono in deroga alle disposizioni del TUIR i criteri di qualificazione, classificazione e imputazione temporale derivanti dalla corretta applicazione dei principi contabili di riferimento. In base a questa previsione si realizza, così, il coordinamento fiscale di quanto introdotto con la riforma contabile del 2015: in tal modo, il principio di prevalenza della sostanza sulla forma e quello di rilevanza hanno valenza anche nell'ambito della normativa fiscale. Infatti, la derivazione rafforzata rappresenta segnatamente lo strumento adottato per l'introduzione dei principi citati all'interno del TUIR, evitando un'onerosa scrittura dello stesso. Posto che il principio di rilevanza non ha un rilevante impatto sul calcolo della base imponibile (in quanto si tratta, per l'appunto, di importi irrilevanti che il più delle volte sono raggruppati o valutati in una diversa modalità non comunque incisiva), la disposizione estesa ai soggetti ITA GAAP in base al D.L. n. 244/2016 appare, così, quasi nella sua totalità esclusivamente destinata all'individuazione delle fattispecie della *substance over form* cui si può attribuire specifica rilevanza in ambito fiscale. L'intervento del legislatore, analizzando il testo del Decreto Legge e del D. M. 3 agosto 2017 (in cui si considerano compatibili ai soggetti OIC *adopter* le sole disposizioni dei Decreti Attuativi IAS che trattano tematiche disciplinate dai principi contabili nazionali), conferma la tesi per cui il principio di rappresentazione sostanziale deve necessariamente essere mediato dalle disposizioni dell'OIC nella concreta applicazione, stante la circoscrizione del riconoscimento in deroga ai soli fenomeni derivanti dalla corretta contabilizzazione secondo i relativi principi contabili. In tal modo, pur di fronte a una sostanziale assimilazione sul piano legislativo ai soggetti IAS *adopter*, lo spazio di operatività dell'art. 83 TUIR per quanto riguarda le imprese ITA GAAP ha un minore estensione per effetto della minore penetrazione della *substance over form* nello *standard setter* nazionale rispetto a quello internazionale.

3.1 Gli effetti del D.Lgs. n. 139/2015 sull'IRAP e sull'ACE

Il principio di derivazione rafforzata rappresenta una regola riportata all'interno della sezione del TUIR dedicata alla disciplina dell'imposta sul reddito delle società, perciò, valevole, per l'appunto, solo al fine delle determinazioni utili al raggiungimento della base imponibile IRES. Chiarificato l'intento semplificatorio e di razionalizzazione concettuale espresso dal legislatore nella modulazione di tale regime fiscale, resta da chiarire come le modifiche operate dal D.Lgs. n. 139/2015 si interfaccino con la disciplina degli altri tributi. Innanzitutto, nessuna impostazione di carattere regionale è stata introdotta per l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), la cui base imponibile è individuabile, in linea di massima, nella differenza fra valore e costi della produzione (e gli altri componenti ad essi assimilati) di derivazione civilistica⁷⁵. In tal senso, il legislatore ha inteso non intervenire nella disciplina della base imponibile IRAP parimenti a quanto effettuato nel TUIR, in considerazione del fatto che l'obiettivo del riconoscimento delle determinazioni derivanti dall'adozione delle novelle contabili risultava già assolto dalle stesse caratteristiche dell'imposta: l'applicazione dell'IRAP, infatti, agisce attraverso un'individuazione tassativa dei valori di bilancio che entrano a far parte della base imponibile. In tal senso, perciò, la presa diretta operata automaticamente dalla configurazione normativa portava già automaticamente al riconoscimento delle novellate impostazioni contabili⁷⁶, da qui l'inutilità di introdurre un regime di derivazione rafforzata similmente a quanto operato nel Testo Unico. Nonostante tali profili, il coordinamento effettuato sul lato IRES ha comunque portato alla modulazione di alcune modifiche alla disciplina IRAP allo scopo di regolamentare alcune situazioni critiche causate dall'applicazione del D.Lgs. n. 139/2015. Infatti, il D.L. n. 244/2016 si è occupato di istituire un regime di irrilevanza ai fini di tale tributo dei componenti derivanti dalle operazioni straordinarie riguardanti l'alienazione o l'acquisizione delle aziende, disponendo che, in linea con la modifica operata all'art. 96 TUIR, non rilevano in tal senso i proventi e gli oneri derivanti da tali operazioni. Oltre a ciò, lo stesso Decreto ha previsto che le componenti imputate direttamente a

⁷⁵ L'IRAP è stata introdotta attraverso il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, *Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.*

⁷⁶ Assonime, *Il nuovo bilancio d'esercizio delle imprese che adottano i principi contabili nazionali: profili civilistici e fiscali*, cit.: "Venendo invece alle tematiche IRAP, essendovi già una presa diretta dal bilancio, non vi era l'esigenza di regolamentare il recepimento dei nuovi criteri di rappresentazione contabile degli OIC."

Patrimonio Netto assumono rilevanza solo al momento della loro imputazione a Conto Economico e che, qualora ciò non avvenisse, esse risultano vevoli ai fini dell'applicazione di tale tributo qualora risultino correlate alle voci di Conto Economico che risultano rilevanti ai fini IRAP⁷⁷. Seppur le caratteristiche dell'imposta trattata hanno consentito un rapido coordinamento con quanto dettato dal D.Lgs. n. 139/2015, le regole di bilancio di nuova introduzione hanno avuto un impatto, come si vedrà, prevalentemente peggiorativo nella fiscalità effettiva delle imprese, in quanto per molti versi le stesse si sono sostanziate in un aggravio dell'imposta complessivamente dovuta a fini di IRAP.

A differenza di quanto appena visto per l'imposta sull'attività produttiva, l'introduzione delle novità apportate sul bilancio d'esercizio dal D.Lgs. n. 139/2015 ha causato alcune criticità interpretative nell'ambito della normativa inerente la deduzione a titolo di Aiuto alla Crescita Economica (ACE). Con tale termine viene individuato un beneficio fiscale che il legislatore ha concesso nel 2011⁷⁸, il quale consiste nella possibilità di dedurre dalla base imponibile IRES una somma rappresentante il rendimento nozionale dell'aumento di capitale proprio, introdotto allo scopo di promuovere la capitalizzazione delle imprese attraverso la concessione di un risparmio d'imposta che mira alla parificazione del trattamento tributario dell'*equity* con quello riservato al capitale di debito. L'istituto, che trae ispirazione dall'*Allowance for Corporate Equity* di derivazione anglosassone, mira al risolvimento del tradizionale paradosso che colpisce l'impostazione fiscale nazionale, la quale assicurava la (quasi) totale deducibilità degli oneri remunerativi del capitale di debito, producendo quindi un vantaggio in termini di minori imposte alle imprese indebitate, a differenze di quanto causato dal trattamento riservato alle somme remuneranti l'*equity* delle imprese, le quali non assumevano in nessun caso rilevanza a causa della generale regola di indeducibilità degli oneri scaturenti da operazioni riguardanti il capitale proprio. La deduzione ACE opera attraverso lo storno dalla base imponibile IRES di un importo determinato applicando una percentuale (la quale viene individuata di anno in anno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – inizialmente si era attestata al 3% mentre ora ha raggiunto il 5,5%)

⁷⁷ Ferranti G., *Gli effetti ai fini IRAP dei nuovi principi contabili nazionali*, in *Corriere Tributario*, 2017, n. 34, 2607 ss.: "Tale principio consente di mantenere, ai fini IRAP, la rilevanza delle componenti imputate a patrimonio netto in tutti i casi in cui, sulla base dei criteri contabili applicabili in precedenza, i componenti positivi e negativi relativi alle attività e passività oggetto di rettifica sarebbero stati classificati nelle voci rilevanti del valore della produzione."

⁷⁸ D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

alla base ACE, la quale viene indicata come l'incremento che il Patrimonio Netto ha subito a partire dall'esercizio che si è concluso al 31 dicembre 2010⁷⁹. A seguito dell'introduzione del D.Lgs. n. 139/2015 sono sorte alcune problematiche in merito alla valenza delle novità apportate a livello di bilancio d'esercizio sul valore assunto come base imponibile ai fini dell'applicazione dell'ACE, stante che per molti versi venivano a crearsi delle determinazioni influenzanti il valore di Patrimonio Netto il cui riconoscimento in ambito ACE non è stato espressamente disciplinato dalla normativa previgente. A seguito della delega posta dal D.L. n. 244/2016, il legislatore è intervenuto in merito attraverso un Decreto specificatamente dedicato alla questione⁸⁰, attraverso cui è stato realizzato il coordinamento fiscale del D.Lgs. n. 139/2015 anche in ambito ACE. In tale occasione, il Decreto ha attuato una logica completamente contraria al principio di derivazione rafforzata, sterilizzando per lo più gli effetti a Patrimonio Netto delle novelle contabili: mentre da una parte è stata limitata la valenza dei valori imputati alla riserva negativa per azioni proprie alla concorrenza dell'aumento riconosciuto per l'accantonamento di utili (mentre i plusvalori capitalizzati a seguito dell'alienazione di tali titoli viene pienamente considerata rilevante), dall'altra sono state espressamente disconosciute le somme correlate alla riserva istituita al fine di contenere la differenza di attualizzazione derivante da un prestito infragruppo infruttifero e alla riserva atta a recepire le variazioni registrate sul *fair value* degli strumenti finanziari derivati posti a copertura di flussi finanziari.

3.2 I limiti al principio di derivazione rafforzata

Per effetto del richiamo operato dal D.M. 3 agosto 2017, l'art. 2, per i commi 1, 2, 3, del D. M. n. 48/2009 (primo Decreto Attuativo IAS) viene considerato applicabile ai soggetti ITA GAAP. In tale disposizione viene, anzitutto, riconfermata la valenza del principio di prevalenza della sostanza sulla forma con la predisposizione di un'espressa deroga ai requisiti previsti dall'art. 109 TUIR. Successivamente, vengono individuate le disposizioni del TUIR che non sono ritenute comunque derogabili da una corretta applicazione dei principi contabili, in quanto disposizioni che effettuano una

⁷⁹ Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 marzo 2012, *Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 concernente l' Aiuto alla crescita economica (Ace)*.

⁸⁰ Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 agosto 2017, *Aiuto alla crescita economica*.

deroga agli schemi di qualificazione, classificazione e imputazione temporale del bilancio d'esercizio per esigenze strettamente di natura fiscale.

Innanzitutto, il primo comma dell'art. 2 del D.M. n. 48/2009 riafferma il significato fondamentale del principio di derivazione rafforzata, disponendo che “*assumono rilevanza [...] gli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al criterio della prevalenza della sostanza sulla forma previsto dagli IAS*⁸¹”. Tale disposizione, pertanto, riconferma che l'istituto fiscale in questione risponde sostanzialmente all'esigenza di riconoscere nella determinazione del reddito d'impresa gli effetti del postulato della rappresentazione sostanziale. Ovviamente, anche se non espressamente menzionati, la previsione riguarda anche i soggetti ITA GAAP, escluse le micro-imprese, in base al richiamo del D.M. 3 agosto 2017. Oltre a ciò, viene anche riconfermato che hanno valenza fiscale solamente le conformazioni della *substance over form* disciplinate dallo *standard setter* contabile di riferimento: si tratta dell'ennesima dimostrazione dell'operatività (temporanea ed eventuale) della seconda tesi esaminata nell'indagine sulla validità effettiva del postulato generale in questione. Premesso questo, il Decreto in questione specifica che non si devono applicare le disposizioni del TUIR che contrastano con i criteri Qu.I.C. derivanti dalla corretta declinazione dei principi contabili applicabili, i quali sono, perciò, validi ai fini della determinazione del reddito imponibile in deroga a quanto previsto dalle regole giuridico-formali tributarie. In particolare, vengono espressamente disattivati i commi 1 e 2 dell'art. 109 TUIR, i quali recano le regole afferenti la competenza fiscale dei componenti positivi e negativi del reddito d'esercizio. In linea con la tradizionale linea di pensiero legata ai parametri prudenziali, il dettato richiamato indica quali requisiti debbano considerarsi per la corretta imputazione temporale degli elementi di costo o ricavo la certezza dell'esistenza del componente e l'oggettiva determinabilità dei relativi importi. Ciò non significa che gli elementi reddituali da contabilizzare correttamente non debbano più essere certi e oggettivamente determinabili, ma semplicemente che tali requisiti devono essere considerati sulla base di quanto disposto dai principi contabili di riferimento⁸².

⁸¹ Art. 2, *Criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsto dagli IAS*, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1 aprile 2009, n. 48.

⁸² Gaiani L., *Il criterio di competenza fiscale si adegua ai nuovi principi contabili OIC*, in *Il Fisco*, 2017, n. 36, 3415 ss: “*Va evidenziato che, come già avvenne per i soggetti IAS adopter, la norma non intende stabilire che i componenti reddituali da assumere per le determinazioni dell'imponibile non debbano essere certi o determinabili. La disapplicazione in esame comporta invece che la certezza nell'esistenza e la determinabilità oggettiva*”

Con l'intervento in questione, al secondo comma, viene ulteriormente ristretto il campo di applicabilità del regime di derivazione rafforzata, attraverso una previsione per cui restano applicabili alcune disposizioni del TUIR rispondenti ai criteri indicati. Con tale regola, il legislatore intende confermare la valenza delle norme che limitano la rilevanza fiscale degli ammortamenti e delle valutazioni, oltre che di quelle che derogano alle classificazioni e all'imputazione temporale avvenuta nel bilancio d'esercizio per esigenze prettamente di carattere tributario. Si tratta, perciò, di regole fiscali che, a prescindere dalla rappresentazione, prevalgono sulle norme di bilancio e generano conseguentemente la necessità della tenuta di una extra-contabilità dedicata (ciò accadeva anche prima delle riforme analizzate). Prevalgono comunque, perciò, in base a quanto disposto dal D.M. n.48/2009 e all'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate, sulle regole contabili le seguenti disposizioni fiscali⁸³:

- le norme che prevedono limitazioni di carattere quantitativo alla deduzione dei costi: ad esempio, le limitazioni alla rilevanza fiscale degli ammortamenti (artt. 102, 102-bis e 103 TUIR) o degli oneri di utilità sociale (art. 100 TUIR);
- le disposizioni che escludono determinati costi dal calcolo del reddito d'esercizio, come ad esempio il divieto di accantonamenti diversi da quelli specificati nell'art. 107 TUIR;
- le previsioni che impongono una ripartizione della competenza fiscale di un componente negativo su più esercizi (art. 108 TUIR);
- le norme che esentano o escludono dall'imponibile determinati componenti positivi di reddito: ad esempio, la *pex* sui dividendi e sulle plusvalenze per i soggetti IRES (artt. 87 e 89 TUIR);
- le disposizioni che ripartiscono, per opportunità fiscali, alcuni componenti positivi in più esercizi, come ad esempio le plusvalenze individuate dall'art. 86 TUIR;
- le norme che impongono l'imputazione temporale secondo il principio di cassa anziché quello di competenza economica: ad esempio per quanto riguarda i compensi agli amministratori (art. 95 TUIR) o gli interessi di mora (art. 109 TUIR).

dell'importo devono essere riscontrati sulla base dei criteri fissati dai principi contabili adottati dall'impresa (IAS o OIC a seconda dei casi) e non in funzione di quelli giuridico-formali fissati dall'art. 109."

⁸³ CNDCEC, *La fiscalità delle imprese OIC adopter (versione estesa)*, cit.

Capitolo 3

Derivazione rafforzata: impatto sulle principali voci di Conto Economico

1 La disattivazione della competenza fiscale

Il principale effetto dell'estensione del principio di derivazione rafforzata ai soggetti applicanti le disposizioni OIC si esplica sulla regolazione del criterio di competenza valido a fini fiscali, il quale diventa ora questione quasi totalmente affidata ai principi contabili nazionali, salvo la confermata applicabilità del TUIR per le norme volte a derogare le rappresentazioni di bilancio per ragioni prettamente di carattere fiscale ex art. 2 del D.M. n. 48/2009. Come s'è visto, tale concetto viene ulteriormente confermato dalla specifica esclusione della valenza dei commi primo e secondo dell'art. 109 TUIR, ai sensi del richiamo operato dal D.M. 3 agosto 2017 al secondo Decreto Attuativo IAS, i quali specificano le regole assunte dalla normativa fiscale per determinare quale debba essere l'imputazione temporale fra i periodi d'imposta dei vari componenti reddituali. In particolare, il citato articolo, al primo comma, dispone che il momento di rilevazione contabile di un determinato elemento di costo o ricavo vada determinato al raggiungimento dei necessari requisiti della certezza nell'esistenza e dell'oggettività nella determinazione puramente quantitativa. Nel successivo comma vengono poi individuati i parametri oggettivi regolanti la competenza degli effetti economici scaturenti da operazioni riguardanti il trasferimento dei beni mobili (al momento della spedizione o della consegna), degli immobili (al momento della stipula dell'atto traslativo) e dei servizi (al momento dell'ultimazione della prestazione). Tali regole rispondono tuttora⁸⁴ ad una filosofia incentrata sulla considerazione esclusiva del dato legalistico-formale in sintonia con la prudenziale impostazione di bilancio *ante* D.Lgs. n. 139/2015, la quale mira alla valorizzazione degli accadimenti gestionali sulla base della sola forma, a discapito della diversa sostanza che talvolta può emergere. La

⁸⁴ Si ricorda che per le micro-imprese, così come individuate dall'art. 2435-*bis* del Codice civile, resta vigente l'impostazione giuridico-formale assunta dal TUIR, anche se parimenti sono state introdotte delle regole ispirate al principio di rappresentazione sostanziale.

disattivazione operata dal D.M. n. 48/2009 rappresenta, così, una specificazione che si è resa necessaria a seguito del riconoscimento della valenza della *substance over form* in campo fiscale, in quanto il dettato del 109 TUIR si sarebbe altrimenti posto in palese contrasto con la logica derogatoria inerente il principio di derivazione rafforzata. In ottemperanza a quest'ultimo e sulla scorta dello specifico riconoscimento delle determinazioni contabili sopra a quanto disposto dal TUIR, perciò, le regole di corretta imputazione temporale valide a fini tributari sono ora determinate dalla corretta applicazione dei principi contabili di riferimento anche nel trattamento che viene riservato ai soggetti OIC *adopter*. Va sottolineato, tuttavia, che tale situazione non va a configurare una sorta di esenzione dai criteri propedeutici della chiarezza e della oggettiva determinabilità per l'iscrizione dei componenti reddituali, ma semplicemente implica che tali requisiti debbono ora essere soddisfatti sulla base di quanto disposto dai documenti OIC⁸⁵. Per effetto della derivazione rafforzata, perciò, l'Amministrazione Finanziaria non potrà disconoscere le configurazioni modulate dalle società contribuenti sulla competenza temporale di un provento o di un onere se sono state applicate correttamente le regole previste dai principi contabili di riferimento.

L'OIC, facendo seguito all'esplicita delega assegnatagli dal D.lgs. n. 139/2015, ha aggiornato i documenti riportanti le norme tecnico-contabili, assolvendo al compito della declinazione effettiva del principio di prevalenza della sostanza sulla forma. In perfetta aderenza alla portata del postulato generale novellato, i principi contabili hanno recepito il criterio del trasferimento sostanziale disciplinante l'esercizio di imputazione dei costi e dei ricavi. Le regole di competenza assunte dai principi OIC si adeguano, così, alle più generali novità civilistiche attraverso il disconoscimento del tradizionale concetto del passaggio formale, tratto caratterizzante dell'impostazione adottata dal TUIR, secondo cui la rilevazione contabile deve regolarsi dal punto di vista temporale unicamente sulla base del puro dato giuridico-formale, senza considerazione alcuna della sostanza dell'operazione sottostante.

In ossequio al concetto di *substance over form* di derivazione internazionale⁸⁶, l'OIC ha recepito il trasferimento dei rischi e dei benefici quale criterio regolante la determinazione dell'imputazione temporale. In verità, già nell'ampia revisione attuata nel 2014 si poteva rinvenire un riferimento alla regola del passaggio sostanziale,

⁸⁵Gaiani L., *Il criterio di competenza fiscale si adegua ai nuovi principi contabili OIC, ibidem*.

⁸⁶ IAS n. 18, *Revenue*, paragrafo n. 14, versione del 3 novembre 2008.

formulato in termini non molto chiari e collocato in una posizione residuale rispetto alla più generale logica formale, in linea con la confusa conformazione del principio di rappresentazione sostanziale fornita dal legislatore⁸⁷. Attraverso la pubblicazione delle versioni datate 2016, invece, la disciplina è stata razionalizzata attraverso l'attribuzione al trasferimento dei rischi e dei benefici del rango di criterio determinante per la rilevazione iniziale delle componenti contabili. Il principio in questione non emerge dalle risultanze di un unico documento, bensì dal combinato disposto di vari principi contabili: in particolare, riportano il riferimento al trasferimento dei rischi e dei benefici l'OIC 13-*Rimanenze*, l'OIC 15-*Crediti*, l'OIC 16- *Immobilizzazioni immateriali* e l'OIC 19-*Debiti*.

Stante la mancanza di un'indicazione da parte dell'OIC in merito a cosa si debba intendere per la locuzione analizzata, per indagarne il significato appare necessario rifarsi a quanto disciplinato dallo IAS 18, il quale tratta la tematica della competenza dei ricavi. Tale principio dispone che un componente reddituale si considera di competenza dell'esercizio non in funzione di quanto possa ricavarsi dal dato giuridico-formale, bensì sulla base della valutazione inerente l'acquisizione o l'alienazione dei rischi e dei benefici connessi al bene o al servizio scambiato. Nella registrazione contabile degli effetti economici di un'operazione sarà, così, necessario operare una scomposizione della stessa nelle sue parti essenziali, al fine di giungere a un apprezzamento della situazione tarata sulla sua sostanza. In merito a ciò, lo IAS 18 ammette che generalmente il momento in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici coincide con quello in cui avviene il passaggio della proprietà, ma sottolinea che l'indagine preliminare deve andare ben oltre l'apparente informazione contrattuale, in quanto gli effetti sostanziali possono divergere e richiedere una conseguente diversa raffigurazione contabile. Lo stesso principio dispone che non è possibile procedere alla rilevazione di componenti positivi qualora vi sia un rilevante rischio di revoca del componente reddituale⁸⁸: in particolare vengono individuati i casi in cui vi

⁸⁷ OIC 15, *Ricavi*, paragrafo 20, versione del 26 giugno 2014: *“Prescindendo dai casi particolari, i crediti originati da ricavi per operazioni di vendita di beni o prestazione di servizi sono rilevati in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni: A) il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato; B) lo scambio è già avvenuto, si è cioè verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà. In caso di vendita di beni tale momento è convenzionalmente rappresentato dalla spedizione o consegna dei beni mobili, mentre per i beni per i quali è richiesto l'atto pubblico (immobili e beni mobili) dalla data della stipulazione del contratto di compravendita. In caso di prestazioni di servizi lo scambio si considera avvenuto quanto il servizio è reso, cioè la prestazione è effettuata.”*

⁸⁸ Ferrari M., *Le implicazioni fiscali legate all'applicazione dei nuovi OIC*, documento di ricerca KPMG Associates, 15 febbraio 2017.

sia pendenza di particolari clausole di garanzia (rischio di garanzia), di una dipendenza del ricavo dalle vendite della controparte (rischio di magazzino), di un rilevante servizio di installazione connesso non ancora completato (rischio di installazione) o di una clausola inerente il reso del prodotto avente un'alta probabilità di essere esercitata (rischio di reso)⁸⁹. Le casistiche appena riportate non formano un elenco tassativo e non vanno a rappresentare fattispecie vincolanti, in quanto la valutazione del trasferimento sostanziale non può che prescindere da una valutazione effettiva sul caso considerato. Tirando le fila del discorso, in ossequio alla *substance over form*, gli IAS/IFRS dispongono che la registrazione di un'informazione contabile deve avvenire in considerazione delle implicazioni sostanziali dell'operazione sottostante: in tale contesto, perciò, la competenza di un costo o un ricavo deve essere determinata sulla base dell'effettivo momento in cui vengono assunti o trasferiti i rischi e i benefici dell'operazione e non in funzione del momento in cui si giunge al perfezionamento dell'operazione sul piano giuridico.

Premesso il significato del trasferimento sostanziale a norma degli IAS/IFRS, è possibile analizzare l'effettiva configurazione che lo stesso criterio assume nell'impostazione dei principi contabili nazionali. Come già visto, la formulazione si può ricavare da vari documenti dello *standard setter* italiano: in particolare i principi OIC 15 e OIC 19, riportando le disposizioni disciplinanti la rilevazione iniziale dei crediti e dei debiti, declinano conseguentemente le direttive riguardanti la determinazione della competenza dei connessi componenti reddituali positivi e negativi. Pur rappresentando due riferimenti diversi in due principi contabili differenti, le disposizioni si sostanziano in uno speculare dato letterale. Le stesse, dopo aver specificato che i componenti reddituali vanno correttamente imputati al Conto Economico solo quando si è giunti al termine del relativo processo di produzione, prevedono che la valutazione della competenza va effettuata in ottemperanza al criterio del passaggio sostanziale e non formale. A seguito di ciò, l'OIC procede ad esplicitare il significato che assume effettivamente il riferimento al trasferimento dei rischi e dei benefici:

“Salvo che le condizioni degli accordi contrattuali prevedano che il trasferimento dei rischi e benefici avvenga diversamente:

⁸⁹ Principio IAS 18, *Revenue*, paragrafo 14, versione del 3 novembre 2008.

- a) *in caso di vendita di beni mobili, il trasferimento dei rischi e benefici si verifica con la spedizione o consegna dei beni stessi;*
- b) *per i beni per i quali è richiesto l'atto pubblico (ad esempio, beni immobili) il trasferimento dei rischi e benefici coincide con la data della stipulazione del contratto di compravendita;*

*[...]I crediti originati da ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è reso, cioè la prestazione è stata effettuata.*⁹⁰

Il testo appena riportato è tratto dalle disposizioni riguardanti la rilevazione iniziale dei crediti situate nell'OIC 15, ma coincide sostanzialmente con quanto riportato per i debiti nell'OIC 19 (quanto verrà detto nelle seguenti righe in riferimento ai ricavi sarà, perciò, valido anche per quanto riguardante i costi). Analizzando il testo sopracitato si può notare come la penetrazione della *substance over form* nelle norme disciplinanti la corretta imputazione dei componenti reddituali sia, in verità, molto più limitata rispetto a quanto inizialmente si possa credere. Infatti, quanto detto dai principi contabili nazionali ricalca quasi pedissequamente quanto disposto dal secondo comma dell'art. 109 TUIR, attraverso il richiamo alla spedizione o alla consegna per quanto riguarda i beni mobili e alla data di stipula dell'atto pubblico per quanto riguarda invece gli immobili. Perciò, nonostante l'ispirazione alla *substance over form* conformata dagli IAS/IFRS, gli OIC tendono comunque a legittimare i criteri formali adottati in merito dalla legislazione fiscale⁹¹.

Nonostante la disposizione possa apparire come un mascheramento dei criteri giuridico-formali attraverso il velo del principio di rappresentazione sostanziale, l'assetto disciplinare viene modificato in maniera incisiva rispetto a quanto precedentemente previsto. Infatti, i parametri espliciti rappresentano i criteri determinanti di rilevazione qualora dall'analisi sostanziale di quanto contrattualmente disposto non emerga una diversa tempistica di trasferimento sostanziale del bene o del servizio sottostante. A ben vedere, lo stile letterale adottato dagli OIC s'ispira a

⁹⁰ OIC 15, *Ricavi, Requisiti per l'iscrizione iniziale dei crediti*, paragrafo 29, versione del 22 dicembre 2016.

⁹¹ Gaiani L., *Il criterio di competenza fiscale si adegua ai nuovi principi contabili OIC*, cit.: "Va peraltro sottolineato che il momento di competenza dei componenti reddituali sancita dagli standard OIC tende generalmente – e salvo eccezioni invero assai limitate – a coincidere con quello dell'art. 109, comma 2, del TUIR. [...] Nella loro declinazione pratica, le regole civilistico-contabili del trasferimento di rischi e benefici tendono dunque a coincidere con quelle "formali" sancite dall'art. 109, comma 2, del TUIR Solo qualora, alla data in cui si verificano gli eventi sopra indicati, non si possa ritenere effettuato il trasferimento sostanziale di rischi e benefici, il ricavo (o il costo) non assumerà rilevanza, oltre che contabile, neppure fiscale".

quello assunto dallo IAS 18: la modalità di *default* di operatività della norma viene individuata nell'imputazione temporale sulla base del trasferimento della proprietà, ma viene ora previsto che deve essere prioritariamente valorizzata la sostanza dell'operazione qualora la stessa diverga dal dato formale. Tutto ciò acquista ulteriormente senso se si considera che la maggior parte delle volte, come già visto, la rappresentazione sostanziale porta agli identici risultati della visione puramente formale: da qui, conseguentemente, la maggior parte delle volte il passaggio dei rischi e dei benefici avviene nello stesso momento di quello della proprietà⁹². In tal senso, l'OIC, nelle disposizioni testé esaminate, ha riconosciuto questo aspetto e ricalcato i criteri indicati dall'art. 109 TUIR, i quali risultano, perciò, ora liberamente derogabili qualora la sostanza sia diversa dalla forma. Solamente con riferimento alle prestazioni di servizi sembra emergere una piena conferma del criterio legalistico-formale espresso dal Testo Unico, in quanto dal tenore letterale emerge che i crediti (e, perciò, i ricavi) di tale tipo debbono essere necessariamente rilevati all'ultimazione della prestazione⁹³, senza possibilità alcuna di contemperare criteri di imputazione di carattere sostanziale.

Riassumendo, il criterio del trasferimento sostanziale rappresenta una delle più importanti declinazioni della *substance over form* introdotte nei principi contabili nazionali, in aderenza a quanto previsto dagli IAS/IFRS. Attraverso tale previsione, l'OIC lega ora il momento di rilevazione contabile dei componenti reddituali alla valutazione sul trasferimento dei rischi e dei benefici relativi all'operazione. La norma rappresenta sicuramente una formulazione maggiormente aderente al postulato generale anche se, in verità, finisce per larga parte per ricalcare le accezioni giuridico-formali espresse dal legislatore fiscale. La regola del passaggio sostanziale, perciò, va a colpire fattispecie di costo e ricavo specifiche, mentre in linea generale i criteri di rilevazione riguardanti le normali operazioni gestionali coincidono con quelli antecedenti la modifica dei principi contabili. Per effetto del principio di derivazione rafforzata e della disattivazione dei commi primo e secondo dell'art. 109 TUIR, il criterio del trasferimento dei rischi e dei benefici assume ora piena valenza anche nella determinazione del reddito d'impresa, purché sia conformata sulla base della corretta applicazione dei principi contabili. Rispetto alla situazione precedente, si assisterà a

⁹² Cerato S., *Derivazione rafforzata e competenza fiscale*, Euroconference News, edizione del 29 settembre 2017.

⁹³ Assonime, *Il nuovo bilancio d'esercizio delle imprese che adottano i principi contabili nazionali: profili civilistici e profili fiscali*, cit.

uno spostamento di base imponibile fra i vari periodi d'imposta dovuta a una diversa ripartizione dei componenti reddituali fra gli esercizi, sia nell'ambito della determinazione dell'imponibile IRES che di quello IRAP.

Nei seguenti paragrafi verranno esaminati gli effetti, a livello sia contabile che fiscale, del criterio di trasferimento sostanziale sulla competenza di alcuni elementi reddituali. Verranno analizzate, principalmente, le modifiche operanti sulla rilevazione dei ricavi, tenendo a mente che le stesse considerazioni saranno valide per i connessi e speculari oneri. A seguito di un approfondimento riguardante il discusso caso dell'operazione del *sale and lease back*, verranno poi illustrati gli impatti della novellata disciplina dei principi contabili nazionali sulla rilevazione delle rimanenze dell'esercizio.

1.1 La rilevazione dei ricavi

La competenza dei ricavi rappresenta la tematica maggiormente colpita dall'introduzione del criterio di trasferimento sostanziale, così come conformato dalla disciplina riguardante la rilevazione iniziale dei crediti di cui al principio contabile OIC 15. Va innanzitutto premesso che, come già ampiamente visto, la sostanza generalmente coincide con la forma e, conseguentemente, la determinazione dell'imputazione temporale secondo il passaggio dei rischi e dei benefici non genera per la maggior parte dei casi risultati diversi da quella secondo il passaggio formale ai sensi del 109 TUIR. Per questo motivo, vi sono delle modifiche nel trattamento contabile solo per i proventi derivanti da situazioni particolari e non ricorrenti, in cui per l'appunto la sostanza diverge da quanto si può assumere dalla pura e generale informazione contrattuale.

Un primo esempio di caso particolare viene direttamente regolato dagli OIC: *“nel caso della vendita a rate con riserva della proprietà, l'art. 1523 c.c. prevede che il compratore acquista la proprietà della cosa con il pagamento dell'ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna. Pertanto, la rilevazione del ricavo e del relativo credito avvengono alla consegna, indipendentemente dal passaggio di proprietà⁹⁴”*. Con il termine vendita a rate con riserva della proprietà, altrimenti conosciuta come vendita con patto di riservato dominio, si suole individuare un contratto in cui il venditore cede un bene a fronte della corresponsione del corrispettivo

⁹⁴ OIC 15, *Ricavi, Requisiti per l'iscrizione iniziale dei crediti*, paragrafo 29, 22 dicembre 2016.

in un numero pattuito di rate, contenente una clausola che vincola il trasferimento del titolo di proprietà del bene al pagamento dell'ultima *tranche* prevista. Appare evidente fin da subito che nella situazione in esame gli effetti sostanziali divergono notevolmente da quelli formali: infatti, il cessionario prende in consegna fin da subito il bene, assumendosene i relativi rischi. Sul piano formale, però, come disciplinato dal codice civile, l'acquirente assume pienamente il titolo di proprietà solo dopo aver saldato interamente il debito. Prima del 2014, l'OIC, per la fattispecie in esame, si limitava a richiamare quanto disposto dall'art. 1523 c.c., confermando implicitamente che la rilevazione dei conseguenti componenti reddituali dovesse avvenire solamente al momento del trasferimento formale della proprietà. Attraverso l'ampio aggiornamento dei principi contabili, invece, è stata apportata una disciplina contabile per il contratto in questione, tramite la rimodulazione del principio OIC 15: in linea con il principio del trasferimento sostanziale, il ricavo (e lo speculare costo) deve ora rilevarsi alla consegna del bene, in quanto rappresentante il momento in cui i rischi vengono effettivamente assunti dal compratore. Nel caso in cui la compravendita con riserva della proprietà riguardi un bene strumentale, perciò, fin dalla sua consegna esso potrà essere iscritto nello Stato Patrimoniale del cessionario, mentre il cedente dovrà effettuare il calcolo della plusvalenza o della minusvalenza, la quale sarà di competenza di tale esercizio societario. Dal punto di vista fiscale, perciò, tramite l'estensione del principio di derivazione rafforzata, con la novellata disciplina del contratto di vendita con patto di riservato dominio, vengono ora pienamente riconosciute nell'ambito della determinazione della base imponibile IRES (nell'ambito dell'IRAP ciò era già pacifico) le implicazioni di bilancio derivanti dall'applicazione del novellato criterio di derivazione professionale, in quanto ricadenti all'interno dei diversi criteri di imputazione temporale considerati dalla norma di cui all'art. 83 del Testo Unico. Rispetto alla situazione precedente, nell'effettiva analisi di un'ipotetica situazione fiscale societaria, dovrebbe venire a crearsi semplicemente uno spostamento di base imponibile fra un periodo d'imposta e l'altro, non determinandosi una variazione del debito complessivo verso il Fisco in quanto le nuove determinazioni si sostanziano meramente in una diversa configurazione della competenza dei proventi e degli oneri connessi. Infatti, il ricavo o la plusvalenza (e quindi lo speculare costo) scaturente risulterà ora imponibile nel periodo d'imposta in cui è stato consegnato il bene al compratore. Su tale lato, però, l'introduzione del principio di derivazione rafforzata non ha sortito praticamente alcuna novità di sorta nel trattamento tributario che viene

riservato a tale fattispecie. A norma dell'art. 109 TUIR, infatti, la competenza fiscale della fattispecie inerente la vendita a rate con riserva della proprietà risultava già essere regolata sulla base della consegna del bene, in quanto secondo quanto disposto non doveva tenersi conto di eventuali clausole sulla riserva della proprietà⁹⁵. In tal senso, perciò, la disposizione richiamata disciplinava la rilevanza in materia IRES della casistica analizzata in sintonia con le implicazioni del novellato art. 83, anche se tale situazione era generata non dalla finalità di semplificazione a favore del contribuente, bensì dall'obiettivo di evitare l'utilizzo di tale fattispecie contrattuale al solo scopo di ottenere il rinvio prolungato dell'imponibilità del ricavo o della plusvalenza derivante⁹⁶. A seguito dell'estensione del principio di derivazione rafforzata operata dal legislatore fiscale, in considerazione della non applicabilità dell'art. 109 TUIR alle imprese OIC *adoption*, la rilevanza fiscale di dette componenti segue ora l'indicazione fornita dai principi contabili nazionali: in sostanza, seppur nulla cambia rispetto all'impostazione previgente in termini pratici, il trattamento tributario risulterà ora correlato all'applicazione del novellato regime fiscale e non determinato dall'applicazione delle regole cautelative derogate di cui al Testo Unico.

Un'altra operazione generante ricavi in cui la sostanza diverge dalla forma è rappresentata dal contratto di vendita con obbligo di retrocessione a termine (conosciuta altrimenti come contratto di Pronti contro Termine in campo finanziario), nel quale un determinato bene viene ceduto unitamente alla sottoscrizione di un vincolo di riacquisto a una determinata data a un prezzo generalmente predeterminato. In tal caso, più che a un'operazione di compravendita, si assiste a un'operazione di finanziamento, con il cessionario che mette a disposizione una certa liquidità al cedente, a fronte di una remunerazione consistente nell'assegnazione di un sovrapprezzo nella rivendita successiva. La conformazione del principio di

⁹⁵ Art. 109 del TUIR, secondo comma: *"i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà' o di altro diritto reale. Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprietà'. La locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti è assimilata alla vendita con riserva di proprietà;"*

⁹⁶ Trombetta A., *Il regime tributario della vendita con patto di riservato dominio*, in Fisco Oggi-Rivista Telematica, 9 agosto 2017: *"In sostanza, il differimento temporale dell'effetto traslativo viene "ignorato" ai fini fiscali e, di conseguenza, l'esercizio di competenza viene determinato come se si trattasse di una cessione ordinaria a effetti immediati. Tale eccezione, che come vedremo è comune ad altri comparti impositivi, si giustifica per esigenze di cautela erariale, poiché serve a evitare che il differimento sine die del pagamento (anche di una piccolissima parte) del prezzo possa consentire ai contribuenti di non dichiarare (o rinviare) il relativo componente positivo, nonostante il bene sia già nella disponibilità dell'avente causa."*

rappresentazione sostanziale operata dal D. Lgs. n. 139/2015 non ha cambiato nulla su questo fronte, in quanto il legislatore già con il D. Lgs. n. 6/2003 (ovvero la riforma del diritto societario) si era premurato di prevedere una computa disciplina per la questione in perfetta aderenza con la sostanza dell'operazione. Attraverso tale intervento sono stati modificati gli art. 2424-bis e 2425-bis, con le previsioni per cui i beni oggetto di una compravendita del tipo pronti contro termine devono restare iscritti nello Stato Patrimoniale del venditore anche se la proprietà passa ad un altro soggetto, mentre i relativi proventi ed oneri devono essere rilevati a Conto Economico secondo il principio di competenza. Con l'adozione di questa impostazione, fu, perciò, riconosciuta la natura di finanziamento, unitamente alla previsione per cui non generano ricavi le vendite di tale tipo, in ossequio alla conformazione sostanziale assunta dall'operazione: risulta evidente, infatti, in tal senso, che il passaggio dei rischi non risulta sostanzialmente avvenuta a causa della clausola di riacquisto, in quanto gli stessi restano a carico dell'alienante⁹⁷. Tali modifiche sono state riconosciute in ambito fiscale attraverso la normata recata all'art. 89 del TUIR, secondo cui deve essere data rilevanza nella determinazione del reddito d'impresa ai soli differenziali positivi o negativi fra il prezzo a pronti e il prezzo a termine⁹⁸.

Un caso simile a quello appena esaminato si può ritrovare nella vendita con facoltà di rivendita: si tratta, in generale, di contratti di compravendita contenenti una clausola che permette all'acquirente, a un determinato tempo, di rivendere il bene all'originario cedente, dietro il pagamento di un prezzo solitamente predeterminato. Adottando un'ottica prettamente formalistica, l'operazione produce inizialmente un provento per il venditore, salvo poi l'insorgere di un speculare onere nel momento in cui l'acquirente decide di esercitare la clausola di successiva rivendita. Appare, tuttavia, evidente che da un'analisi approfondita su chi effettivamente sostenga i rischi ed i benefici connessi

⁹⁷ Russetti G., Sura A., *La rilevazione dei ricavi nel nuovo approccio sostanzialistico: profili contabili e fiscali*, in *Bilancio e Reddito d'Impresa*, 2017, n. 3, 23 ss.: *"Entrambe le disposizioni appaiono ispirate al principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Il bene oggetto di cessione, infatti, rimane iscritto tra le attività del venditore perché, in virtù dell'obbligo di riacquisto, il venditore a pronti mantiene la prevalenza dei rischi e dei benefici che gli si riferiscono. Va da sé come ciò si verifichi soltanto nel caso in cui il prezzo a termine è determinato o determinabile. Un'eventuale obbligo di riacquisto del bene a valori di mercato, infatti, non comporterebbe l'assunzione di rischi significativi da parte del venditore a pronti, che avrebbe la facoltà di rivendere immediatamente il bene ad un prezzo coincidente a quello pagato per riacquistarlo."*

⁹⁸ Art. 89 TUIR, comma sesto: *"Gli interessi derivanti da titoli acquisiti in base a contratti "pronti contro termine" che prevedono l'obbligo di rivendita a termine dei titoli, concorrono a formare il reddito del cessionario per l'ammontare maturato nel periodo di durata del contratto. La differenza positiva o negativa tra il corrispettivo a pronti e quello a termine, al netto degli interessi maturati sulle attività oggetto dell'operazione nel periodo di durata del contratto, concorre a formare il reddito per la quota maturata nell'esercizio."*

al bene possano emergere delle differenti implicazioni sostanziali. Infatti, qualora vi sia un'alta probabilità che effettivamente il bene ritorni nelle disponibilità del cedente, lo stesso nella sostanza continuerà ad assumere i rischi del bene e sarà, quindi, maggiormente coerente l'applicazione di un trattamento contabile analogo a quello del contratto con obbligo di retrocessione. La valutazione dei rischi e dei benefici può essere maggiormente apprezzata attraverso una valutazione operata sul prezzo di rivendita: se esso risulta di molto superiore al valore di mercato è evidente che le probabilità di esercizio della clausola sono alte per la ovvia convenienza, mentre se esso corrisponde al prezzo di mercato si può invece ragionevolmente assumere che vi sia stato il trasferimento dei rischi alla controparte⁹⁹, procedendo contabilmente alla rilevazione del ricavo o della relativa plusvalenza o minusvalenza nel caso dei beni strumentali. Grazie all'agire del principio di derivazione rafforzata si deve ritenere valida a fini fiscali l'eventuale mancata rilevazione del ricavo (con la conseguente sottrazione di base imponibile), in quanto espressione di una diversa configurazione di un criterio di imputazione temporale derivante della corretta applicazione dei principi contabili nazionali. Va ricordato, in questo caso, che la controparte non deve necessariamente seguire l'impostazione contabile adottata dal cedente, per il principio di non necessaria simmetria indicato nei Decreti Attuativi IAS: perciò, il cessionario potrà dedurre il costo o iscrivere il bene nello proprio Stato Patrimoniale, anche se la valutazione operata dal cedente ha portato alla considerazione che non vi sia stato il trasferimento dei rischi. Sul versante fiscale, in questo caso viene quindi a delinarsi una rilevante variazione nelle fiscalità societarie, posto che in precedenza dall'applicazione dell'art. 109 TUIR conseguiva che non poteva considerarsi l'effetto delle clausole di rivendita nella determinazione della competenza fiscale. In ossequio a tale impostazione tributaria, perciò, non venivano riconosciute dal legislatore tributario le implicazioni delle valutazioni operate dal redattore di bilancio sul trasferimento effettivo dei rischi e dei benefici connessi ad una determinata operazione.

⁹⁹ Russetti G., Sura A., *La rilevazione dei ricavi nel nuovo approccio sostanzialistico: profili contabili e fiscali*, cit.: "Pertanto, se il compratore ha il diritto di rivendere il bene a scadenza al suo valore di mercato, il venditore a pronti può certamente concludere che il trasferimento dei rischi e dei benefici si sia verificato e, pertanto, rilevare il ricavo. Nel caso, invece, il compratore abbia la facoltà di rivendere ad un prezzo prefissato occorre stabilire se il prezzo è tale da trasferire o meno rischi e benefici relativi alla proprietà del bene all'acquirente. Se è altamente probabile che il prezzo di rivendita approssimi il valore di mercato del bene alla scadenza, i rischi e i benefici possono considerarsi trasferiti. Qualora, invece, vi sia la possibilità che il prezzo di rivendita sia, ad esempio, significativamente superiore al valore di mercato, il redattore del bilancio dovrà concludere che il passaggio dei rischi non si è verificato e la vendita originaria è sconosciuta."

A seguito della novellata conformazione della derivazione rafforzata, le determinazioni effettuate in sede di bilancio assumono ora un pieno riconoscimento sul versante fiscale: a differenza di quanto precedentemente disposto, perciò, l'eventuale diversa competenza rispetto a quanto previsto dal criterio giuridico-formale avrà ora piena rilevanza nella quantificazione degli imponibili dei vari periodi d'imposta.

Ulteriori indicazioni su specifici casi in cui il trasferimento sostanziale può avvenire in un momento diverso da quello del titolo di proprietà possono essere ricavabili dalle fattispecie direttamente disciplinate in merito dai principi contabili internazionali. In questo caso, l'utilizzo da parte di un soggetto OIC *adopter* di conformazioni derivanti dallo *standard setter* internazionale apparirebbe giustificato, in quanto l'OIC nel declinare il criterio del trasferimento sostanziale impone di effettuare una valutazione del momento dell'effettivo passaggio dei rischi e dei benefici senza vincolare in alcun modo il redattore di bilancio nelle casistiche in cui può essere utilizzato. Seguendo tale via, rappresenterebbero casi meritevoli di una diversa imputazione temporale sulla base della *substance over form* quelle citate dallo IAS 18, ovvero le vendite aventi in pendenza un rischio di garanzia, di magazzino, di installazione o di inesigibilità. V'è da sottolineare, comunque, che le società ITA GAAP possono rifarsi a tali fattispecie solo e unicamente se le stesse non violano le disposizioni dell'impostazione contabile nazionale. Ad esempio, sembra non possa applicarsi la disciplina concernente i ricavi misti, ovvero i componenti reddituali derivanti sia dalla cessione di beni che dalla prestazione di servizi. In merito, le disposizioni IAS/IFRS imporrebbero la ripartizione del componente in due diverse voci per competenza, ma i principi contabili OIC non sembrerebbero al momento accettare tale impostazione, in quanto non è rinvenibile un superamento del concetto di necessaria unitarietà del ricavo¹⁰⁰.

¹⁰⁰ Andreani G., *Soggetti OIC adopter: il trattamento fiscale dei ricavi*, in Ipsoa – Quotidiano Online , 13 ottobre 2017: *“In tali fattispecie, la rappresentazione IAS compliant richiede di ripartire il ricavo tra le due componenti, imputando al conto economico la parte del corrispettivo riferibile alla prestazione di servizi secondo i relativi criteri di imputazione temporale (in applicazione di questo criterio, lo IAS 17 prescrive che il corrispettivo relativo alla concessione in uso di un bene per un periodo di tempo pari alla vita utile dello stesso va rappresentata come un ricavo di vendita del bene). Orbene, il trattamento fiscale di queste fattispecie risulta problematico perché non c'è al momento univocità di pensiero in ordine alla possibilità, per le imprese OIC, di rappresentarle in tal modo nel proprio bilancio. Infatti, è vero che il par. 19 dell'OIC 15 ammette che “i crediti originati da ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è reso, cioè la prestazione è stata effettuata”; tuttavia, la medesima previsione era già contenuta nel par. 2 della precedente versione dell'OIC 15 e, comunque, la versione aggiornata del principio contabile non riconosce espressamente la legittimità di superare (sulla base del nuovo assetto normativo) l'unitarietà giuridica del ricavo di vendita del bene.”*

Concludendo, si può ritenere che la competenza temporale dei componenti reddituali positivi viene solo marginalmente modificata dall'applicazione del modello del trasferimento sostanziale, in quanto impattante solamente in alcune casistiche particolari. Nei paragrafi precedenti sono stati affrontati alcuni esempi, ma appare evidente come l'apprezzamento dell'effettiva collocazione dei rischi e dei benefici fra i vari esercizi sociali sia un'operazione da effettuarsi avendo a disposizione le dettagliate informazioni del caso. Per effetto dell'applicazione del principio di derivazione rafforzata, inoltre, tali nuove conformazioni assumono piena rilevanza anche nella determinazione della base imponibile, sostituendo il criterio formale di competenza dei ricavi assunto dal legislatore fiscale. Pur essendo parte importante di un rilevante cambiamento di logica impattante sull'intero sistema legislativo, l'introduzione del criterio analizzato non ha, perciò, rilevanti effetti in ambito fiscale, determinando, al più, uno spostamento dell'imponibilità dei ricavi o della deduzione dei costi fra i vari periodi d'imposta.

1.2 Il caso del *sale and lease-back*

Per l'annoso dibattito intercorso in campo dottrinale e giurisprudenziale, merita sicuramente una menzione a parte il caso del *sale and lease-back*, conosciuto nel nostro ordinamento con il termine di operazione di compravendita con locazione al venditore. Tale locuzione viene utilizzata per identificare uno schema negoziale socialmente tipico, composto da due diverse operazioni: innanzitutto, il contratto di compravendita (*sale*) attraverso cui un soggetto cede un determinato bene ad un altro soggetto, generalmente una società di *leasing* o un ente creditizio; successivamente, il contratto di *leasing* (*lease-back*), attraverso il quale il bene torna nella disponibilità dell'originario cedente a fronte del pagamento di prefissati canoni periodici, con la possibilità di riacquisirne la proprietà tramite il pagamento di un prezzo di riscatto al termine del periodo di locazione ¹⁰¹. Il *sale and lease-back* rappresenta, sostanzialmente, un espediente utilizzato per soddisfare le esigenze di finanziamento del venditore originario, il quale riesce, così, a procurarsi una determinata liquidità pur continuando a mantenere la disponibilità e l'utilizzazione del bene sottostante. Anche se rientrante, per natura, nel più ampio campo delle operazioni di *leasing*, il contratto

¹⁰¹ Minussi D., *Il sale and lease back*, in WikiJus –Eglossa, 29 settembre 2017.

in esame si differenzia da queste ultime per la diversa composizione della platea dei soggetti interessati. Infatti, mentre nel tipico schema di locazione finanziaria intervengono tre soggetti (ovvero chi rende disponibile il bene, l'impresa di *leasing* che ne acquista la proprietà concedendolo in locazione e l'utilizzatore del bene a fronte del pagamento dei canoni), nella compravendita con retro-locazione intervengono solamente il cedente-utilizzatore e l'impresa finanziatrice.

La fattispecie del *lease-back* è restata a lungo al centro delle discussioni dottrinali a causa di alcune questioni riguardanti la sua illiceità in considerazione del divieto di patto commissorio *ex art. 2744* del codice civile, a norma di cui si deve ritenere nullo qualunque accordo che trasferisca automaticamente al creditore la proprietà di un bene dato in ipoteca o pegno alla data di scadenza del relativo credito. Nell'evoluzione giurisprudenziale alcune tendenze hanno ritenuto non valido il contratto analizzato, in quanto lo stesso sarebbe stato indiretta espressione di una forma di coercizione del creditore sul debitore¹⁰²: per tale motivo si riteneva fosse violante il divieto di patto commissorio, premesso che la valutazione sulla relativa sussistenza deve implicare necessariamente una valutazione che deve prendere congiuntamente in riferimento anche più atti dello stesso rapporto¹⁰³. In particolare, le questioni si sono raccolte attorno alla qualificazione del contratto in esame come vendita a scopo di garanzia, in quanto il contratto di *sale*, attraverso cui viene ceduto il titolo di proprietà all'ente creditore, sarebbe propedeutico a un automatico soddisfacimento sul bene a danno del debitore parte debole. La discussione giurisprudenziale prosegue da anni, tuttavia l'opinione maggiormente condivisa ha prevalso e ritenuto valido il contratto socialmente tipico così conformato. Di recente, con un intervento che al momento sembra risolutorio in merito, la Corte di Cassazione ha confermato la liceità del *sale and lease-back*,¹⁰⁴ precisando che il contratto di compravendita, rappresentando il presupposto della locazione finanziaria, è collegato alla funzione economica avente natura essenzialmente di finanziamento dell'operazione. Il *sale*, perciò, rappresenta il necessario momento introduttivo e, per questo, non configura una violazione del

¹⁰² www.diritto.it, Mei C., *Vendita in garanzia e patto commissorio. Brevi cenni sul contratto di sale and lease back*, 26 luglio 2007.

¹⁰³ Cass. civ., II, 19 maggio 2004, n. 9466, Bosco c. Greco.

¹⁰⁴ Cassazione civile, sez. III, 6 luglio 2017, n. 16646.

divieto di patto commissorio, a meno che lo scopo di garanzia rappresenti il motivo principale della vendita e non una mera implicazione conseguente del contratto¹⁰⁵.

Tralasciando il dettaglio delle annose dispute giurisprudenziali, il *sale and lease-back* rappresenta un contratto socialmente tipico, ovvero uno schema negoziale non direttamente regolato dal legislatore che ha raggiunto un'ampia diffusione fra gli operatori economici, in funzione degli indubbi vantaggi di profilo finanziario. A ben vedere, anche in questo caso l'analisi della sostanza dell'operazione consente di giungere a un suo apprezzamento che diverge da quanto disposto dalla forma: anche se la fattispecie è formata da una complessità di atti giuridici aventi ognuno natura e scopo diversi, se ne può trarre complessivamente un'unitaria operazione avente un mero scopo di finanziamento. In ambito contabile, un'applicazione coerente del principio della *substance over form* e del conseguente criterio del passaggio sostanziale imporrebbe di non procedere alla rilevazione contabile della vendita, in quanto, nella sostanza, il bene sottostante non fuoriesce dalla disponibilità dell'impresa cedente, che continua ad assumersene i relativi rischi e benefici. Sarebbe, quindi, maggiormente aderente al postulato generale non procedere all'eliminazione a livello di bilancio del bene strumentale, trattando la vendita con retro-locazione alla stregua di una normale operazione di finanziamento. In merito a ciò, le uniche componenti reddituali che verrebbero, così, a conformarsi riguarderebbero gli oneri finanziari sostenuti al pagamento di ogni canone, opportunamente diminuiti attraverso la ripartizione su ogni rata dell'eventuale risultato positivo contabile ottenuto con l'iniziale vendita.

Nonostante tali considerazioni, le norme di derivazione professionale preferiscono considerare disgiuntamente i due diversi momenti del *sale and lease-back*, pur riconoscendo la presenza di un'interdipendenza economica fra i due contratti nel disporre che la competenza temporale dell'eventuale risultato economico positivo deve essere determinata guardando agli esercizi sociali afferenti il periodo di durata del

¹⁰⁵ Scifoni G., *Sancito dall'Agenzia il pieno riconoscimento fiscale delle operazioni di lease-back*, in *Corriere Tributario*, 2'17, n. 36, 2795 ss.: "Secondo l'orientamento manifestato dalla Suprema Corte, il divieto di patto commissorio deve ritenersi violato soltanto quando lo scopo di garanzia costituisca non un mero motivo del contratto, ma assurga a causa concreta della vendita con patto di riscatto o di retrovendita. Conformemente a tale linea interpretativa, il negozio di *sale and lease-back* violerebbe la ratio del divieto di patto commissorio ove, allo scopo di garantire al creditore l'adempimento dell'obbligazione, il debitore trasferisca a garanzia del creditore stesso un proprio bene riservandosi la possibilità di riacquistarne il diritto dominicale all'esito dell'adempimento dell'obbligazione senza peraltro prevedere alcuna facoltà, in caso di inadempimento, di recuperare l'eventuale eccedenza di valore del bene rispetto all'ammontare del credito."

successivo *leasing*. La modalità appena riportata rappresenta l'impostazione adottata in merito dallo IAS 17¹⁰⁶, il quale pur ammette che la compravendita e la retro-locazione rappresentano due profili diversi della medesima operazione di finanziamento. Attraverso tale strada, il risultato economico scaturito dal *sale* viene contabilmente suddiviso ed imputato a Conto Economico lungo tutto il periodo in cui vengono registrati i relativi canoni di locazione, di modo da ricostruire indirettamente l'effettivo costo connesso al finanziamento impattante sulla redditività dell'azienda nell'esercizio di riferimento. Pur arrivando ad un corretto calcolo dell'effetto reddituale, non è corretto affermare che l'impostazione in questione sia totalmente aderente al principio della prevalenza della sostanza sulla forma, perché i componenti reddituali relativi, che dovrebbero essere riuniti nella stessa sezione dedicata agli oneri finanziari in funzione dell'unitarietà dell'operazione, vengono contabilmente suddivisi fra gli oneri finanziari e le plusvalenze/minusvalenze da alienazione. Nonostante le varie discussioni in merito, i principi contabili internazionali non hanno modificato la disciplina, confermando il trattamento riportato.

Nel caso del *lease-back*, il legislatore italiano ha avuto modo di intervenire nella disciplina, in ispirazione alla filosofia della *substance over form* (o, quantomeno, secondo la sua conformazione espressa dagli IAS/IFRS), ben prima della Direttiva n. 2013/34/UE. In maniera analoga a quanto previsto dallo IAS 17, con la riforma del diritto societario¹⁰⁷ del 2004 è stato introdotto il quarto comma nell'art. 2425-*bis* del codice civile, il quale dispone che le eventuali plusvalenze derivanti da un contratto di vendita con retro-locazione devono essere ripartite nei vari esercizi sulla base della durata del connesso contratto di *leasing*. Per effetto di tale disposizione, l'OIC ha modificato il principio contabile n. 12¹⁰⁸, declinando una dettagliata disciplina riguardante la rilevazione delle operazioni di *sale and lease-back*. A mente della norma di derivazione professionale, qualora emerga una plusvalenza dall'alienazione del cespite l'impresa dovrà contabilmente procedere alla sua registrazione all'interno della voce afferente i risconti passivi, la quale verrà stornata di anno in anno durante la durata del *leasing* allo scopo di ricostruire la competenza effettiva del provento. Viene, invece, riservato un diverso trattamento contabile qualora dal confronto fra valore

¹⁰⁶ IAS 17, *Leasing*, paragrafi 58-66, versione del 3 novembre 2008.

¹⁰⁷ D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, *Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia*.

¹⁰⁸ OIC 12, *Composizione e schemi del bilancio d'esercizio*, Appendice A, *Operazioni di locazione finanziaria e compravendita con retro locazione finanziaria*, versione del 22 dicembre 2016.

contabile e prezzo di vendita del cespite venga a determinarsi un risultato economico negativo: in questo caso, la minusvalenza non andrà ripartita lungo la durata del *leasing*, bensì interamente spesa nell'esercizio in cui è avvenuto il *sale*. Come indicato dall'OIC, quest'ultima regolata è derogabile in favore di una suddivisione basata sulla competenza temporale della locazione finanziaria solo e unicamente nel caso in cui il corrispettivo di alienazione sia motivato dalla conclusione di un'operazione al di fuori delle normali condizioni di mercato, allo scopo di ottenere un abbassamento nell'importo dei canoni periodici¹⁰⁹.

Posto che la disciplina civilistica del *sale and lease-back* è stata fornita alcuni anni or sono, la tematica non dovrebbe rappresentare un profilo critico sul versante fiscale. Infatti, almeno fino alla conformazione attuale del principio di derivazione rafforzata, a seguito di una modifica legislativa in ambito contabile il legislatore fiscale solitamente procedeva a disporre uno speculare adeguamento del TUIR, di modo da ridurre i contrasti tra i due sistemi normativi. L'intervento, però, non è avvenuto per quanto riguardante la fattispecie analizzata: in considerazione di tale mancato coordinamento, l'Agenzia delle Entrate ha tradizionalmente non riconosciuto la validità dell'impostazione nell'ambito delle determinazioni fiscali, ritenendo applicabile in merito il principio di cassa espresso dal quarto comma dell'art. 86 TUIR: a norma di tale disposizione, le plusvalenze di tal tipo dovevano risultare pienamente imponibili nel periodo d'imposta di realizzazione delle stesse¹¹⁰. Tale interpretazione discendeva, inoltre, da quanto disposto dal Ministero delle Finanze¹¹¹, il quale sostenne che a fini puramente tributari la vendita con retro-locazione dovesse essere considerata separatamente nelle sue due componenti, ovvero quella inerente la vendita in sé e quella riguardante il contratto di *leasing*. Di conseguenza, riconoscendo che l'operazione di compravendita ha separata natura realizzativa, l'Agenzia delle Entrate¹¹² ha disposto che, per quanto riguarda le società OIC *adopter*, all'eventuale

¹⁰⁹ Salvi G., *Principio di derivazione rafforzata e contratto di sale and lease-back*, in *Bilancio e Reddito d'Impresa*, 2017, n.5, 12 ss.

¹¹⁰ Art. 89 del TUIR, quarto comma: "*Le plusvalenze realizzate, diverse da quelle di cui al successivo articolo 87, determinate a norma del comma 2, concorrono a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, o a un anno per le società sportive professionistiche, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.*"

¹¹¹ Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 218 /E del 30 novembre 2000, *Trattamento fiscale delle operazioni di lease back. Artt. 67, comma 8, del TUIR e 19 del D.P.R. n. 633/197.*

¹¹² Agenzia delle Entrate, Circolare 23 giugno 2010 n. 38/E, *Profili interpretativi emersi nel corso degli incontri con gli iscritti agli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili*, paragrafo 1.5, *Sale and lease-back con preammortamento del finanziamento.*

risultato positivo derivante dalla compravendita si dovesse continuare ad applicarsi quanto disposto dall'art. 86 TUIR, mentre all'eventuale risultato negativo si dovesse continuare ad applicarsi quanto disposto dall'art. 101 TUIR. Sulla base di tale articolato, perciò, l'Agenzia disconobbe il criterio di contabilizzazione sviluppato dall'OIC, imponendo alla plusvalenza o alla minusvalenza derivante dalla compravendita l'integrale imponibilità o deducibilità nell'esercizio di realizzo, salva la possibilità in caso di risultato positivo di frazionarne la tassabilità in quote costanti fra l'esercizio di riferimento e i quattro successivi in caso di rispondenza ai requisiti previsti dall'art. 86 TUIR.

Il disconoscimento delle regole civilistiche operato dall'Agenzia delle Entrate ha determinato, similmente a quanto visto per l'introduzione della *substance over form*, una situazione di doppio binario civilistico-fiscale, la quale imponeva alle imprese la disapplicazione della ripartizione effettuata in ottemperanza alle indicazioni del documento OIC 12. Per questo motivo, l'estensione del principio di derivazione rafforzata ha rappresentato un'occasione utile a risolvere la problematica. Infatti, la ripartizione della plusvalenza o della minusvalenza rappresenta una questione totalmente afferente ai criteri di imputazione temporale, i quali, qualora risultino espressione della corretta applicazione dei principi contabili di riferimento, vengono ora (quasi) completamente riconosciuti anche in deroga a quanto disposto dal TUIR. Per effetto del principio di derivazione rafforzata, perciò, la ripartizione della plusvalenza lungo la durata del contratto di *lease-back* che deve essere effettuata sulla base delle indicazioni dei novellati OIC assume piena rilevanza anche in ambito fiscale: ciò, rispetto all'impostazione precedente, determinerà un conseguente frazionamento della base imponibile fra i vari periodi d'imposta. Tutto ciò è stato pienamente riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Entrate¹¹³ nel primo intervento post D.L. n. 244/2016, prendendo atto del cambiamento avvenuto a livello legislativo e risolvendo i residuali dubbi interpretativi in questione. L'Agenzia, in ottemperanza alle modifiche apportate all'art. 83 del TUIR, disconosce l'interpretazione della fattispecie precedentemente fornita, chiarendo che la tesi secondo cui il *sale* ed il *lease-back* devono essere trattati come due diversi negozi giuridici a sé stanti è stata superata per

¹¹³ Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 77/E del 23 giugno 2017, *Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) legge 27 luglio 2000, n.212.Plusvalenza realizzata in un contratto di sale and lease back.*

effetto dell'introduzione dell'estensione sopracitata¹¹⁴. In considerazione di questo, l'operazione assume ora piena rilevanza fiscale secondo la sua unitarietà scaturente dall'applicazione delle regole di derivazione professionale: in tal mondo, il contribuente sarà legittimato ad imputare fra i vari periodi d'imposta afferenti il contratto di *leasing* la plusvalenza generatasi all'interno dell'originale alienazione.

1.3 La valutazione delle rimanenze

L'aggiornamento dei principi contabili nazionali del 2016 ha avuto modo di impattare anche nel campo della rilevazione e della valutazione delle rimanenze di beni. Sulla base della delega fornita dal legislatore nella declinazione dei postulati generali di bilancio novellati, l'OIC ha proceduto ad un'ampia revisione del principio contabile OIC 13 – *Rimanenze*, in ispirazione sia alla modifica del principio della *substance over form* che a quella del principio della rilevanza.

Innanzitutto, il principio del trasferimento su base sostanziale e non più formale diviene il criterio principale per la determinazione del momento di rilevazione iniziale anche nell'ambito delle rimanenze. Nella stessa modalità vista per la competenza temporale dei costi e dei ricavi, l'OIC specifica anche in questo caso che nella maggior parte dei casi la tempistica riguardante il trasferimento dei rischi e dei benefici tende a coincidere con quella del passaggio del titolo di proprietà a norma di quanto stabilito dal sottostante contratto¹¹⁵. Nella precedente versione dell'OIC 13, il criterio determinante era individuato nel passaggio formale del titolo di proprietà, mentre il riferimento al passaggio sostanziale appariva marginale e destinato a regolamentare situazioni specifiche come la vendita con riserva della proprietà. Nella nuova versione, invece, il principio espressivo della *substance over form* viene assunto a regola principale nella determinazione del momento di rilevazione iniziale delle rimanenze d'esercizio. Anche in questo campo, perciò, sarà necessario operare un'analisi approfondita sulla sostanza, la quale deve andare oltre quanto disposto dai puri aspetti puramente formali, approfondendo il contenuto contrattuale e le caratteristiche proprie dell'operazione

¹¹⁴ Salvi G., *Principio di derivazione rafforzata e contratto di sale and lease-back*, cit.: "Deve così ritenersi superata la posizione costantemente assunta dall'Agenzia delle Entrate secondo cui il contratto di sale and lease-back sarebbe formalmente caratterizzato dalla compresenza di due distinti negozi giuridici, la cessione del bene e la locazione finanziaria dello stesso e, pertanto, ai componenti reddituali scaturenti dalla cessione del bene strumentale sarebbe applicabile la disciplina fiscale ad essi ordinariamente riferibile."

¹¹⁵ OIC 13, *Rimanenze*, paragrafi 16-19, *Rilevazione iniziale, considerazioni iniziali*, versione del 22 dicembre 2016.

analizzata. In ottemperanza alla modifica in questione, perciò, cambia la determinazione della competenza di alcune operazioni aventi particolari caratteristiche, qualora da un esame approfondito emerga che il soggetto si faccia carico o meno dei relativi rischi e benefici. In particolare, possono esservi situazioni in cui le giacenze della società sono detenute presso soggetti terzi e il titolo di proprietà delle stesse viene acquisito solamente alla consegna dei prodotti (operazioni di *consignment stock*)¹¹⁶, in cui le condizioni contrattuali segnalino che i rischi di magazzino sono già trasferiti in capo al successivo acquirente. Un altro caso particolare può riguardare determinati accordi in cui gli eventuali danneggiamenti riguardanti le merci spedite sono a carico dell'acquirente una volta che le stesse siano consegnate al vettore per il trasporto (è il caso, ad esempio, della clausola *Cost and Freight* qualificata nell'*Incoterm* per le vendite internazionali)¹¹⁷. Come visto negli altri casi, per effetto del riconoscimento dei criteri adottati dai principi contabili nazionali attuato dall'introduzione del principio di derivazione rafforzata, il criterio del trasferimento sostanziale nella rilevazione iniziale delle rimanenze informa la competenza a fini della determinazione del reddito d'impresa anche in deroga a quanto previsto nel TUIR: in tal modo, rispetto alla situazione precedente, si potrebbe avere uno spostamento della base imponibile fra i vari periodi imposta per effetto della diversa determinazione del momento di rilevazione iniziale delle rimanenze.

Oltre al criterio del trasferimento sostanziale, l'OIC ha introdotto tre ulteriori metodi di valutazione del costo dei beni fungibili rispetto a quelli precedentemente disciplinati, i quali sembrano ispirati alla logica del principio di rilevanza¹¹⁸:

- metodo dei costi standard, il quale approssima il costo delle rimanenze attraverso parametri, appositamente riveduti e aggiornati periodicamente, basati su costi effettivi e su condizioni di normale efficienza del processo produttivo;
- metodo del valore costante, applicabile alle materie prime, sussidiarie e di consumo se vengono costantemente rinnovate e siano complessivamente di scarsa importanza nel bilancio;

¹¹⁶ Faienza A.M., Magnano San Lio L., *Criteri di valutazione delle rimanenze e implicazioni fiscali*, in *Bilancio e Reddito d'Impresa*, 2017, n. 5, 5 ss.

¹¹⁷ Fradeani A., Tosoni L., *I possibili impatti fiscali delle regole contabili sulle rimanenze*, in *Corriere Tributario*, 2017, n. 34, 2669 ss.

¹¹⁸ OIC 13, *Rimanenze*, paragrafo 46, appendice B, versione del 22 dicembre 2016.

- metodo del prezzo al dettaglio, il quale equipara il costo delle rimanenze al prezzo di vendita finale decurtato di una somma a titolo di margine lordo, qualora si valutino grandi quantità di beni soggetti a rapido rigiro.

Tali metodi risultano utilizzabili solo ed esclusivamente se gli importi che ne scaturiscono non hanno un effetto di rilevanza sui saldi di bilancio, ovvero se i valori che ne derivano non si discostano eccessivamente da quelli che si sarebbero ottenuti con i metodi disciplinati dal codice civile, ovvero il FIFO, il LIFO e il metodo della media ponderata. Analizzando approfonditamente la questione, si tratta di disposizioni già presenti nella versione del principio contabile del 2013, ma che con l'introduzione del principio di rilevanza si ritrovano ad assumere una rinnovata valorizzazione in funzione della correlazione con il postulato generale della rilevanza. A ben vedere, in applicazione del principio appena citato, risulta ammissibile la modulazione della valutazione del costo dei beni fungibili in funzione di qualunque metodo possibile, purché il valore così raggiunto non vada a violare la regola inerente la rappresentazione veritiera e corretta del bilancio d'esercizio. Per quanto riguardante il riconoscimento di tali risultanze in ambito fiscale, il principio di derivazione rafforzata esteso ai soggetti OIC *adopter*, come ricavabile implicitamente dal dettato dell'art. 83 del TUIR, non investe i profili puramente valutativi afferenti le novità di bilancio apportate. Sulla base di tali considerazioni, perciò, le determinazioni scaturenti dall'applicazione dei neo-introdotti metodi di valutazione non avranno autonomo riconoscimento in ambito tributario, in quanto da un eventuale conflitto fra quanto stabilito a livello contabile e quanto disposto in merito dal TUIR prevarrebbe quest'ultima impostazione. Segnatamente, a norma dell'art. 92 del Testo Unico, risultano istituite delle specifiche limitazioni alla valorizzazione delle rimanenze al fine del calcolo dell'imponibile IRES, le quali determinano l'indeducibilità del valore delle stesse per la parte che risulta inferiore all'importo determinato dall'applicazione dei metodi riconosciuti a livello fiscale, ovvero il cosiddetto *Last In First Out* a scatti, il *First In First Out* o la media ponderata. Nel rispetto di tali confini, tuttavia, il dettato sembra concedere l'utilizzo di qualsivoglia metodologia utile alla valutazione del costo delle rimanenze, purché, per l'appunto, non vengano superati i suddetti limiti minimali¹¹⁹. In

¹¹⁹ M. Leo, *Le imposte sul reddito nel testo unico delle imposte sui redditi*, Volume primo, edizione 2016, Giuffrè editore, 1395. L'autore sottolinea che sarebbe necessaria la predisposizione da parte delle imprese di un

tal modo, il legislatore opera un seppur limitato riconoscimento delle alternative impostazioni valutative atipiche che possono scaturire dalla prassi consolidata, ma ne circoscrive gli effetti ai fini fiscali alle sole casistiche in cui i valori derivanti si rivelassero inferiori a quelli determinati sulla base dell'applicazione della normativa tributaria: in mancanza di tale rispondenza, sarà, perciò, necessario rimuovere le determinazioni utilizzate a livello di bilancio, ricostituendo il valore attraverso una sua variazione in aumento¹²⁰. Tale disconoscimento, tuttavia, non opera a livello IRAP, in quanto la presa diretta di tale tributo implica una piena rilevanza dei valori individuati a livello di bilancio, anche se derivanti dalla valutazione sulla base di metodi non parzialmente ammessi dal TUIR.

2 Le variazioni specifiche apportate al testo del TUIR

Nello stesso intervento legislativo recante l'estensione del principio di derivazione rafforzata ai soggetti OIC *adopter*, il legislatore fiscale ha voluto apportare delle modifiche al testo del TUIR allo scopo di disciplinare direttamente alcune discrasie prodotte dall'elezione della *substance over form* quale principio fondante dell'intero sistema contabile. Nel prosieguo di questo paragrafo, verranno analizzati due di questi interventi, ovvero quelli inerenti l'imponibilità dei componenti imputati direttamente a Patrimonio Netto senza preventivamente passare per il Conto Economico e quelli inerenti la deducibilità dei costi non più capitalizzabili.

2.1 Il trattamento fiscale dei costi non più capitalizzabili

Nel processo di avvicinamento alle logiche dei principi contabili internazionali avvenuto tramite il D.Lgs. n. 139/2015, il legislatore ha modificato la disciplina di cui al comma quinto dell'art. 2426 del codice civile. Attraverso tale intervento viene eliminato il riferimento ai costi di pubblicità e di ricerca nella disposizione riguardante la possibilità di capitalizzazione degli oneri aventi utilità pluriennale: sulla base di tale modifica,

prospetto contenente i valori delle rimanenze seguendo il metodo del LIFO a scatti, di modo che l'Amministrazione Finanziaria abbia un riferimento immediato per la valutazione della rilevanza.

¹²⁰ Faienza A.M., Magnano San Lio L., *Criteri di valutazione delle rimanenze e implicazioni fiscali*, cit.: "Tale limite continua a sussistere, con la conseguenza che- così come è accaduto fino ad oggi- un'eventuale svalutazione di magazzino sulla base di un metodo differente comporterà la necessità di verificare che la stessa rientri nella soglia del "valore minimo" dettato dall'art. 92 del TUIR; in caso di superamento, la differenza non può essere dedotta fiscalmente e va operata una variazione in aumento in sede di dichiarazione dei redditi."

perciò, tali componenti dovranno ora essere interamente spesi nel Conto Economico dell'esercizio di sostenimento del costo. Tale disposto, basato sulle indicazioni del legislatore europeo, non rappresenta una novità di carattere assoluto nel panorama nazionale, bensì il riconoscimento a livello legislativo di un orientamento espresso dallo *standard setter* nazionale, il quale già limitava la possibilità di iscrivere tali componenti nell'Attivo di Stato Patrimoniale. L'OIC ha, così, provveduto all'aggiornamento del principio contabile OIC 24 - *Immobilizzazioni immateriali*. Oltre all'eliminazione delle condizioni inerenti la capitalizzazione dei costi conseguente alla modifica operata a livello del codice civile, i principi contabili nazionali hanno novellato la definizione dei costi di sviluppo, precisando che gli stessi sono causalmente correlati all'individuazione del bene o del processo da realizzare, mentre i costi di ricerca si collocano in un momento antecedente ad esso¹²¹. A fronte di tale nuova concezione, risulta evidente che una parte dei costi di ricerca non più capitalizzabili, può essere ora riqualificata ora come costo di sviluppo e quindi mantenere immutata la collocazione all'interno dello Stato Patrimoniale¹²².

A fronte di tale situazione, il legislatore fiscale, nel D.L. n. 244/2016, ha proceduto ad un adeguamento specifico della disciplina riguardante la deduzione degli oneri aventi utilità pluriennale, sita all'art. 108 del TUIR. All'interno dell'articolato del Testo Unico, infatti, è stata rimossa la possibilità di procedere alla deduzione frazionata dei costi di pubblicità e di ricerca: tale norma, infatti, era presupposta dalla condizione della loro capitalizzazione e si era venuta a trovare, perciò, in evidente contrasto con la novellata posizione dell'ordinamento contabile. Tali componenti, perciò, non possono più essere dedotti in quote costanti nell'arco di cinque periodi d'imposta, ma devono necessariamente entrare a far parte del computo relativo al periodo d'imposta di competenza. In tal modo, la fattispecie ha subito un "tempestivo" adeguamento alle mutate condizioni dell'ordinamento contabile, registrando la variazione inerente il criterio di imputazione temporale di dette componenti reddituali e rimuovendo il rigido criterio che imponeva la suddivisione in quote costanti della loro rilevanza fiscale: in tal senso, il legislatore ha "anticipato" l'operatività del principio di derivazione rafforzata riallineando di proprio pugno per quanto riguardante tale determinate componenti la

¹²¹ OIC 24, *Immobilizzazioni immateriali*, paragrafo 46, versione del 22 dicembre 2016.

¹²² Assonime, *Il nuovo bilancio d'esercizio per i soggetti che applicano i principi contabili nazionali: profili civilistici e fiscali*, cit.

logica sottostante la derivazione del imponibile tributario dalle risultanze del bilancio d'esercizio.

2.2 I componenti imputati direttamente a Patrimonio Netto

Attraverso il D.L. n. 244/2016 ha ottenuto, poi, compiuta regolamentazione anche la tematica riguardante i componenti imputati direttamente a Patrimonio Netto, altrimenti conosciuti come OCI (*Other Comprehensive Income*) utilizzando la terminologia dei principi contabili internazionali. Si parla, in questo caso, di componenti reddituali che non transitano nel Conto Economico e non entrano, perciò, a far parte del calcolo del risultato d'esercizio civilistico, bensì vengono contabilizzati direttamente all'interno delle voci di Stato Patrimoniale, utilizzando come contropartita un'adeguata posta di Patrimonio Netto. In particolare per quanto riguardante i componenti negativi, pur rappresentando effettivamente un movimento reddituale, non entrerebbero a far parte nemmeno del calcolo utile alla determinazione del reddito d'impresa, in quanto contrastanti con il principio di previa imputazione a Conto Economico previsto dal TUIR per la deducibilità degli oneri. A tal fine, è stato modificato il quarto comma dell'art. 109 TUIR, estendendo la dicitura precedentemente mirata alle sole imprese adottanti gli IAS/IFRS, secondo cui si considerano imputati a Conto Economico, e perciò non violanti il principio di previa imputazione, i componenti che sono imputati direttamente a patrimonio per effetto dell'applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa. In tal modo, viene data rilevanza fiscale agli elementi in questione, assicurandone la deducibilità nel periodo d'imposta di competenza, purché essi siano derivanti dalla corretta applicazione dello *standard setter* contabile di riferimento.

Attraverso tale modifica, perciò, viene assicurata la deducibilità di alcuni oneri che per effetto dei principi OIC non transitano a Conto Economico. È il caso, ad esempio, degli oneri derivanti dalla registrazione di errori contabili ritenuti rilevanti: ai sensi delle novellate disposizioni professionali, si definisce rilevante l'errore che può influenzare il comportamento dell'utilizzatore di bilancio e si deve valutare avendo a riferimento la dimensione e la natura dello stesso¹²³. La modalità di contabilizzazione riservata ad un errore ritenuto rilevante, a differenza di quelli non rilevanti che vengono interamente

¹²³ OIC 29, *Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*, paragrafi 44-53, versione del 22 dicembre 2016.

spesati nel Conto Economico dell'esercizio in cui si è venuti a conoscenza dello stesso, si esplica attraverso una correzione operata direttamente sul saldo d'apertura del Patrimonio Netto dell'esercizio in cui si individua l'errore. Attraverso la novellata previsione dell'art. 109 TUIR, tali componenti ora soddisfano il postulato generale della transizione virtuale a Conto Economico¹²⁴. Alla stessa maniera, saranno fiscalmente rilevanti le rettifiche derivanti dal cambio di principi contabili¹²⁵ e quelle derivanti dalla valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati.

¹²⁴ Gaiani L., *Il nuovo Conto Economico modifica il calcolo dell'IRES e dell'IRAP*, in *Il Fisco*, 2017, n. 12, 1114 ss: *“In tal modo è, ad esempio, garantita per l'esercizio 2016 e per i successivi, la deduzione postuma dei costi imputati fuori competenza, anche se, trattandosi di errori “rilevanti”, la correzione venga iscritta direttamente a Patrimonio e non nel Conto Economico”*.

¹²⁵ Ai sensi del principio contabile OIC 29, il passaggio da un metodo ad un altro nella valutazione delle rimanenze è qualificato come cambio di principi contabili e andrà perciò rilevato con una registrazione avente a contropartita diretta una posta di Patrimonio Netto. Alla stessa maniera, il disposto novellato dell'art. 109 TUIR sarà utile per contemperare lo stralcio dei costi di pubblicità e ricerca necessario per effetto delle modifiche di cui al D. Lgs. n. 139/2015.

Capitolo 4

Il trattamento contabile delle azioni proprie e altre novità dello Stato Patrimoniale

1 Il novellato trattamento contabile delle azioni proprie

L'acquisto di azioni proprie (altrimenti conosciuto in campo internazionale attraverso il termine *buyback*) rappresenta un'operazione ampiamente utilizzata dalle società per molteplici motivi, i quali possono variare dalle mere esigenze di natura finanziaria alle finalità di riorganizzazione della compagine sociale: si può, così, assistere all'acquisizione di titoli azionari propri, ad esempio, per favorire l'uscita di un socio dalla partecipazione al capitale qualora nessun altro sia disposto a sobbarcarsi l'acquisto delle relative azioni in opzione, oppure allo scopo di stabilizzare l'andamento della quotazione sul mercato borsistico dimostrando al contempo un segnale di fiducia nelle proprie potenzialità, oppure ancora al fine di costituire un pacchetto azionario importante per attuare un cambiamento nell'assetto proprietario. Nonostante l'ampia diffusione nella prassi, l'operazione viene da sempre trattata con occhio critico dall'ordinamento giuridico italiano, principalmente a causa del fatto che la stessa ha un effetto deprimente sulla tradizionale funzione di garanzia assegnata al Patrimonio Netto. Infatti, attraverso l'acquisto di titoli rappresentativi del proprio patrimonio viene minata l'integrità del capitale sociale e il relativo importo indicato nel bilancio d'esercizio e nei documenti sociali assume sostanzialmente una conformazione non perfettamente veritiera: questo perché, procedendo in tal senso, i titoli acquisiti si trovano a rappresentare in sostanza una quota dello stesso patrimonio societario, configurando un effetto patrimoniale che si può considerare alla stregua di un annullamento delle azioni acquisite¹²⁶. Per tali motivi, il legislatore ha fornito in merito una dettagliata disciplina civilistica, la quale contempera sia l'obiettivo di garantire l'interesse imprenditoriale verso un'operazione atta a favorire la flessibilità del capitale proprio, sia l'istanza di tutela verso i soggetti che possono essere danneggiati dall'acquisizione di capitale proprio. Il trattamento riservato al *buyback* si è, così, caratterizzato nel tempo attraverso la subordinazione al rispetto di stringenti vincoli, i

¹²⁶ Campobasso G. F., *Manuale di diritto commerciale*, Editore UTET giuridica, 2010, 208 ss.

quali si sostanziano principalmente nella preventiva autorizzazione fornita da una chiara e dettagliata volontà assembleare sullo specifico tema e nella limitazione all'acquisizione per un valore massimo del quinto del capitale sociale attraverso l'utilizzo delle sole riserve distribuibili e degli utili disponibili¹²⁷.

L'atmosfera di forte sospetto tradizionalmente riservata all'acquisto di azioni proprie permea, per naturale conseguenza delle sue caratteristiche, anche le regole afferenti la rappresentazione dell'operazione all'interno del bilancio d'esercizio. Infatti, risulta di prima evidenza che non si concilierebbe con il primario scopo informativo della rendicontazione un trattamento contabile simile a quello di un qualunque altro titolo di natura finanziaria, stante che l'occultamento di un dato di tal tipo, di valore sicuramente rilevante nell'ottica degli *stakeholders*, si sostanzierebbe senza alcun dubbio in una violazione del postulato generale di rappresentazione veritiera e corretta¹²⁸. Premessa l'evidente esigenza di una rappresentazione appositamente modulata per la fattispecie esaminata, la soluzione contabile che è stata nel tempo ritenuta maggiormente coerente si è via via legata, necessariamente, alla diversa visione che è stata fornita sulla natura di tale specifica operazione. Tradizionalmente, le interpretazioni fornite dalla dottrina sul *buyback* si sono raggruppate attorno a tre poli concettuali:

- secondo alcuni, sarebbero ravvisabili nell'operazione delle mere finalità di investimento, al pari del caso dell'acquisizione di altre attività finanziarie. In tal senso, la rappresentazione nel bilancio si sostanzierebbe in una semplice iscrizione del costo d'acquisto delle azioni acquisite all'interno dell'Attivo di Stato Patrimoniale (iscrivendole, al più, in una voce diversamente denominata a fini puramente informativi), a fronte dell'esborso di mezzi monetari¹²⁹;

¹²⁷ Art. 2357 del Codice civile, *Acquisto delle azioni proprie*, così come conformato dall'art. 7, comma 3 *sexies* del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5. Il mancato rispetto dei parametri sopracitati, in verità, non determina l'inefficacia dell'acquisizione, ma semplicemente un obbligo di alienazione delle stesse secondo le modalità stabilite dall'assemblea entro un anno dall'acquisizione. Tali regole non si applicano qualora l'acquisizione delle azioni sia dovuta ad un'ipotesi di riduzione del capitale sociale deliberata dall'assemblea, in caso di esecuzione forzata, qualora siano trattate azioni gratuite o per effetto di successione universale, fusione o scissione.

¹²⁸ Il primo intervento dottrinale in tal senso fu quello di Alfredo De Gregorio nel 1931 in *L'acquisto delle azioni proprie di una società anonima*, il quale sottolineò come fosse "necessario che le azioni della società figurino solo per memoria nell'attivo sociale, o vi figurino ma siano controbilanciate, per un identico ammontare, nel passivo da una posta di utili devoluti all'acquisto di azioni sociali o di fondo per l'acquisto di azioni sociali o di altra equivalente".

¹²⁹ Antonelli V., *Le azioni proprie: profili contabili*, in *Contabilità, Finanza e Controllo*, 2013, 5 ss.

- secondo altri, l'acquisizione rappresenterebbe l'alienazione di un bene disponibile (ovvero le risorse finanziarie) a fronte di un investimento in titoli sostanzialmente privi di valore, in quanto rappresentativi della stessa ricchezza che è stata utilizzata. Nonostante ciò, tale corrente premia comunque la visione delle azioni proprie come un investimento, suggerendo in tal senso la loro iscrizione in un'apposita voce dell'Attivo patrimoniale, a fronte, però, della simultanea costituzione di un'apposita riserva di pari importo non distribuibile all'interno del Patrimonio Netto, allo scopo di segnalare l'operazione effettuata e il conseguente intaccamento del capitale proprio¹³⁰;
- secondo altri, infine, l'operazione configurerebbe una riduzione reale dei mezzi a disposizione dell'impresa e si sostanzierebbe in un mero rimborso di capitale proprio ai soci. In tal caso, la soluzione contabile ritenuta maggiormente coerente sarebbe l'iscrizione delle azioni proprie a diretta detrazione dal Patrimonio Netto, tramite una riserva negativa volta a segnalare il reale effetto patrimoniale dell'acquisizione, ovvero l'intaccamento dell'integrità del capitale sociale¹³¹.

Premesso che la prima tesi risulta non adeguata per le esigenze di natura informativa inizialmente esposte, le restanti due interpretazioni sembrano entrambe corrette, in quanto rappresentano, segnatamente, due facce della stessa medaglia, in considerazione del fatto che l'operazione può essere ricondotta a molteplici finalità riassumibili nei due poli dell'investimento e della restituzione di capitale ai soci. Per questa ragione, la soluzione al quesito riguardante la corretta rappresentazione contabile della fattispecie dipende dalla valutazione che viene operata sulla suscettibilità delle azioni proprie di costituire beni autonomamente iscrivibili all'interno dell'Attivo di Stato Patrimoniale. Seguendo la filosofia della seconda tesi, tali beni risulterebbero comunque meritevoli di essere esposti al pari delle altre partecipazioni detenute, a scopo d'informazione sul relativo investimento, unitamente alla creazione di una riserva di pari importo fra le voci di Patrimonio Netto, a scopo di segnalazione del sostanziale intaccamento dell'integrità del patrimonio. Seguendo, invece, la logica del terzo orientamento, le partecipazioni al capitale proprio costituirebbero una reale

¹³⁰ Colombo E. G., *Il bilancio d'esercizio*, in AA.VV., *Trattato delle società per azioni*, Editore UTET giuridica, 1994, 310 ss.

¹³¹ Zito M., *Iscrizione e valutazione delle azioni proprie nel bilancio di esercizio*, Editore Aracne, 2004, 15 ss.

sottrazione di valore patrimoniale e conseguentemente la rappresentazione contabile della casistica passerebbe per l'istituzione di una riserva negativa all'interno del Patrimonio Netto, allo scopo di ricostituirne il reale valore a seguito dell'acquisizione avvenuta. A ben vedere, quest'ultima soluzione sembra conciliarsi maggiormente con la sostanza dell'operazione, in quanto, a prescindere dalla lente utilizzata nell'inquadramento della sua natura formale, nella realtà gli effetti patrimoniali che scaturiscono determinano uno scostamento del valore effettivo del capitale sociale rispetto a quanto viene dichiarato dal suo valore nominale, determinando, così, almeno in via temporanea, una restituzione di ricchezza sociale ai soci. Sembra inopportuno, quindi, procedere alla destinazione delle azioni proprie all'interno delle attività patrimoniali, stante che tale rappresentazione determina effettivamente una duplicazione dei valori e un conseguente rigonfiamento degli importi assunti sia dalla voce globale di Patrimonio Netto, sia dalle voci riportanti il totale dell'Attivo e del Passivo di Stato Patrimoniale¹³².

Le differenze interpretative analizzate conformano una diversa rappresentazione contabile anche degli effetti che vanno ad impattare nel Conto Economico: mentre seguendo la tesi dell'investimento l'iscrizione del costo d'acquisto all'interno dello Stato Patrimoniale comporta, all'alienazione o all'annullamento, un necessario transito per il Conto Economico dei differenziali di cessione o di annullamento, optando per la tesi del rimborso ai soci tali effetti assumono carattere patrimoniale ed esauriscono il loro impatto all'interno delle voci di Patrimonio Netto. Analizzando la situazione compiutamente, sarebbe assurdo ritenere che dalle operazioni di natura patrimoniale intercorse fra società e soci possano emergere delle componenti reddituali influenzanti il computo del risultato d'esercizio: anche in questo caso, perciò, in ottemperanza al principio di prevalenza della sostanza sulla forma, sembrerebbe maggiormente coerente premiare l'operato dell'interpretazione del *buyback* come rimborso ai soci, che limita i suoi effetti quantitativi al Patrimonio Netto e non fa emergere dei componenti economici fittizi che sicuramente inquinerebbero la situazione reddituale societaria.

Nonostante tali evidenze, l'approccio che fu adottato dal legislatore italiano si adeguò alla visione del *buyback* espressa dalla seconda tesi sopraesposta. Precedentemente

¹³²De Dominicis M.A.F., *Di alcuni problemi controversi in materia di riserve nelle imprese*, in Studi di tecnica economica, Organizzazione e Ragioneria, Scritti in memoria di Gaetano Corsani, 1966, pagg. 200 ss.

alle novità apportate dal D.lgs. n. 139/2015, infatti, la disciplina riportata in merito dall'art. 2357-*bis* del codice civile e declinata dai principi contabili nazionali¹³³ imponeva la contabilizzazione delle azioni proprie all'interno dell'Attivo di Stato Patrimoniale. Gli importi potevano differentemente confluire all'interno di una voce appositamente denominata nell'attivo immobilizzato oppure in una specifica posta nell'attivo circolante, a seconda dell'utilizzazione che la società voleva assegnare alle stesse partecipazioni¹³⁴. Allo scopo di tenere conto del fatto che le azioni proprie non hanno un reale valore sottostante, il trattamento contabile imponeva la creazione di una specifica riserva non distribuibile di Patrimonio Netto pari al costo d'acquisto sostenuto, avente mera natura rettificativa, in contropartita al valore iscritto nell'Attivo. Il naturale epilogo della rappresentazione delle azioni proprie all'interno del bilancio d'esercizio è costituito dall'annullamento delle stesse o dalla loro alienazione. Sulla base della precedente disciplina contabile, in caso di annullamento dei titoli azionari propri si doveva procedere allo storno contabile del valore iscritto nell'attivo immobilizzato o nell'attivo circolante. A fronte di tale eliminazione, doveva essere registrata la diminuzione del capitale sociale dovuta all'annullamento dei titoli, pari al relativo valore nominale degli stessi. In tal caso, il valore di acquisto poteva corrispondere al valore nominale dei titoli, perciò la rettifica operata nella sezione sinistra dello Stato Patrimoniale si compensava con quella della parte destra, mentre la quota parte della riserva per azioni proprie veniva liberata dai precedenti vincoli. Qualora, invece, i due importi non corrispondessero, il differenziale derivante doveva venire contabilizzato ad aumento o a riduzione della speculare riserva: alla chiusura contabile della posta, in caso di annullamento, veniva così a determinarsi l'emersione di un componente reddituale positivo o negativo da contabilizzare all'interno della sezione dedicata alla gestione finanziaria di Conto Economico. Nel diverso caso in cui la società procedeva all'alienamento di tali azioni, nel prospetto patrimoniale doveva essere stornato il valore netto contabile della partecipazione ceduta, a fronte della liberazione della relativa quota parte presente all'interno della riserva dedicata. Qualora il corrispettivo relativo alla cessione dei titoli divergeva dal valore contabile delle partecipazioni, il differenziale doveva essere rilevato come componente

¹³³ OIC 21, *Partecipazioni e azioni proprie*, paragrafi 63-67, versione del 26 giugno 2014.

¹³⁴ Qualora vi fosse stata un'intenzione di detenere le azioni proprie a lungo termine le stesse andavano espone all'interno delle Immobilizzazioni Finanziarie, mentre se fossero state detenute per esigenze di breve termine esse andavano classificate all'interno delle Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni dell'Attivo circolante.

reddituale positivo o negativo, similamente alla chiusura della riserva in caso di annullamento, all'interno della voce C del conto economico relativa agli oneri e ai proventi di natura finanziaria.

Diversamente dall'interpretazione che viene fornita dall'ordinamento contabile nazionale, gli IAS/IFRS si sono adeguati alla corrente che considerava l'acquisto di azioni proprie alla stregua di una riduzione di capitale sociale operata attraverso il sostanziale rimborso di capitale proprio ai soci: tale impostazione risulta una diretta implicazione del principio generale secondo cui un *asset* sarebbe ascrivibile all'Attivo patrimoniale solamente nel caso in cui lo stesso sia capace di generare dei flussi reddituali positivi futuri¹³⁵. In termini operativi la disciplina declinata dai principi contabili internazionali¹³⁶ prevede che il costo sostenuto per l'acquisizione deve essere portato a diretta detrazione dal Patrimonio Netto, allo scopo di segnalare a bilancio l'effetto deprimente di tale operazione sull'effettività del capitale d'impresa. Attraverso tali modalità, la rilevazione contabile delle azioni proprie esaurisce le sue implicazioni all'interno della gestione patrimoniale, non portando, così, in alcun modo alla generazione di elementi reddituali. Tale impostazione trae origine anche dalla considerazione secondo cui non risulta contabilmente coerente l'emersione di componenti di costo o ricavo nel corso dei rapporti fra l'impresa e i suoi soci: trattandosi di un'operazione caratterizzata dall'intimità con la controparte sita nella proprietà, non possono essere definibili come proventi o oneri finanziari i differenziali derivanti dall'annullamento o dalla rivendita di azioni proprie, i quali esauriscono la loro logica reddituale all'interno della compagine sociale¹³⁷. La strada scelta dai principi contabili internazionali, a ben vedere, si concilia maggiormente con il postulato generale della *substance over form*, in quanto segnala adeguatamente la principale implicazione sita nell'intaccamento della consistenza del Patrimonio Netto. In ultima analisi, a norma di tale impostazione disciplinare, perciò, la società, pur acquisendo la proprietà formale dei titoli azionari, in un'ottica sostanziale non ne ritrae nessun beneficio, in quanto gli effetti economici derivanti dalle azioni proprie non sono considerabili aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dal restante patrimonio diminuito sulla base dell'investimento sostenuto.

¹³⁵ Lacchini M., Trequartini R., *I principi di redazione del bilancio di esercizio nel paradigma IAS/IFRS*, Editore Cedam, 2007, 39 ss.

¹³⁶ Di cui al principio contabile IAS 32, *Financial instrument: presentation*, paragrafi 33-34, versione del 3 novembre 2008.

¹³⁷ Mezzabotta C., *Azioni proprie, tra IFRS e Codice civile*, in *Pratica Contabile*, 2009, n. 8, 25 ss.

Le novellate indicazioni della Direttiva n. 2013/34/UE in tema di *buyback* sono state recepite dal sistema di bilancio italiano con l'emanazione del D.Lgs. n. 139/2015, il quale ha concretamente declinato la specifica fattispecie nell'ottica del più ampio progetto di definitiva introduzione della filosofia della *substance over form* nell'articolato civilistico. Con tale intervento, il legislatore ha, così, sostituito il terzo comma dell'art. 2357-*ter* del codice civile, prevedendo che la contabilizzazione delle azioni proprie deve essere ora effettuata iscrivendo tali valori a diretta riduzione del Patrimonio Netto, tramite la costituzione di una specifica riserva di segno negativo (AX-*"Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio"*)¹³⁸. Tale novellata rappresentazione contabile risponde ad una visione diversa rispetto a quella adottata precedentemente, in quanto il tipo trattato di titoli azionari non viene più considerato come un mero investimento finanziario da rilevare parimenti agli altri titoli partecipativi, bensì come un'operazione di rimborso del patrimonio societario, inquadrata nel novero dei rapporti patrimoniali fra socio e società. Attraverso l'applicazione di tale impostazione, come visto nel caso degli IAS/IFRS, gli effetti contabili derivanti dalla gestione delle partecipazioni proprie sorgono e si esauriscono esclusivamente all'interno del Patrimonio Netto: in poche parole, viene riconosciuto che le azioni proprie determinano implicazione di natura unicamente patrimoniale e, conseguentemente, nessuna influenza di natura reddituale va ad impattare all'interno delle risultanze di Conto Economico. Attraverso tale strada, perciò, l'ordinamento contabile italiano si adegua alla disciplina prevista dallo *standard setter* internazionale, disconoscendo la precedente interpretazione basata su una visione del titolo finanziario come mero investimento. In particolare, la novellata considerazione che il *buyback* determina una sostanziale riduzione di capitale sociale estende le sue implicazioni contabili a prescindere dalla finalità che viene effettivamente assegnata all'operazione.

Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015, quindi, viene modificato anche il trattamento contabile che viene disposto per le successive operazioni effettuate sulle azioni proprie. Nel caso in cui si proceda al loro annullamento, infatti, il redattore di bilancio dovrà stornare il loro valore nominale dall'importo iscritto a titolo di capitale sociale, liberando contestualmente una pari quota dalla riserva negativa precedentemente istituita. Qualora i titoli azionari stralciati siano state acquisiti e registrati ad un prezzo differente

¹³⁸ Contestualmente è stato aggiunto il settimo comma dell'art. 2424-*bis* del Codice civile, che rimarca la destinazione a diretta detrazione del Patrimonio Netto e richiama la disciplina dell'art. 2357-*ter*.

dal loro valore nominale, a seguito dell'annullamento residuerà un valore positivo o negativo all'interno della riserva negativa per azioni proprie, il quale non deve più essere fatto transitare per il Conto Economico quale plusvalenza o minusvalenza di natura finanziaria, bensì essere risistemato attraverso l'attribuzione ad altre riserve di Patrimonio Netto. La medesima modalità di contabilizzazione dovrà essere utilizzata nel caso in cui si proceda al realizzo di tali titoli: se il corrispettivo di cessione risulta superiore al costo d'acquisto il differenziale positivo viene iscritto ad incremento di un'altra riserva di Patrimonio Netto, mentre se il prezzo risulta essere invece minore il differenziale negativo viene detratto dal valore di un'altra riserva o degli utili portati a nuovo. Con tale impostazione viene esclusa l'eventualità del sorgere di plusvalenze o minusvalenze di natura finanziaria causate dalla compravendita di azioni proprie: tali ex componenti reddituali si trasformano, così, in movimentazioni aventi accezione puramente patrimoniale. L'alienazione delle partecipazioni proprie riceve, così, un trattamento contabile assimilabile a quello di una riemissione di capitale azionario, ponendosi in una filosofia simmetrica a quella considerante l'acquisizione come mero rimborso di capitale proprio ai soci¹³⁹. Nel disciplinare tale fattispecie, l'OIC¹⁴⁰ si limita a prevedere che i differenziali patrimoniali derivanti dall'alienazione o dall'annullamento devono essere imputati ad un'altra voce di Patrimonio Netto, non disponendo nessuna indicazione sulla modalità in cui deve avvenire la ripartizione. Considerando che il codice civile impone di rendere indisponibili una parte delle riserve e degli utili portati a nuovo per un importo corrispondente al costo d'acquisto delle partecipazioni, sembra naturale concludere in merito che tali differenziali devono necessariamente andare a rettificare le stesse voci rese indisponibili all'atto dell'acquisizione, le quali al momento della rivendita o dell'annullamento vengono contestualmente liberate e tornano quindi pienamente disponibili¹⁴¹.

Grazie all'estensione del principio di derivazione rafforzata ai soggetti OIC *adopter*, le novità introdotte nella rappresentazione contabile delle azioni proprie acquisiscono piena valenza anche nella determinazione a fini fiscali del reddito societario. In merito, la nuova disciplina apportata dall'OIC 28, basata sulla visione dell'acquisizione delle partecipazioni proprie come una sorta di rimborso di capitale proprio e, specularmente,

¹³⁹ Assonime, *Il nuovo bilancio d'esercizio delle imprese che adottano i principi contabili nazionali: profili civilistici e fiscali*, cit.

¹⁴⁰ OIC 28, *Patrimonio Netto*, versione del 22 dicembre 2016.

¹⁴¹ Consiglio Notarile di Milano, massima n. 145, *Riserva negativa azioni proprie: indisponibilità delle riserve disponibili "utilizzate" per l'acquisto (artt. 2357-ter, 2424 e 2424-bis c.c.)*, 17 maggio 2016

dell'alienazione delle stesse alla pari di una riemissione di capitale, segna un cambiamento radicale nella qualificazione dei fenomeni considerati, i quali in precedenza venivano fatti cadere nel novero dei meri investimenti di natura finanziaria. In considerazione di tale premessa, il novellato metodo di rappresentazione del *buyback* rientra pienamente fra i criteri di qualificazione derivanti dalla corretta applicazione dei principi contabili nazionali di cui all'art. 83 del TUIR, determinando, quindi, una piena valenza di tutte le determinazioni connesse alla nuova regola di esposizione nel bilancio d'esercizio, i cui valori vengono ora adottati (e, quindi, esclusi) nel calcolo della base imponibile IRES. In tal modo, il legislatore giunge finalmente alla configurazione di un regime di irrilevanza fiscale per quanto inerente le operazioni di *buyback*, risultato considerato congeniale al fine di evitare discriminazioni scaturenti dalla tassazione di situazioni afferenti la mera organizzazione interna del capitale, coerente con la generica impostazione di neutralità tributaria sulle operazioni condotte dalle società nei confronti dei soci¹⁴²A differenza di quanto appena visto, le neo-introdotte regole di rappresentazione non determinano alcuna variazione nel contesto del calcolo dell'imponibile IRAP, in quanto in precedenza i valori correlati alle azioni proprie venivano collocati nella gestione finanziaria di Conto Economico e quindi non assumevano rilevanza ai fini di tale tributo, mentre nell'assetto attuale non rilevano parimenti a causa del loro mancato transito all'interno del prospetto reddituale (in merito, non si ritiene rientrino nella norma disciplinante le imputazioni dirette a Patrimonio Netto in quanto poste di mera natura patrimoniale).

Rispetto alla situazione previgente, perciò, la gestione delle azioni proprie non determinerà più il sorgere di componenti reddituali fiscalmente rilevanti nell'ambito di applicazione dell'imposta sui redditi delle società. Tale esclusione, a norma dell'art. 5-*bis* del D.L. n. 244/2016, opererà solamente a partire per dai titoli acquisiti e registrati in contabilità a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2015, ovvero nell'esercizio sociale che inizia in data successiva al 31 dicembre 2015: per le azioni proprie che risultano già presenti in bilancio si determinerà, quindi, un regime di doppio binario civilistico-fiscale e i differenziali di alienazione saranno considerati nella

¹⁴² Di Bari G., Ugliano L., *Patrimonio Netto: nuove regole contabili e loro riflessi fiscali*, in *Corriere Tributario*, 2017, n. 14, 1126 ss.: "Sotto il profilo fiscale, sulla base del richiamato principio di derivazione rafforzata, prevalendo i criteri di qualificazione definiti dal nuovo principio OIC 28, le movimentazioni di Patrimonio netto, per effetto di transazioni che hanno per oggetto azioni proprie, non concorrono alla determinazione della base imponibile. Tale conclusione è in linea, peraltro, con il generale principio di neutralità fiscale delle operazioni concernenti i rapporti con i soci che permea il nostro sistema impositivo."

determinazione degli imponibili societari (resta comunque la possibilità di applicare il beneficio della *participation exemption*, il quale esenta le plusvalenze derivanti dall'alienazione delle partecipazioni per il 95% del loro importo qualora le azioni siano state classificate in precedenza all'interno dell'attivo immobilizzato e siano rispettati gli altri requisiti richiesti). Premesso che sia il legislatore fiscale che l'Agenzia delle Entrate si erano già premurati di escludere la rilevanza nel computo del reddito societario delle plusvalenze o delle minusvalenze derivanti dall'annullamento dei titoli azionari propri detenuti¹⁴³, l'applicazione della derivazione rafforzata comporterà il sorgere delle maggiori esplicazioni in ambito fiscale nell'operazione di realizzo delle stesse. Infatti, mentre in precedenza venivano a determinarsi dei componenti reddituali pienamente rilevanti, per effetto della novellata disciplina tali importi assumeranno ora natura esclusivamente patrimoniale e non saranno, perciò, più deducibili o tassabili in capo alla società. Premesso che la tassazione delle plusvalenze sulla base del regime previgente era sicuramente ammorbidita dalla *participation exemption* qualora le partecipazioni rispettassero i requisiti previsti dall'art. 87¹⁴⁴, il nuovo criterio di rappresentazione delle azioni proprie porta ad una diminuzione della base imponibile e dell'imposta totale rispetto alla situazione precedente nel caso in cui il prezzo di cessione sia maggiore al costo di acquisto (rappresentante il caso più ricorrente), mentre determina un aumento di base imponibile e dell'imposta nel caso contrario per effetto della mancata deduzione del componente negativo. In tal modo, le partecipazioni proprie non avranno più nessuna valenza a fini fiscali, come già specificato dalla Relazione Illustrativa al D.M. n. 48/2009, in linea con il più generale principio di neutralità a fini tributari delle operazioni concernenti i rapporti con i soci che permea l'intero sistema impositivo.

Resta da segnalare, in ultima analisi, che se nel caso dei soggetti OIC *adopter* le novità apportate rappresentano un'indubbia agevolazione sia di carattere contabile che di carattere fiscale, le stesse recano alcune problematiche con riguardo alle micro-

¹⁴³ A norma dell'art. 91 del TUIR non concorrono alla formazione del reddito i differenziali derivanti dalla riduzione del capitale proprio tramite l'annullamento delle azioni proprie. Tale orientamento venne confermato dall'Agenzia delle Entrate ed esteso alle casistiche di assegnazione delle azioni proprie ai soci per pagamento dei dividendi con la risoluzione n. 26/E del 7 marzo 2011, *Interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Assegnazione azioni proprie a titolo di dividendo – Articolo 94, comma 5, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917*.

¹⁴⁴ Il quale esenta le plusvalenze per il 95% del loro importo qualora riguardino partecipazioni in società di capitali detenute ininterrottamente negli ultimi 12 mesi, classificate fin dalla prima acquisizione all'interno dell'attivo immobilizzato, non siano relative a società residenti in Stati aventi regimi di fiscalità privilegiata (o venga dimostrato che non si sia ottenuto l'effetto di delocalizzare i redditi) e siano relative a società che esercitano un'attività imprenditoriale commerciale.

imprese, così come individuate dall'art. 2435-*bis* del codice civile. Per tali soggetti, infatti, valgono appieno le nuove modalità di rappresentazione in bilancio delle azioni proprie, ma parimenti viene esclusa l'operatività del regime di derivazione rafforzata per espressa previsione di legge. Per tale motivo, si determina, come nelle altre casistiche di declinazione della *substance over form* (salvo specifici divieti o esenzioni, come nel caso del costo ammortizzato o del *fair value* per gli strumenti finanziari derivati), un doppio binario civilistico-fiscale, a norma di cui le micro-imprese dovranno, nella determinazione della base imponibile, disapplicare le rappresentazioni basate sulla disciplina vigente in favore delle regole conformate dalla normativa precedente. Oltre a ciò, la situazione crea particolari criticità in merito all'applicabilità del beneficio della *participation exemption* e della possibilità di frazionamento dell'imponibilità della plusvalenza in quote costanti fino al quarto esercizio successivo, posto che le azioni proprie non possono ora rispondere al requisito di collocazione fra le immobilizzazioni finanziarie richiesto sia dall'art. 86 che dall'art. 87 TUIR, in quanto sulla base delle vigenti regole contabili risultano ora riportate all'interno del Patrimonio Netto. Non risulta, perciò, chiarito se i suddetti benefici restano applicabili sulla base del rispetto dei restanti parametri previsti: al riguardo, è stato suggerito di integrare l'informazione sulla destinazione della partecipazione fra le immobilizzazioni attraverso l'informativa riportata nella Nota Integrativa¹⁴⁵.

2 Le novità in materia di fondi per rischi e oneri

Attraverso l'aggiornamento dei principi contabili operato alla fine del 2016 a seguito delle novità apportate a livello legislativo, l'OIC ha rivisitato e razionalizzato la disciplina riguardante i fondi per rischi e oneri contenuta nel principio OIC 31 - *Fondi per*

¹⁴⁵ Assonime, *Il nuovo bilancio d'esercizio delle imprese che adottano i principi contabili nazionali: profili civilistici e fiscali*, cit.: “. Nella nostra Guida all'applicazione dell'IRES e dell'IRAP per le imprese IAS adopter, avevamo affrontato una questione analoga relativamente al caso in cui l'acquirente di una partecipazione non avesse potuto iscriverla in bilancio perché pur avendo acquisito la titolarità giuridica della partecipazione non si era verificato il passaggio dei relativi rischi e benefici. In quella sede ipotizzavamo che il problema potesse essere risolto dando rilievo alla nota integrativa al bilancio. Ciò in conformità a quanto a suo tempo ritenuto dall'Agenzia delle entrate, nella circolare n. 36/E del 2004, per i soggetti che redigevano il bilancio ai sensi del d.l.vo. 27 gennaio 1992, n. 87 e per le società di assicurazione, tenuto conto che gli schemi di bilancio di queste imprese non contemplavano una specifica voce di stato patrimoniale che consentisse l'iscrizione delle partecipazioni tra le immobilizzazioni. Il tema descritto nel testo è più complesso in quanto le micro-imprese non sono tenute a redigere la nota integrativa ove provvedano ad indicare in calce allo stato patrimoniale le informazioni di cui ai numeri 9) e 16) dell'articolo 2727 cc., e cioè l'importo complessivo delle garanzie e degli impegni, nonché l'ammontare dei compensi erogati agli amministratori e ai sindaci.”

rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto. La principale novità in merito risiede nella riorganizzazione della struttura del documento, la quale attribuisce ora un ruolo preminente ai criteri generali rispetto a quello della disciplina delle singole fattispecie, in linea con l'impostazione adottata dallo speculare principio di derivazione internazionale¹⁴⁶. Salvo questa scelta di carattere stilistico, lo *standard setter* nazionale si è posto in una sostanziale continuità disciplinare rispetto a quanto precedentemente previsto, disponendo la rilevabilità di passività potenziali all'interno dei fondi per rischi e oneri¹⁴⁷ solo qualora le stesse siano di natura certa, probabili o possibili nel loro verificarsi e determinabili nel loro ammontare e nella loro data di sopravvenienza¹⁴⁸. L'unica rilevante novità apportata nell'OIC 31 è rappresentata dalla rimozione del divieto di attualizzazione delle passività, dovuta alla considerazione della sopraggiunta incoerenza della stessa disposizione rispetto alla generale filosofia dell'ordinamento contabile, che ora consente di attualizzare anche i debiti e i crediti. La scelta operata dai principi contabili nazionali, sulla scia della logica del principio di rilevanza, si sostanzia in una facoltà e non in un obbligo di attualizzazione nel calcolo delle passività potenziali, in considerazione del fatto che il fattore temporale non sempre ha una specifica importanza nell'apprezzamento del valore del denaro¹⁴⁹. Le disposizioni di derivazione professionale hanno, comunque, limitato il campo di applicazione di tale facoltà: la società può procedere all'attualizzazione delle passività potenziali solo nel caso in cui si tratti di un accantonamento a un fondo per oneri (si deve, perciò, trattare di un'obbligazione certa) ed è possibile effettuare una stima attendibile sull'importo dell'esborso e sulla data della relativa sopravvenienza, la quale deve collocarsi in un momento molto lontano nel tempo, tale da rendere significativa la differenza fra il valore attuale e il valore stimato della passività¹⁵⁰. L'OIC 31, non fornendo alcuna indicazione sulle modalità operative da adottare nell'attualizzazione, delega al redattore del bilancio la scelta sui parametri da utilizzare nel calcolo attuariale¹⁵¹. Il

¹⁴⁶ IAS 37, *Provision, contingent liabilities and contingent assets*, versione del 3 novembre 2008.

¹⁴⁷ Segnatamente, per fondo rischio s'intende un fondo a copertura di passività di natura certa ed esistenza probabile, i cui valori siano stimati, connesse a situazioni già esistenti ma il cui esito dipende dal verificarsi di eventi futuri; per fondo onere s'intende un fondo a copertura di passività di natura ed esistenza certa, i cui valori siano stimati, connesse ad obbligazioni già esistenti ma che avranno manifestazione numeraria negli esercizi successivi.

¹⁴⁸ OIC 31, *Fondi per rischi e oneri e Trattamento di fine rapporto*, paragrafo 25, versione del 22 dicembre 2016.

¹⁴⁹ Russo V., *Accantonamenti: diversa contabilizzazione ma identico regime fiscale*, in *Bilancio e Reddito d'Impresa*, 2017, n.10, 5 ss.

¹⁵⁰ OIC 31, *Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto*, paragrafo 34, versione del 22 dicembre 2016.

¹⁵¹ Alcune indicazioni possono essere tratte in merito dall'Appendice *Esempi relativi alle principali tipologie di fondi per rischi e oneri*, il quale fornisce alcuni esempi pratici riguardanti alcune fattispecie ricorrenti in merito.

diverso trattamento previsto, in ultima analisi, può incidere notevolmente sul saldo delle poste patrimoniali, in quanto dall'attualizzazione di un onere molto lontano nel tempo può derivare una consistente riduzione sull'importo inizialmente iscritto nel fondo per oneri. In tale maniera, cambia anche la qualificazione degli elementi iscritti: mentre in precedenza l'intero valore della passività stimata alla data di sopravvenienza veniva iscritta nel fondo e fatta transitare a Conto Economico attraverso la rilevazione di un apposito accantonamento, ora il valore dell'accantonamento iniziale sarà ridotto all'importo attualizzato della passività potenziale, mentre il valore stornato per effetto dell'attualizzazione verrà ripartito fra gli esercizi fino alla data di presunta sopravvenienza dell'evento correlato alla stregua di un componente reddituale di natura finanziaria. Con la novellata disciplina contabile, in sintonia con i cambiamenti avvenuti in altre tematiche, l'OIC segna senza dubbio un cambiamento rilevante di filosofia rispetto all'impostazione degli ultimi anni, la quale mirava all'eliminazione quanto più possibile delle opzioni a disposizione del redattore di bilancio, allo scopo di raggiungere una maggiore uniformità dei bilanci¹⁵².

Nel caso degli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri il trattamento fiscale non cambia, rispetto a quanto precedentemente disciplinato, per effetto dell'introduzione del principio di derivazione rafforzata: sulla base di quanto previsto dall'art. 2 del D.M. n. 48/2009, deve ritenersi comunque applicabile l'art. 107 TUIR, in quanto diretto a prevedere dei limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi, derogando alle classificazioni operate nel bilancio per ragioni di natura esclusivamente fiscale. A norma di questo, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 7/E/2011 per i soggetti IAS *adopter*, gli accantonamenti iscritti in contropartita all'iscrizione di fondi per rischi e oneri risulteranno deducibili solo ed unicamente se sono afferenti alle fattispecie considerate dall'art. 107 TUIR¹⁵³, mentre i tipi di accantonamento non espressamente previsti non saranno computabili nel calcolo del reddito d'impresa. Ritenuta pacifica tale constatazione ciò, si era comunque posta la questione se la

¹⁵² Faienza A. M., Magnano San Lio L., *I fondi per oneri e la facoltà di attualizzazione*, in *Bilancio e Reddito d'Impresa*, 2017, n. 12, 17 ss.

¹⁵³ Ai sensi dei primi tre commi dell'art. 107 del TUIR, risultano fiscalmente deducibili esclusivamente gli importi accantonati a fronte di:

- lavori ciclici di manutenzione e revisione delle navi e degli aeromobili nel limite del cinque per cento del loro costo;
- spese di ripristino o di sostituzione di beni gratuitamente devolvibili allo scadere della concessione nel limite del cinque per cento del loro costo;
- oneri derivanti da operazioni a premio o concorsi a premio nel limite, rispettivamente, del 30 % e del 70% dell'impegno assunto.

disposizione considerata fosse a sua volta derogabile in funzione della diversa qualificazione operata sui differenziali di attualizzazione dal novellato OIC 31, i quali assumono adesso la natura di componenti reddituali finanziari. In merito è intervenuto il D.M. 3 agosto 2017, il quale ha operato uno specifico richiamo alla disciplina riportata nell'art. 9 del D.M. 8 aprile 2011 per quanto riguardante le passività incerte nella loro scadenza o nel loro importo ai sensi dell'OIC 31. Rifacendosi a quanto stabilito da tale disposizione, vengono considerati alla stregua di accantonamenti gli oneri risultanti dall'attualizzazione delle passività potenziali, e, quindi, sono fiscalmente deducibili solo se rientranti fra le casistiche previste dall'art. 107 TUIR. Nel tema degli accantonamenti, perciò, il legislatore fiscale ha sostanzialmente disattivato la valenza del principio di derivazione rafforzata, disconoscendo la deducibilità di tali oneri anche se gli stessi hanno subito una diversa qualificazione in bilancio.

3 Il trattamento fiscale degli immobili

A seguito della delega fornita dal D.Lgs. n. 139/2015, i principi contabili nazionali hanno novellato per ampi versi il principio OIC 16-*Immobilizzazioni materiali*. Fra le tante modifiche apportate, emerge il cambiamento della modalità di classificazione in bilancio, alla voce *B.III Terreni e Fabbricati*, dei beni immobili posseduti dall'impresa: mentre in precedenza il documento imponeva di discernere i fabbricati industriali da quelli civili, ora lo stesso dispone la suddivisione sulla base della strumentalità degli stessi rispetto all'attività produttiva dell'impresa. Sulla base del nuovo OIC 16, perciò, i fabbricati saranno ora classificati come strumentali, in quanto connessi all'attività economica svolta dall'impresa, e non strumentali, i quali rappresentano una forma di investimento di risorse finanziarie, oppure sono detenuti sulla base di norme di carattere statutario o per disposizione di legge, oppure risultano accessori rispetto agli immobili strumentali¹⁵⁴. In ottemperanza a tale novellata classificazione, i principi contabili nazionali declinano le regole trattanti l'ammortamento di tali cespiti: in merito, non cambia il criterio generale, secondo cui devono essere ammortizzati i cespiti aventi

¹⁵⁴ OIC 16, *Immobilizzazioni materiali*, paragrafo 20, versione del 22 dicembre 2016. Il principio elenca alcuni esempi utili a guidare il redattore del bilancio nel discernimento fra fabbricati strumentali e fabbricati non strumentali. In particolare, vengono indicati come strumentali gli immobili connessi all'attività produttiva dell'impresa, quali i fabbricati ad uso industriale, amministrativo o commerciale, mentre vengono indicati come non strumentali i fabbricati avente scopo di investimento finanziario o detenuti per norme di carattere statutario o di legge, oppure accessori agli immobili strumentali, quali ad esempio gli immobili ad uso abitativo o sportivo, i collegi, le scuole, o i villaggi residenziali ad uso del personale in prossimità di stabilimenti balneari.

utilità limitata nel tempo, mentre quelli a vita utile indefinita non vanno sottoposti a rettifica di valore (quali, ad esempio, i terreni e le opere d'arte). A cambiare rispetto alle disposizioni precedenti, invece, è il criterio di ammortamento dei fabbricati non strumentali: sugli stessi, infatti, grava ora un sostanziale obbligo di non procedere al loro ammortamento qualora il loro valore residuo (ovvero il presunto valore di realizzo al termine della sua vita utile) sia pari o maggiore del suo valore contabile netto. Tale disposizione era prima limitata ai soli fabbricati civili, mentre ora viene estesa a tutti i fabbricati non strumentali: tale modifica è stata introdotta per avvicinare il relativo trattamento contabile a quanto previsto dagli IAS/IFRS, tenendo conto della normativa fiscale, la quale non consente la deduzione degli oneri relativi agli immobili non strumentali¹⁵⁵. Nel caso in cui il valore contabile netto risulti superiore al valore residuo, quindi, l'immobile potrà essere ammortizzato solamente per un importo pari alla differenza fra questi due valori, fino al raggiungimento dell'allineamento fra gli stessi. Con la novellata disciplina dell'OIC 16, perciò, i principi contabili nazionali utilizzano la stessa terminologia utilizzata dal legislatore fiscale nella normativa relativa agli immobili. Secondo quanto disposto dall'art. 90 del TUIR, vige un generale regime di indeducibilità dal reddito d'impresa delle spese e degli oneri relativi agli immobili non strumentali rispetto all'attività d'impresa. Con l'estensione del principio di derivazione rafforzata ai soggetti applicanti i principi contabili nazionali, vi è ora da chiedersi se la stabilita validità in ambito fiscale delle regole conformate dai documenti OIC anche in deroga a quanto stabilito dal TUIR possa colpire anche il criterio di strumentalità degli immobili, ovvero se gli immobili possano considerarsi strumentali sulla base dei criteri declinati dall'OIC 16. In merito è intervenuto il D.M. 3 agosto 2017, il quale con il richiamo al primo comma dell'art. 3 del D.M. 8 giugno 2011 ha sancito la disattivazione della derivazione rafforzata con riguardo alla determinazione dei requisiti di strumentalità stabiliti dai principi contabili nazionali. Secondo la norma considerata compatibile con la situazione degli OIC *adopter*, infatti, al fine della deduzione delle quote di ammortamento e delle spese relative agli immobili, devono comunque essere rispettate le regole di cui all'art. 43 TUIR, le quali disciplinano i criteri secondo cui un'immobile possa essere considerato strumentale rispetto all'attività d'impresa. Si assiste, perciò, in questo caso a un'espressa disattivazione del generale regime di

¹⁵⁵ Russo V., *La fiscalità degli immobili al nodo della contabilizzazione fra il nuovo OIC 16 e IAS 16 e 40*, in *Bilancio e Reddito d'Impresa*, 2017, n. 8, 33 ss.

derivazione rafforzata: indipendentemente dalla classificazione in bilancio, gli immobili saranno considerati strumentali (e quindi saranno deducibili i relativi oneri) solo nel caso in cui gli stessi siano destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività d'impresa, oppure qualora gli stessi per le loro specifiche caratteristiche non siano suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, oppure se, infine, siano assegnati a un dipendente che per esigenze lavorative stabilisce in tale luogo la sua residenza (ma solamente per tre periodi d'imposta).

Capitolo 5

L'attualizzazione e il costo ammortizzato

1 L'attualizzazione dei crediti e dei debiti

*“L'attualizzazione, sotto il profilo finanziario, è il processo che consente, tramite l'applicazione di un tasso di sconto, di determinare il valore ad oggi di flussi finanziari che saranno incassati in una o più date future”*¹⁵⁶. In altri termini, si può affermare che il metodo dell'attualizzazione rappresenta un calcolo volto a “disinquinare” la serie di flussi monetari connessi ad una determinata operazione dall'effetto finanziario che ha il semplice trascorre del tempo sul valore del denaro. In considerazione di ciò, il legislatore¹⁵⁷ ed i documenti OIC eleggono il calcolo attuariale quale criterio valutativo per ottemperare alla novità civilistica introdotta dal D.lgs. n. 139/2015¹⁵⁸, a norma di cui viene configurato l'obbligo di tener conto del fattore temporale nella valutazione dei crediti e dei debiti. In verità, non si tratta di un tema di totale novità nel panorama italiano, in quanto già in precedenza i principi contabili imponevano l'operazione dello scorporo degli interessi impliciti nelle operazioni di carattere commerciale¹⁵⁹. Rispetto alla normativa previgente, però, alla regola alla regola di attualizzazione viene assegnato un campo di applicazione molto più esteso, in quanto la stessa produce ora effetti sul valore di prima iscrizione dei crediti e dei debiti e ne viene prevista l'applicabilità anche alle poste di natura finanziaria. In considerazione delle complessità che possono derivare dalla sua gestione contabile e in coerenza con il generale clima di semplificazione della riforma, il legislatore ha deciso di limitare l'obbligo di attualizzazione solo alle imprese che redigono il bilancio ordinario, mentre le piccole e micro-imprese, a norma dell'art. 2435-*bis* del codice civile, ne sono esentate (a loro carico è prevista una mera facoltà di applicazione).

¹⁵⁶ OIC 15, *Crediti*, paragrafo 10, versione del 22 dicembre 2016.

¹⁵⁷ *“Ciò implica la necessità di "attualizzare" i crediti e i debiti che, al momento della rilevazione iniziale, non sono produttivi di interessi (o producono interessi secondo un tasso significativamente inferiore a quello di mercato).”* Relazione illustrativa al D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139, pag. 8.

¹⁵⁸ Art. 2426 del codice civile, Criteri di valutazione, comma primo, numero 8, così come modificato dal D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139

¹⁵⁹ OIC 15, *Crediti*, paragrafi 23-31, *Scorporo di interessi attivi impliciti*, versione del 26 giugno 2014. OIC 19, *Debiti*, paragrafi 39-55, *Scorporo di interessi passivi impliciti*, versione del 26 giugno 2014.

Anche il criterio di attualizzazione, come la maggior parte delle altre modifiche apportate dalla riforma contabile, rappresenta una diretta implicazione del più generale principio di rappresentazione sostanziale. Attraverso il contemplamento di tale apprezzamento, infatti, viene data evidenza all'eventuale differenza che si viene a creare fra il puro valore nominale dei crediti e dei debiti e il loro valore attuale, la quale verrà utilizzata al fine di dare un'adeguata rappresentazione contabile alla sostanza di fenomeni che sarebbero altrimenti rimasti inespressi¹⁶⁰. Come si vedrà, la regola attuariale trova esplicita la sua utilità informativa, ad esempio, nel far emergere la sostanziale operazione di finanziamento "nascosta" dietro la concessione di una lunga dilazione commerciale o nel tradurre in termini quantitativi il vantaggio conseguito nell'ottenimento di un prestito a condizioni più vantaggiose rispetto a quanto applicato dal mercato. Oltre a ciò, tale metodo assume il ruolo di norma propedeutica all'applicazione del criterio del costo ammortizzato, in quanto, come si vedrà, rappresenta il necessario momento introduttivo affinché la conseguente ricostruzione temporale del reale impatto delle operazioni sulla redditività aziendale attraverso l'applicazione del tasso di interesse effettivo assuma una piena significatività nelle risultanze di bilancio. L'istituto dell'attualizzazione, poi, si configura quale rimedio utilizzato dal legislatore al fine di avvicinare i risultati derivanti dall'applicazione del costo ammortizzato a quelli prodotti dallo stesso nell'ambito degli IAS/IFRS, allo scopo di livellare gli effetti della discrasia regolamentare causata dalla mancata valutazione iniziale al *fair value* dei crediti e dei debiti: l'IFRS 9, infatti, qualora non esista un mercato attivo da cui attingere tale valore, prescrive la medesima regola per individuare l'importo di prima registrazione. In tal modo, vengono a ridursi notevolmente le differenze sulle risultanze di bilancio dovute alla diversa logica sottostante le regole contabili¹⁶¹.

Facendo seguito alle disposizioni introdotte dal D.L. n. 108 del 2011, l'OIC ha proceduto all'aggiornamento dei principi contabili OIC 15 e OIC 19, allo scopo di recepire e declinare dettagliatamente la disciplina sull'attualizzazione dei crediti e dei debiti¹⁶². In concreto, i principi contabili nazionali indicano che per ottemperare alla norma

¹⁶⁰ Miele L., Sura A., *Criticità contabili e fiscali sull'attualizzazione dei crediti e dei debiti*, in *Bilancio e Reddito d'Impresa*, 2017, n. 6, 5 ss.

¹⁶¹ Si veda, in merito, Sura A., *Le valutazioni al fair value nel contesto della disciplina contabile nazionale*, in *Bilancio e Reddito d'Impresa*, 2017, n. 4, 5 ss.

¹⁶² OIC 15, *Crediti*, paragrafi 41-45, *Costo ammortizzato in presenza di attualizzazione*, versione del 22 dicembre 2016. OIC 19, *Debiti*, paragrafi 48-53, *Costo ammortizzato in presenza di attualizzazione*, versione del 22 dicembre 2016.

civilistica sulla valutazione del fattore temporale si deve andare ad operare, per ogni debito e per ogni credito inizialmente rilevato nel sistema contabile¹⁶³, un raffronto fra il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali dell'operazione e il tasso di interesse di mercato: qualora i tassi così individuati divergano significativamente, si dovrà procedere all'attualizzazione dei flussi monetari utilizzando come tasso di riferimento il saggio di interesse di mercato.

Lo *standard setter* nazionale, in funzione della complessità gestionale di tale impostazione, ha previsto alcune esimenti volte a limitare le fattispecie in cui l'istituto dell'attualizzazione deve essere applicato, le quali appaiono una diretta attuazione del principio di irrilevanza introdotto dalla riforma contabile. A ben vedere, già la regola del confronto fra i tassi d'interesse circoscrive notevolmente il campo di applicazione, il quale si riduce alle sole operazioni in cui sono ravvisabili condizioni contrattuali diverse da quelle normalmente applicate dal mercato. Oltre a ciò, gli stessi documenti OIC dispongono che la regola attuariale non si deve utilizzare nel caso in cui il credito o il debito abbia una scadenza inferiore ai dodici mesi, sulla base di una presunzione assoluta di non significatività dei relativi effetti economici, i quali esauriscono il loro impatto nel limite massimale di due esercizi sociali¹⁶⁴. Infine, i principi contabili disciplinano di procedere all'attualizzazione solamente nel caso in cui lo scostamento fra tasso contrattuale e tasso di mercato risulti significativo: seppur nulla venga disposto in merito, risulta evidentemente pacifico il richiamo al concetto di rilevanza, per cui la significatività del disallineamento andrà apprezzata rifacendosi ai criteri analizzati nel secondo capitolo, ovvero valutandone la rilevanza sia in un'ottica quantitativa che qualitativa, tenendo conto dell'impatto che si viene a produrre sia sulla singola voce che sulle complessive risultanze di bilancio.

¹⁶³ Si ricorda che, a norma del D.lgs. n. 139/2015, l'attualizzazione e il costo ammortizzato sono criteri valutativi che vanno obbligatoriamente applicati solo per i crediti e per i debiti che sorgono nell'esercizio che inizia in data successiva al 1° gennaio 2016, mentre quelli sorti precedentemente possono essere valutati alternativamente sulla base del presunto valore di realizzo o tramite l'applicazione retrospettiva del criterio del costo ammortizzato, rettificando i relativi precedenti importi direttamente a Patrimonio Netto.

¹⁶⁴ Nei documenti OIC, la disposizione per cui non occorre procedere all'attualizzazione dei crediti e dei debiti inferiori all'anno viene limitata al solo caso delle poste di natura commerciale. Nonostante ciò, è da ritenere che tale regola risulti perfettamente valida anche al riguardo dei debiti e dei crediti finanziari, in considerazione che anche in questo caso la maggior parte gli effetti dell'applicazione del metodo sono irrilevanti rispetto al postulato della rappresentazione veritiera e corretta. I principi contabili, a fronte delle varie esenzioni operate nell'applicazione del criterio di attualizzazione, dispongono un contestuale obbligo di motivazione delle politiche contabili in Nota Integrativa, allo scopo di evitare che l'applicazione del principio di rilevanza si trasformi in un eccesso di discrezionalità concessa al redattore di bilancio.

La primissima fase del processo di attualizzazione attiene all'individuazione dei tassi di interesse utili al confronto imposto dai principi contabili. Innanzitutto, i documenti OIC declinano le regole utili all'individuazione del tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali: lo stesso può essere definito come il saggio che attualizza tutti i flussi finanziari previsti dal contratto, esclusi i costi di transazione¹⁶⁵. Dall'altro lato, il tasso di interesse di mercato viene definito come il "*tasso che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile di finanziamento con termini e condizioni comparabili a quella oggetto di esame*"¹⁶⁶. In considerazione che null'altro viene disposto su quest'ultimo fronte, l'onere di stabilire tale saggio viene fatto ricadere in capo al redattore del bilancio, il quale deve necessariamente effettuare una valutazione tarata al caso che via via si presenta. Da tali definizioni emergono i primi profili di criticità attinenti l'attualizzazione, causati dalla difficoltà insita nell'individuazione di un tasso rappresentativo di quanto applicato normalmente dal mercato, stante che per alcune operazioni difficilmente è individuabile un mercato attivo di riferimento, come nel caso dei finanziamenti che solitamente non ricadono nel *core business* delle imprese commerciali e industriali. In linea generale, il tasso di mercato dovrebbe essere rappresentativo della media applicata dal settore di riferimento, rettificata per tenere conto dell'effetto della specifica rischiosità aggiuntiva o riduttiva derivante dalla situazione dell'impresa o dell'operazione intrapresa¹⁶⁷. Sulla base di tutto ciò, risulta maggiormente agevole la determinazione dei tassi nel contesto dei debiti di natura finanziaria, i quali si possono ragionevolmente assimilare al costo medio dell'indebitamento societario. Più difficoltose sono, invece, le valutazioni afferenti i crediti ed i debiti di natura commerciale, in considerazione del fatto che essi sono solitamente improduttivi di interessi e non esiste quindi un dato disponibile riassumibile del settore, ed i crediti di natura finanziaria, per le considerazioni sopra riportate¹⁶⁸. Avendo a mente questo, risulta evidente che l'individuazione del corretto

¹⁶⁵ A norma del paragrafo 19 dell'OIC 15 della versione del 22 dicembre 2016, "I costi di transazione sono costi marginali direttamente attribuibili all'acquisizione, all'emissione o alla dismissione di un'attività o di una passività finanziaria. Un costo marginale è un costo che non sarebbe stato sostenuto se l'entità non avesse acquisito, emesso o dismesso lo strumento finanziario". Come previsto dagli stessi principi contabili, il tasso di interesse nominale previsto dal contratto può essere assunto come tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali se i costi di transazione o gli altri pagamenti previsti dal contratto sono irrilevanti.

¹⁶⁶ OIC 15, *Crediti*, paragrafo 41, versione del 22 dicembre 2016.

¹⁶⁷ Mezzabotta C., *Costo ammortizzato per debiti e crediti nel bilancio civilistico*, in *Bilancio e Reddito d'Impresa*, 2017, n.2, 24 ss.

¹⁶⁸ Miele L., Sura, A., *Criticità contabili e fiscali sull'attualizzazione dei crediti e dei debiti*, cit. Al riguardo, gli autori suggeriscono che un tasso utilizzabile per lo sconto dei debiti e dei crediti di natura commerciale può essere rappresentato dal tasso utilizzato per le operazioni di tipo pronti contro termine applicato per beni assimilabili a

tasso di attualizzazione può rappresentare un profilo di rilevante onerosità: in funzione di ciò, sarebbe auspicabile un intervento chiarificante da parte dell'OIC, come fatto dal novellato IFRS 9. Una volta individuati i due tassi, si dovrà procedere all'attualizzazione dei flussi finanziari utilizzando il saggio di interesse di mercato, qualora lo stesso si discosti in maniera significativa da quello concretamente applicato: tale procedimento, comunque sia, va effettuato solamente in fase di rilevazione iniziale del credito o del debito, non risultando necessaria una diversa valutazione al variare delle condizioni solitamente applicate. Sarà richiesta, invece, una riconsiderazione del calcolo qualora vengano rideterminate dalle parti le condizioni dell'operazione, attraverso un'applicazione *ex novo* dell'attualizzazione.

Al fine di giungere alla determinazione del valore del credito o del debito scontato, deve essere utilizzata la formula del valore attuale ricavabile da quella dell'*Internal Rate of Return*¹⁶⁹:

$$VA = \sum_{t=0}^n \frac{C_t}{(1+r)^t}$$

Dove C_t rappresenta un determinato flusso finanziario al tempo t , r rappresenta il tasso di attualizzazione prescelto e t rappresenta il periodo di riferimento.

Ponendo il risultato di tale equazione a confronto con il valore a termine del debito o del credito, viene ad emergere una differenza di attualizzazione, la quale rappresenta l'importo che subirà una riqualificazione contabile allo scopo di dare evidenza alla diversa sostanza dell'operazione intrapresa. In linea generale, salvo casi specifici che verranno affrontati, l'attualizzazione va ad impattare sulle risultanze di bilancio attraverso la modulazione di un diverso importo di prima iscrizione dei crediti e dei debiti e di una differente determinazione della natura delle differenze individuate (nel caso delle operazioni commerciali), oppure attraverso la riconversione di una parte del credito o del debito in interessi attivi o passivi impliciti, la cui rilevazione viene controbilanciata dall'esposizione di un componente che esprime la differenza di prima iscrizione (nel caso delle operazioni finanziarie). A cambiare, poi, rispetto alla

quelli trattati. Per quanto riguarda i crediti finanziari, invece, gli autori considerano che gli stessi si producono, solitamente, fra imprese dello stesso gruppo e che dovrebbero conseguentemente essere a disposizione del gruppo i dati sulla redditività dei finanziamenti *intercompany*.

¹⁶⁹ Wikipedia, Tasso interno di rendimento. https://it.wikipedia.org/wiki/Tasso_interno_di_rendimento

situazione previgente, è la competenza temporale di una parte dei relativi costi e ricavi, che verranno ora ripartiti lungo la durata della dilazione o del finanziamento in ottemperanza al criterio dell'interesse effettivo. Nonostante tali diverse qualificazioni, comunque sia, complessivamente non varia l'effetto dell'operazione sulla redditività totale, in quanto le variazioni apportate sono destinate a riassorbirsi entro la data di scadenza attraverso la ripartizione operata dal costo ammortizzato¹⁷⁰.

Riassumendo, la disciplina sull'attualizzazione muove dalla considerazione che la sostanza sia compiutamente rappresentata dall'esposizione secondo i tradizionali canoni giuridico-formali nel caso in cui l'operazione trattata soggiaccia a condizioni in linea con quanto previsto normalmente dal mercato: in tal caso, perciò, la considerazione del fattore temporale si esaurisce con la verifica del non significativo disallineamento fra i due tassi sopracitati, mentre i crediti ed i debiti verranno rilevati al loro valore nominale. Qualora, invece, l'operazione condotta si ponga al di fuori del mercato per le sue specifiche caratteristiche, i documenti OIC individuano la necessità di applicare una diversa rappresentazione contabile degli effetti economici scaturenti. Come si vedrà, nel caso di pagamenti ultra-dilazionati afferenti la gestione caratteristica l'attualizzazione risponde all'obiettivo di dare un'adequata rappresentazione a bilancio della sostanziale operazione di finanziamento che viene intrapresa, mentre nel caso di poste di natura finanziaria risponde al fine di giungere alla quantificazione e all'esposizione del beneficio o del costo generato dall'ottenimento o dalla concessione di condizioni contrattuali diverse da quelle previste solitamente¹⁷¹. Nel contesto dei principi contabili nazionali, tale differente scopo porta alla declinazione di una differente disciplina contabile e, segnatamente, di un diverso trattamento riservato alla differenza iniziale di attualizzazione.

1.1 L'attualizzazione dei crediti e dei debiti commerciali

Nel disciplinare le regole sull'attualizzazione dei crediti e dei debiti di funzionamento, i principi contabili nazionali perseguono l'obiettivo, come già visto, di far emergere la diversa sostanza di un fenomeno che non riceverebbe altrimenti un'adequata

¹⁷⁰ Piccinini G., *Deducibilità delle perdite e svalutazioni sui crediti: principio di derivazione rafforzata*, in *Bilancio e Reddito d'Impresa*, 2017, n. 11, 5 ss.

¹⁷¹ Assonime, *Il bilancio d'esercizio delle imprese che applicano i principi contabili nazionali: profili civilistici e fiscali*, cit.

rappresentazione a bilancio. L'esigenza di predisporre tale regolamentazione nasce dalla prassi - profondamente radicata - di dilazionare oltremodo i pagamenti, specialmente nel caso della compravendita di beni strumentali: tale abitudine è giustificata molte volte dalla necessità di far evitare al compratore il carico dell'onerosità insita in un corposo esborso iniziale, permettendogli di spalmare le uscite nel tempo di modo che esso possa reperire le risorse necessarie di volta in volta. A fronte di tali concessioni, il fornitore può certamente far imporre il pagamento degli interessi a fronte della dilazione concessa, ma il più delle volte lo stesso incorpora la remunerazione sul fattore denaro attraverso un'implicita maggiorazione del corrispettivo finale di cessione¹⁷². Risulta evidente, in questi casi, che il debitore trae un beneficio finanziario dovuto dalla disponibilità di liquidità ottenuta, similmente al caso di un finanziamento erogato per pari importo, anche se dalla pura forma contrattuale questa situazione non emerge. A ben vedere, analizzando la sostanza dell'operazione, si configura, in parallelo all'accordo di compravendita, un sottinteso contratto di finanziamento per i valori dilazionati. Sulla base di tali considerazioni, il criterio di attualizzazione previsto dai principi contabili nazionali mira, in questa specifica fattispecie, alla modulazione di una rappresentazione contabile che dia evidenza di entrambe tali duplici implicazioni, attraverso la predisposizione di un obbligo di scorporazione di una quota del relativo costo o ricavo, la quale andrà ad essere riquilibrata a titolo di interesse attivo o passivo. Per quanto riguardante tale procedimento contabile, nel caso delle operazioni di natura commerciale, era possibile individuare regolamentazioni di similare valenza anche nella versione precedente delle disposizioni OIC, anche se la portata risultava sicuramente di minore impatto rispetto all'aggiornamento del 2016. Infatti, mentre in precedenza l'attualizzazione aveva effetti impattanti solo negli schemi reddituali¹⁷³, ora la stessa va a modificare anche il valore di prima iscrizione dei correlati debiti e crediti, i quali dovranno ora essere riportati in bilancio per il loro valore attuale¹⁷⁴. Operata tale cambio di impostazione, la differenza di attualizzazione dovrà ora essere ripartita *pro rata temporis* in funzione del criterio dell'interesse effettivo, sino alla scadenza del dilazionamento ottenuto o concesso¹⁷⁵.

¹⁷² Ad evidenza di ciò, basti pensare alla diffusa pratica di prevedere degli sconti di carattere finanziario al pagamento dei corrispettivi per pronta cassa.

¹⁷³ Come si può vedere nella versione del 2014, la ripartizione degli interessi impliciti veniva effettuata attraverso l'iscrizione della differenza di attualizzazione all'interno dei risconti attivi o passivi.

¹⁷⁴ Luciani V., *Attualizzazione dei crediti e dei debiti di funzionamento ante e post riforma*, in *Bilancio e Reddito d'Impresa*, 2017, n.4, 1 ss.

¹⁷⁵ OIC 15, *Crediti*, paragrafo 44, versione del 22 dicembre 2016.

Nell'ambito dei crediti e dei debiti di funzionamento, perciò, la norma di attualizzazione implica che il valore della differenza emergente dall'applicazione di tale regola deve andare a ridurre sia le componenti reddituali che le poste patrimoniali collegate, le quali verranno poi pienamente ricostituite attraverso l'imputazione di proventi o oneri di natura finanziaria che viene effettuata di esercizio in esercizio.

Operativamente parlando, quindi, i principi contabili nazionali, a seguito del calcolo attuariale al tasso di mercato sui flussi monetari, prescrivono che i costi e ricavi, unitamente ai relativi debiti e crediti, devono essere rilevati allo scaturente valore attuale, mentre la differenza andrà ripartita in funzione del criterio di interesse effettivo. Nel caso di un credito commerciale, perciò, alla rilevazione iniziale il redattore del bilancio iscrive il ricavo e il credito al minor valore scontato, mentre negli esercizi successivi, in sede di scritture di assestamento, dovrà registrare l'interesse attivo figurativo all'interno della gestione finanziaria di Conto Economico, aumentando in contropartita il valore del credito connesso. Tramite tali movimentazioni, alla scadenza del pagamento gli importi presenti a bilancio risulteranno uguali al valore a termine che verrà effettivamente pagato e, perciò, la differenza di attualizzazione avrà raggiunto un totale riassorbimento all'interno del valore del credito. L'attualizzazione determinerà, in ultima analisi, la riqualificazione di una parte di ricavo in un componente reddituale di natura finanziaria, modificandone contestualmente la competenza temporale. Specularmente, la regola attuariale produrrà un impatto simmetrico nella casistica dei debiti afferenti l'area caratteristica: mentre il debito e il connesso costo devono ora essere iscritti al loro valore attuale nel caso in cui si pongano per le loro caratteristiche al di fuori degli *standard* di mercato, la differenza di attualizzazione dovrà via via essere rilevata a titolo di interesse passivo e portata ad incremento del relativo debito sulla base della suddivisione operata dal metodo del costo ammortizzato. Anche in questo caso, perciò, si avrà l'effetto di rideterminare la natura di una parte del componente reddituale, che passerà dall'area caratteristica all'area finanziaria di Conto Economico, unitamente alla variazione della competenza temporale al fine di tener conto dell'implicito pagamento della remunerazione causata dall'ottenimento del finanziamento sostanzialmente configuratosi.

1.2 L'attualizzazione dei i crediti e dei i debiti finanziari

Per quanto riguardante i crediti e i debiti di natura finanziaria, la *ratio* della disciplina declinata dai principi contabili differisce da quella riportata nel paragrafo precedente, anche se l'obiettivo principale resta comunque la traduzione contabile dell'aspetto sostanziale di un'operazione non altrimenti osservabile nella lettura delle sue pure caratteristiche formali. In questo caso, infatti, l'OIC si basa sul presupposto che un finanziamento ottenuto o concesso a condizioni diverse da quanto previsto solitamente sul mercato debba avere necessariamente una diversa rappresentazione nel bilancio societario, allo scopo di evidenziare il vantaggio o lo svantaggio derivante dal risparmio di interessi o dalla minore remunerazione tratta dal fattore denaro. In ottemperanza a tali considerazioni, i principi contabili nazionali predispongono una modalità di contabilizzazione in cui la differenza di attualizzazione diventa il *driver* utile a segnalare il beneficio retratto o l'onere assunto a causa dalle diverse caratteristiche applicate, attraverso il suo storno dalla voce afferente il relativo credito o debito controbilanciato della rilevazione, generalmente, di un provento o di un onere di natura finanziaria (generalmente denominato *one day profit* o *one day loss* nella terminologia di derivazione internazionale). A differenza di quanto accade con le operazioni commerciali, perciò, le norme di derivazione professionale fanno transitare la differenza di attualizzazione interamente nel Conto Economico dell'esercizio di prima rilevazione, votando tale scrittura quale contropartita contabile dell'imputazione di maggiori o minori interessi negli esercizi successivi, allo scopo di giungere alla parificazione dell'impatto economico del finanziamento nei vari periodi a quello che si avrebbe avuto se l'operazione fosse stata conclusa nei normali termini previsti dal mercato¹⁷⁶. Anche in questo caso, perciò, l'attualizzazione non determina il sorgere di componenti reddituali aggiuntivi, in quanto le rilevazioni ulteriori andranno a compensarsi con la differenza di attualizzazione, la quale sarà, quindi, riassorbita entro la scadenza del pagamento. Attraverso tale metodo viene, così, effettuato un totale allineamento alle caratteristiche di mercato dei prestiti di natura finanziaria concessi

¹⁷⁶ Russo V., *Deducibilità interessi passivi con incognita sull'ambito oggettivo*, in *Bilancio e Reddito d'Impresa*, 2017, n. 11, 29 ss.

od ottenuti, situazione che consente di giungere, inoltre, a una maggiore comparabilità fra i bilanci grazie alla sostanziale equiparazione quantitativa così operata¹⁷⁷.

A differenza di quanto disposto per le operazioni afferenti la gestione caratteristica, in cui viene previsto che la differenza di attualizzazione deve assumere di *default* la natura di componente reddituale finanziario, in questo caso lo *standard setter* nazionale impone al redattore di bilancio di valutare la sostanza sottostante il *day one profit or loss* allo scopo di individuarne la modalità di contabilizzazione maggiormente adeguata, pur presumendo che lo stesso abbia natura finanziaria¹⁷⁸. A ben vedere, tale prescrizione appare sicuramente giustificata, in quanto si può concludere che la conclusione di un'operazione a condizioni diverse da quanto normalmente applicato non può che essere motivata da ragioni che esulano dai puri scopi di finanziamento¹⁷⁹. Pur essendo svariate le fattispecie in merito rilevanti¹⁸⁰, l'OIC disciplina direttamente due esempi¹⁸¹ in cui la considerazione della sostanza porta ad una diversa rappresentazione contabile della differenza da attualizzazione. Il primo è individuato nel caso del finanziamento infruttifero infragruppo: in tale sede, se l'operazione è condotta per motivi di rafforzamento patrimoniale, risulta evidente come la disposizione di mezzi liquidi a titolo gratuito (o a una bassa remunerazione) apporti un beneficio alla società partecipata pari agli interessi risparmiati rispetto al caso in cui l'importo fosse stato finanziato rivolgendosi al mercato. A mente di ciò, qualora effettivamente il finanziamento sottenda lo scopo di patrimonializzare la partecipata, la considerazione della sostanza dell'operazione di qualificare la differenza di attualizzazione che scaturisce dal ricalcolo alla stregua di un apporto effettuato dal socio, procedendo alla sua rilevazione all'interno delle riserve di Patrimonio Netto per la società partecipata-mutuataria e, conseguentemente, ad incremento della partecipazione per la controllante-mutuante. L'altro esempio fornito dall'OIC investe, invece, il caso dei finanziamenti concessi ai dipendenti a titolo gratuiti o a tasso agevolato: in questo caso, la mancata redditività del capitale prestato nasconde la

¹⁷⁷ Assonime, *Il nuovo bilancio d'esercizio dei soggetti che applicano i principi contabili nazionali: profili civilistici e fiscali*, cit.

¹⁷⁸ OIC 15, *Crediti*, paragrafo 45, versione del 22 dicembre 2016.

¹⁷⁹ Sura L., Miele A., *Criticità contabili e fiscali sull'attualizzazione dei crediti e dei debiti*, cit.

¹⁸⁰ A titolo di esempio, nel caso in cui una società fornitrice finanzia gli investimenti fatti dai distributori a tasso zero sulla base di un accordo commerciale in cambio della garanzia a garantire un certo volume di acquisti, la differenza di attualizzazione andrebbe contabilmente trattata come un costo di fidelizzazione. Si veda in merito, Sura A., *Le valutazioni al fair value nel contesto della disciplina contabile nazionale*, cit.

¹⁸¹ OIC 15, *Crediti*, *Esempi illustrativi*.

volontà di fornire un'agevolazione ai lavoratori della società. Per tale motivo, si ritiene che la differenza di attualizzazione vada qualificata con la diversa natura di costo del personale.

La differente disciplina fornita dall'OIC sul tema esaminato porta, di conseguenza, ad un diverso procedimento di esposizione a bilancio delle operazioni trattate. Prendendo a riferimento un debito di natura finanziaria, qualora venga ravvisata una significativa divergenza fra il tasso desumibile dalle condizioni contrattuali e quello di mercato, il redattore di bilancio deve procedere all'attualizzazione degli importi, stornando poi dalla voce del Passivo un valore pari al *day one loss* individuato. In contropartita a tale rilevazione deve essere registrato all'interno del Conto Economico un provento finanziario, il quale esprime il beneficio retratto dall'ottenimento di un finanziamento a specifiche migliori di quelle altrimenti applicabili. La differenza di attualizzazione deve poi essere ripartita in ogni esercizio sino alla data di scadenza del debito, allo scopo di rilevare i maggiori interessi passivi figurativi: in sede di scrittura di assestamento, perciò, verrà registrato un onere finanziario maggiore di quello effettivamente pagato (oppure sarà iscritto *ex novo* se si tratta di un'operazione gratuita) a fronte di un contestuale aumento del debito correlato, per l'importo determinato dall'applicazione del criterio dell'interesse effettivo a norma del metodo del costo ammortizzato. Al termine del periodo di finanziamento, gli effetti reddituali derivanti dai maggiori interessi passivi riassorbiranno quello inizialmente prodotto dal provento di prima iscrizione e il valore del debito sarà pari a quello nominale. In tal modo, la regola dell'attualizzazione, nel caso dei debiti finanziari, comporta la riduzione dell'iscrizione iniziale e la rilevazione di interessi passivi a titolo figurativo, controbilanciati dalla registrazione originaria del provento "della prima giornata". Specularmente, la considerazione del fattore temporale di un credito del tipo esaminato determinerà un'iniziale abbattimento del suo valore di iscrizione per l'importo della differenza di attualizzazione, a fronte della registrazione contestuale di un onere finanziario rappresentante il *day one loss*. Tale costo segnala la maggiore onerosità sostanziata dalla perdita di remunerazione del fattore denaro conseguita rispetto al caso in cui fossero state applicate le condizioni contrattuali normalmente previste ed ha la funzione di equilibrare l'effetto economico dovuto dall'iscrizione di maggiori interessi attivi lungo la durata del finanziamento. In ogni esercizio, perciò, per il valore desumibile dall'applicazione del criterio dell'interesse effettivo, verranno rilevati maggiori interessi attivi, a fronte di un contestuale aumento del credito connesso: alla scadenza del finanziamento la

rilevazione degli interessi attivi avrà completamente riassorbito l'iscrizione dell'onere iniziale.

2 Il criterio del costo ammortizzato

Contestualmente all'introduzione della regola di attualizzazione, il D.Lgs. n. 139/2015 ha disposto che la valutazione dei crediti e dei debiti deve avvenire al loro costo ammortizzato¹⁸². Tale criterio, modulato sull'indicazione della Direttiva n. 34/2013/UE, rappresenta un nuovo e importante tentativo di avvicinamento alla disciplina prevista dagli IAS/IFRS, i quali utilizzano tale metodo quale alternativa alla valutazione al *fair value*. Nonostante tale proposito, l'impostazione assunta dall'istituto nell'ordinamento contabile nazionale si discosta parzialmente da quella di accezione internazionale: infatti, mentre nell'IFRS 9 si può definire il costo ammortizzato alla stregua di un metodo di valutazione, si ritiene che nel panorama italiano esso si sostanzia quale mero criterio di rilevazione¹⁸³. La motivazione principale alla base di tale situazione risiede nella scelta del legislatore nazionale di non recepire la norma secondo cui la valutazione iniziale debba essere effettuata al *fair value*, configurando una discrasia regolamentare che viene solo parzialmente attenuata dall'obbligo di considerare l'effetto del fattore temporale. Nonostante tali profili, resta indubbia l'ispirazione allo *standard setter* dello IASB, come testimoniato dal richiamo del legislatore allo IAS 39 nel definire il costo ammortizzato e dal ricalco quasi totalitario operato dai principi contabili nazionali nell'aggiornamento della disciplina in merito. Come già ampiamente affrontato, tale metodo valutativo si pone in una stretta correlazione causale con l'istituto dell'attualizzazione: infatti, se il primo viene elevato a criterio guida nella ripartizione delle differenze emergenti dal calcolo attuariale, quest'ultimo rappresenta un necessario disinquinamento dei valori utile ad ottenere una piena esplicazione degli obiettivi informativi sottostanti l'ammortizzazione di tali oneri. In ottemperanza a quanto stabilito dallo IAS 39¹⁸⁴, richiamato dal secondo comma dell'art. 2426 del codice civile, il termine costo ammortizzato individua una specifica valutazione di un'attività o di una passività, determinata in considerazione

¹⁸² Art. 2426 del codice civile, comma 1, numero 8, così come modificato dal D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139.

¹⁸³ Sura A., *Le valutazioni al fair value nel contesto della disciplina contabile nazionale*, cit.

¹⁸⁴ IAS 39, *Financial instrument: recognition and measurement*, paragrafo 9, versione aggiornata al Regolamento UE n. 2017/1986 della Commissione del 31 ottobre 2017.

dell'ammortizzazione cumulata di ogni differenza fra il valore inizialmente rilevato e il valore a termine. Il metodo prescelto dagli IAS/IFRS per operare tale ripartizione è quello dell'interesse effettivo, la cui funzione risiede nell'imputare i valori lungo la durata dell'attività o della passività attraverso l'applicazione di un tasso di interesse che tiene in considerazione la globalità dei flussi finanziari scaturenti dall'operazione. Come emerge dal combinato disposto di tali nozioni, perciò, l'obiettivo primario dell'impostazione può essere individuato nella conformazione di una valutazione che tenga conto di tutte le componenti reddituali connesse, allo scopo di giungere alla rilevazione di un interesse di esercizio in esercizio che possa essere rappresentativo della loro onerosità o della loro redditività complessiva. L'introduzione del metodo del costo ammortizzato nasce dall'esigenza di far fronte contabilmente alla proliferazione delle voci di costo ricollegabili ad un unico contratto di finanziamento non inerenti alla remunerazione pura del capitale e di riunire in una sola voce gli oneri corrisposti a soggetti terzi direttamente correlati causalmente ai debiti e ai crediti valutati. Tenendo a mente tali considerazioni, risulta evidente come il valore scaturente dall'applicazione del tasso di interesse nominale contrattualmente stabilito non possa considerarsi rappresentativo dell'effettiva redditività assunta dall'operazione, determinando conseguente un sostanziale depauperamento della significatività informativa dell'esposizione di bilancio effettuata per natura, in cui la rilevazione degli interessi viene separata da quella dei costi di transazione.

La logica sottostante il criterio del costo ammortizzato trae il suo presupposto dalla considerazione che ogni onere causalmente correlato ad un determinato credito o debito debba essere considerato nell'apprezzamento della sua remunerazione complessiva e debba assumere, quindi, piena qualificazione finanziaria a prescindere da quanto stabilito dalla formale classificazione per natura. L'obiettivo principale del metodo, perciò, è quello di giungere alla modulazione di un concetto di interesse passivo o attivo che possa considerarsi effettivo e rappresentativo del reale impatto economico dell'operazione, attraverso la conglobazione al suo interno di una quota dei costi di transazione collegati e di ogni altra differenza fra il valore rilevato inizialmente e quello a termine (fra cui, per l'appunto, la differenza di attualizzazione). L'introduzione di tale impostazione, a ben vedere, rappresenta un'altra sfumatura riconducibile al più ampio fine di declinazione della *substance over form*: lo scopo fondamentale, infatti, è quello di superare la natura formale dei costi di transazione, allo scopo di catturare contabilmente la loro sostanza di oneri finanziari. A livello di

rappresentazione di bilancio, perciò, viene a variare la qualificazione che viene riservata a tali componenti reddituali: mentre in precedenza i principi contabili ne imponevano la capitalizzazione all'interno delle immobilizzazioni immateriali e la loro ammortizzazione lungo la durata del relativo credito o debito, ora gli stessi ne prevedono la "finanziarizzazione" e la ripartizione nei vari esercizi attraverso l'applicazione del criterio dell'interesse effettivo.

L'esposizione a bilancio dei crediti e dei debiti non rappresenta, però, l'unico profilo investito dall'introduzione del metodo del costo ammortizzato: con il D.Lgs. n. 139/2015, infatti, il criterio è stato modulato anche per la valutazione dei titoli immobilizzati, ove risulti applicabile¹⁸⁵. In considerazione delle specifiche caratteristiche appena analizzate, il criterio produce effettivamente un risultato solamente nel caso in cui vengano immessi nel calcolo una serie di valori dislocati nel tempo sino ad una determinata data di scadenza. In funzione di tale premessa, perciò, si può concludere che il costo ammortizzato può essere applicato esclusivamente ai titoli di debito muniti di scadenza certa, i cui flussi finanziari futuri possono essere oggettivamente predeterminati. Risulta, infatti, pacifico che non può essere applicata la formula del valore attuale ai titoli azionari, a causa della mancanza in tal caso di un sicuro riferimento temporale e della variabilità cui sono soggetti i pagamenti di dividendi; per le stesse motivazioni, non potranno essere sottoposti al calcolo nemmeno i titoli di debito strutturati o quelli irredimibili¹⁸⁶. In tale specifico contesto va rilevato che, a differenza di quanto disposto per i debiti e per i crediti, il legislatore non impone il propedeutico apprezzamento del fattore temporale: si ritiene che ciò sia dovuto dalla constatazione secondo cui un titolo finanziario risulta per definizione allineato agli *standard* di mercato, non facendo, quindi, emergere la necessità di procedere a un'attualizzazione volta alla segnalazione delle differenze rispetto a quanto normalmente applicato. In considerazione di ciò, in ultima analisi, il costo ammortizzato per i titoli immobilizzati esplica la sua utilità esclusivamente nella ripartizione dei costi di transazione e nella riqualificazione della relativa natura. Un altro cambiamento introdotto dal D.Lgs. n. 139/2015 su tale impostazione è, poi, rappresentato dalla previsione di nuovo trattamento degli aggi e dei disaggi sui prestiti

¹⁸⁵ Art. 2426 del Codice civile, comma 1, numero 1, così come modificato dal D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139.

¹⁸⁶ Russo R., *Bilanci 2016: la rivisitazione in ottica comunitaria e il trattamento fiscale*, in Amministrazione e Finanza, 2017, n. 6, 30 ss.

obbligazionari¹⁸⁷, i quali dovranno ugualmente conformarsi a quanto previsto dal criterio del costo ammortizzato e verranno portati a detrazione o ad aumento degli interessi passivi imputati di esercizio in esercizio. Nelle successive righe verrà approfondito il metodo analizzandone gli effetti nella specifica ottica dei crediti e dei debiti, ma le considerazioni che verranno riportate saranno integralmente estensibili anche alle tematiche ora sollevate.

Sulla base delle indicazioni fornite dal legislatore, l'OIC ha aggiornato i documenti contabili allo scopo di disciplinare compiutamente l'applicazione del criterio del costo ammortizzato¹⁸⁸, recependo in merito quanto già era stato disposto dagli IAS/IFRS. Occorre premettere, innanzitutto, che anche in questo caso i principi contabili nazionali si sono premurati di circoscrivere il campo di applicazione delle regole attraverso la previsione di alcune casistiche di esonero da tale onere informativo, in considerazione del disposto del principio di rilevanza *ex art. 2423 del codice civile*¹⁸⁹. Sul punto, viene previsto che non risulta necessario procedere alla valutazione secondo il criterio dell'interesse effettivo qualora gli effetti che vengano a prodursi risultino irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta, operando la presunzione per cui tale situazione si concretizzi nel caso in cui i costi di transazione e ogni altra differenza siano di scarso rilievo. In tal modo, le imprese possono esulare dall'applicazione di tali regole qualora il tasso nominale contrattualmente previsto possa considerarsi riassuntivo della redditività totale dell'operazione. Inoltre, analogamente a quanto previsto nell'istituto dell'attualizzazione, viene estesa a tale fattispecie la norma che dispone la non necessità di tali valutazioni qualora la scadenza dell'attività o della passività sia inferiore ai dodici mesi, in considerazione della non significatività della diversa rappresentazione contabile che ne deriverebbe.

Venendo ora agli specifici effetti che vengono a determinarsi sul bilancio d'esercizio, la prima fase del procedimento di applicazione del costo ammortizzato prevista dai documenti OIC risiede nella rilevazione iniziale del debito o del credito. Al riguardo, prima di illustrare le regole sui valori di prima iscrizione, occorre preliminarmente chiarire il concetto di costi di transazione, definiti dai principi contabili, su espresso

¹⁸⁷ Art. 2426 del Codice civile, comma 1, numero 7, così come modificato dal D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139.

¹⁸⁸ OIC 15, *Crediti*, paragrafi 34-40, *Costo ammortizzato in assenza di attualizzazione*, versione del 22 dicembre 2016. OIC 19, *Debiti*, paragrafi 43-47, *Costo ammortizzato in assenza di attualizzazione*, versione del 22 dicembre 2016.

¹⁸⁹ Si ricorda che, parimenti a quanto previsto per la regola di attualizzazione, l'applicazione del costo ammortizzato rappresenta un obbligo solo per le imprese che redigono il bilancio ordinario, mentre per le imprese piccole e le micro-imprese viene solamente configurata una facoltà di applicazione dello stesso.

richiamo alla definizione fornita dallo IAS 39, come “*costi marginali direttamente attribuibili all’acquisizione, all’emissione o alla dismissione di un’attività o di una passività finanziaria*”¹⁹⁰. Con tale termine, quindi, si vanno ad individuare gli oneri causalmente correlati ad una determinata operazione, i quali non sarebbero stati sostenuti se non si fosse portata a termine, quali, ad esempio, gli onorari pagati a soggetti terzi e i costi di trasferimento. Secondo quanto previsto dai documenti OIC essi non comprendono le spese previste contrattualmente e pagate alla controparte, limitando tale qualificazione ai soli costi correlati all’operazione ma sostenuti verso soggetti che non fanno parte dello schema negoziale¹⁹¹. Tale distinzione, tuttavia, assume rilevanza ai soli fini dell’individuazione del tasso di interesse emergente dalle condizioni contrattuali utilizzabile nel criterio di attualizzazione. Nelle determinazioni proprie dell’interesse effettivo, invece, i principi contabili ricomprendono in linea generale fra i costi di transazione ogni onere sostenuto per una determinata attività o passività, assorbendo ed equiparando, quindi, anche le spese contrattualmente stabilite. Sembra doveroso, perciò, premettere che di seguito l’utilizzo di tale terminologia sarà modulata su quest’ultimo significato, tralasciando le specificazioni etimologiche.

La rilevazione iniziale dei crediti e dei debiti va effettuata tenendo in considerazione l’effetto dei costi di transazione e di ogni altra differenza fra il valore iniziale e quello a termine. Il criterio del costo ammortizzato può essere applicato con o senza preventiva attualizzazione dei valori: ai fini della disciplina del metodo in sé tale differenziazione non rileva, in quanto atta ad influenzare semplicemente gli importi che rientrano nel calcolo, non determinandosi, quindi, il sorgere della necessità di utilizzare diverse regole di rappresentazione o di valutazione. Infatti, qualora si fosse proceduto allo sconto dei flussi finanziari, si viene a creare nella pratica una semplice variazione della base da cui determinare l’importo d’iscrizione, mentre la differenza di attualizzazione, invece, viene equiparata ai costi di transazione e sommata al valore da ripartire sino a scadenza. Sulla base delle regole della miglior prassi, la valutazione iniziale deve avvenire al valore nominale (o attuale qualora vi sia l’obbligo di attualizzazione) al netto dei premi, degli sconti o degli abbuoni operati, mentre la computazione dei costi di transazione assume un diverso segno a seconda delle situazioni che si vengono a

¹⁹⁰ IAS 39, *Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione*, paragrafo 9, Definizioni, versione aggiornata al Regolamento UE n. 2017/1986 della Commissione del 31 ottobre 2017.

¹⁹¹ OIC 15, *Crediti*, paragrafo 19, versione del 22 dicembre 2016.

creare: qualora si stia valutando un debito, essi andranno portati a detrazione del valore iniziale di iscrizione, mentre qualora si stia valutando un credito, essi andranno inizialmente portati ad aumento del relativo valore.

Determinato, così, il valore da rilevare in sede di prima rilevazione, andrà determinato il tasso di interesse effettivo, ovvero il saggio che rende il valore precedentemente individuato equivalente in termini finanziari al valore attuale di tutti i flussi monetari derivanti dall'operazione. Tale tasso andrà calcolato attraverso l'esplicitazione del fattore di attualizzazione nella formula dell' *Internal Rate of Return* indicata nei paragrafi precedenti: il saggio che ne deriva risulterà, così, essere espressivo dell'effettiva redditività dell'operazione, in quanto prende in considerazione sia i costi di transazione che l'eventuale differenza di prima iscrizione. In tal modo, la rilevazione degli interessi passivi o attivi di competenza di ogni esercizio non dovrà più essere tarata sull'applicazione di quanto pattuito contrattualmente in merito alla remunerazione nominale, bensì dovrà essere registrato l'importo derivante dall'utilizzo del tasso di interesse effettivo precedentemente calcolato. Attraverso tale impostazione l'ammortizzazione dei costi di transazione e delle eventuali differenze di attualizzazione si attuerà automaticamente grazie al preventivo inglobamento di tali componenti nel relativo calcolo. Di esercizio in esercizio, gli effetti a bilancio saranno diversi a seconda dell'operazione considerata: qualora l'apprezzamento operato colpisca un debito, la ripartizione comporterà la rilevazione di un maggior interesse passivo di competenza, di cui la parte eccedente quello nominale andrà portata ad aumento del debito considerato; se, invece, la valutazione viene effettuata verso un credito, l'applicazione del tasso effettivo porterà alla registrazione di un minor interesse attivo di competenza, mentre la differenza rispetto a quello effettivamente incassato andrà portata a detrazione del relativo credito. Attraverso tale procedimento contabile, alla scadenza dell'attività o della passività gli importi lasciati in sospeso alla rilevazione iniziale saranno stati interamente riassorbiti e il valore finale del credito o del debito corrisponderà a quello nominale.

Riassumendo il tutto, la configurazione valutativa del costo ammortizzato si rifà al criterio dell'interesse effettivo al fine di ricostruire il reale impatto reddituale di un'operazione, prevedendo una considerazione complessiva di tutti gli oneri e di tutti i proventi connessi. Attraverso tale metodo, quindi, i costi di transazione e ogni altra differenza vengono ripartiti lungo i periodi sino alla relativa scadenza, di modo che al termine del procedimento il valore risulti coincidente con quello nominale. Rispetto alla

situazione previgente, esulando dalle considerazioni già svolte con riguardo alla regola dell'attualizzazione, il costo ammortizzato in sé non determina rilevanti impatti sulla mera determinazione finale del risultato d'esercizio, in quanto la ripartizione degli oneri attraverso l'applicazione dell'interesse effettivo non produce risultati di molto difforni dalla sua suddivisione operata attraverso la capitalizzazione disposta dalla disciplina precedente. Ciò che cambia, invece, è la qualificazione contabile dei costi di transazione, i quali vengono ora considerati alla stregua di componenti afferenti la gestione finanziaria e conglobati all'interno della rilevazione degli interessi, determinandone un maggiore importo di quelli passivi o un minore valore di quelli attivi di competenza¹⁹².

3 Le implicazioni fiscali dell'attualizzazione e del costo ammortizzato

Per effetto del principio di derivazione rafforzata, la cui valenza è stata estesa anche ai soggetti ITA GAAP a norma del D.L. n. 244/2016, le implicazioni contabili derivanti dall'introduzione del criterio di attualizzazione e del costo ammortizzato nell'ordinamento civilistico italiano assumono pieno riconoscimento anche nell'ambito della determinazione del reddito d'impresa utile al calcolo delle imposte sul reddito societario. Al riguardo, può giustamente controbattersi che tali metodi rappresentano a tutti gli effetti delle novità afferenti i più meri aspetti valutativi e che, per tali motivazioni, le determinazioni da essi prodotte non avrebbero nessuna rilevanza fiscale, in considerazione della volontà del legislatore di escludere dal campo applicativo dell'art. 83 TUIR la valenza dei criteri di valutazione che si pongono contrasto con quanto disposto dallo stesso Testo Unico. Tuttavia, non v'è dubbio che

¹⁹² Al fine di rendere maggiormente chiara l'esposizione, si riporta un caso concreto inerente l'applicazione del criterio del costo ammortizzato. Si consideri il caso di un prestito decennale di 1000 euro remunerato al tasso del 5 % (si assume che corrisponda al tasso di mercato), in cui sia il soggetto finanziatore che quello finanziato sostengono delle commissioni direttamente collegate a tal prestito pari a 100 euro. Applicando il costo del criterio ammortizzato, il credito verrà iscritto nello Stato Patrimoniale del finanziatore per un valore pari a 1100 euro, mentre il debito verrà iscritto nello Stato Patrimoniale del finanziato per un valore di 900 euro. Nelle scritture di assestamento effettuate alla fine di ogni esercizio durante la durata del prestito, la rilevazione degli interessi (euro 50 annui) dovrà tenere conto della ripartizione dei costi di transazione effettuata sulla base del criterio dell'interesse effettivo (in assenza di differenze di attualizzazione, la quota rettificativa sarà pari a 10 euro per ogni anno): nel caso del soggetto finanziatore la quota di interessi attivi rilevati sarà pari a 40 euro (verranno incassati 50 euro, di cui 10 verranno portati a diretta detrazione del valore del credito), mentre nel caso del soggetto finanziato la quota di interessi passivi rilevati sarà pari a 60 euro (verranno pagati effettivamente 50 euro, mentre la quota di costi di transazione sarà imputata ad aumento del debito). In tal modo, alla fine del prestito in entrambi gli Stati Patrimoniali il valore del prestito sarà pari a quello del rimborso finale di 1000 euro e i costi di transazione saranno stati pienamente ripartiti.

la novellata impostazione contabile comporta un radicale cambiamento dell'ottica attraverso cui sono trattate le operazioni sottostanti: infatti, a conferma di ciò, a differenza di quanto disciplinato precedentemente, si va ora, da una parte, a dare rilevanza alla sostanza del finanziamento insito in un dilazionamento a lungo termine e alla visione di un'attività o di una passività sulla base della sua rispondenza alle condizioni normalmente applicate dal mercato, dall'altra si va a modulare una valutazione diretta alla conglobazione in un unico importo di tutti i valori reddituali afferenti una determinata operazione. A mente di ciò, si ritiene che tali novellate disposizioni ricadano pienamente nel novero dei criteri di qualificazione che il principio di derivazione rafforzata riconosce ai fini della determinazione della base imponibile anche in deroga a quanto previsto dal TUIR, in quanto derivanti dalla corretta applicazione dei principi contabili di riferimento.

In ottemperanza al disposto della derivazione rafforzata, perciò, vengono fiscalmente adottate le diverse qualificazioni e le diverse imputazioni temporali scaturenti dall'applicazione dei criteri analizzati nel presente capitolo. Nonostante ciò, per determinarne l'effettivo impatto sulla fiscalità delle società occorre comunque interfacciarsi con quanto disciplinato dal TUIR, il quale declina delle specifiche disposizioni sulla deducibilità o sull'imponibilità delle componenti reddituali che interessano la tematica in questione. Si ricorda, per l'appunto, che a norma di quanto previsto dall'art. 2 del D.M. n. 48/2009, considerato compatibile alla disciplina dei soggetti OIC *adopter* dal D.M. 3 agosto 2017, devono continuare ad essere applicate le previsioni del Testo Unico che derogano alle rappresentazioni di bilancio per pure ragioni di gettito erariale, ovvero quelle che sono volte a regolamentare delle specifiche limitazioni od esclusioni alla rilevanza fiscale di determinate componenti reddituali contabilmente rilevate. In funzione di tale presupposto, perciò, appare necessario raffrontarsi con l'articolato tributario allo scopo di determinare i pratici cambiamenti rispetto alla situazione previgente nell'ambito della tassazione dei redditi societari.

In merito, per l'operare della derivazione rafforzata, resta pacifico il riconoscimento fiscale della qualificazione dei proventi e degli oneri finanziari riportati a bilancio in ottemperanza alle disposizioni OIC, anche per quelli derivanti dall'applicazione dei criteri testé analizzati. Come premesso, per determinare l'effettivo impatto delle variazioni sul computo dell'imponibile IRES dovrà tenersi conto delle particolari previsioni volte a circoscrivere la rilevanza in tal campo di specifiche componenti reddituali. Su tale versante, se l'imponibilità degli interessi attivi non solleva

naturalmente nessuna problematica, la deduzione degli equivalenti passivi deve necessariamente sottostare alle specifiche regole previste dall'art. 96 TUIR, il quale rappresenta una norma comunque valevole secondo quanto previsto dal D.M. n. 48/2009. La disposizione richiamata disciplina un articolato meccanismo utile al fine di porre un limite alla deduzione degli interessi passivi: secondo tale schema, in prima battuta, gli oneri finanziari e quelli ad essi assimilati possono essere dedotti in ogni periodo d'imposta per un importo pari alla somma degli interessi attivi e dei proventi assimilabili di competenza dell'esercizio. L'articolato, poi, circoscrive l'applicabilità del meccanismo ai soli interessi passivi con effettiva causa finanziaria, ovvero quelli scaturenti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria o dall'emissione di obbligazioni: come espressamente previsto, sono esclusi dall'applicazione dell'art. 96 gli interessi impliciti derivanti da debiti commerciali, anche se, asimmetricamente, gli interessi impliciti attivi entrano nel computo della soglia di concorrenza precedentemente declinata¹⁹³. In seconda battuta, gli importi che eccedono la somma dei proventi finanziari risultano deducibili nel limite del 30% del Risultato Operativo Lordo (ROL) della gestione caratteristica, definito dalla stessa norma come la differenza tra il valore e i costi della produzione esposta in Conto Economico, al netto degli ammortamenti sulle immobilizzazioni materiali e immateriali e dei canoni di *leasing* sui beni strumentali. Qualora risulti che una quota degli interessi passivi non può essere dedotta in un determinato periodo d'imposta la stessa è riportabile nei successivi qualora vi sia capienza di ROL; alla stessa maniera, la parte di risultato operativo non utilizzata può essere portata ad aumento di quello dei periodi futuri. In definitiva, perciò, l'art. 96 del TUIR riporta uno strutturato meccanismo di deduzione degli oneri di natura finanziaria, volto a delimitarne la rilevanza fiscale allo scopo di censurare e disincentivare l'assunzione di eccessivo indebitamento a carico delle imprese.

Per quanto riguardante i crediti ed i debiti commerciali a lungo termine infruttiferi o con remunerazione inferiore a quanto solitamente applicato dal mercato, l'obbligo di attualizzazione va a determinare la riqualificazione di una quota del ricavo o del costo correlato, il quale diventa un provento od un onere implicito di natura finanziaria che deve essere ripartito fra i vari esercizi sino alla scadenza del pagamento. In questo caso, quindi, l'applicazione della derivazione rafforzata porta semplicemente ad uno

¹⁹³ Art. 96 del TUIR, *Interessi Passivi*, comma terzo, così come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

spostamento di base imponibile fra i vari periodi d'imposta, in quanto una parte di componente reddituale, in precedenza pienamente deducibile o tassabile nell'esercizio di rilevazione, subisce una diversa imputazione temporale. L'applicazione della novellata disciplina, poi, non porterà ad un aggravio o ad un risparmio complessivo delle imposte societarie, in quanto non sono previste limitazioni alla deduzione degli interessi derivanti da debiti di natura commerciale e, per tale motivo, le variazioni apportate andranno a compensarsi fra i vari periodi d'imposta. Nonostante tali profili, la regola attuariale provoca comunque delle implicazioni sul limite di deducibilità previsto dall'art. 96 TUIR.: nel caso dei crediti, la trasformazione di una parte di ricavo determinerà una riduzione del ROL dell'esercizio, mentre la rilevazione di interessi attivi impliciti aumenterà il *plafond* di oneri finanziari deducibili di ogni periodo d'imposta interessato; nel caso dei debiti, la riqualificazione di una quota del costo in interessi passivi porterà ad un iniziale aumento del Risultato Operativo Lordo (a meno che non si tratti di debiti afferenti beni strumentali, che non influenzeranno il ROL in quanto i minori ammortamenti che deriveranno dalla declinazione della regola di attualizzazione non entrano a fare parte del computo), mentre gli oneri rilevati successivamente non avranno alcun impatto sul meccanismo considerato¹⁹⁴.

Al riguardo, v'è da fare una precisazione verso la disposizione del quinto comma dell'art. 89 del TUIR, la quale prevede che se gli interessi rilevati in bilancio non derivano da un'espressa disciplina contrattuale assumono rilevanza fiscale per l'importo determinato dalla loro valorizzazione al saggio legale. Dall'applicazione di tale norma potrebbe emergere, a ben vedere, una sostanziale indicazione verso il non riconoscimento delle componenti implicite, per il fatto che le stesse non derivano da un'espressa pattuizione scritta. Tale *impasse*, però, viene risolta da una considerazione approfondita sulla *ratio* della previsione, la quale, più che nella regolamentazione di specifici vincoli alla rilevanza degli interessi in questione, risiede nello scongiurare la concessione di una libertà d'azione eccessiva al contribuente. Sulla base di tale presupposto, gli interessi derivanti dall'attualizzazione risulterebbero invece pienamente riconosciuti fiscalmente, in quanto la loro determinazione risulta

¹⁹⁴ Gaiani L., *Crediti e Debiti al costo ammortizzato: complicazioni contabili e ricadute fiscali*, cit.

oggettivamente determinata, dato che viene basata sugli importi e sulle scadenze desumibili dalle norme contrattualmente stabilite¹⁹⁵.

A causare un impatto sulla fiscalità societaria, inoltre, sono i diversi valori assunti dal costo o dal ricavo attualizzato, i quali assumono piena rilevanza ai fini dell'imponibile IRES per effetto dell'applicazione dell'art. 83 del Testo Unico. Tenendo a mente tale considerazione, ci si dovrà ora rifare ai valori determinati dai principi contabili di riferimento nei computi imposti da determinate norme di natura fiscale, che assumono, così, gli importi determinati nel bilancio d'esercizio come parametri per delimitare la deduzione di alcuni componenti negativi o vincolare la concessione di determinati benefici. Ad esempio, l'attualizzazione nel caso di una dilazione dei pagamenti nell'acquisto di beni strumentali determina una riduzione del valore di prima iscrizione di tali beni, la quale va ad incidere sul valore totale dei beni materiali immobilizzati utilizzato come base di calcolo per la deduzione dei costi di manutenzione¹⁹⁶. Si riteneva, inoltre, che la determinazione di minori ammortamenti causata dallo storno degli interessi passivi impliciti potesse parimenti determinare una riduzione del bonus accordato a titolo di super o iper ammortamento degli investimenti¹⁹⁷: a risolvere tale situazione, però, è intervenuta l'Agenzia delle Entrate, la quale ha disposto che tali agevolazioni devono essere determinate in ogni caso sul costo fatturato dal fornitore, disattivando in tale contesto la valenza delle risultanze del bilancio d'esercizio¹⁹⁸.

Se si può concludere che il criterio di attualizzazione sul lato commerciale non porta a significative variazioni del carico fiscale ad eccezione di una diversa allocazione fra i periodi d'imposta delle componenti reddituali, lo stesso non può dirsi nel caso dei

¹⁹⁵ In tal senso Gavelli G., Giommoni F., *Attualizzazione e valutazione dei crediti e dei debiti al costo ammortizzato*, in *Corriere Tributario*, 2017, n. 12, 898 ss: "L'art. 89, comma 5, del TUIR è una disposizione diretta ad evitare comportamenti arbitrari, mentre in sede di attualizzazione di crediti e debiti tale rischio non emerge in quanto l'assenza d'un'individuazione scritta del tasso d'interesse effettivo, che è quello applicato in concreto, risulta colmata dalla presenza nell'accordo di tutti gli elementi che conducono alla determinazione dello stesso, sulla base di riferimenti riscontrabili sul mercato".

¹⁹⁶ Art. 102 TUIR, sesto comma, *Ammortamento dei beni immateriali*: "Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili".

¹⁹⁷ Segnatamente, il super ammortamento consiste in una valutazione a fini fiscali del 130% di beni strumentali nuovi o acquistati in leasing, mentre l'iper ammortamento consiste in una valutazione a fini fiscali del 250% degli investimenti in beni materiali nuovi, dispositivi e tecnologie abilitanti la trasformazione in chiave 4.0 acquistati o in leasing. Attraverso tali super-valutazioni, viene accordato il beneficio al contribuente di dedurre valori a titolo di ammortamento superiori a quelli che si avrebbero altrimenti avuti. Fonte: www.sviluppoeconomico.gov.it

¹⁹⁸ Agenzia delle Entrate, circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, *Industria 4.0 - Articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 Proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d. "super ammortamento" e introduzione del c.d. "iper ammortamento"*.

crediti e dei debiti di natura finanziaria, in cui la considerazione del fattore temporale porta alla rilevazione di proventi ed oneri aggiuntivi che producono significative criticità nella determinazione della base imponibile IRES. Da un lato, infatti, il trattamento tributario riservato alle differenze di prima iscrizione appare ancora oggi dubbio e non chiarito completamente dal legislatore o dall'Agenzia delle Entrate (tale tema sarà affrontato approfonditamente nel paragrafo successivo). Dall'altro, confermata naturalmente la piena imponibilità degli interessi figurativi attivi, la deducibilità di quelli passivi, a causa della loro natura finanziaria, deve sottostare all'esaminata regola del ROL ex art. 96 TUIR. In considerazione di ciò, l'imputazione di maggiori oneri finanziari a titolo figurativo può risolversi in un peggioramento della posizione tributaria societaria qualora la capienza degli interessi attivi e del 30% del Risultato Operativo Lordo risulti già esaurita, creando un allargamento potenziale della forbice fiscale rispetto a quanto riportato nel risultato d'esercizio di derivazione contabile¹⁹⁹. D'altra parte, vi può essere la situazione in cui la regola attuariale si sostanzia in un miglioramento della posizione fiscale societaria, nel caso in cui la stessa debba attualizzare solamente valori a credito, in cui la conseguente rilevazione di maggiori interessi attivi porta ad un aumento del *plafond* di oneri finanziari deducibili per la società. Tuttavia, tale situazione appare sicuramente di probabilità marginale, in considerazione del fatto che l'attività creditizia non rientra di certo nell'attività caratteristica delle imprese commerciali ed industriali: si può, così, concludere che la derivazione rafforzata produce in questo versante un impatto negativo sulla fiscalità societaria, andando a determinare un virtuale allargamento dell'imponibile rispetto a quanto dichiarato dal risultato riportato nel bilancio d'esercizio e rispetto all'applicazione delle disposizioni contabili previgenti il D.Lgs. n. 139/2015.

Per quanto riguarda, invece, il criterio del costo ammortizzato in sé, la sua declinazione contabile porta sostanzialmente alla modulazione di una nuova qualificazione dei costi di transazione, i quali divengono ora parte integrante dei proventi o degli oneri finanziari attraverso l'applicazione del criterio dell'interesse effettivo. Nel tema in esame, si è posto in passato il dubbio se a tali componenti possa effettivamente assegnarsi la natura finanziaria richiesta dall'art. 96 TUIR. In merito, appare utile

¹⁹⁹ Va ricordato, in merito, che la mancata deduzione degli interessi passivi in un determinato esercizio può essere recuperata nei periodi d'imposta successivi qualora vi sia effettiva capienza. Le problematiche sollevate, quindi, possono riassorbirsi nel tempo, ma restano valide le considerazioni riportate, in quanto l'impresa potrebbe in linea pratica non avere in futuro ulteriore ROL utilizzabile in merito.

rivolgersi alla nozione di onere assimilato agli interessi fornita dall'Agenzia delle Entrate²⁰⁰, secondo la quale nell'individuare gli stessi non basta esaminarne la natura sulla base delle caratteristiche formali, bensì si rende necessario analizzarne la sostanza al fine di stabilire un reale collegamento con l'operazione afferente. In considerazione di tale chiarimento, quindi, qualunque costo connesso ad un debito o ad un credito assume la qualifica di onere o provento assimilato agli interessi, purché ovviamente sia data causa finanziaria all'operazione soprastante²⁰¹. La nuova qualificazione dei costi di transazione operata dal criterio del costo ammortizzato viene, quindi, pienamente riconosciuto anche in ambito fiscale e si rende, conseguentemente, applicabile il meccanismo di deduzione previsto dal Testo Unico. Rispetto alla normativa previgente, in cui tali oneri venivano ammortizzati lungo la durata dell'attività o della passività e risultavano pienamente deducibili per la quota imputata all'esercizio, tali costi possono entrare a far parte della base imponibile societaria solo se rispondenti ai limiti previsti in merito dall'art. 96 TUIR. In considerazione di ciò, se nulla cambia nel caso della rilevazione di minori interessi attivi in quanto la mancata deduzione dei costi di transazione viene compensata dalla riduzione operata su tali componenti, dall'applicazione del costo ammortizzato ad un debito può derivare, invece, un aggravio sull'imponibile societario, in quanto gli oneri finanziari che vengono a determinarsi, a differenza delle quote di ammortamento di accezione della precedente normativa, subiscono delle rilevanti limitazioni alla loro deducibilità, allo stesso modo di quanto visto per gli interessi passivi derivanti dall'attualizzazione dei crediti e dei debiti di natura finanziaria.

Osservando il tema analizzato dall'alto dell'approfondimento appena effettuato, appare lampante come il riconoscimento delle determinazioni di derivazione professionale a norma del principio di derivazione rafforzata, nelle specifiche fattispecie dell'attualizzazione e del costo ammortizzato, possa sostanziarsi in un

²⁰⁰ Agenzia delle Entrate, circolare del 21 aprile 2009 n. 19/E, *Modifiche alla disciplina della deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa – Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008)*, "In linea generale occorre, comunque, considerare quale onere o provento assimilato all'interesse passivo, ovvero attivo, qualunque onere, provento o componente negativo o positivo di reddito relativo all'impresa che presenti un contenuto economico-sostanziale assimilabile ad un interesse passivo o attivo."

²⁰¹ Assonime, *La disciplina fiscale di deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa*, circolare del 18 novembre 2009, n. 49, "Rilevano in via generale, ai fini dell'art. 96 TUIR, anche gli oneri accessori a rapporti aventi natura finanziaria, quali elementi integrativi del corrispettivo relativo al finanziamento: l'accertamento della causa finanziaria del rapporto principale, nei termini anzidetti, rimane, dunque, il requisito essenziale per l'applicazione della disciplina in esame, nel senso che gli oneri che attengono ad altre tipologie di rapporto (ad esempio, commissioni per la tenuta di una cassetta di sicurezza) esulano dalla disciplina in esame".

ampliamento del prelievo complessivo operato sui soggetti IRES. Ciò è dovuto, in linea generale, al trattamento tributario asimmetrico che viene riservato alle componenti di natura finanziaria attive e passive nel computo della base imponibile IRES: se da un lato la tassazione dei proventi non subisce alcun confinamento di sorta, dall'altro la deducibilità degli oneri viene considerevolmente limitata dal meccanismo disposto dall'art. 96 del TUIR²⁰². In considerazione di questo, si determinerà un allargamento della forbice fiscale rispetto alla situazione previgente, a causa della possibile mancata deduzione di oneri prima qualificati come costi di transazione e della possibile irrilevanza fiscale di interessi passivi rilevati a puro titolo figurativo. Tale situazione, poi, sarà tanto più grave quanto più basso sarà il *plafond* determinato dagli interessi attivi e dal 30% del ROL: in tale contesto sembra difficile continuare a sostenere la *ratio* di disincentivazione all'indebitamento dell'art. 96 TUIR, intravedendosi, anzi, pure ragioni di gettito erariale nella conferma integrale del dettato di tale disposizione nonostante le variazioni disciplinari intervenute nell'ordinamento contabile²⁰³. Sulla base di tali considerazioni, appare chiara l'urgenza di un intervento del legislatore in merito, allo scopo di evitare il crearsi di discriminazioni di derivazione fiscale causate dalla semplice applicazione delle novellate norme di bilancio²⁰⁴.

In merito, va poi segnalato che lo schema di limitazione previsto dall'art. 96 del TUIR viene influenzato da alcune novità apportate agli schemi di bilancio civilistico, le quali esulano dalla tematica inerente la determinazione degli interessi. Con il D.Lgs. n. 139/2015 si è, infatti, proceduto all'eliminazione della sezione E) del Conto Economico, ovvero quella precedentemente riportante i componenti reddituali di natura straordinaria. Tale intervento, attuato per garantire una rinnovata omogeneità fra i rendiconti sull'onda dell'avvicinamento alle disposizioni di derivazione internazionale,

²⁰² Gavelli G., Giommoni F., *Attualizzazione e valutazione di crediti e debiti al costo ammortizzato*, cit.: "Dunque il costo ammortizzato comporterà molto probabilmente un aggravio per le imprese in quanto inciderà negativamente sulla determinazione dell'importo complessivo degli oneri finanziari fiscalmente deducibili ai fini IRES e non comporterà più alcuna deduzione dei costi di transazione ai fini IRAP, con possibile violazione - almeno a livello di singola impresa - del principio di invarianza finanziaria previsto dall'art. 11 del D.lgs. n. 139/2015".

²⁰³ Tale profilo è stato sottolineato dallo stesso legislatore nella Relazione Tecnica alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), nel commento relativo all'emendamento che ha rappresentato il primo tentativo di introduzione del principio di derivazione rafforzata: "Da un punto di vista finanziario l'intervento potrebbe determinare effetti positivi in termini di gettito in quanto le limitazioni dell'art. 96 TUIR si applicherebbero anche ai costi di transazione".

²⁰⁴ Gavelli G., Giommoni F., *Attualizzazione e valutazione di crediti e debiti al costo ammortizzato*, cit.: "Per compensare tali effetti negativi il legislatore tributario potrebbe valutare l'opportunità di allentare gli attuali limiti di deducibilità degli interessi passivi previsti dall'art. 96 del TUIR, che, soprattutto in tempi di crisi quali quelli ancora in corso, ha avuto un effetto di ulteriore penalizzazione per le imprese".

impone la riclassificazione degli oneri e dei proventi, precedentemente collocati all'interno della gestione straordinaria, all'interno delle sezioni riguardanti la gestione caratteristica o finanziaria sulla base della specifica natura delle componenti, secondo quanto disposto in merito dall'OIC 12²⁰⁵. In tale situazione, si è posto il problema se tale novità assumesse piena valenza anche nell'ambito fiscale e se, conseguentemente, le nuove collocazioni in Conto Economico assunte da tali elementi fossero rilevanti anche per la determinazione dei parametri disposti dal TUIR: l'eliminazione della sezione straordinaria, specificatamente, influenza significativamente la quantificazione del ROL utile all'individuazione della soglia di deducibilità degli interessi passivi. Infatti, la riclassificazione di un provento di corposo valore può portare ad un notevole aumento del risultato operativo, che produce un contestuale aumento del *plafond* di oneri finanziari deducibili; viceversa per un analogo costo, il cui effetto reddituale può andare ad intaccare il ROL esistente fino a giungere al suo annullamento. In merito, il legislatore è intervenuto in sede di coordinamento della riforma contabile di cui al D.L. n. 244/2016, prevedendo, con un'espressa modifica al secondo comma dell'art. 96 del TUIR, che non concorrono alla formazione del risultato operativo lordo rilevante ai sensi della norma gli oneri e i proventi di natura straordinaria derivanti da operazioni di trasferimento d'azienda o di rami d'azienda. In tal modo, il legislatore implicitamente conferma che le componenti precedentemente classificate all'interno della sezione E) concorrono pienamente alla formazione del ROL, prevedendo che l'unica eccezione in tal senso è rappresentata dalle componenti (minusvalenze e plusvalenze) provocate dalle alienazioni aziendali. La possibile portata di tale intervento sulla quantificazione del carico fiscale dipende dalla specifica situazione delle singole imprese: per talune può derivarne un beneficio in termine di deduzione degli interessi passivi grazie alla riclassificazione di un componente positivo incisivo, per altre può derivarne uno svantaggio causato dall'erosione del ROL a seguito della collocazione nella gestione caratteristica di rilevanti oneri ex straordinari. A prescindere da questi profili, restano notevoli dubbi di carattere sistematico sulla scelta effettuata dal legislatore, in quanto, seppur ispirata ad istanze di semplicità contributiva, la stessa va a snaturare il significato assegnato in tale contesto al ROL

²⁰⁵ OIC 12, *Composizione e schemi del bilancio d'esercizio, Motivazioni alla base delle decisioni assunte*, numero 2, versione del 22 dicembre 2016. In linea generale, gli OIC impongono una riclassificazione all'interno della gestione caratteristica di Conto Economico delle componenti reddituali ex straordinarie, ad eccezione di quelle riguardanti specifici eventi di natura finanziaria.

quale indicatore della redditività caratteristica. A ben vedere, infatti, sembra assurdo operare un giudizio di merito sull'indebitamento aziendale, limitando la deduzione degli interessi passivi, o viceversa, sulla base di un parametro che può essere fortemente inquinato da risultati reddituali di carattere eccezionale²⁰⁶.

Giunti al termine della trattazione dei risvolti fiscali causati dall'adozione dei criteri di attualizzazione e del costo ammortizzato, va, infine, rilevato che il principio di derivazione rafforzata esplica i suoi effetti anche verso la quantificazione dei debiti e dei crediti, i quali vengono ora fiscalmente riconosciuti al valore determinato dalla corretta applicazione dei principi contabili di riferimento. Nonostante questo appuramento, si erano creati alcuni dubbi per quanto riguardante il coordinamento con la previsione riportata all'art. 106 del TUIR, la quale disciplina la deducibilità delle rettifiche al valore dei crediti commerciali. In ottemperanza a tale dettato, le svalutazioni sono deducibili nel limite del 0,5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti di funzionamento iscritti a bilancio alla data di chiusura dell'esercizio. In questo frangente, si era prospettato che il dato letterale della norma imponesse la disattivazione della derivazione rafforzata nella determinazione della deduzione in merito. Tuttavia, la dicitura non sembra esprimere una volontà atta a limitare la rilevanza fiscale delle svalutazioni al rispetto dei parametri specificatamente indicati, bensì sembra così modulata per la sola circostanza che il valore nominale o di acquisizione dei crediti rappresentava il criterio di valutazione vigente nell'ordinamento contabile prima dell'introduzione del costo ammortizzato. Sulla scia di tali considerazioni, sembra logico concludere che al di là di quanto dettato dalla disposizione, la stessa si riferisce in realtà al valore fiscalmente riconosciuto dei crediti, che ora deve essere quello determinato dalla corretta applicazione dei principi contabili di riferimento²⁰⁷. In tal modo, i criteri di attualizzazione e del costo ammortizzato influenzano il carico fiscale anche nella deduzione delle rettifiche sul valore dei crediti

²⁰⁶ Gaiani L., *Il nuovo Conto Economico modifica il calcolo dell'IRES e dell'IRAP*, cit.: "Si tratta invero di una conseguenza del tutto illogica e non conforme alle finalità della regola del ROL, che è quella di tarare la soglia di deducibilità degli interessi passivi sulla redditività operativa, intesa in senso economico e dunque depurando il dato da proventi ed oneri non ricorrenti ed accidentali".

²⁰⁷ Assonime, *Il nuovo bilancio di esercizio delle imprese che adottano i principi contabili nazionali: profili civilistici e fiscali*, cit.: "In effetti, al di là del dato letterale sembra logico ritenere che il testo unico intenda riferirsi al valore fiscalmente riconosciuto dei crediti che, per l'appunto, era tradizionalmente coincidente con il costo d'acquisto o con il valore nominale del credito. Con riferimento alle imprese OIC, così come per le imprese IAS adopter, sembra pertanto corretto ritenere che il calcolo delle svalutazioni forfettarie e delle perdite deducibili debba essere comunque effettuato partendo dal valore fiscale del credito che oggi non è più necessariamente coincidente con il valore nominale o di acquisizione, ma è quello che risulta dall'applicazione del costo ammortizzato (previa eventuale attualizzazione)".

imputate a Conto Economico. In questo caso, l'impatto di un'attualizzazione porterà ad una riduzione del *plafond*, mentre l'inclusione iniziale dei costi di transazione porterà ad un suo aumento: in ottemperanza alla finanziarizzazione di quest'ultimi oneri, la considerazione dei crediti al loro valore nominale avrebbe portato a fenomeni di tassazione anomala, in quanto l'eventuale stralcio del credito avrebbe determinato, rispetto alla situazione precedente, la mancata deduzione dei costi di transazione²⁰⁸. Oltre che per le tematiche appena affrontate, interamente riportabili al novero dell'imposta sui redditi societari, le implicazioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni contabili cui è dedicato il presente capitolo influenzano incisivamente anche la determinazione della contribuzione IRAP. In considerazione del fatto che la base imponibile di tale tributo corrisponde alla differenza opportunamente rettificata fra il valore e i costi della produzione esposta in bilancio, risulta evidente che l'adozione di un'impostazione che traduce una parte delle componenti reddituali afferenti la gestione caratteristica in oneri o proventi di natura finanziaria possa portare a delle importanti variazioni d'imposta in tale ambito. Analizzando concretamente il possibile impatto, non verrà a crearsi nessun cambiamento rispetto alla situazione previgente sia nel caso dell'attualizzazione applicata a poste commerciali che in quello della stessa utilizzata per le operazioni finanziarie, in quanto da una parte le componenti continueranno a ricadere all'interno della gestione caratteristica e verrà determinata tutt'al più una frazionabilità dell'imponibilità sulla quota di costo o ricavo tramutata in interesse, mentre dall'altra l'emersione della differenza iniziale di annullamento e la rilevazione di interessi a titolo figurativo non andrà ad impattare in ambito IRAP in quanto situazione che esplica i suoi effetti esclusivamente all'interno della gestione finanziaria di Conto Economico. A determinare un rilevante cambiamento rispetto a quanto in precedenza disciplinato sarà, invece, il criterio del costo ammortizzato, a causa della riqualificazione che lo stesso opera nei confronti dei costi di transazione,

²⁰⁸ Piccinini G., *Deducibilità delle perdite e svalutazioni sui crediti: principio di derivazione rafforzata*, cit.: "L'eventuale adozione di un valore fiscalmente riconosciuto pari al valore nominale o di acquisizione del credito non permetterebbe, infatti, di ricomprendere in esso gli eventuali costi di transazione che – come richiesto dal costo ammortizzato – sono stati capitalizzati sull'ammontare del credito e conseguentemente non dedotti all'atto del sostenimento. In sostanza, la rilevazione della perdita su crediti sarebbe l'ultima possibilità per conferire rilevanza fiscale a tali costi. In tal senso, considerare il costo fiscale di un credito ammortizzato pari al suo valore nominale o di acquisizione significherebbe rendere indeducibile la quota dei costi di transazione capitalizzati che non risulta ancora riassorbita – dai minori interessi attivi o dai maggiori interessi passivi – alla data di rilevazione della perdita contabile sul credito. Non ravvisandosi alcuna motivazione all'indeducibilità di tali costi, tale effetto non potrebbe che rappresentare un fenomeno di tassazione anomala, dovendosi concludere per la coincidenza del valore fiscale del credito con il valore dello stesso risultante in bilancio dall'applicazione del criterio del costo ammortizzato".

precedentemente imputati a titolo di ammortamento di beni immateriali, in oneri o proventi di natura finanziaria: a norma di ciò, la trasformazione che si viene a configurare porterà ad un peggioramento della contribuzione IRAP, in quanto verrà a mancare totalmente la possibilità di dedurre dalla base imponibile le componenti reddituali in precedenza perfettamente deducibili in tale contesto.

3.1 Il trattamento fiscale delle differenze di prima iscrizione

Come già illustrato, l'attualizzazione di un credito o di un debito di natura finanziaria, in ottemperanza alle disposizioni OIC, comporta la rilevazione, generalmente, di un onere o di un provento pari alla differenza fra il valore attuale e il valore a termine, rilevato quale contropartita all'iscrizione di maggiori interessi passivi o attivi negli esercizi futuri, allo scopo di allineare la remunerazione dell'attività o della passività a quella che si avrebbe avuta applicando le condizioni normalmente previste nel mercato. Ai sensi dei principi contabili nazionali, l'iscrizione del *day one loss or profit* deve avvenire all'interno della gestione finanziaria di Conto Economico, a meno che la sostanza dell'operazione non induca ad attribuire a tale valore un'altra natura.

Ai sensi del principio di derivazione rafforzata, la qualificazione ai fini fiscali della differenza di prima iscrizione dovrebbe essere quella determinata dalla corretta declinazione operata dallo *standard setter* contabile di riferimento. In tal senso, perciò, dovrebbe essere pacifico che tali componenti assumono pieno riconoscimento come proventi od oneri di natura finanziaria, se così qualificate nel bilancio d'esercizio, la cui deduzione risulta correlata, così, al rispetto delle risultanze prodotte dal meccanismo del ROL prima esaminato. Tal punto, però, appare tutt'altro che condiviso, per una serie di svariati motivi. Principalmente, vi è da osservare che il trattamento asimmetrico previsto dall'art. 96 TUIR fra proventi e oneri di natura finanziaria può portare a situazioni di aggravio tributario a carico del contribuente: questo perché il *day one loss* potrebbe risultare non deducibile a causa della possibile incapienza nel risultato operativo delle società, portando così a un maggiore debito fiscale globale dovuto dall'imponibilità dei maggiori interessi attivi che saranno rilevati negli esercizi futuri, mentre la rilevanza del *day one profit* potrebbe non portare alla compensazione del debito fiscale a causa delle limitazioni poste sulla deducibilità della contropartita contabile. In tal senso, la qualificazione operata dagli OIC porterebbe a una distorsione fiscale per talune società, che vedrebbero peggiorare la loro posizione tributaria a

causa di determinazioni contabili operate a titolo puramente figurativo. Nonostante tali considerazioni, vi è chi ritiene che tale situazione debba rientrare comunque nel novero delle casistiche di sovraindebitamento censurate dal legislatore, in quanto la mancata deduzione per lo sfioramento del meccanismo del ROL rappresenterebbe la sanzione per la società che non dimostra di poter sostenere oneri da indebitamento alle condizioni normalmente applicate dal mercato²⁰⁹.

Se l'effettività della logica del principio di derivazione rafforzata induce ad assegnare la natura finanziaria che a tali componenti i principi contabili riservano, sottoponendoli alle implicazioni dell'art. 96 del TUIR in quanto rilevati come interessi passivi²¹⁰, determinati interventi effettuati dal legislatore e dall'Agenzia delle Entrate prendono le distanze da tale interpretazione. In merito, appare sicuramente importante la previsione riportata al secondo comma dell'art. 2 del D.M. n. 48/2009, richiamato anche per i soggetti OIC dal D.M. 3 agosto 2017, la quale dispone che i limiti riportati all'art. 106 del TUIR non devono applicarsi alle differenze da prima iscrizione dei crediti. Secondo alcuni, la citata norma, che si assicura che tali componenti non finiscano per essere qualificate alla stregua delle svalutazioni dei crediti, fa indurre che agli occhi del legislatore fiscale i *day one profit or loss* assumono la qualifica di minusvalenze/plusvalenze di natura finanziaria, in quanto derivanti da determinazioni di carattere puramente valutativo²¹¹. Tale tesi sembra definitivamente confermata anche da quanto indicato in merito dall'Agenzia delle Entrate, che in una circolare trattante la disciplina dei soggetti applicanti i principi contabili internazionali ha dichiarato che *“eventuali componenti positivi o negativi di prima iscrizione*

²⁰⁹ Assonime, *Il nuovo bilancio d'esercizio delle imprese che applicano i principi contabili nazionali: profili civilistici e profili fiscali*, cit.: *“Vi è chi osserva che, nel caso ipotizzato, l'indeducibilità degli interessi passivi per incapacienza del ROL sarebbe comunque in linea con la ratio della disciplina dell'art. 96 del TUIR, in quanto saremmo al cospetto di una situazione di incapacità dell'impresa a far fronte agli interessi di mercato sul finanziamento. Tuttavia, sta di fatto che in concreto questi interessi di mercato non sono stati pattuiti fra le parti. In altri termini, l'impresa si è finanziata a condizioni favorevoli e, quindi, non dovrebbe essere sottoposta a restrizioni nella deduzione fiscale di questi interessi figurativi”*.

²¹⁰ Russo V., *Deducibilità degli interessi passivi con incognita sull'ambito oggettivo*, cit.: *“Ciò sembrerebbe sciogliere in senso positivo i dubbi menzionati in merito alla rilevanza di siffatti componenti per l'art. 96 del TUIR. Infatti, l'acclarata natura contabile di oneri/proventi finanziari dovrebbe includere gli stessi nell'ambito di applicazione dell'art. 96 del TUIR”*.

²¹¹ Andreani G., Tubelli A., *L'impatto fiscale della declinazione del principio di rappresentazione sostanziale*, cit.: *“Tale norma, escludendoli dalla disciplina dell'art. 106 del TUIR, dimostrerebbe di qualificare i differenziali in commento non come interessi, bensì alla stregua di plusvalenze/minusvalenze di natura finanziaria”*. In tal senso anche Assonime, *Il nuovo bilancio d'esercizio delle imprese che adottano i principi contabili nazionali*, cit.: *“Secondo questa tesi, l'esigenza di disattivare i limiti dell'art. 106, dimostrerebbe che, nell'ottica del legislatore, i differenziali di prima iscrizioni costituiscono plus/minusvalenze di natura valutativa, non assimilabili agli interessi attivi/passivi”*.

*parteciperanno integralmente alla determinazione del risultato di periodo*²¹². A norma di tale specifico intervento, le cui considerazioni vanno considerate applicabili anche ai soggetti OIC *adopter* in ottemperanza all'assimilazione della disciplina che è stata operata, per le differenze di prima iscrizione andrebbe disattivata la derivazione rafforzata con riguardo non alla loro qualificazione, bensì alla loro classificazione, riconoscendo gli stessi come plus/minusvalenze e non come oneri o proventi assimilabili agli interessi. Tale soluzione normativa appare, senza dubbio, di maggiore semplicità ed equità per le società, in quanto non andrebbe a determinare un aggravio della loro fiscalità provocata dalla semplice rilevazione di componenti reddituali a puro titolo figurativo. Nonostante tali considerazioni, permangono ancora dei dubbi in vista della mancanza di un intervento ufficiale e definitivo in merito da parte del legislatore o dell'Agenzia delle Entrate volto a confermare l'una o l'altra interpretazione, che si riterrebbe auspicabile ed urgente visto l'impatto che possono avere le tematiche qui analizzate.

3.2 Il caso dei finanziamenti infruttiferi infragruppo

L'obbligo di apprezzamento dell'eventuale diversa sostanza nella valutazione della natura del differenziale di prima iscrizione, nel caso dell'attualizzazione dei crediti e dei debiti finanziari, impone una diversa esposizione a bilancio delle componenti reddituali scaturenti. L'OIC, su tal fronte, declina la disciplina sulla contabilizzazione dello specifico caso della rappresentazione di un finanziamento fra società dello stesso gruppo ad un tasso di interesse nullo o al di sotto della media del mercato. In tale fattispecie, i principi contabili considerano che la messa a disposizione di liquidità da parte della società finanziatrice, a titolo gratuito od oneroso attraverso l'applicazione di una remunerazione simbolica, determini il conseguimento di un beneficio a favore della finanziata, quantificabile nel valore dei pagamenti a titolo remunerativo che la stessa avrebbe dovuto sostenere se si fosse rivolta al mercato. Sulla base di tale interpretazione, il differenziale scaturente dal confronto attuariale va visto, nel caso del finanziamento erogato dalla partecipante, alla stregua di un sostanziale apporto qualora emerga effettivamente la volontà di conseguire un rafforzamento patrimoniale della partecipata. Sulla scorta di tali considerazioni, i principi contabili nazionali

²¹² Agenzia delle Entrate, circolare n. 7/E del 28 febbraio 2011, paragrafo 4, cit.

dispongono che il *day one profit* rilevato dalla società finanziata deve essere portato ad incremento di una riserva di Patrimonio Netto, mentre il *day one loss* registrato dalla società finanziatrice deve essere portato ad aumento del costo della correlata partecipazione nell'Attivo di Stato Patrimoniale. Tali registrazioni contabili hanno, segnatamente, la funzione di controbilanciare la rilevazione di maggiori interessi figurativi passivi od attivi che verrà effettuata negli esercizi futuri allo scopo di riallineare l'impatto reddituale del finanziamento a quello che si avrebbe avuto se lo stesso fosse stato concluso alle condizioni solitamente applicate.

Applicando il principio di derivazione rafforzata, la riqualificazione prevista dai principi contabili nella contabilizzazione delle operazioni *intercompany* dovrebbe essere pienamente riconosciuta agli occhi della normativa fiscale, al pari di quanto visto per le altre casistiche inerenti la regola attuariale. In prima battuta, questa conclusione sembra verificata per le implicazioni dell'impostazione analizzata che influenzano le poste di natura patrimoniale: perciò, al fine delle ponderazioni di carattere tributario, il costo fiscale delle partecipazioni comprende la quota capitalizzata per effetto dell'attualizzazione e, allo stesso modo, il valore fiscale del Patrimonio Netto della partecipata comprende il *day one profit* correlato al finanziamento. Tale conclusione sembra poi avvalorata dalle disposizioni del TUIR: seppur il novellato art. 109 consideri ogni valore portato ad incremento del Patrimonio Netto rispettante il requisito della previa imputazione a Conto Economico, l'art. 88 garantisce la non rilevanza in veste di componenti reddituali di tali determinazioni assegnando la natura di conferimento ad ogni versamento fatto dai soci, escludendoli, quindi, dalla qualificazione alla stregua di una sopravvenienza attiva²¹³.

A differenza degli elementi patrimoniali, il riconoscimento degli effetti reddituali scaturenti dall'attualizzazione dei finanziamenti infragruppo, ovvero degli interessi a titolo figurativo, ha posto delle significative criticità. In linea generale, infatti, non dovrebbe sussistere nessun problema in merito, in quanto in applicazione dell'art. 83 TUIR i proventi e gli oneri di natura finanziaria così rilevati dovrebbero assumere piena rilevanza fiscale in virtù della derivazione da una diversa qualificazione operata dai

²¹³ Albano G., *Bilanci, per i prestiti infruttiferi una doppia iscrizione*, in Sole 24 ore – Quotidiano del Fisco, 6 aprile 2017: "Tali conclusioni restano valide anche in base alla nuova formulazione dell'articolo 109, comma 4, del TUIR, secondo cui l'imputazione ad incremento del patrimonio netto equivale ad un'imputazione a conto economico; l'irrelevanza fiscale in capo alla controllata dovrebbe infatti essere garantita dall'articolo 88, comma 4 del TUIR, che esclude dal novero delle sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti alle società dai propri soci, in virtù della loro natura di "conferimento"."

principi contabili di riferimento. Nonostante tali considerazioni, l’Agenzia delle Entrate, nell’analogo caso delle imprese IAS/IFRS, ha disconosciuto la possibilità di dedurre tali interessi passivi, come segnalato in una risposta non pubblicata ad un interpello posto in merito da un’impresa. In prima battuta, la posizione assunta dall’Agenzia sembra essere motivata da una preoccupazione riguardante le asimmetrie tributarie che possono derivare dal riconoscimento della possibilità di dedurre tali oneri finanziari, le quali potrebbero determinare, sostanzialmente, un danno alle casse erariali. Infatti, stante la varietà del tessuto economico-imprenditoriale vigente all’epoca della prima introduzione della derivazione rafforzata e stante che la regola di attualizzazione dei finanziamenti *intercompany* era appannaggio delle sole imprese IAS *adopter*, la deducibilità degli interessi passivi rilevati dalla partecipata poteva non essere controbilanciata dall’imponibilità dei proventi finanziari in capo alla partecipante qualora quest’ultima fosse stata un’impresa adottante i principi contabili nazionali²¹⁴. Da tali considerazioni derivava la preoccupazione dell’Agenzia verso la limitazione della rilevanza fiscale di tali componenti reddituali, allo scopo di evitare un’asimmetria che avrebbe determinato uno scompensato di gettito causato dalla possibilità di dedurre interessi passivi non economicamente controbilanciati dall’imponibilità in capo alla controparte per le componenti figurative attive.

La posizione assunta in sede amministrativa sembrava, poi, trovare la sua giustificazione normativa attraverso l’utilizzo di un’interpretazione estensiva dell’art. 5 del D.M. 8 giugno 2011. Tale previsione, segnatamente, reca la disciplina sulla deducibilità degli interessi rilevati in ottemperanza al particolare criterio di rappresentazione contabile delle obbligazioni convertibili. L’esigenza di tale disposizione deriva dal particolare trattamento che gli IAS/IFRS (e ora anche i principi nazionali) riservano a tali operazioni, la quale prevede una suddivisione del relativo valore di prima iscrizione attraverso lo scorporo del *warrant* (da rilevare a Patrimonio Netto) del titolo obbligazionario in sé. Stante che le obbligazioni convertibili riportano solitamente un tasso d’interesse minore a quello solitamente applicato dal mercato, l’applicazione di tali regole determina normalmente l’iscrizione di maggiori interessi

²¹⁴ Michelutti R., Maisto F., *Finanziamenti infruttiferi a deduzione ordinaria*, in Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, 30 marzo 2017: “La rilevanza fiscale della contabilizzazione è stata in passato “disconosciuta” in capo ai soggetti IAS/IFRS per ragioni di cautela legate a potenziali trattamenti asimmetrici del fenomeno. Infatti, laddove il soggetto finanziatore fosse stato un soggetto ITA GAAP e il soggetto finanziato fosse stato un soggetto IAS/IFRS, a fronte della deduzione da parte del soggetto IAS/IFRS degli interessi passivi figurativi imputati a conto economico, non vi sarebbe stata in capo al finanziatore una speculare imposizione di interessi attivi figurativi”.

passivi a titolo figurativo, similarmenete a quanto accade con i finanziamenti infragruppo. Il legislatore fiscale, nel Decreto Attuativo IAS su menzionato, ha disposto in merito che devono essere recuperati a tassazione (disciplinando il cosiddetto meccanismo di *recapture*) i oneri finanziari eventualmente dedotti qualora non venga esercitata l'opzione di conversione in capitale di *equity*. A fronte di tale previsione, si ritiene che l'Agenzia delle Entrate ne abbia interpretato la logica in ottica estensiva, andando, così, a disconoscere la possibilità di dedurre gli interessi passivi derivanti dall'attualizzazione dei finanziamenti *intercompany*²¹⁵, in considerazione del fatto che in tale casistica sin dalla prima rilevazione si è a conoscenza che il valore erogato non subirà la trasformazione in capitale proprio dell'impresa partecipata²¹⁶.

In sede di declinazione delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015, come si è visto, l'OIC ha disciplinato i criteri di rappresentazione a bilancio dei finanziamenti fra società dello stesso gruppo, recependo quanto disposto dai principi contabili internazionali. Con la riforma contabile, perciò, sono venute a cadere per buona parte le asimmetrie contabili che avevano sostenuto in precedenza l'esigenza di disconoscere la deduzione degli interessi figurativi. Tale profilo è stato rilevato anche dal legislatore che nella sede del primo tentativo di coordinamento fiscale ha sottolineato come la nuova contabilizzazione delle operazioni trattate porti a un sostanziale riallineamento della disciplina contabile con quella applicabile ai soggetti IAS/IFRS²¹⁷. Partendo da

²¹⁵Garcea A., *Le disposizioni correttive e integrative del Decreto attuativo del principio di derivazione rafforzata*, in *Corriere Tributario*, 2017, n. 37, 2851 ss: "Al di là delle varie questioni interpretative che questa previsione solleva, la deroga alla derivazione rafforzata, oggi confermata dal Decreto, in verità, era già stata affermata in via interpretativa dall'Amministrazione finanziaria. Consta infatti che in sede di risposta ad un interpello l'Agenzia delle entrate sia giunta a questa conclusione argomentando come segue: siccome nel caso delle obbligazioni convertibili si prevede che la mancata conversione determini il disconoscimento ex post dei maggiori interessi passivi rilevati in bilancio rispetto a quelli negoziali, nel caso dei finanziamenti infruttiferi, in coerenza con quanto previsto dal comma 4 per le obbligazioni convertibili, questo disconoscimento dovrebbe operare fin da subito, non essendo previsto alcun diritto a convertire il finanziamento in equity".

²¹⁶ Michelutti R., Maisto F., *Finanziamenti infruttiferi a deduzione ordinaria*, cit.: "Il disconoscimento fiscale della rappresentazione contabile IAS/IFRS, per quanto non esplicitato in documenti ufficiali di prassi, non poteva che trovare fondamento normativo nell'applicazione analogica dell'articolo 5, comma 4 del DM 8 giugno 2011 [...]. Sulla base di una applicazione in via analogica di tale disposizione, in principio introdotta per disciplinare il regime fiscale delle obbligazioni convertibili o cum warrant emesse dai soggetti IAS/IFRS, il soggetto finanziato IAS/IFRS dovrebbe assoggettare a imposizione in ciascun periodo di imposta un provento figurativo di importo corrispondente agli interessi effettivi dedotti, essendo già certa fin dall'erogazione la mancata conversione del finanziamento in equity".

²¹⁷ Tale profilo è stato sottolineato nella proposta emendativa alla Legge di Bilancio 2017, testo non approvato ma successivamente integralmente adottato in sede di conversione del D.L. n. 244/2016. A.C. 4127-bis, Relazione illustrativa alla proposta di emendamento n. 7: "In particolare, nel caso di finanziamenti infruttiferi, può verificarsi che la società controllante rilevi tale differenza ad incremento del valore della partecipazione nella controllata e, coerentemente, la società controllata rilevi un incremento di patrimonio netto per lo stesso ammontare. Anche in tale ultimo caso, è da ritenersi che la qualificazione di natura patrimoniale assuma rilevanza sul piano fiscale, in quanto a seguito della nuova contabilizzazione dell'operazione – che diviene sostanzialmente simmetrica anche

questo presupposto, in tale contesto era stato segnalato come, quindi, tutte le qualificazioni derivanti dall'applicazione dei principi contabili dovessero assumere piena rilevanza in ambito fiscale: secondo la volontà espressa dal legislatore, perciò, anche gli interessi figurativi sarebbero integralmente riconosciuti nel computo del reddito societario²¹⁸.

A detrimento di quest'ultima interpretazione, però, è nuovamente intervenuto, in contrapposizione all'opinione precedentemente adottata, il legislatore fiscale, il quale ha chiuso definitivamente (almeno, così sembra) la *querelle* che aveva interessato la materia in questione. In merito, il D. M. 3 agosto 2017 ha integrato il testo del D.M. 8 giugno 2011 aggiungendo il nuovo comma 4-*bis* all'art. 5, il quale prevede che nel caso di finanziamenti tra soggetti con rapporti di controllo rilevano ai fini fiscali solamente le componenti imputati a Conto Economico che risultano desumibili dal sottostante contratto. In questo caso, perciò, viene istituita una deroga al principio di derivazione rafforzata, attraverso la sostanziale adozione della posizione già espressa in merito dall'Agenzia delle Entrate. L'intervento, tuttavia, riporta dei profili di novità rispetto a quanto sostenuto dalla stessa Agenzia: infatti, come chiarito nella Relazione Illustrativa al D.M.²¹⁹, la sterilizzazione degli effetti contabili comporta anche il disconoscimento della rilevanza ai fini fiscali dei valori patrimoniali, ovvero dell'assegnazione del *day one profit/loss* ad aumento della relativa partecipazione della controllante e della riserva in Patrimonio Netto della controllata. Inoltre, il D.M. limita la non adozione delle determinazioni contabili ai soli casi in cui vengano effettivamente utilizzate poste patrimoniali in contropartita alla rilevazione degli interessi figurativi: sulla base di tale indicazione, nel caso in cui sull'operazione di finanziamento non venga posto l'obiettivo

nelle operazioni tra soggetti IAS/IFRS adopter e soggetti che adottano i nuovi OIC – vengono meno le cautele che avevano determinato il disconoscimento della stessa in capo ai soggetti IAS/IFRS adopter.”

²¹⁸ Gavelli G., Giommoni F., *Attualizzazione e valutazione dei crediti e dei debiti al costo ammortizzato*, cit.: *“Secondo la relazione alla Legge di bilancio 2017, con riferimento a questa ipotesi, è da ritenersi che la qualificazione di natura patrimoniale assuma rilevanza sul piano fiscale. Ne dovrebbe conseguire che l'incremento di valore della partecipazione si rispecchia in un parallelo incremento del costo fiscalmente riconosciuto della stessa, mentre l'aumento di patrimonio netto della partecipata è fiscalmente irrilevante, ovvero non comporta un nuovo provento tassabile, in quanto assimilabile ad un apporto del socio. L'emersione a conto economico della componente finanziaria negli esercizi successivi, per quanto non correlata ad un effettivo scambio di flussi finanziari fra le parti, determina proventi e oneri finanziari, rispettivamente per controllante e controllata, da trattare secondo le usuali regole del TUIR”.*

²¹⁹ Relazione Illustrativa al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 Agosto 2017: *“In tal caso, non assumono rilevanza fiscale: per la società finanziata, la riserva per deemed contribution iscritta nel patrimonio netto e i maggiori interessi passivi rilevati a Conto Economico rispetto a quelli desumibili dal contratto di finanziamento; per la società finanziante, l'incremento del costo fiscale della partecipazione della società controllata e i maggiori interessi attivi rilevati a Conto Economico rispetto a quelli desumibili dal contratto di finanziamento”.*

di operare un rafforzamento patrimoniale della società partecipata resta salva la valenza in ambito tributario delle implicazioni derivanti dall'attualizzazione degli importi. L'intervento definitivo del legislatore sembra motivato, ancora una volta, dalla considerazione sulle possibili asimmetrie fiscali che si potrebbero determinare. Anche se il campo in cui le stesse si possono creare si è ridotto notevolmente per effetto dell'allineamento operato dall'estensione della regola di attualizzazione ai soggetti OIC *adopter*, le ipotesi in cui possono emergere trattamenti tributari asimmetrici continuano ad essere significative, in funzione del fatto che l'impostazione contabile ancora non risulta vincolante o non rileva a fini fiscali per una larga fetta del tessuto economico nazionale (ad esempio, le persone fisiche e le micro-imprese). Per tale motivo, nello specifico caso di un finanziamento con obiettivi di patrimonializzazione della società partecipata, viene derogato il regime di derivazione rafforzata e, ai fini fiscali, i valori devono essere assunti secondo la loro quantificazione formale e non più sostanziale. A ben vedere, la scelta effettuata dal legislatore comporta delle notevoli criticità di carattere sistematico. Innanzitutto, la disposizione analizzata va a deprimere notevolmente la portata del principio di non necessaria simmetria previsto dall'art. 3 del D.M. n. 48/2009, secondo cui la derivazione rafforzata si applica a prescindere dal trattamento fiscale applicabile dalla controparte. In questo caso, quindi, viene violato tale postulato, in quanto la disattivazione della valenza dell'art. 83 del TUIR viene motivata dalla volontà di porre rimedio al configurarsi di asimmetrie a danno del gettito erariale, *ratio*, per l'appunto, in palese contrasto con la logica della disposizione prima richiamata²²⁰. Inoltre, la disattivazione operata mal si concilia con l'atmosfera di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi, ponendo in essere a carico delle imprese un altro doppio binario di significativa importanza. Infine, la formulazione utilizzata nella declinazione della norma riportata all'art. 5 del D.M. solleva alcuni rilevanti dubbi interpretativi. Innanzitutto, con il riferimento all'art. 2359 del codice civile, la disposizione limita la disattivazione della derivazione rafforzata ai soli finanziamenti condotti avendo a controparte i soci di controllo, facendo propendere che assumono piena rilevanza fiscale, invece, le operazioni equivalenti concluse, invece, con i soci di minoranza. Tale condizione appare senza dubbio

²²⁰ Andreani G., Tubelli A., *L'impatto fiscale della declinazione del principio di rappresentazione sostanziale*, cit.: "Alla luce di tale disposizione, la disciplina fiscale dell'impresa IAS/IFRS *adopter* e dell'impresa OIC (che non rientra tra le micro-imprese) dovrebbe risultare dunque indipendente dal trattamento fiscale cui è sottoposto il corrispondente componente di reddito in capo alla controparte".

irrazionale, in quanto le asimmetrie tanto temute dal legislatore si registrano a prescindere dalla quota di azioni possedute dal socio finanziatore²²¹. Appare, poi, altrettanto dubbia la scelta di limitare il campo di applicazione di tale previsione ai soli casi in cui gli effetti contabili scaturenti comportino l'iscrizione di componenti patrimoniali: in tal caso, infatti, il redattore di bilancio potrebbe benissimo aggirare la norma disconoscendo l'obiettivo di attualizzazione sottostante il finanziamento, spendendo il *day one profit or loss* e gli interessi figurativi in Conto Economico, e quindi, assegnando loro piena rilevanza fiscale²²².

²²¹ Avolio D., Devalle A., *Per i finanziamenti infruttiferi salta la derivazione rafforzata*, in *Il Fisco*, 2017, n. 42, 4007 ss: "Al riguardo, il riferimento ai soggetti legati a "rapporti di controllo" ex art. 2359 c.c. dovrebbe fare propendere per una non possibile applicazione estensiva della norma al caso dei finanziamenti infruttiferi concessi da soci di minoranza, seppure, a ben vedere, anche in questo caso potrebbe procedersi ad una analoga contabilizzazione ad incremento del valore della partecipazione nella società partecipata".

²²² Trettel S., *Interessi virtuali su finanziamenti infruttiferi infragruppo: dedotti o abbandonati?*, in *Il Fisco*, 2017, n. 46, 4413: "Il Decreto di attuazione sterilizza la derivazione rafforzata al ricorrere di talune condizioni dalla dubbia ragionevolezza: [...] deve avere quale presupposto il transito nell'attivo e nel passivo dello stato patrimoniale di ciò che altrimenti costituirebbe il c.d. one day profit/loss, cosicché l'individuazione delle ragioni sottese all'operazione (e i conseguenti riflessi fiscali) è rimessa alla sensibilità del redattore del bilancio".

Capitolo 6

Gli strumenti finanziari derivati

1 La disciplina contabile degli strumenti finanziari derivati

“Un derivato è uno strumento finanziario o un altro contratto che possiede le seguenti tre caratteristiche: a) il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, prezzo di strumenti finanziari [...] o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, tale variabile non sia specifica di una delle controparti contrattuali (a volte chiamato il sottostante); b) non richiede un investimento netto iniziale o richiede un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a variazioni di fattori di mercato; c) è regolato a data futura.”²²³

Come emerge dalla definizione appena fornita, sintetizzata dal principio OIC 32 sulla base di quanto indicato dall'IFRS 9²²⁴, uno strumento finanziario²²⁵ derivato viene individuato quale contratto che, per l'appunto, “deriva” l'andamento del suo valore intrinseco da quello di una determinata attività sottostante, la cui natura può variare dall'ambito prettamente finanziario (ad esempio, i tassi di interesse o quelli di cambio) ad uno maggiormente ricollegato al profilo reale (ad esempio, il prezzo delle materie prime o delle *commodities*). I contratti derivati, perciò, sottendono sempre una determinata previsione che viene effettuata sull'andamento del parametro preso a riferimento, la cui esattezza determinerà poi il risultato economico che ne verrà ritratto. Completando l'esame delle caratteristiche presenti nella definizione fornita, tali strumenti comportano necessariamente la pre-determinazione di uno specifico momento futuro in cui gli stessi esplicheranno i loro effetti, richiedendo al contempo un esborso iniziale di risorse nullo o quantomeno minore a quello solitamente previsto per altri titoli da cui ci si aspetta una reazione simile in termini di prezzo. Solitamente, i

²²³ OIC 32, *Strumenti finanziari derivati*, paragrafo 11, versione del 22 dicembre 2016.

²²⁴ Si veda in merito IFRS 9, *Financial Instruments*, Appendice A, paragrafi BA.1-BA.5, versione aggiornata al Regolamento (UE) 2017/1986 della Commissione del 31 ottobre 2017.

²²⁵ OIC 32, *Strumenti finanziari derivati*, paragrafo 10, versione del 22 dicembre 2016: “Uno strumento finanziario è qualsiasi contratto che dia origine ad un'attività finanziaria per una società e ad una passività finanziaria o ad uno strumento di capitale per un'altra società.”

contratti derivati sono sottoscritti per finalità di copertura da un determinato rischio di perdita finanziaria (*hedging*) o allo scopo di conseguire un profitto sull'oscillazione dei valori sottostanti (*trading*). Rientrano nella categoria appena esaminata vari strumenti largamente trattati nei mercati, come le opzioni (le quali danno diritto ad acquistare o vendere il bene sottostante a un prezzo predeterminato), i contratti *forward* (in cui viene concordato lo scambio di un bene in una certa data futura a un corrispettivo prefissato) e gli *swap* (i quali rappresentano un contratto in cui vengono scambiati flussi finanziari calcolati sullo stesso capitale ma sulla base di parametri diversi).

I derivati hanno raggiunto, soprattutto in tempi recenti, un elevato volume di contrattazione nei mercati regolamentati e non, fino ad entrare anche a far parte delle operazioni quotidianamente negoziate dalle imprese la cui attività caratteristica non ricade propriamente nell'ambito della finanza. Quest'ultime, principalmente, si rivolgono a tali strumenti per esigenze di tutela dai rischi di carattere finanziario: ad esempio, vengono sottoscritti derivati per proteggersi dall'effetto che può derivare dall'aumento del saggio di interesse di un finanziamento a tasso variabile (*interest rate swap*) oppure al fine di stipulare una sorta di assicurazione verso l'eventuale impatto negativo di un credito che può rendersi inesigibile (*credit default swap*). Nonostante la diffusione che avevano raggiunto tali tipi di trattazioni, il legislatore non si era ancora preoccupato di declinare una compiuta disciplina per la rappresentazione contabile di tali strumenti. Nel silenzio normativo previgente, gli operatori si erano uniformati alla prassi di non procedere alla rilevazione a bilancio di tali titoli finanziari, limitandosi a una loro esposizione all'interno dei conti d'ordine riportati in calce allo Stato Patrimoniale. Per quanto riguardante i risultati conseguiti nella gestione degli stessi, tale impostazione prescriveva di iscrivere contabilmente i soli minusvalori di natura valutativa all'interno della voce Fondi per rischi ed oneri del Passivo²²⁶, mentre riteneva che gli eventuali plusvalori non dovessero essere fatti transitare negli schemi civilistici sino alla loro effettiva realizzazione. Tale prassi traeva il suo fondamento dalla considerazione del postulato generale della prudenza, il quale vietava sostanzialmente la rilevazione di rivalutazioni derivanti da un apprezzamento di un valore superiore al costo storico²²⁷. Attraverso l'inserimento del numero 11-*bis* all'interno del primo

²²⁶ L'impostazione derivava tal punto da quanto previsto scarnamente in merito dall'OIC 19, *I fondi per rischi ed oneri, Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, i debiti*, versione del 20 maggio 2005.

²²⁷ Si veda Assonime, *Il nuovo bilancio d'esercizio delle imprese che adottano i principi contabili nazionali: profili civilistici e profili fiscali*, cit.

comma dell'art. 2426 del codice civile operato dal D.Lgs. n. 139/2015, di recepimento delle indicazioni comunitarie, gli strumenti finanziari derivati hanno finalmente ricevuto una compiuta e dettagliata disciplina per la loro rappresentazione all'interno degli schemi civilistici²²⁸. A seguito di tali indicazioni, l'OIC ha predisposto il principio contabile n. 32 allo scopo di regolamentare per esteso la casistica ed integrare quanto previsto dalla norma sopracitata. Anche in questo caso sono rinvenibili diverse *ratio* ricollegabili all'intervento effettuato: innanzitutto, sembra scontato riportare che l'obiettivo principale è rappresentato dalla predisposizione delle regole sulla corretta contabilizzazione di tali contratti, al fine di darne compiuta espressione nel bilancio d'esercizio e colmare il vuoto legislativo e professionale vigente in precedenza. Il profilo più rilevante della novità introdotta va individuato, tuttavia, nella volontà di dare seguito alla penetrazione del principio della *substance over form* all'interno dei postulati generali dell'ordinamento nazionale. L'assetto disciplinare esaminato segna, infatti, un cambio di passo significativo rispetto ai principi portanti tradizionali dell'intero sistema contabile, in quanto rappresenta il primo campo in cui viene introdotto il metodo della valutazione al *fair value*. Tale criterio ha rappresentato una delle più grandi differenze vigenti fra l'impostazione contabile nazionale e quella internazionale ed è sempre stato visto con occhio critico nel panorama italiano a causa della sua incoerenza di fondo rispetto a quanto disposto dal principio della prudenza, dovuta dalla possibile rilevazione di utili di mera natura valutativa non ancora pienamente realizzati. Nonostante tali considerazioni, il criterio del *fair value* è stato adottato dagli IAS/IFRS in molte aree disciplinari, in funzione della sua significatività informativa agli occhi degli investitori, in quanto lo stesso riesce a catturare l'effettivo valore in ottemperanza alle valutazioni operate dal mercato sul patrimonio aziendale e sull'impresa stessa. L'ordinamento nazionale, al contrario, ha sempre respinto tali constatazioni sulla considerazione della possibile mancanza di attendibilità degli importi così determinati: rifacendosi all'obiettivo primario di tutela dell'integrità del valore rappresentativo del capitale sociale, è stata sempre data maggiore importanza al criterio del costo storico, il quale si slega dalle valutazioni del mercato ma consente di giungere ad un dato oggettivo e significativo²²⁹. Pur operando le modifiche richieste

²²⁸ Si ricorda che a norma dell'art. 2435-ter del Codice civile le disposizioni sugli strumenti finanziari derivati di cui al numero 11-bis dell'art. 2426 del Codice civile non sono applicabili alle cosiddette micro-imprese.

²²⁹ De Angelis L., *Gli IAS e l'unfair value*, in *Le società: rivista di diritto e pratica commerciale, societaria e fiscale*, 2006, 5 ss.

dalla Direttiva n. 2013/34/UE, il legislatore ha confermato il sospetto verso il *fair value* limitando il suo campo applicativo ai soli contratti derivati, con buona pace delle indicazioni comunitarie che ne richiedevano una valenza estesa a tutte le categorie di strumenti finanziari²³⁰. Nonostante ciò, la disciplina riportata in merito nel codice civile chiarisce la volontà di effettuare un ulteriore ed importante passo verso l'adozione della filosofia contabile degli IAS/IFRS, come testimoniato dallo stesso richiamo allo *standard setter* internazionale al fine di fornire le definizioni delle terminologie afferenti la tematica. Come premesso, la valutazione al *fair value* rappresenta poi una diretta espressione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, in quanto la stessa dà preminenza alla sostanza del valore indicato dalle valutazioni del mercato sul bene trattato a discapito delle tradizionali modalità valutative tarate sul principio del costo storico.

Passando ad un'analisi effettiva della disciplina declinata, il novellato numero 11-*bis* del primo comma dell'art. 2426 del codice civile predispone un obbligo generale di iscrizione degli strumenti finanziari derivati al *fair value*. Tali titoli, perciò, devono essere ora esposti all'interno dello Stato Patrimoniale, fra le attività se gli stessi assumono un valore positivo o fra le passività se invece assumono un valore negativo: a tal fine sono state create le voci dell'Attivo B.III.4 *Strumenti finanziari derivati* e C.III.5 *Strumenti finanziari derivati attivi*, mentre nel Passivo è stata attivata la voce B.3 *Strumenti finanziari derivati passivi*²³¹. Come si può desumere dalla classificazione civilistica, i derivati di segno positivo devono essere suddivisi fra l'Attivo immobilizzato e l'Attivo circolante: al riguardo, l'OIC stabilisce che per i contratti di copertura la classe di destinazione deve coincidere con quella dell'elemento coperto, richiamando contestualmente la discriminante della scadenza entro o oltre i dodici mesi, mentre quelli speculativi devono sempre trovare esposizione all'interno dell'Attivo Circolante²³².

Il legislatore, adottando la stessa modalità utilizzata ai fini dell'individuazione degli strumenti derivati, non definisce direttamente che cosa si debba intendere per *fair value*, bensì opera un richiamo a quanto dettato dagli IAS/IFRS, di seguito riportato: *“Il fair value è il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un'attività ovvero che si*

²³⁰ Garesio G., *Il recepimento della direttiva 2013/34/UE: il progressivo allineamento delle disposizioni contabili racchiuse nel codice civile ai principi IAS/IFRS*, in *Orizzonti di Diritto Commerciale-Rivista Telematica*, 2016, n.1.

²³¹ Art. 2424 del Codice civile, *Contenuto dello Stato Patrimoniale*, così come modificato dal D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139.

²³² OIC 32, *Strumenti finanziari derivati*, paragrafo 28, versione del 22 dicembre 2016.

pagherebbe per il trasferimento di una passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione"²³³. Come desumibile dall'indicazione appena riportata, tale criterio valutativo impone di guardare al mercato per determinare il valore di iscrizione di un contratto derivato: si deve individuare, fundamentalmente, il prezzo che viene solitamente praticato per acquisire una certa attività o estinguere una certa passività, considerando contestualmente tutte le variabili che possono averlo influenzato in un contesto normale e, quindi, operando un disinquinamento di eventuali componenti ritenute eccezionali o causate da distorsioni temporanee²³⁴. Allo scopo di prevenire le derive arbitrarie che possono sorgere a seguito dell'introduzione di tale impostazione, il codice civile ha declinato le regole che devono essere seguite nella quantificazione del *fair value*, prevedendo sostanzialmente che lo stesso deve essere applicato solo se oggettivamente attendibile²³⁵ e che deve essere individuato guardando a quanto desumibile dal mercato nel caso in cui le informazioni di tal genere siano disponibili, altrimenti utilizzando tecniche che consentano di giungere ad un'approssimazione ritenuta ragionevole²³⁶. Tali disposizioni sono state, poi, integrate dal dettaglio fornito dall'OIC 32, il quale ha disciplinato un procedimento di quantificazione strutturato e complesso, basato sulla previsione di tre livelli che impongono l'utilizzo di metodologie diverse per giungere al risultato finale, diversamente attivabili a seconda degli specifici dati che sono rinvenibili nel caso concreto e a seconda delle caratteristiche proprie dello strumento finanziario derivato. Il processo valutativo indicato dai principi contabili funziona per discendenza, in quanto nel caso in cui sia possibile ottenere il valore di riferimento rispettando le regole di un livello superiore non occorrerà adempiere a quelle previste per uno di rango inferiore. Nel primo livello riportato la stima del *fair value* viene individuata nel prezzo praticato solitamente, qualora sia presente un mercato attivo: la rispondenza a tali requisiti presuppone che il titolo valutato sia standardizzato e quotato in un mercato regolamentato. Tale situazione appare abbastanza rara per il caso delle imprese

²³³ IAS 32, *Financial instruments: presentation*, paragrafo 11, versione aggiornata al Regolamento UE 2017/1986 della Commissione del 31 ottobre 2017.

²³⁴ Fortunato S., *Le valutazioni in bilancio: possibili sviluppi*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2015, I, 47 ss.

²³⁵ In merito, il principio contabile OIC 32 chiarisce che la non attendibilità si verifica quando vi è un'ampia variabilità nelle stime ragionevoli alla base del *fair value* oppure quando la probabilità delle varie stime non è valutabile ragionevolmente. Tuttavia, le casistiche in cui il *fair value* non è attendibile sono rare in virtù dei numerosi strumenti messi a disposizione del redattore di bilancio. OIC 32, *Strumenti finanziari derivati*, Appendice B, paragrafo B.13, versione del 22 dicembre 2016.

²³⁶ Art. 2426 del Codice civile, comma quarto e quinto, aggiunti dall'art. 6 del D.lgs. 18 agosto 2015, n. 139.

commerciali, le quali trattano strumenti derivati al fine di coprire rischi specifici, i quali necessitano, quindi, di contratti *ad hoc* che solitamente vengono trattati nei mercati *over the counter*. Sulla base delle disposizioni afferenti il secondo livello declinato, per giungere alla determinazione del valore equo si deve guardare al prezzo di strumenti finanziari con caratteristiche simili, qualora per gli stessi vi sia un mercato attivo. Se tali indicazioni non sono disponibili, il *fair value* può essere assimilato al risultato derivante da un modello matematico che utilizzi al suo interno parametri che possono essere osservati sul mercato²³⁷. Qualora nemmeno attraverso l'utilizzo di quest'ultime direttive si possa giungere alla valutazione dello strumento derivato, si deve attivare il terzo e ultimo livello, il quale regola la quantificazione del *fair value* attraverso l'utilizzo di dati che non sono osservabili sul mercato. In merito, l'OIC dispone che devono essere presi in considerazione tutti i fattori che gli operatori considerano nell'effettuare tali valutazioni (quali, ad esempio, il valore finanziario del tempo, il rischio di credito, la volatilità, etc.), utilizzando le migliori informazioni rinvenibili nello specifico caso. Su tal piano, i principi contabili nazionali non lasciano nulla al caso e prevedono dettagliate regole, cui si rinvia, sull'uso dei dati sia di carattere quantitativo che qualitativo e sull'utilizzo delle svariate tecniche valutative. Guardando alle linee generali di tale assetto disciplinare, emerge come i timori espressi nel tempo dai più sulle possibili derive arbitrarie siano infondati, in quanto la concreta valutazione degli strumenti derivati viene disciplinata da disposizioni stringenti e dettagliate che consentono di giungere ad una quantificazione che può essere definita oggettiva e ancorata a valori di mercato.

In prima battuta, l'articolato civilistico impone di valutare al *fair value* gli strumenti finanziari derivati anche se sono incorporati in altri contratti finanziari. In tal caso, sulla linea di quanto riportato dagli IAS/IFRS, la previsione implica che si debba procedere allo scorporo dei contratti derivati inclusi all'interno di un altro titolo: in tal modo, viene declinata una corretta rappresentazione contabile degli strumenti ibridi, ovvero quelli che includono al loro interno sia un contratto primario (ovvero uno strumento non derivato regolato a condizioni non di mercato) che una componente derivativa. Esempi classici di strumenti ibridi sono le obbligazioni convertibili (strumento composto di un

²³⁷ A norma dell'OIC 32, tali parametri possono essere, ad esempio, i tassi di interessi comunemente quotati, le volatilità implicite e il rischio di credito delle controparti. Per riportare un esempio di tale livello, l'OIC indica che per determinare il valore delle opzioni delle azioni può essere utilizzata l'estrapolazione della volatilità implicita delle azioni sottostanti, qualora tali dati possano essere ricavati dal mercato.

titolo obbligazionario vero e proprio e del *warrant*, ovvero il diritto a sottoscrivere le azioni ad un prezzo predeterminato in un certo momento futuro) e le obbligazioni il cui rendimento è collegato ai risultati economici dell'impresa (anche qui, vi è la compresenza del titolo obbligazionario in sé e del contratto derivato correlato all'andamento dell'attività sottostante individuata in un determinato parametro reddituale aziendale). Secondo quanto previsto dall'OIC 32, il quale disciplina dettagliatamente la generica indicazione fornita dal legislatore, tali particolari titoli finanziari vanno esposti separatamente nelle loro due diverse componenti quando le loro caratteristiche ed i loro rischi non sono strettamente correlati e lo strumento derivato incorporato risponde perfettamente alla relativa definizione. In questo caso, in perfetta aderenza al principio di rilevanza *ex art.* 2423 del Codice Civile, il principio OIC dispone che lo scorporo va effettuato solo qualora se ne possa ricavarne un'informazione significativa, ovvero quando l'andamento dei due diversi strumenti diverga notevolmente: sulla base di ciò, non occorre procedere alla suddivisione quando il contratto ibrido è stato concluso secondo le normali condizioni di mercato²³⁸. In merito, la ripartizione del valore va effettuata attribuendo una quota pari al suo *fair value* allo strumento derivato scorporato, mentre l'importo residuante va imputato al contratto primario²³⁹. A seguito di tale operazione, in bilancio saranno registrati due diversi titoli finanziari, i quali nelle rilevazioni successive seguiranno ognuno le regole contabili afferenti la relativa classe di destinazione: il contratto primario verrà valutato al costo ammortizzato (qualora sia rispondente ai requisiti richiesti da tale metodo), mentre quello scorporato sarà trattato al pari di ogni altro strumento finanziario derivato. Il metodo di classificazione appena esposto s'inverte nello specifico caso delle obbligazioni convertibili: per tale fattispecie, infatti, dovrà operarsi la procedura opposta, ovvero valutare al *fair value* il contratto primario (il titolo obbligazionario in sé) ed assegnare la differenza residuale ad una riserva di Patrimonio Netto riportante il valore dello strumento finanziario derivato (il *warrant* che permette di convertire il prestito obbligazionario in quote di capitale sociale)²⁴⁰.

²³⁸ Se il contratto ibrido è quotato può essere valutato il contratto nella sua interezza, in quanto si ritiene che l'informazione sia maggiormente significativa rispetto allo scorporo. Tale opzione è utilizzabile dal redattore di bilancio solo se viene applicata a tutti i contratti ibridi quotati posseduti. Vedasi OIC 32, *Strumenti finanziari derivati*, paragrafo 50, versione del 22 dicembre 2016.

²³⁹ Se la società non riesce a stabilire il *fair value* dello strumento derivato implicito secondo la corretta procedura declinata dall'OIC 32, lo stesso deve essere determinato come differenza fra il *fair value* del contratto ibrido e il *fair value* del contratto primario.

²⁴⁰ OIC 32, *Strumenti finanziari derivati*, paragrafo 49, versione del 22 dicembre 2016.

Secondo quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile, gli strumenti finanziari derivati vanno inizialmente esposti al loro *fair value*, il quale deve essere poi verificato ogni esercizio in sede di scritture di assestamento, allo scopo di rilevarne eventuali minori o maggiori valori. Nel disciplinare l'imputazione che deve essere attuata nelle variazioni di fine esercizio, il legislatore suddivide i titoli trattati fra derivati designati alla copertura e derivati non di copertura (informalmente definiti come derivati speculativi). In linea teorica, come prima sottolineato, tutti gli strumenti del tipo trattato presenti nel bilancio di un'impresa commerciale dovrebbero essere destinati alla finalità di tutela da un qualche rischio, perciò tutti dovrebbero essere classificati come designati alla copertura di un certo elemento. La suddivisione prevista dal Codice Civile e dettagliatamente estesa dall'OIC 32, però, non si basa sullo scopo che viene assegnato all'operazione, bensì sul rispetto di stringenti requisiti: può, così, accadere che un contratto derivato sottoscritto allo scopo di sterilizzare un'eventualità negativa aziendale possa essere contabilmente classificato come non di copertura per il mancato adempimento a tali vincoli²⁴¹. In merito, i principi contabili dispongono che le società possono designare uno strumento finanziario derivato come di copertura solo se rispetta le seguenti condizioni inerenti la relazione con l'elemento che viene coperto:

- la relazione deve avvenire fra strumenti di copertura ed elementi coperti ammessi dalle disposizioni del principio esaminato²⁴²;
- la designazione come derivato di copertura deve avvenire alla sua prima rilevazione contabile. A tal fine, sulle società è posto un onere formale di documentazione *ex ante*, la quale deve chiaramente individuare la relazione di copertura (e quindi, gli elementi coperti e lo strumento designato) e declinare la strategia che la società intende perseguire per far fronte allo specifico rischio, comprendendo una valutazione sulla sussistenza dei requisiti di efficacia della copertura (ovvero, la rispondenza ai seguenti tre punti);

²⁴¹ Avolio D., Devalle A., *Il nuovo regime contabile e fiscale degli strumenti derivati*, in *Il Fisco*, 2017, n.17, 1621 ss.

²⁴² L'OIC 32 dispone che è ammissibile la designazione di qualunque strumento finanziario derivato come di copertura, purché rispetti la definizione e sia qualificato nella sua interezza. Per l'altro versante, sono ammissibili alla contabilizzazione come derivati di copertura gli strumenti che vanno a coprire un rischio su attività o passività presenti in bilancio, impegni irrevocabili o operazioni programmate altamente probabili. Gli strumenti devono poi essere atti a coprire solamente i seguenti rischi, così come indicato dal legislatore: rischio di tasso d'interesse, rischio di cambio, rischio di prezzo e rischio di credito.

- vi deve essere una correlazione economica fra strumento di copertura ed elemento coperto, ovvero sia entrambi i valori devono seguire un andamento simultaneo: al variare del rischio coperto dovrà seguire una variazione di segno opposto sul contratto derivato²⁴³;
- il rischio di insolvenza delle controparti non deve avere un impatto superiore a quello causato dalla correlazione economica, ovvero sia il rischio di credito non deve incidere rilevantemente sui valori;
- deve essere individuato il rapporto di copertura fra gli elementi coperti e gli strumenti di copertura.

Come si può desumere dall'elencazione appena riportata, la qualificazione contabile di un derivato di copertura richiede il preventivo assolvimento di un corposo onere informativo documentale e il rispetto di un complesso processo di valutazione. A fronte della considerazione sulla possibile complessità che può determinarsi in capo alle imprese a fronte dell'applicazione di tali disposizioni e nel più generale clima ispirato dal principio di rilevanza, l'OIC ha previsto che nel caso delle relazioni di copertura semplici (ovvero sia, le casistiche in cui le caratteristiche dell'elemento coperto e dello strumento di copertura sono fortemente simili) la verifica dell'assolvimento ai requisiti di efficacia può limitarsi alla sola constatazione dell'effettiva corrispondenza fra le caratteristiche portanti del derivato e quelle dell'elemento coperto.

Gli strumenti finanziari rispettanti i requisiti sopra elencati, nell'ottica di operare una differenziazione delle regole relative alla contabilizzazione dei plusvalori o dei minusvalori emergenti dalla verifica di fine esercizio, vengono, poi, ulteriormente suddivisi a seconda dell'elemento che sono chiamati a coprire: sulla base di questo criterio, tali titoli saranno distinti fra derivati a copertura del *fair value* di altri elementi presenti in bilancio (*fair value hedge*) e derivati a copertura di flussi finanziari attesi (*cash flow hedge*). All'interno della prima categoria ricadono tutti quei contratti attivati allo scopo di cautelarsi dall'effetto negativo che può prodursi a seguito di variazioni nel *fair value* di attività o passività già presenti a bilancio o nel *fair value* di impegni irrevocabili: ad esempio, costituisce una copertura di tale tipo la sottoscrizione di

²⁴³ La verifica di tale relazione può essere effettuata attraverso un test qualitativo, qualora gli elementi portanti dello strumento e dell'elemento coperto, quali l'importo, la scadenza e la variabile sottostante, siano strettamente allineati. Se la relazione non può essere così verificata, deve essere effettuato un test quantitativo attraverso la verifica della correlazione statistica.

un'opzione *put*, la quale consente di vendere un pacchetto azionario ad un prezzo prefissato e, quindi, permette alla società investitrice di assicurarsi una protezione sul valore azionario nell'eventualità di un crollo del relativo corso borsistico. All'interno della categoria dei *cash flow hedge* ricadono, invece, gli strumenti destinati alla tutela dal rischio di oscillazione dei flussi finanziari afferenti operazioni altamente probabili, impegni irrevocabili o elementi presenti in bilancio: ad esempio, risponde a tale definizione l'attivazione di un *interest rate swap* conclusa allo scopo di limitare l'effetto derivante dall'eventuale variazione del tasso di interesse di una determinata passività. La disciplina riportata all'art. 2426 del Codice Civile individua implicitamente nelle disposizioni riservate agli strumenti speculativi la regola di portanza generale sulla valutazione dei derivati, mentre le previsioni riguardanti gli strumenti di copertura vengono predisposte alla stregua di un'eccezione alle norme di valenza generica. In ottemperanza a tali indicazioni, alla chiusura di ogni esercizio si deve procedere alla verifica del *fair value* di ogni contratto derivato attraverso l'utilizzo della procedura illustrata precedentemente. Secondo l'assetto disciplinare attivabile di *default*, ogni variazione di valore che viene, così, ad emergere va fatta transitare nel Conto Economico di competenza, adeguando in contropartita il relativo importo iscritto nello Stato Patrimoniale. A tal scopo, il legislatore ha appositamente creato all'interno della sezione D) del Conto Economico le voci D.d.18 *Rivalutazione di strumenti finanziari derivati* e D.d.19 *Svalutazione di strumenti finanziari derivati*. Seguendo tale impostazione, le oscillazioni scaturenti dalla valutazione al *fair value* vanno ad impattare pienamente sulla determinazione del risultato d'esercizio, seppur la quota di utile derivante da tale procedimento valutativo dovrà subire un diverso trattamento in sede di assegnazione dei dividendi, in quanto la stessa non può essere distribuita ai soci fintantoché non si giunge alla sua realizzazione, così come stabilito dall'articolato civilistico.

Viene predisposto un diverso trattamento contabile, invece, per gli strumenti derivati di copertura, cui viene riservato un *iter* di contabilizzazione atto ad istituire un collegamento fra le variazioni di valore dello strumento con le corrispettive dell'elemento coperto. Tale impostazione, generalmente riconosciuta con il termine di *hedge accounting*, consente di recuperare all'interno del bilancio d'esercizio la simmetria contabile e temporale fra i due elementi considerati, garantendo che la movimentazione operata da una parte venga rilevata ed imputata nell'esercizio sociale

in cui avviene la contestuale variazione dall'altra parte²⁴⁴. Per quanto riguardante la valutazione dei *fair value hedge*, i principi contabili dispongono in merito che la differenza che eventualmente emerge deve essere fatta transitare a Conto Economico, parimenti a quanto disposto per i derivati speculativi. Ciò che cambia rispetto alla disciplina generale prima illustrata è che contestualmente alla registrazione di tale rettifica deve essere rilevata la variazione che va ad influenzare il valore dell'elemento coperto, sulla base della considerazione che il rischio da cui ci si tutela impatterà parimenti in entrambi i sensi. In tal modo, viene introdotta una deroga ai generali principi di valutazione dell'ordinamento di bilancio, allo scopo di raggiungere il citato obiettivo della simmetria contabile: ciò, come specificato dall'OIC, non porta all'estensione dell'applicabilità del criterio del *fair value* anche all'elemento coperto, in quanto l'adeguamento deve essere operato esclusivamente nella vigenza della relazione di copertura e nel limite degli importi inerenti il rischio coperto²⁴⁵. Nel caso, invece, dei *cash flow hedge*, la variazione nel *fair value* del derivato non avviene solitamente nello stesso momento di quella corrispettiva dell'elemento coperto, in quanto quest'ultimo è rappresentato da flussi finanziari che esplicheranno il loro effetto reddituale negli esercizi futuri. Per tale motivo, in questa specifica fattispecie, l'asimmetria contabile che si viene a creare assume risvolti di ordine temporale, in quanto vi è il rischio che la rilevazione della variazione di valore inerente il derivato nell'esercizio in cui la stessa avviene non sia temporalmente corrisposta dalla perdita o dal guadagno sull'elemento coperto, la quale emergerà negli esercizi futuri. Per tale motivo, il principio OIC 32 prescrive che le eventuali differenze rilevate nel *fair value* dei derivati di copertura dei flussi finanziari attesi debbano avere come contropartita una riserva di Patrimonio Netto (A.VII *Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi*), la quale dovrà essere fatta transitare a Conto Economico solamente nel momento in cui avverrà la corrispettiva variazione sull'elemento coperto. Grazie a tale metodo viene raggiunta la simmetria contabile, in quanto gli importi imputati a riserva fungono da contropartita per il successivo equilibramento della competenza e della correlazione fra i due diversi elementi. La riserva, a seconda delle variazioni che vengono a determinarsi, può assumere parimenti segno positivo o negativo: ai sensi

²⁴⁴ Avolio D., Devalle A., *La copertura di fair value e il regime fiscale degli strumenti derivati*, in *Il fisco*, 2017, n. 47, 4516 ss.

²⁴⁵ OIC 32, *Strumenti finanziari derivati*, paragrafo 77, versione del 22 dicembre 2016. A norma del principio, la svalutazione o la rivalutazione operata sull'elemento coperto deve essere imputata alle stesse voci designate per la rilevazione della contestuale svalutazione o rivalutazione sullo strumento finanziario derivato.

dell'art. 2426 del Codice Civile, la stessa non può essere utilizzata ai fini di copertura delle perdite e non assume rilevanza nell'applicazione delle disposizioni che disciplinano la validità delle operazioni aziendali sulla base della rispondenza ad un determinato valore di Patrimonio Netto (ad esempio, non rileverà per il calcolo dell'importo relativo al massimale di prestito obbligazionario che può essere emesso dalla società)²⁴⁶.

La disciplina sulla rappresentazione contabile degli strumenti finanziari derivati, in ultima analisi, può rappresentare un profilo di rilevante onerosità per le imprese, stante la complessità che può derivare sia dalla valutazione al *fair value* che dall'applicazione dell'*hedge accounting*. Tale appesantimento informativo, tuttavia, viene sicuramente alleggerito dalla facoltatività del regime riguardante la contabilizzazione dei derivati di copertura (sull'impresa, infatti, ricade una facoltà di designarli o meno in tal senso, non un obbligo) e dalla strutturazione del processo inerente il *fair value*, la quale consente di evitare l'adempimento alle stringenti regole valutarie qualora siano presenti informazioni oggettive provenienti dal mercato ²⁴⁷. Nonostante i profili critici, l'impostazione così declinata porta sicuramente ad un'informazione di maggiore utilità per gli utilizzatori di bilancio, in quanto i dati prodotti rispecchiano maggiormente i valori effettivi assunti dal patrimonio aziendale. Infine, il rischio che da tale assetto possa derivarne una perdita di significatività nell'informativa di bilancio viene sterilizzato dalla limitazione della sua operatività al campo disciplinare dei soli strumenti finanziari derivati e dalla dettagliata disciplina che viene predisposta al fine di giungere alla quantificazione di tali valori.

2 Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari derivati

A differenza della situazione previgente nell'ordinamento contabile, la normativa fiscale societaria annoverava al suo interno, già prima dell'intervento operato con il D.L. n. 244/2016, delle disposizioni atte a disciplinare l'imponibilità dei plusvalori e dei minusvalori correlati alla valutazione degli strumenti finanziari derivati, le quali si sostanziano in via generale in una piena considerazione di tali risultati economici

²⁴⁶ Art. 2426, comma 1, numero 11-*bis*, così come conformato dall'art. 6 del D.lgs. n. 139/2015: "*non sono considerate nel computo del patrimonio netto per le finalità di cui agli articoli 2412, 2433, 2442, 2446 e 2447 e, se positive, non sono disponibili e non sono utilizzabili a copertura delle perdite.*"

²⁴⁷ Faienza A. M., Magnano San Lio L., *Con il nuovo OIC 32 introdotto il fair value per gli strumenti finanziari derivati*, in Corriere Tributario, 2017, n 9, 661 ss.

come componenti rilevanti nella determinazione della base imponibile IRES. L'art. 112 del TUIR, infatti, nella versione precedente le modifiche operate in sede di coordinamento con le novità apportate dal D.Lgs. n. 139/2015, era interamente dedicato alla regolamentazione del trattamento tributario riservato alle cosiddette operazioni fuori bilancio, termine che rappresentava sostanzialmente un sinonimo dei contratti derivati, a causa della circostanza per cui gli stessi trovavano una compiuta rappresentazione solamente in via extra-contabile in calce allo Stato Patrimoniale. Segnatamente, come si potrà approfonditamente esaminare nel prosieguo della trattazione, la disposizione citata declinava, e tutt'ora declina, uno specifico regime di riconoscimento ai fini fiscali delle componenti reddituali di natura valutativa afferenti tale tipo di strumenti finanziari, impostando un meccanismo di tassazione che implicava una piena imponibilità dei valori positivi a fronte, però, di una limitazione alla deducibilità di quelli negativi.

Nell'estendere il principio di derivazione rafforzata ai soggetti OIC *adopter*, il legislatore ha voluto effettuare un intervento mirato al testo dell'art. 112 TUIR, allo scopo di introdurre direttamente i cambiamenti normativi che si sono resi necessari in seguito ai profili di novità apportati dal D.Lgs. n. 139/2015. In linea generale, le modifiche operate sottendono la volontà di confermare totalmente la valenza delle determinazioni dei principi contabili nazionali e internazionali ai fini del calcolo del reddito societario: tale *ratio* appare pienamente desumibile degli espressi richiami che, come si vedrà, lo stesso articolato effettua verso le norme di derivazione professionale. La finalità delle variazioni apportate alla disposizione esaminata, seppur non si sia intaccato sostanzialmente il trattamento tributario precedentemente previsto, risiede principalmente, per l'appunto, nel fornire dettagliatamente uno specifico caposaldo della derivazione rafforzata, a differenza di quanto è avvenuto con alcune altre modifiche al TUIR introdotte in tale sede, le quali diversamente istituivano una deroga a tale regime. A seguito dell'intervento effettuato, perciò, almeno in linea teorica, tutte le componenti reddituali derivanti dall'applicazione delle regole emanate dall'OIC in merito alla rappresentazione a bilancio degli strumenti finanziari derivati trovano pieno riconoscimento sul versante fiscale: segnatamente, salvo casi particolari che verranno analizzati, saranno rilevanti le implicazioni contabili scaturenti dalla valutazione al *fair value* anche per quanto riguardante la loro imputazione temporale e risulteranno, perciò, pienamente imponibili o deducibili nel periodo d'imposta di competenza

determinato a livello di bilancio d'esercizio²⁴⁸. Oltre a quanto disciplinato dal TUIR, in funzione del richiamo operato dal D.M. 3 agosto 2017, alle fattispecie trattate risulta compatibile e, quindi, pienamente applicabile l'art. 7 del D.M. 8 giugno 2011, il quale dispone alcune norme inerenti la valenza delle relazioni di copertura designate in capo agli strumenti derivati. Di seguito verranno esaminate analiticamente le specifiche regole ricavabili dalla norma inizialmente citata, approfondendo le modifiche operate dal Decreto Milleproroghe unitamente a quanto stabilito dai Decreti Attuativi IAS, allo scopo di delineare compiutamente l'assetto disciplinare che si è venuto a creare in ambito fiscale per quanto riguardante tale tipo di contratti.

In sede di aggiornamento dell'art. 112 del TUIR, il legislatore si è, innanzitutto, premurato di eliminare il riferimento alle operazioni fuori bilancio, recependo le modifiche operate a livello contabile che individuano le fattispecie interessate dalla norma attraverso la definizione di strumenti finanziari derivati. In precedenza, il primo comma della citata disposizione riportava un'elencazione in cui venivano individuate le casistiche ricadenti nel perimetro di applicazione della previsione²⁴⁹, ricalcando per ampi versi quanto stabilito dalla Banca d'Italia nell'omonima regolamentazione prevista per i rendiconti degli enti bancari²⁵⁰. Si trattava di un elenco di carattere tassativo, non interpretabile estensivamente nell'obiettivo di ricomprendere altre situazioni al suo interno, in considerazione del fatto che rappresentava sostanzialmente una deroga ai requisiti di certezza di cui all'art. 109 del TUIR²⁵¹. Attraverso il D.L. n. 244/2016, il

²⁴⁸ Bontempo F., Fabi T., *Derivati non di copertura: regole contabili e profili fiscali*, in *Bilancio e Reddito d'Impresa*, 2017, n. 3, 14 ss.: *"L'abrogazione del comma 1 dell'art. 112 e l'estensione del principio di derivazione rafforzata ai soggetti che redigono il bilancio secondo i nuovi OIC (riformulati a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2015) consentono di dare riconoscimento fiscale alla qualificazione contabile di strumento finanziario derivato, alla classificazione nelle relative voci del Conto Economico dell'area finanziaria alle componenti derivanti dalla valutazione e dai flussi di realizzo dei citati strumenti. Il tutto, sulla base della dinamica di imputazione a periodo contabile"*.

²⁴⁹ A norma del testo precedentemente riportato nell'art. 112 del TUIR, comma 1: *"Si considerano operazioni "fuori bilancio": a) i contratti di compravendita non ancora regolati, a pronti o a termine, di titoli e valute; b) i contratti derivati con titolo sottostante; c) i contratti derivati su valute; d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività"*.

²⁵⁰ Banca d'Italia, Circolare n. 166 del 30 luglio 1992, *I bilanci delle banche, schema e regole di compilazione*, capitolo 2, paragrafo 5.10. A conferma di tutto questo, il termine "operazioni fuori bilancio" utilizzato in tale circolare è stato interamente recepito dal legislatore fiscale. Tuttavia, alcune fattispecie marginali riconosciute dal documento di prassi amministrativa non sono state recepite dal TUIR, ma trattasi per l'appunto di ipotesi non rilevanti e non diffuse nelle imprese non bancarie.

²⁵¹ Faienza A. M., Magnano San Lio L., *Con il nuovo OIC 32 introdotto il fair value per gli strumenti finanziari derivati*, cit.: *"Il profilo oggettivo è disciplinato dal comma 1, dell'art. 112, che richiama le principali operazioni "fuori bilancio" elencate nella circolare n. 166/1992 della Banca d'Italia, ed esclude alcune ipotesi residuali previste nella medesima circolare. L'elenco del comma 1 deve ritenersi tassativo e dunque non appare possibile effettuare una interpretazione estensiva; ciò [...] discende dalla circostanza che l'art. 112 prevede una deroga ai principi di*

legislatore ha proceduto all'abrogazione integrale del comma analizzato, sancendo implicitamente che gli strumenti finanziari derivati devono essere riconosciuti sulla base di quanto disposto dai principi contabili internazionali, per effetto del richiamo operato dall'art. 2426 del Codice Civile. In tal modo, anche per i soggetti OIC *adopter*, la qualificazione e la classificazione dei contratti derivati che viene determinata nel bilancio d'esercizio assume piena rilevanza anche ai fini fiscali, in considerazione dell'eventuale rispondenza alle norme declinate dai principi contabili, le quali si basano su quanto disposto in merito dall'articolato civilistico.

In ottemperanza alla disposizione del TUIR, l'applicazione del principio di derivazione rafforzata con riguardo alle novellate determinazioni contabili non produce in linea generale impatti di incisiva importanza nell'ambito della fiscalità societaria. Ciò, in prima battuta, è dovuto dal fatto che gli strumenti finanziari derivati ricevevano già precedentemente un determinato riconoscimento ai fini tributari, anche in assenza dell'introdotta *set* di regole contabili: in particolare, l'art. 112 del TUIR sembrava, nel suo assetto previgente, prendere piena ispirazione da quanto disposto dalla Banca d'Italia in merito ai bilanci delle imprese bancarie. In considerazione del fatto che le indicazioni dell'ente di vigilanza italiano prendevano a riferimento l'impostazione assunta dai principi contabili internazionali sugli strumenti finanziari derivati²⁵², il perimetro di applicazione dell'art. 112 TUIR non risulta variato a seguito delle modifiche introdotte, in quanto i principi ispiratori di fondo degli assetti pre e post D.L. n. 244/2016 appaiono sostanzialmente coincidenti²⁵³. In linea teorica, perciò, si può già concludere che, per lo più, l'intervento effettuato in linea con il principio di derivazione rafforzata non produce rilevanti cambiamenti nella determinazione della base imponibile delle società, anche se lo stesso è andato a sradicare,

certezza ed oggettiva determinabilità, stabiliti dall'art. 109 del TUIR per la tassazione o deduzione dei componenti di reddito."

²⁵² IAS 39, *Financial instruments: recognition and measurement*, versione del 3 novembre 2008, paragrafo 9. La definizione dei strumenti finanziari derivati è ora confluita all'interno del novellato IFRS 9, ma non si rilevano importanti modifiche nella definizione che viene fornita.

²⁵³ Bontempo F., Fabi T., *Derivati non di copertura: regole contabili e profili fiscali*, cit.: "Nell'ipotesi di coincidenza tra realtà contrattuale e rappresentazione di bilancio, quanto appena detto non pare significativamente innovativo. In proposito, infatti, si segnala come una breve ricostruzione storica del dettato letterale mette in evidenza che la nozione di operazione fuori bilancio, di cui al comma 1 dell'art. 112 del TUIR, configuri, nella sostanza, il recepimento in ambito fiscale della definizione di operazione fuori bilancio prevista per i soggetti operanti nel settore bancario - secondo le istruzioni di Banca d'Italia fornite con le circolari in tema di schemi di bilancio. Appare chiaro come le indicazioni di vigilanza siano intimamente collegate alla definizione di derivato di cui ai principi contabili internazionali (cfr. IAS 39 ora IFRS 9), nozione cui, peraltro, rinvia lo stesso legislatore del D.Lgs. n. 139/2015 anche per i soggetti che redigono il bilancio con i principi contabili nazionali."

sostanzialmente, l'effettivo doppio binario instauratosi in precedenza, in cui si doveva tenere conto extra-contabilmente degli effetti economici di natura valutativa derivanti dalle operazioni fuori bilancio. In tal modo, il legislatore fiscale, nel più ampio clima caratterizzante l'intero intervento, si è affidato alle determinazioni scaturenti dall'applicazione dei principi contabili di riferimento ai fini dell'individuazione della corretta qualificazione degli strumenti finanziari derivati.

A seguito dell'abrogato primo comma, il legislatore, all'art. 112, declina il trattamento tributario generale delle componenti reddituali di natura valutativa, stabilendo che entrano pienamente a far parte della base imponibile IRES d'impresa. In tal modo, il Testo Unico individua la rilevanza fiscale da assegnarsi ai cosiddetti derivati speculativi: salvo il cambiamento apportato alle definizioni di cui si è precedentemente discusso, la disposizione resta identica a quanto precedentemente disciplinato. Similmente all'assetto stabilito a livello contabile con il D.lgs. n. 139/2015, anche nella normativa fiscale la regola generale viene tarata sui derivati speculativi, come ricavabile dalla declinazione specifica che viene successivamente riservata agli strumenti designati ai fini di copertura. Nella situazione vigente *ante* D.L. n. 244/2016, il terzo comma dell'art. 112 istituiva una limitazione alla deducibilità delle perdite di natura valutativa, la cui rilevanza ai fini IRES non poteva superare la soglia individuata nella differenza esistente fra il valore del derivato in corso alla sua stipula o alla chiusura dell'ultimo periodo d'imposta e quello dello stesso alla chiusura dell'esercizio di valutazione. Tale norma, evidentemente, era motivata dalla *ratio* di evitare la deduzione di risultati negativi imputati per un valore superiore a quelli che lo stesso strumento ha subito effettivamente nel corso dell'esercizio, circoscrivendo allo stesso tempo l'eventuale arbitrarietà del contribuente in tali determinazioni. A ben vedere, a seguito della pubblicazione delle stringenti regole sul *fair value* e a seguito dell'entrata nel bilancio d'esercizio dei derivati, il timore per una deriva arbitraria nella deducibilità delle perdite sembra superato. In considerazione di tale profilo, il legislatore ha esteso il successivo comma 3-*bis*, il quale deroga all'applicazione dei limiti di cui al terzo comma, anche ai soggetti applicanti i principi contabili nazionali, facendo perciò cadere qualunque limitazione alla rilevanza fiscale delle componenti reddituali afferenti gli strumenti finanziari derivati. In tal modo, la disciplina riservata agli OIC *adopter* viene riallineata a quella disposta per gli IAS/IFRS *adopter*: le qualificazioni, le classificazioni e le imputazioni temporali sui derivati non di copertura determinate dalla corretta applicazione dei principi contabili di riferimento assumono, quindi, piena valenza nella

quantificazione del reddito d'impresa ai fini della tassazione societaria²⁵⁴. Sulla base di questo presupposto, le rettifiche di valore imputate al Conto Economico entrano per intero a far parte del computo delle imposte dell'esercizio, mentre gli importi esposti nello schema patrimoniale afferenti i contratti derivati vengono pienamente riconosciuti ai fini fiscali e, quindi, considerati nell'eventuale calcolo della plus/minusvalenza da alienazione o realizzo.

Stabilito il pieno regime di derivazione rafforzata per quanto riguardante gli strumenti derivati speculativi, l'art. 112 del TUIR procede, poi, alla disciplina del trattamento tributario riservato all'altra categoria individuata a livello contabile, ovvero quella dei derivati di copertura. In questa fattispecie, allo scopo di estrapolare il complessivo regime declinato dal legislatore, il dettato del TUIR va letto unitamente all'art. 7 del D.M. 8 giugno 2011, il quale risulta dedicato al riconoscimento delle relazioni di copertura. La versione precedente dell'art. 112 prevedeva che dovevano considerarsi operazioni fuori bilancio con tale finalità tutte quelle atte a fornire una tutela contro specifici rischi aziendali, quali le oscillazioni dei tassi di interesse o di cambio e le variazioni del valore di attività o passività. In tal caso, perciò, il legislatore fiscale forniva una specifica delimitazione del campo di applicazione della disciplina, allo scopo di evitare l'accesso al trattamento previsto alle operazioni non aventi effettivamente un obiettivo di cautela dai rischi sopraelencati. Analogamente a quanto visto per il primo comma, il D.L. n. 244/2016 è intervenuto eliminando tali requisiti, stabilendo altresì che i derivati di copertura sono riconosciuto agli occhi del Fisco sulla base della qualificazione operata a bilancio, qualora la stessa discenda dalla corretta applicazione dei principi contabili di riferimento. Anche in tale frangente, perciò, le modifiche apportate tendono ad una piena affermazione del principio di derivazione rafforzata, attraverso un'integrale adozione delle determinazioni prodotte dagli *standard setters* di derivazione professionale.

In questo specifico ambito, tuttavia, non è dato riscontrare un pieno riconoscimento dei valori di bilancio, a causa di quanto disposto della norma contenuta nel D.M. 8 giugno 2011, la quale prevede degli ulteriori requisiti affinché la relazione di copertura assuma piena rilevanza ai fini fiscali. Sulla base del quarto comma dell'art. 7, prima della sua

²⁵⁴ Restano escluse dalla rimozione dei limiti di cui al comma 3 le cosiddette micro-imprese di cui all'art. 2435-*bis*, le quali continueranno perciò a subire una limitazione nella deduzione di tali componenti negative. Questa scelta del legislatore fiscale è dettata dal fatto che su tali soggetti è posto un divieto di iscrizione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati. Vedasi Assonime, *Il nuovo bilancio d'esercizio delle imprese che adottano i principi contabili nazionali: profili civilistici e profili fiscali*, cit.

revisione operata in sede di coordinamento con i soggetti OIC a *adopter*, uno strumento finanziario derivato poteva essere riconosciuto come di copertura solo qualora la relazione con l'elemento coperto fosse desumibile da un atto di data certa anteriore o contestuale alla relativa negoziazione. La *ratio* di tale disposizione ricade tutt'ora nella volontà di istituire una limitazione alla possibile concessione di comportamenti arbitrari, evitando che i contribuenti possano decidere se assegnare o meno *ex post* la designazione di copertura allo scopo di poter selezionare la tassazione meno onerosa, attivabile a seconda del diverso trattamento tributario previsto per le due categorie²⁵⁵. Tale norma, tuttavia, ha avuto notevoli difficoltà applicative derivanti dal fatto che non risultavano chiare le modalità di presentazione della prova documentale necessaria alla soddisfazione del requisito declinato. Oltre a ciò, la statuizione risultava facilmente aggirabile dal contribuente attraverso la designazione preventiva dello strumento come derivato di copertura, salvo poi non esibire la prova inerente la correlazione qualora fosse risultato più conveniente in termini di tassazione²⁵⁶. L'esempio classico in tal senso si poteva individuare nei contratti sottoscritti al fine di cautelarsi dal rischio correlato ad un titolo partecipativo: dato che, come si vedrà, è disposta l'imponibilità delle componenti per attrazione al regime fiscale dell'elemento coperto, nella prassi si soleva rideterminare lo strumento come speculativo se dallo stesso fossero risultate delle perdite al fine di poter dedurle nell'esercizio di sostenimento, mentre si soleva confermare la natura di copertura nell'obiettivo di poter fruire del frazionamento della plusvalenza qualora avesse generato risultati positivi²⁵⁷. In sede di revisione delle disposizioni dei Decreti Attuativi IAS, il legislatore ha integrato il quarto comma dell'art.

²⁵⁵ Assonime, *Il nuovo bilancio d'esercizio delle imprese che adottano i principi contabili nazionali: profili civilistici e profili fiscali*, cit.: "La finalità di questa disposizione era probabilmente quella di evitare che un derivato potesse essere qualificato *ex post* come speculativo, quando fosse risultato minusvalente – in modo da dedurre immediatamente la perdita – ovvero come derivato di copertura nel caso contrario – in modo da assoggettare la plusvalenza sul derivato allo stesso regime della minusvalenza rilevata sul sottostante – sterilizzandone sostanzialmente l'impatto sull'imponibile."

²⁵⁶ C.N.D.C.E.C., *La fiscalità delle imprese OIC adopter (versione estesa)*, cit.: "Si tratta di una norma che si è dimostrata non sempre di facile applicazione e, comunque, scarsamente efficace rispetto alla finalità che intendeva perseguire. Infatti, l'obiettivo era quello di evitare che, *ex post*, il contribuente potesse qualificare un derivato come speculativo o di copertura a seconda della convenienza fiscale; tuttavia, arbitraggi dei contribuenti erano comunque possibili laddove l'atto di designazione della copertura con data certa poteva non essere esibito o fatto valere nel caso risultasse conveniente qualificarlo *ex post* come di natura speculativa."

²⁵⁷ Garcea A., *Le disposizioni correttive e integrative del Decreto attuativo del principio di derivazione rafforzata*, cit.: "In questi casi, se il derivato era minusvalente (perché il fair value della partecipazione era nel frattempo cresciuto) il contribuente aveva interesse a sostenere che si trattava di un derivato speculativo, in modo da dedurre subito la perdita, mentre se era plusvalente era portato ad inquadrarlo come di copertura in modo da assoggettare la plusvalenza sul derivato al regime di irrilevanza delle minusvalenze sulla partecipazione in base al cd principio di simmetria dell'art. 112, comma 4, del TUIR."

7 del D.M. 8 giugno 2011, prevedendo che in alternativa all'atto di data certa anteriore la relazione può considerarsi fiscalmente rilevante anche nel caso in cui il derivato sia classificato come di copertura nel primo bilancio successivo alla sua negoziazione. La verifica dei requisiti utili al riconoscimento dei derivati *hedge* si esaurisce, così, attraverso il controllo della prima iscrizione contabile: in tal senso, il Decreto implicitamente si affida alle regole predisposte in merito dai principi contabili nazionali (traslate dagli IAS/IFRS), i quali dispongono che l'individuazione contabile della copertura deve essere fatta *ex-ante* attraverso l'assolvimento di un complesso onere documentale (il rispetto dei requisiti previsti dall'OIC 32, perciò, avrà effetti anche sul versante fiscale)²⁵⁸. Tale novellata impostazione può determinare un aggravio delle formalità che la società deve fornire, sia nell'ambito contabile che in quello tributario: tuttavia, non si deve dimenticare che tale procedura risulta meramente propedeutica all'accesso del beneficio della copertura e non determina un obbligo a carico della società, in quanto resta nella libertà del contribuente procedere alla designazione del derivato come speculativo e quindi sottoporre a immediata rilevanza fiscale tutte le sue componenti economiche scaturenti²⁵⁹.

Risolta la questione della qualificazione delle relazioni di copertura, il combinato disposto del TUIR e del D.M. 8 giugno 2011 disciplina il trattamento fiscale che viene riservato alla fattispecie in questione, il quale viene mantenuto immutato rispetto all'impostazione precedentemente adottata. Innanzitutto, il quarto comma dell'art. 112 del Testo Unico declina il cosiddetto principio di simmetria nella fiscalità dei derivati di

²⁵⁸ Bontempo F., Tridico M., *I riflessi fiscali della rappresentazione in bilancio del fair value dei derivati*, in *Corriere Tributario*, 2017, n. 13, 1039 ss: "Dalla lettura del nuovo comma 6 dell'art. 112 si scorge una stretta interconnessione tra l'esistenza o meno della relazione di copertura e la rappresentazione di bilancio della copertura stessa, secondo la corretta applicazione dei principi contabili. Come disposto dall'art. 2426, comma 1, numero 11-bis, del Codice civile, anche ai fini fiscali, si deve considerare sussistente la copertura "in presenza di stretta e documentata correlazione tra le caratteristiche dello strumento o dell'operazione coperti e quelle dello strumento di copertura"."

²⁵⁹ Avolio D., Devalle A., *Il nuovo regime contabile e fiscale degli strumenti derivati*, cit.: "Si è, comunque, detto che la contabilizzazione di uno strumento derivato secondo le regole previste per gli strumenti di copertura ivi inclusa la documentabilità della relazione di copertura – rappresenta un'opzione per la società, che potrebbe pure decidere di non volere procedere alla contabilizzazione di detto strumento secondo le regole di hedging accounting. Il naturale portato di tale (legittima) scelta sarà quella di potere applicare a detto strumento derivato [...] il regime fiscale previsto per quest'ultimo tipo, senza che questo possa pregiudicare la deducibilità dei relativi componenti negativi contabilizzati in bilancio. Invero, non potrebbe revocarsi in dubbio l'"inerenza fiscale" di tali componenti negativi di reddito, dal momento che, nella specie, si tratterebbe di strumenti derivati acquistati con finalità di copertura e la cui contabilizzazione quali strumenti derivati non di copertura sarebbe operata in piena aderenza a quanto prescritto dai principi contabili."

copertura: ai sensi dello stesso, alle componenti reddituali derivanti dalla valutazione al *fair value* sarà applicato lo stesso regime previsto per l'elemento coperto. In ottemperanza a tale regola, se un contratto derivato ha l'obiettivo di tutela dall'oscillazione di valore di una partecipazione allora dovrà essere parimenti applicato il regime della *participation exemption* anche alle plusvalenze scaturenti da tale strumento (ovviamente qualora la partecipazione correlata risponda ai requisiti previsti), salva l'impossibilità di procedere alla deducibilità delle minusvalenze così determinate. In questo specifico frangente, perciò, il legislatore predispone un generale regime di attrazione dei risultati economici afferenti agli strumenti di copertura alle regole di deduzione o imponibilità previste per l'elemento connesso. A seguito dell'indicazione illustrata, il quinto comma dell'art. 112 disciplina una deroga a tale impostazione, prevedendo che se la copertura ha ad oggetto un elemento produttivo di interessi le differenze che emergono dalla valutazione al *fair value* assumono rilevanza fiscale secondo il criterio di imputazione degli interessi (se si tratta di una copertura specifica) o secondo la durata del contratto (se si tratta di una copertura connessa ad un insieme di attività o di passività). Completando la disamina normativa, ad assicurare il riconoscimento della destinazione a Patrimonio Netto operata sulle variazioni afferenti ai *cash flow hedge* interviene il terzo comma dell'art. 7 del D.M. 8 giugno 2011, il quale assicura che le componenti così rilevate concorrono al reddito societario al momento del loro effettivo transito a Conto Economico. Sulla base delle disposizioni appena elencate, è possibile delineare la fiscalità effettiva che assumono i diversi tipi di strumenti di copertura: i *fair value hedge* andranno a determinare delle svalutazioni o delle rivalutazioni imputabili sia all'elemento coperto che al derivato di copertura pienamente rilevanti fiscalmente nell'esercizio di rilevazione (salva la loro correlazione ad attività produttive di interessi), mentre i derivati di copertura dei flussi finanziari produrranno delle momentanee imputazioni a Patrimonio Netto che saranno irrilevanti al fine del computo della base imponibile sino alla loro effettiva imputazione a Conto Economico.

Seppur nessuna modifica di rilevante incisività venga apportata a quanto disposto dall'assetto previgente, è possibile notare come la disciplina declinata a seguito del coordinamento con i soggetti OIC *adopter* si collochi in una posizione di perfetta aderenza con quanto previsto dai principi contabili di riferimento per l'impresa. Le qualificazioni, le classificazioni e le imputazioni temporali così determinate, infatti, risultano pienamente riconosciute ai fini dell'applicazione della normativa fiscale, come

confermato dal combinato disposto del Testo Unico e del D.M. 8 giugno 2011, il quale assicura un generale rinvio alle determinazioni operate nel bilancio d'esercizio. Nell'impostazione così modulata, non sembra apportare una deviazione di rilievo dalla logica di fondo la deroga alla derivazione rafforzata sostanzialmente attuata attraverso l'indicazione di un diverso criterio di competenza temporale da assegnarsi alle variazioni di *fair value* dei derivati designati a copertura delle attività produttive di interessi: avendo a mente l'intera disciplina dettata dal legislatore, infatti, risulta possibile concludere che le modifiche apportate in merito dal D.L. n. 244/2016 hanno ulteriormente acuito il riconoscimento in deroga delle determinazioni contabili, andando ad incidere, principalmente, sul profilo definitorio della stessa disposizione.

2.1 Rilevanza fiscale dei contratti derivati incorporati

Come illustrato in precedenza, la neo-introdotta disciplina di cui all'art. 2426 del Codice Civile impone lo scorporo contabile dei contratti derivati che risultano incorporati all'interno di uno strumento cosiddetto ibrido. Riassumendo brevemente quanto già esposto, la tecnica contabile declinata dall'OIC 32 si sostanzia nella separazione dei due strumenti e nella ripartizione del valore totale operata attraverso la valutazione al *fair value* del contratto derivato per poi assegnare il valore residuo a quello primario (a meno che ciò non sia possibile, in tal caso il processo viene invertito), salvo disporre il procedimento contrario nel caso delle obbligazioni convertibili. In ottemperanza al generale principio della derivazione rafforzata, il quale produce un riconoscimento delle qualificazioni derivanti dalla corretta applicazione dei principi contabili, le componenti reddituali rilevate a seguito dello scorporo del contratto ibrido dovrebbero assumere piena valenza anche nel computo del reddito d'impresa ai fini tributari: da ciò, i risultati di natura valutativa imputati a Conto Economico dovrebbero seguire le diverse regole sulla tassazione riportate all'art. 112 del TUIR a seconda della designazione o meno alla finalità di copertura del contratto derivato scorporato. In tal senso si era espresso anche il legislatore nella sede del primo tentativo di introduzione della generale deroga di cui all'art. 83 del TUIR, indicando che *“viene riconosciuta altresì la rilevanza in bilancio dei derivati incorporati in altri strumenti finanziari. In tale ipotesi, infatti, lo strumento finanziario deve essere separato dal contratto primario e contabilizzato in bilancio determinando in conseguenza di ciò effetti sull'imponibile*

dell'IREs e dell'IRAP²⁶⁰. Secondo tali indicazioni e secondo la più generale *ratio* della derivazione rafforzata, perciò, dovrebbe essere pacifica la rilevanza fiscale dei valori determinati a bilancio per quanto riguardante tali profili²⁶¹.

Nonostante le giustificate considerazioni riportate, la tematica analizzata è stata interessata da alcuni dubbi interpretativi, causati dal coordinamento con la disciplina di cui al primo comma dell'art. 5 del D.M. 8 giugno 2011, applicabile ai soggetti OIC *adopter* grazie all'esplicito richiamo operato dal D.M. 3 agosto 2017. Secondo quanto disposto da tale norma, nello specifico ambito fiscale ci si deve comunque rifare a quanto disciplinato dall'art. 44 del TUIR per stabilire se un titolo finanziario può essere considerato assimilato alle azioni od alle obbligazioni, indipendentemente dalla qualificazione e dalla classificazione adottata nel bilancio d'esercizio. In ottemperanza alla disposizione del Testo Unico richiamata, quindi, in ogni caso uno strumento finanziario deve essere fiscalmente qualificato come simile ai titoli azionari oppure obbligazionari sulla base della verifica del collegamento vigente fra la relativa remunerazione e l'andamento reddituale della società emittente, allo scopo di attivare poi il trattamento tributario diversamente disciplinato per le due fattispecie. Si ritiene, in merito, che tale norma istituisca implicitamente un principio di considerazione unitaria nella qualificazione dei titoli finanziari, come confermato dal fatto che l'apprezzamento della loro diversa natura deve essere basato sulla rispondenza al criterio del collegamento ai risultati economici, il quale va valutato guardando all'intero titolo e non per singoli comparti dello stesso²⁶². Secondo alcuni, dalla regola richiamata, la quale dispone una chiara e netta deroga al regime di derivazione rafforzata, deve interpretarsi sostanzialmente un disconoscimento della rilevanza fiscale dei contratti derivati scorporati, in quanto tali determinazioni si porrebbero in contrasto con la

²⁶⁰ Proposta emendativa alla Legge di Bilancio 2017, testo non approvato ma successivamente integralmente adottato in sede di conversione del D.L. n. 244/2016. A.C. 4127-bis, Relazione illustrativa alla proposta di emendamento n. 7.

²⁶¹ Rossi L., Barbagelata G., *Le ricadute fiscali degli strumenti derivati incorporati per le società ITA-GAAP*, in *Corriere Tributario*, 2017, n. 21, 1663 ss.: *“Le componenti derivative che, ai sensi del documento OIC 32, devono essere scorporate da contratti “ibridi” avranno in linea generale autonoma rilevanza fiscale, grazie al principio di derivazione. Tuttavia, ciò riguarda soltanto le componenti reddituali rilevate in bilancio a decorrere dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni di cui al D.Lgs. n. 139/2015, ad eccezione di quelle relative a operazioni “pregresse”.*

²⁶² Assonime, *Il nuovo bilancio di esercizio delle imprese che applicano i principi contabili nazionali: profili civilistici e fiscali*, cit.: *“In particolare per effetto di questa previsione, indipendentemente dalla rappresentazione di bilancio, si dovrebbe prendere in considerazione il titolo nella sua unitarietà giuridica e verificare se la relativa remunerazione sia o meno legata, per intero (e cioè sia nell’anche nel quantum) agli utili dell’impresa emittente.”*

visione unitaria adottata dall'art. 44 TUIR²⁶³. In ottemperanza a tale norma, perciò, dovrebbero essere disattivate le qualificazioni di bilancio operate sui contratti cosiddetti ibridi, allo scopo di riportare la modulazione dei valori afferenti ad un'unica entità: in tal senso, perciò, la tassatività della deroga alla derivazione rafforzata andrebbe a determinare un doppio binario civilistico-fiscale nella gestione di tali titoli, in considerazione del fatto che la ripartizione contabilmente operata deve essere rettificata allo scopo di procedere alla tassazione o alla deduzione delle componenti scaturenti dal contratto ibrido considerato nel suo insieme²⁶⁴. Basandosi sul D.M. 8 giugno 2011, perciò, in passato si riteneva maggiormente verosimile quest'ultima interpretazione, a causa del tenore letterale della norma che non sembrava concedere la possibilità di applicare la verifica imposta dall'art. 44 TUIR a valle della suddivisione operata, bensì sembrava imporla a monte disponendo la valenza della sola qualificazione giuridico-formale nella disciplina di tale fattispecie²⁶⁵. Tale tesi, poi, meglio si conciliava con la *ratio* dell'art. 5 del D.M. 8 giugno 2011, coincidente con la volontà di garantire la simmetria nella tassazione fra portatore ed emittente del titolo finanziario, al fine di non istituire una disparità nell'imponibilità dei risultati economici causata dalla configurazione di due diversi ordini di norme sul bilancio d'esercizio²⁶⁶.

²⁶³ Bontempo F., Fabi A., *Derivati non di copertura: regole contabili e profili fiscali*, cit.: "Quest'ultima disposizione - che prevede la necessità di ricondurre gli strumenti composti alle categorie fiscali degli strumenti similari alle azioni o alle obbligazioni, di cui all'art. 44 del TUIR - viene interpretata nel senso di ricondurre, per ragioni di simmetria di trattamento, gli strumenti finanziari alla loro natura giuridico formale che prevede l'esistenza di un unico strumento giuridico, senza alcuna identificazione degli embedded derivative".

²⁶⁴ Piccinini G., *Derivati incorporati: focus e caso pratico sulle obbligazioni convertibili*, in *Bilancio e Reddito d'Impresa*, 2017, n. 12, 29 ss.: "Tale disposizione determinerebbe, quindi, una netta differenziazione tra il trattamento fiscale dei derivati stand alone e quello dei derivati embedded, nel senso che solo i primi sarebbero assoggettati alla disciplina dell'art. 112 del TUIR. I Secondi risulterebbero, invece, fiscalmente inesistenti con l'effetto che nella determinazione della base imponibile rileverebbe l'unitario regime fiscale che si rende applicabile al titolo ibrido ai sensi dell'art. 44 del TUIR. Posto, inoltre, che il derivato embedded ha comunque rilievo contabile e- secondo quanto disposto dal paragrafo 47 dell'OIC 32 - deve essere valutato al fair value ad ogni data di chiusura di bilancio successiva alla sua iscrizione iniziale, diviene attuale la gestione di un doppio binario che impone di applicare delle variazioni fiscali volte a sterilizzare le fluttuazioni di fair value dello strumento derivato".

²⁶⁵ C.N.D.C.E.C., *La fiscalità delle imprese OIC adopter (versione estesa)*, ibidem: "In altre parole, prevarrebbe la configurazione giuridica del titolo, anche in presenza di strumenti ibridi che incorporano una componente derivativa. In sostanza, in presenza di strumenti finanziari simili alle azioni, lo scorporo del derivato eventualmente effettuato in bilancio non potrebbe assumere rilevanza fiscale e, quindi, lo strumento finanziario unitariamente considerato andrebbe trattato come strumento simile alle azioni. [...] Questa seconda tesi appare la più convincente quanto meno con riguardo agli strumenti finanziari simili alle azioni secondo i criteri dell'art. 44, comma 2, lett. A)."

²⁶⁶ Assonime, *Il nuovo bilancio di esercizio per i soggetti che applicano i principi contabili nazionali: profili civilistici e fiscali*, cit.: "Probabilmente quest'ultima tesi è quella più in linea con la ratio dell'art. 5 del d.m. 8.6.2011, tenuto conto che questa disposizione, nel richiamare l'art. 44, comma 2, lett. a) del TUIR, poneva e pone tuttora riferimento esclusivamente alla tipologia della remunerazione e si proponeva dunque di garantire una simmetria di trattamento tra emittente e portatore del titolo basata sulla qualificazione univoca della sua natura e dei

A risolvere parzialmente l'*impasse* che si è creata verso il riconoscimento dei derivati incorporati è finalmente intervenuto il legislatore in sede di coordinamento fiscale del novellato IFRS 9²⁶⁷, rimediando con ingiustificato ritardo al dubbio interpretativo che si è protratto sin dalla pubblicazione dei primi Decreti Attuativi IAS. Attraverso il D.M. 10 gennaio 2018 viene, così, aggiunto un comma al D.M. 8 giugno 2011, il quale dispone l'operatività del principio di derivazione rafforzata per quanto riguardante le componenti reddituali e patrimoniali afferenti gli strumenti finanziari derivati scorporati da un contratto ibrido, qualora le stesse siano rilevate nell'applicazione della corretta declinazione dei principi contabili di riferimento. Il riconoscimento ai fini fiscali, tuttavia, viene limitato da tale norma ai soli casi in cui il derivato sia scorporato da titoli similari alle obbligazioni e solo nel caso in cui tutti gli strumenti che risultino dalla scomposizione operata non rispondano ai criteri di cui al secondo numero del secondo comma dell'art. 44 TUIR, il quale individua i requisiti per cui un titolo deve considerarsi simile alle azioni. Nonostante tale intervento, in tale contesto il campo applicativo della derivazione rafforzata continua ad essere limitato, come testimoniato dal fatto che l'art. 83 TUIR esplicherà pienamente la sua valenza solo nel caso in cui dallo scorporo non emergano strumenti il cui rendimento è connesso ai risultati economici dell'emittente²⁶⁸. L'ultimo D.M. analizzato, perciò, risolve definitivamente i dubbi interpretativi che si erano creati attorno alla tematica, disciplinando un riconoscimento delle qualificazioni derivanti dai principi contabili nazionali circoscritto solamente ad alcune fattispecie, mentre altrimenti si dovrà procedere alla rettifica dei valori determinati a livello di bilancio, a causa del regime di doppio binario instaurato per i contratti non assimilabili ai titoli obbligazionari²⁶⁹.

relativi flussi reddituali. In quest'ottica, salvo le anzidette eccezioni dovrebbe perciò prevalere la configurazione giuridica del titolo, anche quando si tratti di strumenti ibridi che includono una componente derivativa."

²⁶⁷ Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2018, *Disposizioni di revisione del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011 emanate ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 11 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19.*

²⁶⁸ Gaiani L., *Chiarito il regime fiscale dei derivati incorporati*, in *Il Fisco*, 2018, n.7, 607 ss.: *"In pratica, la novella sancisce la prevalenza del principio di derivazione rafforzata, attribuendo rilevanza fiscale allo scorporo contabile degli strumenti finanziari similari alle obbligazioni disciplinati dall'art. 44, comma 2 lett. C) del TUIR [...] La disposizione peraltro condiziona detta rilevanza fiscale al fatto che nessuno degli strumenti finanziari esistenti dopo lo scorporo (strumento originario e strumento incorporato) sia simile alle azioni ai sensi della già richiamata lett. a) dell'art. 44. In caso contrario, la separazione operata in bilancio non avrà ricadute per la determinazione del reddito e lo strumento dovrà essere considerato nella sua interezza (doppio binario).*

²⁶⁹ La relazione al D.M. 10 gennaio 2018 risolve poi un dubbio che si era posto se attraverso il richiamo all'art. 44 del TUIR si conformasse sostanzialmente un'esclusione di tale richiamo per i cosiddetti titoli atipici. Attraverso tale intervento, il legislatore ha chiarito che il riferimento alla lettera c) del secondo comma dell'art. 44 TUIR implicitamente estende la sua valenza a tutti i titoli cosiddetti atipici.

I dubbi interpretativi sorti in merito alla rilevanza fiscale degli strumenti derivati incorporati, tuttavia, non risultavano vevoli per il caso delle obbligazioni convertibili, grazie all'espressa disciplina specificatamente dedicata a tale fattispecie, così come emergente dal quarto comma dell'art. 5 del D.M. 8 giugno 2011. Tale norma, attraverso una concreta regolamentazione sul trattamento fiscale che deve essere riservato con riguardo al relativo metodo di rappresentazione contabile, rappresenta un evidente riconoscimento delle determinazioni di bilancio prodotte dall'applicazione di quanto disposto dai principi contabili internazionali e dall'OIC 32. In ottemperanza alle disposizioni di derivazione professionale, come si è visto, sia l'emittente che il portatore di un'obbligazione convertibile devono scorporare il *warrant* (ovverosia, la clausola che consente la conversione del valore del debito in un titolo azionario) dal contratto primario (ovverosia, il titolo obbligazionario in sé), procedendo alla valutazione al *fair value* di quest'ultima sezione per poi allocare la differenza rispetto al valore totale del contratto ibrido ad un'apposita riserva di Patrimonio Netto. Tale procedura produce diversi effetti a livello contabile: innanzitutto, la valutazione della componente obbligazionaria determina la necessità di procedere all'attualizzazione dei flussi finanziari afferenti la stessa al tasso normalmente applicato dal mercato, similmente a quanto previsto per i crediti e i debiti. In considerazione delle caratteristiche specifiche delle obbligazioni convertibili, le quali comportano normalmente una remunerazione minore rispetto a quella solitamente applicata ai normali titoli di debito per effetto del beneficio connesso all'opzione di conversione, l'attualizzazione al tasso di mercato comporterà l'iscrizione della differenza iniziale all'interno del Patrimonio Netto, registrazione che rappresenterà il valore del *warrant* e che fungerà da contropartita alla rilevazione di maggiori interessi passivi a carico dell'emittente. Il portatore del titolo opererà lo stesso procedimento attuariale, iscrivendo inizialmente una differenza di segno negativo allo scopo di consentire la rilevazione di maggiori interessi attivi negli esercizi successivi.

In merito al caso delle obbligazioni convertibili, il comma quarto dell'art. 5 del D.M. 8 giugno 2011 disciplina uno specifico meccanismo di *recapture* dei maggiori interessi passivi dedotti nel caso in cui non venga esercitata la clausola di conversione caratteristica di tale titolo. In prima battuta, quindi, la disposizione citata sembra andare a confermare il generale principio di derivazione rafforzata che informa l'intero Decreto,

salva la limitazione nello specifico caso esposto²⁷⁰. In poche parole, la previsione riconosce la piena rilevanza fiscale delle componenti derivanti dall'impostazione contabile, purché venga effettivamente esercitata l'opzione di conversione e gli importi interessati, quindi, vengano poi realmente trasformati in capitale di *equity*. Qualora ciò non accada, i maggiori interessi che sono stati eventualmente dedotti dall'impresa emittente saranno ripresi a tassazione: in sostanza, in questo caso il legislatore fiscale sottopone la concessione del beneficio insito nella rilevanza fiscale disposta (infatti, si viene a determinare un vero e proprio vantaggio per l'impresa, in considerazione del fatto che la riserva non determinerà un valore imponibile) alla condizione che effettivamente tali valori vengano a tramutarsi in *equity*, altrimenti il valore iscritto alla riserva di Patrimonio Netto viene ridestinato alla tassazione (contabilmente si avrà la stessa situazione, in quanto la riserva verrà fatta transitare a Conto Economico e parteciperà alla determinazione del risultato d'esercizio). La norma, poi, prevede che nel caso in cui l'emittente non iscriva il *warrant* a Patrimonio Netto, bensì lo rilevi come uno strumento finanziario derivato, la disposizione non si attivi, in considerazione del fatto che la mancata conversione determinerà l'azzeramento del valore di tale strumento, andando a compensare gli effetti fiscalmente rilevanti²⁷¹. Vi è, infine, da rilevare che, in sede di coordinamento con la disciplina dei soggetti OIC *adopter*, il legislatore è intervenuto per risolvere il trattamento asimmetrico configurato dalla norma, la quale a fronte del *recapture* degli interessi passivi non consentiva la deduzione dei maggiori interessi attivi eventualmente tassati in capo al portatore: tuttavia, tale disposizione appare inutile, in considerazione del fatto che solitamente il portatore in sede di scorporo alloca gli importi all'iscrizione di uno strumento finanziario derivato, perciò in tal senso la situazione non ricadeva nella fattispecie interessata

²⁷⁰ Piccinini G., *Derivati incorporati: focus e caso pratico sulle obbligazioni convertibili*, cit.: "In sostanza, la disposizione richiamata conferma indirettamente la piena rilevanza fiscale delle risultanze contabili. In altri termini, gli interessi passivi deducibili per il soggetto emittente risulteranno quelli oggetto di contabilizzazione che, come anticipato, risultano sempre superiori ai relativi interessi nominali. In questo senso l'applicazione della disposizione in esame determina un beneficio per il soggetto emittente. Il soggetto sottoscrittore del titolo assoggetterà, invece, ad imposizione interessi attivi che- per la valutazione della componente relativa allo *straight bond* secondo il criterio del costo ammortizzato- risulteranno sempre superiori ai relativi interessi contrattuali."

²⁷¹ Piccinini G., *Derivati incorporati: focus e caso pratico sulle obbligazioni convertibili*, cit.: "La disposizione prevede in ogni caso che tale meccanismo di *recapture* non trovi applicazione nella misura in cui il contribuente abbia iscritto un derivato ex art. 112 del TUIR. In tal caso – che dovrebbe rappresentare la prassi – l'asimmetria è corretta in via automatica dalla svalutazione fiscalmente rilevante del derivato iscritto a bilancio".

dalla norma, bensì all'interno della disciplina riportata al 112 TUIR.²⁷²

²⁷² Garcea A., *Le disposizioni correttive e attuative del Decreto Attuativo del principio di derivazione rafforzata*, cit.: "Prima facie, l'idea che il meccanismo di recapture degli interessi passivi possa subire un correttivo in termini di detassazione degli interessi attivi, quando questi ultimi siano già stati assoggettati a tassazione presso il portatore del titolo, è apprezzabile. Tuttavia, in concreto, appare arduo riscontrare un'ipotesi in cui lo scorporo del warrant da parte del portatore del titolo possa avvenire senza la sua contestuale iscrizione in bilancio come derivato. In altri termini poiché i maggiori interessi attivi da scorporo del warrant menzionati dalla norma postulano normalmente che il portatore del titolo, in esito a tale scorporo, abbia rilevato separatamente il warrant come un derivato da assoggettare alla disciplina dell'art. 112 del TUIR, non è agevole quale possa essere l'effettivo ambito applicativo di questa previsione".

Considerazioni conclusive

Come ampiamente emerge dall'approfondimento operato nel presente elaborato, la stagione delle riforme iniziata a partire dalla Direttiva n. 2013/34/UE ha prodotto un significativo impatto sia all'interno dell'ordinamento contabile che della normativa fiscale. Per quanto inerente il primo versante, gli interventi, sia di natura legislativa che non, sono stati motivati principalmente dall'implementazione di due diverse *ratio*, ovvero quelle di consentire al processo di integrazione con i postulati degli IAS/IFRS di segnare un ulteriore passo in avanti e di impostare un sistema informativo di bilancio semplificato per lo specifico fine di esentare le imprese di minori dimensioni dall'adempimento a formalità che possono risultare non strettamente necessarie per la soddisfazione dell'obiettivo di garantire la basilare qualità informativa agli *stakeholders*. Le dirette modifiche apportate all'assetto normativo italiano, poi, hanno esplicitato i loro effetti seguendo due principali direzioni: principalmente, da un lato si è creata un'impostazione civilistica che differenzia le imprese in base alla rispondenza a determinati parametri quali-quantitativi, correlando tale classificazione alla concessione di benefici esentativi crescenti allo scendere delle dimensioni aziendali; dall'altro, sono state recepite un buon numero di regole e tecniche contabili tradizionalmente di appannaggio dei principi contabili internazionali, per effetto della volontà di assegnare una posizione di primaria importanza all'interno delle norme di bilancio al principio della *substance over form*.

Il D.lgs. n. 139/2015, il quale ha veicolato dei cambiamenti apportati, rappresenta una riforma delle condotte razionalmente dal legislatore per molti punti disciplinari, a partire dalla scelta di fornire un'adeguata risistemazione all'interno dei postulati generali dei principi di rilevanza e di prevalenza della sostanza sulla forma. In particolare, risulta meritevole la volontà di modulare l'impostazione contabile tenendo favorevolmente in considerazione le reali esigenze delle piccole e medie imprese, operando sostanzialmente uno sradicamento di alcuni inutili oneri informativi in precedenza pendenti sulle stesse (ad esempio, l'esenzione dalla redazione dei documenti accessori come la relazione sulla gestione o la Nota Integrativa rappresentano sicuramente un beneficio per le PMI). Le scelte in materia di esposizione e valutazione delle poste di bilancio che sono state effettuate, poi, sia dal legislatore che dai principi contabili nazionali, hanno consentito di soddisfare prontamente l'obiettivo di ulteriore

penetrazione delle disposizioni IAS/IFRS nel panorama italiano, attraverso la disciplina di un largo rimando a quest'ultime, pur se temperata dalla particolare attenzione a non operare uno sconvolgimento eccessivo della coerenza dell'intero sistema di bilancio (in merito, basti pensare all'opportuna scelta di limitare ai soli derivati la regola di valutazione al *fair value*, in modo da evitare che la discrasia nel significato dei valori presenti a bilancio non assumesse un peso eccessivo). D'altra parte, l'avvicinamento allo standard setter internazionale ha portato senza dubbio ad una maggiore complessità del procedimento utile alla predisposizione del bilancio (causata, ad esempio, dalla regola di attualizzazione e dal postulato della valutazione al *fair value* per gli strumenti finanziari derivati), la quale rappresenta, però, un necessario danno collaterale causato dall'esigenza di dare un ruolo di preminenza alla regola della *substance over form* e toglierla dalla nozione di mera indicazione di massima non praticamente attuata. Nonostante tali profili, il legislatore ha saputo prontamente conciliare le implicazioni dei diversi ordini di modifiche introdotti, disciplinando che le novità di maggior rilievo (in sostanza, il criterio di rappresentazione delle azioni proprie, il metodo del costo ammortizzato e la valutazione al *fair value* dei derivati) devono risultare di obbligatoria applicazione solo per la categoria superiore di imprese: in tal modo, l'intervento complessivo ha mantenuto una buona coerenza strutturale ed entrambi gli obiettivi sono stati raggiunti, almeno teoricamente, nel limite delle tematiche concretamente affrontate.

L'unico profilo censurabile nella riforma predisposta dal legislatore appare la mancata indicazione su quale portata debba assumere effettivamente il postulato della prevalenza della sostanza sulla forma, questione che è stata solo tardivamente risolta con criticabile ritardo attraverso la pubblicazione del novellato OIC 11 a marzo 2018. In questo ambito, infatti, va rilevato che i dubbi interpretativi sorti a seguito del primo timido tentativo di inserimento della clausola di rappresentazione sostanziale non potevano certo essere risolti con la mera razionalizzazione della norma che è stata apportata, bensì sarebbe stato opportuno disciplinare adeguatamente le modalità di applicazione del postulato nel bilancio d'esercizio dei soggetti OIC *adopter*. Il silenzio normativo, ampliato dall'iniziale nulla disposto in merito dei principi contabili nazionali, ha portato all'affermazione di un'interpretazione che non considerava il principio analizzato come regola sovraordinata, bensì ne deduceva un significato di mera indicazione generale riservata all'OIC per la declinazione della disciplina dettagliata di bilancio. Tale conclusione è stata poi avvalorata dallo stesso Organismo, che

nell'aggiornare le disposizioni di propria competenza non ha osato andare oltre quanto stabilito dal legislatore, attingendo sostanzialmente alla regolamentazione prevista dagli IAS/IFRS per le varie fattispecie interessate. Tale situazione ha determinato il sorgere di varie discussioni in dottrina, le quali, come si è visto, si sono catalizzate attorno a tre poli interpretativi così riassumibili, in breve: il postulato della sostanza come regola generale in ogni caso applicabile anche oltre quanto stabilito dai principi contabili, la *substance over form* come principio che va necessariamente mediato nella sua declinazione pratica dallo *standard setter* di riferimento e la rappresentazione sostanziale come regola da seguire esclusivamente nei casi in cui nulla sia disposto dai principi contabili. Come premesso, l'*impasse* si è poi risolta attraverso la rimodulazione dell'OIC 11, il quale ha disposto che per le fattispecie non disciplinate dagli stessi documenti contabili il redattore di bilancio deve rifarsi all'applicazione dei postulati generali, fra cui risiede il principio di prevalenza della sostanza sulla forma. In tal modo, l'OIC ha premiato la terza tesi interpretativa sopraesposta, soluzione che appare coerente con le caratteristiche dell'ordinamento contabile italiano, in quanto non va a delegittimare il ruolo chiave via via assunto dall'Organismo in materia di bilancio ma consente comunque di integrare l'impostazione nazionale nel rispetto della regola di rappresentazione sostanziale. Per effetto di tali indicazioni, i soggetti ITA GAAP sono, quindi, ora liberi di rifarsi alle regole ed ai criteri di appannaggio degli IAS/IFRS nelle determinazioni di bilancio non espressamente regolamentate dai principi nazionali²⁷³. Nonostante il lieto fine di tale *querelle*, restano da sottolineare i costi che sono derivati dall'incertezza che si è protratta sulla questione: in particolare, sarebbe stato auspicabile un immediato e, in un certo senso, temerario intervento da parte dell'OIC, attraverso un'interpretazione del postulato basata sulla sua portata effettiva e non sull'evoluzione storica della portata della norma.

Molti più profili di criticità, invece, emergono dal coordinamento operato dal legislatore sul versante fiscale. Come illustrato in precedenza, in sede di conversione del D.L. n. 244/2016, al fine di risolvere il nodoso problema del doppio binario civilistico-fiscale, è stato esteso il principio di derivazione rafforzata presente nell'art. 83 del T.U.I.R. anche alle imprese applicanti i principi contabili nazionali. Similmente alla riforma contabile,

²⁷³ A titolo di esempio, si ritiene ora pienamente applicabile il metodo di rappresentazione previsto dai principi contabili internazionali per i piani di *stock option* a favore dei dipendenti. In ottemperanza a ciò, gli OIC *adopter* potranno ora applicare il metodo che considera il costo implicito derivante da tali *benefit* quale costo del personale, andando a capitalizzarlo in un'apposita riserva di Patrimonio Netto.

la *ratio* principale di tale intervento risiede nella semplificazione del processo di calcolo delle imposte, stante che nel periodo antecedente si era creato un aggravio dei costi connessi all'assolvimento di tali adempimenti a causa della complessità comportata dall'obbligo di disapplicazione delle novità apportate a livello di bilancio, in quanto contrastanti con la filosofia di base del TUIR. La situazione, che non avrebbe nemmeno dovuto venire in essere in vigenza di un intervento immediato da parte del legislatore (sarebbe stata la soluzione migliore, considerando che le problematiche erano già conosciute dalla coincidente situazione avutasi con gli IAS/IFRS *adopter*), si è, così, risolta con il riconoscimento dei criteri di qualificazione, classificazione ed imputazione temporale determinati dalla corretta applicazione dei principi contabili nazionali anche in deroga a quanto stabilito dal T.U.I.R.. Sulla base di tale disposizione, la base imponibile IRES torna ad assumere una stretta correlazione di base con il risultato d'esercizio e, conseguentemente, viene ristabilita la derivazione dell'imponibile fiscale dalle risultanze contabili in ottemperanza al postulato espresso dall'art. 83 TUIR. Se nulla vi è da dire sulla genuinità dell'obiettivo che ha mosso il legislatore, lo stesso non si può concludere per l'assetto che ha effettivamente assunto il regime di derivazione rafforzata nella realtà dei fatti, a causa delle notevoli limitazioni, di natura sia generale che specifica, che lo stesso ha subito nella sua declinazione pratica. Tale situazione ha portato alla generazione di alcune criticità che hanno intaccato la più ampia *ratio* di semplificazione e il riconoscimento delle determinazioni di derivazione professionale, emerse a seguito di incomprensioni sulle norme letterali, ingiustificati vuoti sia legislativi che della prassi amministrativa e, per certi versi, mere esigenze di gettito erariale.

Innanzitutto, desta notevoli perplessità la scelta di escludere dal beneficio della derivazione rafforzata i soggetti individuati dall'art. 2435-*bis* del codice civile, ovvero le cosiddette micro-imprese. Tale decisione sembra essere motivata dalla constatazione che le stesse non sarebbero in possesso delle necessarie strutture amministrative atte a gestire un tale complesso regime fiscale: anche in questo caso, quindi, il legislatore muove dalla volontà di apportare una semplificazione e una riduzione degli oneri amministrativi a carico delle PMI. Tuttavia, per lo specifico versante tributario, l'impatto che viene ad assumere la mancata estensione dell'applicabilità dell'art. 83 TUIR porta a tutt'altri effetti sul piano tributario: infatti, anche se le micro-imprese risultano di fatto escluse od esentate dall'utilizzo delle novellate regole contabili di più ampia portata, le stesse soggiacciono comunque al generale obbligo di rappresentazione sostanziale.

Sulla base di tale situazione, in alcune fattispecie le micro-imprese si troveranno parimenti alle categorie superiori ad applicare criteri di valutazione e di imputazione temporale che possono risultare in contrasto con i requisiti di certezza ed oggettiva determinabilità richiesti dall'art. 109 del TUIR²⁷⁴: in tali casi, perciò, per ogni valore riportato a bilancio secondo la logica della *substance over form* tali contribuenti dovranno rideterminare gli importi interessati applicando i canoni giuridico-formali richiesti dal TUIR. L'espressa esclusione della valenza del regime di derivazione rafforzata verso i soggetti di cui all'art. 2435-bis c.c. comporta, quindi, l'istituzione di un permanente regime di doppio binario civilistico-fiscale, senza alcuna possibilità di rimediare a causa della rigidità letterale della norma di cui all'art. 83 TUIR. Tenendo in considerazione l'obiettivo di riduzione degli oneri informativi a carico delle PMI perseguito a livello del bilancio d'esercizio, appare quantomeno stridente l'inopportuna scelta di aggravare l'onere connesso alla mera determinazione delle imposte. La gravità di tale situazione, poi, si acuisce notevolmente nel caso in cui, come a loro concesso, le micro-imprese optino per la redazione di un bilancio di ordine superiore²⁷⁵: in tal caso, infatti, andrebbe a determinarsi una vera e propria discriminazione di carattere fiscale fra soggetti applicanti le identiche le medesime disposizioni contabili nella redazione del bilancio d'esercizio, conformando un rilevante onere di natura amministrativa sia per le imprese che il D.lgs. n. 139/2015 ha indicato come meritevoli di tutela, sia per l'Amministrazione Finanziaria cui spetta un notevole lavoro aggiuntivo in funzione della doppia contabilità da esaminare. In ultima analisi, la portata dell'esclusione operata dall'art. 83 TUIR determina effettivamente una delegittimazione degli obiettivi perseguiti dall'ordinamento contabile, a causa del sorgere di un complesso doppio binario irreversibile: in funzione di tali profili, appare quantomeno opportuno, se non urgente, come da più parti segnalato²⁷⁶, che il legislatore proceda alla rimozione di tale disattivazione del principio di derivazione

²⁷⁴ A titolo di esempio, la determinazione della competenza dei componenti reddituali determinata secondo il criterio del trasferimento sostanziale non potrà avere valenza ai fini dell'imposta sul reddito societario. Le micro-imprese, perciò, dovranno rettificare i valori imputati sulla base del passaggio dei rischi e dei benefici al fine di applicare i criteri giuridico-formali della consegna e del passaggio di proprietà.

²⁷⁵ Tale caso, in verità, appare molto diffuso nella prassi, in quanto gli enti creditizi, nella documentazione richiesta per l'accesso al credito bancario, richiedono solitamente informazioni replicabili solamente attraverso l'utilizzo di valori e documenti riservati ai bilanci delle grandi e piccole/medio imprese.

²⁷⁶ Si veda in merito: Assonime, *Il nuovo bilancio d'esercizio dei soggetti che applicano i principi contabili nazionali*, cit.; C.N.D.C.E.C., *La fiscalità delle imprese OIC adopter (versione estesa)*, cit.

rafforzata, allo scopo di ripristinare una certa coerenza impositiva anche in capo alle micro-imprese.

Esulando da quanto concerne i puri profili soggettivi della derivazione rafforzata, devono essere segnalati alcuni rilievi critici dal punto di vista contenutistico. Innanzitutto, potrebbe rappresentare senza dubbio una miglioria di notevole importanza l'adozione all'interno della normativa fiscale anche delle implicazioni reddituali di natura valutativa derivanti dalla miglior prassi contabile, allo scopo di formulare un sempre più stretto legame fra il risultato d'esercizio e l'imponibile del periodo d'imposta ed eliminare, conseguentemente, gli adempimenti relativi alla rideterminazione dei valori richiesta dal contrasto in merito fra la diversa logica del TUIR e quella dei principi contabili. Tale miglioramento non porterebbe certo ad una piena derivazione della base imponibile dalle risultanze del bilancio²⁷⁷ a causa dell'operare delle norme che derogano espressamente alle classificazioni ed alle imputazioni di bilancio per esigenze di natura fiscale necessarie ai fini antielusivi, ma rappresenterebbe senza dubbio un ulteriore ed importante passo verso l'obiettivo di semplificazione degli adempimenti tributari espresso a più riprese dal Legislatore.

A fronte della trattazione appena svolta, appare chiaro come l'effetto della derivazione rafforzata porti senza dubbio ad una semplificazione e ad una razionalizzazione teorica della normativa rispetto la situazione previgente, ma anche che il sorgere dei tanti piccoli doppi binari determina un notevole ridimensionamento del risultato che potrebbe altrimenti ricavarne. Nel complesso della disciplina analizzata, infatti, sono presenti numerose disattivazioni del principio generale che vanno ad incidere notevolmente sulla portata effettiva di tale regime: esempi in merito sono rappresentati dal caso dei finanziamenti infragruppo, dal caso degli strumenti finanziari derivati incorporati in contratti ibridi se similari ai titoli azionari o dai profili valutativi in generale. A fronte di tutte queste deroghe all'art. 83 del T.U.I.R., si può concludere che l'impatto che teoricamente può avere la regola analizzata in favore della diminuzione della complessità insita nel calcolo delle imposte ne risulta incisivamente delimitato.

A prescindere da qualsivoglia trattazione, basti, infine, sottolineare in via generale come l'attuazione di una semplice norma letterale rivolta alla semplificazione comporti, come spesso accade all'interno del panorama giuridico italiano, l'emergere di una

²⁷⁷ Tale situazione rappresenterebbe lo scenario di minore complessità per i contribuenti, in quanto sarebbe richiesta dalla normativa fiscale la semplice applicazione dell'aliquota dell'imposta sul reddito sull'utile d'esercizio di derivazione civilistica, tenendo conto dei risultati negativi pregressi.

dettagliata e complessa disciplina, di derivazione sia legislativa che amministrativa, segnata da rilevanti vuoti di carattere disciplinare, ingiustificabili dubbi interpretativi non ancora o solo tardivamente risolti e norme di dubbia coerenza sistematica. In considerazione di tutti questi fattori, il sistema fiscale societario che attualmente emerge risulta tutt'altro che semplice e favorevole al contribuente, fattore che determina il crearsi di numerosi costi connessi all'assolvimento degli adempimenti tributari, causati dall'incertezza sul diritto applicabile e dalla presenza di determinate norme che vanno a diretto danno della fiscalità d'impresa.

A testimonianza di quanto appena riportato, vanno innanzitutto ricordati i numerosi vuoti disciplinari e gli annosi dubbi interpretativi che si sono conseguiti nel tempo, frutto di una scarsa attenzione alle relative tematiche sia da parte del legislatore fiscale (che si è limitato all'applicazione dei Decreti Attuativi IAS rettificati, non tenendo però conto delle numerose problematiche strutturali derivanti dall'applicazione ai soggetti OIC *adopter*) che dell'Agenzia delle Entrate. In merito, v'è da segnalare, alcune questioni hanno trovato finalmente una soluzione, seppur in molti casi la stessa è arrivata con censurabile ritardo ed ha apportato ulteriori perplessità di carattere interpretativo. A titolo di esempio, basti pensare al caso dei finanziamenti infragruppo, questione cui il Legislatore ha rivolto la sua attenzione solamente in sede di coordinamento con la disciplina applicabile ai soggetti OIC *adopter*, declinando una norma che risulta tutt'ora di dubbia interpretazione a causa della limitazione ai rapporti di controllo ex art. 2359 del codice civile; oppure al caso degli strumenti finanziari derivati incorporati in contratti ibridi, finalmente disciplinato nel D.M. 10 gennaio 2018, il quale, però, tratta solamente una piccola fattispecie dell'intera casistica interessata. Numerose altre questioni, poi, non hanno ancora ricevuto un'adeguata attenzione a livello sia legislativo che amministrativo nonostante le ripetute segnalazioni della dottrina e degli operatori economici: un esempio in tal senso è rappresentato dall'incerta qualificazione sulle differenze iniziali di attualizzazione rilevate in Conto Economico (al momento, risulta solamente un intervento in merito dell'Agenzia delle Entrate datato 2011 che sicuramente non risolve la questione).

Guardando al quadro complessivo, emerge un sistema fiscale societario che non ha ancora trovato il suo pieno assetto e resta tutt'ora segnato da vuoti normativi sull'interpretazione e sull'applicabilità delle disposizioni. La situazione incerta viene poi, attualmente (questo elaborato viene terminato a giugno 2018), ulteriormente aggravata dal fatto che un rilevante cambiamento è stato apportato alla logica dei

principi contabili nazionali e non è ancora dato sapere come ciò possa essere recepito dal legislatore fiscale. La questione risiede nell'apertura dello *standard setter* all'applicazione della *substance over form* per le fattispecie non espressamente disciplinate, di cui al principio OIC 11 novellato di recente: in merito, si sta attendendo la disciplina fiscale di coordinamento, la quale può essere emanata entro 150 giorni dalla pubblicazione dei principi contabili (anche se i tempi sicuramente si dilateranno molto in funzione alla complessa situazione politica che in questo momento attanaglia il nostro Paese). In assenza di un intervento esplicito, non è dato interpretare se le rappresentazioni contabili determinate sulla base delle nuove disposizioni possano avere piena rilevanza sul versante fiscale. Analizzando preventivamente la questione, un'applicazione integrale del principio di derivazione rafforzata comporterebbe un pieno riconoscimento di tutti i comportamenti contabili concessi dall'OIC, tuttavia il legislatore nell'impostazione adottata nel D.M. 3 agosto 2017 configurava un sistema di riconoscimento della valenza delle norme dei Decreti Attuativi IAS che contemplava solo ed esclusivamente le norme riguardanti gli aspetti espressamente disciplinati dallo *standard setter* nazionale. In attesa dell'intervento, si può evidenziare come tale situazione solamente l'ultimo profilo di incertezza che ha colpito il principio di derivazione rafforzata per i soggetti IAS/IFRS *adopter* tanto che per gli OIC *adopter*. Sarebbe auspicabile in merito un profondo intervento legislativo volto a razionalizzare e rendere finalmente sicura la disciplina applicabile, allo scopo di evitare i costi derivanti dalla non sicura interpretabilità nell'utilizzo effettivo delle disposizioni. Su tale considerazione, deve poi essere fatta una critica anche all'Agenzia delle Entrate, la quale non si è premurata di risolvere tempestivamente alcuni dubbi interpretativi che rientravano nella sua competenza, esprimendo un dannoso disinteresse in merito. Solo con un coordinato intervento dell'Agenzia e del legislatore, infatti, può essere assegnata la certezza al sistema impositivo che appare quantomeno urgente in questo determinato momento, al fine di eliminare il controsenso insito nel sostenimento di costi al solo scopo di determinare il debito d'imposta.

In ultima analisi, va poi rilevato come la declinazione del principio di derivazione rafforzata in taluni casi vada a determinare un peggioramento della fiscalità delle imprese, facendo emergere un'implicita volontà legislativa verso la "nettizzazione" del gettito erariale. Emblematico in merito è il caso del cosiddetto meccanismo del ROL applicato agli oneri di natura finanziaria derivanti dalle determinazioni scaturenti dal costo ammortizzato e dalla regola di attualizzazione: in tale fattispecie, infatti, l'operare

della derivazione rafforzata, soprattutto nel caso in cui il contribuente sia giunto al limite della capienza del risultato operativo lordo, può determinare l'indeducibilità di costi con un valore figurativo o in precedenza assegnati all'area caratteristica (e quindi pienamente deducibili). In tal senso, la limitazione alla deducibilità che viene ora a configurarsi si allontana dalla volontà di disincentivazione all'eccessivo indebitamento originariamente prospettata dalla norma, determinando, anzi, un sostanziale significato di disposizione volta all'assicurazione delle esigenze di gettito. Sarebbe, perciò, auspicabile un intervento volto ad ammorbidire il disposto dell'art. 96 del TUIR, allo scopo di cancellare il possibile danno che può determinarsi in capo alle imprese e re-istituire un meccanismo che produca effetti analoghi in termini quantitativi a quanto precedentemente disciplinato. Analogo discorso deve essere fatto per tutte quelle disposizioni del Testo Unico che prendono a riferimento un valore di bilancio rideterminato nel suo importo dalle novelle contabili per determinare il *plafond* di rilevanza fiscale di un determinato costo (a titolo di esempio, sia il valore dei crediti commerciali di cui all'art. 106 che quello preso a riferimento per la deduzione delle spese di rappresentanza meriterebbero un adeguamento allo scopo di tenere conto della variazione operata).

Bibliografia

Albano G., *Bilanci, per i prestiti infruttiferi una doppia iscrizione*, in Sole 24 ore – Quotidiano del Fisco, 6 aprile 2017.

Andreani G., Tubelli A., *L'estensione del principio di derivazione rafforzata alle imprese OIC: una riforma a metà?*, in Il Fisco, 2017, n.30, 2907 ss.

Andreani G., *Soggetti OIC adopter: il trattamento fiscale dei ricavi*, in Ipsa – Quotidiano Online, 13 ottobre 2017.

Antonelli V., *Le azioni proprie: profili contabili*, in Contabilità, Finanza e Controllo, 2013, 5 ss.

Assonime, *La disciplina fiscale di deducibilità degli interessi passivi dal reddito d'impresa*, circolare del 18 novembre 2009, n. 49.

Assonime, *Il nuovo bilancio d'esercizio delle imprese che adottano i principi contabili nazionali: profili civilistici e fiscali*, circolare n. 14 del 21 giugno 2017.

Avolio D., Devalle A., *Il nuovo regime contabile e fiscale degli strumenti derivati*, in Il Fisco, 2017, n.17, 1621 ss.

Avolio D., Devalle A., *La copertura di fair value e il regime fiscale degli strumenti derivati*, in Il fisco, 2017, n. 47, 4516 ss.

Avolio D., Devalle A., *Per i finanziamenti infruttiferi salta la derivazione rafforzata*, in Il Fisco, 2017, n. 42, 4007 ss.

Bontempo F., Fabi T., *Derivati non di copertura: regole contabili e profili fiscali*, in Bilancio e Reddito d'Impresa, 2017, n. 3, 14 ss.

Bontempo F., Tridico M., *I riflessi fiscali della rappresentazione in bilancio del fair value dei derivati*, in Corriere Tributario, 2017, n. 13, 1039 ss.

Campobasso G. F., *Manuale di diritto commerciale*, Editore UTET giuridica, 2010.

Cepelini P., *TELEFISCO/1 Società di persone escluse dalla derivazione rafforzata*, Il Sole 24 Ore – Quotidiano del Fisco, 2 febbraio 2018.

Cerato S., *Derivazione rafforzata e competenza fiscale*, Euroconference News, edizione del 29 settembre 2017.

Colombo E. G., *Il bilancio d'esercizio*, in AA.VV., *Trattato delle società per azioni*, Editore UTET giuridica, 1994, 310 ss.

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, *La fiscalità delle imprese OIC adopter – versione estesa*, Documento di ricerca, 30 ottobre 2017.

Consiglio Notarile di Milano, massima n. 145, *Riserva negativa azioni proprie: indisponibilità delle riserve disponibili "utilizzate" per l'acquisto (artt. 2357-ter, 2424 e 2424-bis c.c.)*, 17 maggio 2016.

Crovato F., *I principi IAS e i loro riflessi tributari*, in Crovato F. (a cura di), *La fiscalità degli IAS*, Milano, Il Sole 24 Ore Pirola, 2009.

De Angelis L., *Gli IAS e l'unfair value*, in *Le società: rivista di diritto e pratica commerciale, societaria e fiscale*, 2006, 5 ss.

De Dominicis M.A.F., *Di alcuni problemi controversi in materia di riserve nelle imprese*, in *Studi di tecnica economica, Organizzazione e Ragioneria, Scritti in memoria di Gaetano Corsani*, 1966, pagg. 200 ss.

De Gregorio A., *L'acquisto delle azioni proprie di una società anonima*, 1931.

Di Bari G., Ugliano L., *Patrimonio Netto: nuove regole contabili e loro riflessi fiscali*, in *Corriere Tributario*, 2017, n. 14, 1126 ss.

Faienza A. M., Magnano San Lio L., *Con il nuovo OIC 32 introdotto il fair value per gli strumenti finanziari derivati*, in *Corriere Tributario*, 2017, n 9, 661 ss.

Faienza A.M., Magnano San Lio L., *Criteri di valutazione delle rimanenze e implicazioni fiscali*, in *Bilancio e Reddito d'Impresa*, 2017, n. 5, 5 ss.

Faienza A. M., Magnano San Lio L., *I fondi per oneri e la facoltà di attualizzazione*, in *Bilancio e Reddito d'Impresa*, 2017, n. 12, 17 ss.

Faienza A.M., Russetti G., *Regole per i soggetti nuovi OIC solo in parte compatibili con quelle delle imprese IAS-IFRS*, in *Corriere Tributario*, 2017, n. 42, 3276 ss

Ferrante G., *Gli effetti ai fini IRAP dei nuovi principi contabili nazionali*, in *Corriere Tributario*, 2017, n. 34, 2607 ss.

Ferrari M., *Le implicazioni fiscali legate all'applicazione dei nuovi OIC*, documento di ricerca KPMG Associates, 15 febbraio 2017.

Fortunato S., *Le valutazioni in bilancio: possibili sviluppi*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 2015, I, 47 ss

Fradeani A., Tosoni L., *I possibili impatti fiscali delle regole contabili sulle rimanenze*, in *Corriere Tributario*, 2017, n. 34, 2669 ss.

Fransoni G., *La categoria dei redditi d'impresa*, in Russo P. (a cura di), *Manuale di Diritto Tributario*, Parte Speciale, Milano, 2009.

Gaiani L., *Crediti e debiti al costo ammortizzato: complicazioni contabili e ricadute fiscali*, in *Il Fisco*, 2017, n. 15, 1413 ss.

Gaiani L., *Il criterio di competenza fiscale si adegua ai nuovi principi contabili OIC*, in *Il Fisco*, 2017, n. 36, 3415 ss.

Gaiani L., *Il nuovo Conto Economico modifica il calcolo dell'IRES e dell'IRAP*, in *Il Fisco*, 2017, n. 12, 1114 ss

Garcea A., *Ambito applicativo del principio di derivazione per le imprese OIC e clausola di salvaguardia*, in *Corriere Tributario*, 2017, n. 39, 3003 ss.

Garcea A., *La disciplina fiscale di coordinamento redatto in base alle nuove regole contabili*, in *Corriere Tributario*, 2017, n.11, 819 ss.

Garcea A., *Le implicazioni fiscali del nuovo OIC 11*, in *Corriere Tributario*, 2018, n. 18, 1371 ss.

Garcea A., *Le disposizioni correttive e integrative del Decreto attuativo del principio di derivazione rafforzata*, in *Corriere Tributario*, 2017, n. 37, 2851 ss.

Garesio G., *Il recepimento della direttiva 2013/34/UE: il progressivo allineamento delle disposizioni contabili racchiuse nel codice civile ai principi IAS/IFRS*, in *Orizzonti di Diritto Commerciale-Rivista Telematica*, 2016, n.1.

Gavelli G., Giommoni F., *Attualizzazione e valutazione dei crediti e dei debiti al costo ammortizzato*, in *Corriere Tributario*, 2017, n. 12, 898 ss

Grandinetti M., *Il principio di derivazione nell'IRES*, Milano, CEDAM, 2000.

Lacchini M., Trequartini R., *I principi di redazione del bilancio di esercizio nel paradigma IAS/IFRS*, Editore Cedam, 2007, 39 ss.

Luciani V., *Attualizzazione dei crediti e dei debiti di funzionamento ante e post riforma*, in *Bilancio e Reddito d'Impresa*, 2017, n.4, 1 ss.

Menicacci L., *Il principio di derivazione dopo la riforma del bilancio d'esercizio*, in *Bilancio e Reddito d'Impresa*, 2016, n. 6, 27 ss.

Mezzabotta C., *Azioni proprie, tra IFRS e Codice Civile*, in *Pratica Contabile*, 2009, n. 8, 25 ss.

Mezzabotta C., *Costo ammortizzato per debiti e crediti nel bilancio civilistico*, in *Bilancio e Reddito d'Impresa*, 2017, n.2, 24 ss.

Michelutti R., Maisto F., *Finanziamenti infruttiferi a deduzione ordinaria*, in *Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi*, 30 marzo 2017.

Miele L., Sura A., *Criticità contabili e fiscali sull'attualizzazione dei crediti e dei debiti*, in *Bilancio e Reddito d'Impresa*, 2017, n. 6, 5 ss

Piccinini G., *Deducibilità delle perdite e svalutazioni sui crediti: principio di derivazione rafforzata*, in Bilancio e Reddito d'Impresa, 2017, n. 11, 5 ss.

Piccinini G., *Derivati incorporati: focus e caso pratico sulle obbligazioni convertibili*, in Bilancio e Reddito d'Impresa, 2017, n. 12, 29 ss

Quattrocchio L. M., Omegna B. M., *La rilevanza nelle valutazioni di bilancio*, in Il nuovo diritto delle società, 2016, n. 12, 7 ss.

Roscini Vitali F., *Bilanci, con l'OIC 11 prevale la sostanza*, in Quotidiano del Fisco-Sole 24 Ore del 22 marzo 2018.

Rossi L., Barbagelata G., *Le ricadute fiscali degli strumenti derivati incorporati per le società ITA-GAAP*, in Corriere Tributario, 2017, n. 21, 1663 ss.

Russetti G., Sura A., *La rilevazione dei ricavi nel nuovo approccio sostanzialistico: profili contabili e fiscali*, in Bilancio e Reddito d'Impresa, 2017, n. 3, 23 ss.

Russo R., *Bilanci 2016 più trasparenti e allineati alle norme europee*, in Amministrazione e Finanza, 2017, n. 5, 47 ss.

Russo R., *Bilanci 2016: la rivisitazione in ottica comunitaria e il trattamento fiscale*, in Amministrazione e Finanza, 2017, n. 6, 30 ss.

Russo V., *Accantonamenti: diversa contabilizzazione ma identico regime fiscale*, in Bilancio e Reddito d'Impresa, 2017, n.10, 5 ss.

Russo V., *Deducibilità interessi passivi con incognita sull'ambito oggettivo*, in Bilancio e Reddito d'Impresa, 2017, n. 11, 29 ss.

Russo V., *La fiscalità degli immobili al nodo della contabilizzazione fra il nuovo OIC 16 e IAS 16 e 40*, in Bilancio e Reddito d'Impresa, 2017, n. 8, 33 ss.

Salvi G., *Principio di derivazione rafforzata e contratto di sale and lease-back*, in Bilancio e Reddito d'Impresa, 2017, n.5, 12 ss.

Scifoni G., *Sancito dall'Agenzia il pieno riconoscimento fiscale delle operazioni di lease-back*, in *Corriere Tributario*, 2'17, n. 36, 2795 ss.

Sesana T., *Il principio della rilevanza e le modifiche ai principi di redazione del bilancio*, Documento ODCEC della Sezione di Milano, 5 aprile 2016.

Sura A., *Le valutazioni al fair value nel contesto della disciplina contabile nazionale*, in *Bilancio e Reddito d'Impresa*, 2017, n. 4, 5 ss.

Trombetta A., *Il regime tributario della vendita con patto di riservato dominio*, in *Fisco Oggi-Rivista Telematica*, 9 agosto 2017.

Zito M., *Iscrizione e valutazione delle azioni proprie nel bilancio di esercizio*, Editore Aracne, 2004.

Zizzo G., *La questione fiscale delle società che adottano i principi contabili internazionali*, in Beghin M. (a cura di), *Saggi sulla riforma dell'IRES*, Milano, Quaderni della Rivista di Diritto Tributario, 2008.

Sitografia

www.diritto.it, Mei C., *Vendita in garanzia e patto commissorio. Brevi cenni sul contratto di sale and lease back*, 26 luglio 2007.

www.fondazioneoic.eu, *Ipotesi di attuazione direttive UE 2001/65, 2003/51, e 2006/46 con modifiche c.c.*, 8 maggio 2008.

www.fondazioneoic.eu, *OIC pubblica i principi contabili nazionali aggiornati*, 22 dicembre 2016.

www.sviluppoeconomico.gov.it, *Super e iper ammortamento*.

Principi contabili

Conceptual Framework for Financial Reporting 2010 (the IFRS framework), versione del 1 settembre 2010.

Principio IAS n. 17, *Leasing*, versione del 3 novembre 2008.

Principio IAS n. 18, *Revenue*, versione del 3 novembre 2008.

Principio IAS n. 32, *Financial instrument: presentation*, versione del 3 novembre 2008.

Principio IAS n. 37, *Provision, contingent liabilities and contingent assets*, versione del 3 novembre 2008.

Principio IAS n. 39, *Financial instrument: recognition and measurement*, versione aggiornata al Regolamento UE n. 2017/1986 della Commissione del 31 ottobre 2017.

Principio IFRS 2, *Share-based payment*, versione del 3 novembre 2008.

Principio IFRS 9, *Financial Instruments*, versione aggiornata al Regolamento UE n. 2017/1986 della Commissione del 31 ottobre 2017.

Principio OIC 11, *Bilancio d'esercizio, finalità e postulati*, versione del 30 maggio 2005.

Principio OIC 11, *Finalità e postulati di bilancio*, versione del 22 marzo 2018.

Principio OIC 12, *Composizione e schemi del bilancio d'esercizio*, versione del 22 dicembre 2016.

Principio OIC 13, *Rimanenze*, versione del 22 dicembre 2017.

Principio OIC 15, *Ricavi*, versione del 26 giugno 2014.

Principio OIC 15, *Ricavi*, versione del 22 dicembre 2016.

Principio OIC 16, *Immobilizzazioni immateriali*, versione del 5 agosto 2014.

Principio OIC 16, *Immobilizzazioni materiali*, versione del 22 dicembre 2016.

Principio OIC 19, *I fondi per rischi ed oneri, Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, i debiti*, versione del 20 maggio 2005.

Principio OIC 21, *Partecipazioni e azioni proprie*, versione del 26 giugno 2014.

Principio OIC 24, *Immobilizzazioni immateriali*, versione del 22 dicembre 2016.

Principio OIC 28, *Patrimonio Netto*, versione del 22 dicembre 2016.

Principio OIC 29, *Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*, versione del 22 dicembre 2016.

Principio OIC 31, *Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto*, paragrafo 34, versione del 22 dicembre 2016.

Principio OIC 32, *Strumenti finanziari derivati*, versione del 22 dicembre 2016.

Disposizioni della prassi amministrativa

Agenzia delle Entrate, circolare del 21 aprile 2009 n. 19/E, *Modifiche alla disciplina della deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa – Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008)*.

Agenzia delle Entrate, Circolare 23 giugno 2010 n. 38/E, *Profili interpretativi emersi nel corso degli incontri con gli iscritti agli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili*.

Agenzia delle Entrate, 28 febbraio 2011, circolare n. 7/E, *Regole di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS- Parte generale- Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, legge 24 dicembre 2007, n. 244 e Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1 aprile 2009, n. 48*.

Agenzia delle Entrate, circolare n. 4/E del 30 marzo 2017, *Industria 4.0 - Articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 Proroga, con modificazioni, della disciplina del c.d. "super ammortamento" e introduzione del c.d. "iper ammortamento"*.

Agenzia delle Entrate, Risoluzione n. 77/E del 23 giugno 2017, *Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) legge 27 luglio 2000, n.212.Plusvalenza realizzata in un contratto di sale and lease back*.

Banca d'Italia, Circolare n. 166 del 30 luglio 1992, *I bilanci delle banche, schema e regole di compilazione*.

Circolare del Ministero delle Finanze (CIR) n. 218 /E del 30 novembre 2000, *Trattamento fiscale delle operazioni di lease back. Artt. 67, comma 8, del T.U.I.R. e 19 del D.P.R. n. 633/197*.

Leggi e regolamenti

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1 aprile 2009, n. 48, *Disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59 dell'articolo 1 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 in materia di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali*.

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 8 giugno 2011, *Disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali, di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 giugno 2002, adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP, previste dall'articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.38*.

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 marzo 2012, Disposizioni di attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 concernente l'Aiuto alla crescita economica (Ace).

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 agosto 2017, *Aiuto alla crescita economica*.

Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 agosto 2017, *Disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP dei soggetti ITA GAAP e dei soggetti IAS adopter, ai sensi dell'art. 13-bis del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19*.

Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 gennaio 2018, *Disposizioni di revisione del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011 emanate ai sensi dell'articolo 13-bis, comma 11 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19*.

D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

D.L. 24 giugno 2014, n. 91, *“Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”*, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n.116.

D.L. 31 dicembre 2016, n. 244, *Proroga e definizioni di termini*, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19.

D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, *Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*.

D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, *Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della Legge 3 ottobre 2001, n. 366*.

D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310, *Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia*.

D.Lgs. 25 febbraio 2005, n.38, *Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali*.

D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, *Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge*.

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, *Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi*, da ultimo modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205.

Direttiva n. 51/2003/CE del 18 giugno 2003, *che modifica le direttive 78/660/CEE 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.*

Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, *relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE.*

L. 24 dicembre 2007, n. 244, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008).*

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 242, *Approvazione del testo del Codice Civile*, da ultimo modificato dalla L. 11 gennaio 2018, n. 4.